

COMUNE DI RADICONDOLI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 55 L.R.T. N.1 03/01/2005

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DOCUMENTO DI VERIFICA DELLA COERENZA PTCP – P.S. - R.U.

ALLEGATO 4 - VAS

Coordinamento VAS:	Dott. Leonardo Moretti - Geologo Dott.ssa Silvia Cipriani – Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio
Esperti di settore:	Dott. Antonio Gabellini – Dottore Forestale Dott. Lorenzo Mini – Dottore Forestale

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.




AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Progetto:	Arch. Giovanni Parlanti - Coordinatore Urb. Raffaele Gerometta (Veneto Progetti S.C.r.l.) Arch. Danilo Grifoni
Supporto alla pianificazione:	Arch. Alessandro Melis Arch. Gabriele Banchetti Arch. Giulia Gori D.R.E.Am. Italia Soc. Coop
Studi geologici e idraulici:	Dott. Geol. Mauro Cartocci Dott. Geol. Alessandro Ciali
Il Responsabile del Procedimento:	Geom. Antonio Bassi
Il Garante della comunicazione:	Dott. Avvocato Leonardo Brogi
L'Assessore all'Urbanistica:	Dott. Flavio Lippi
Il Sindaco:	Dott. Emiliano Bravi

Adottato con Delibera di C.C. nr. del

GIUGNO 2013



Codice:	Emesso: Leonardo Moretti	D.R.E. Am. Italia AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =
Rev.: 00	Controllato: Silvia Cipriani	
Data: Giugno 2013	Approvato D.T.: Marcello Miozzo	

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. STRUTTURA DEL PTC	1
2. CONDIZIONAMENTI.....	2
3. STRATEGIE.....	4
4. OBIETTIVI DEL PTC (DA RELAZIONE DI PIANO).....	5
5. OBIETTIVI DEL PTC (DA NTA)	9
6. LINEE GUIDA PER I CIRCONDARI	11
7. QUADRO CONOSCITIVO. I CIRCONDARI (DA SCHEDE E FOCUS TEMATICI).....	12
8. RELAZIONI FRA CIRCONDARIO E PIANI DI SETTORE.....	18

Allegato:

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA PTCP – P.S. – R.U.

PREMESSA

Questo allegato alla Relazione di Sintesi della VAS si compone di due sezioni principali, la prima riguarda la sintesi della struttura del PTC di Siena, delle sue strategie e disposizioni, la seconda è una rielaborazione del documento di *“Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 2010”* redatto dall'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della provincia; la rielaborazione consiste essenzialmente nel confronto fra disposizioni del piano provinciale, disposizione del P.S. e del R.U. con inserimento di un giudizio di coerenza fra i tre piani, in particolare questo strumento è utile a evidenziare le incongruenze fra P.S. e PTC per valutare l'eventuale necessità di redigere una variante di adeguamento.

Nel primo documento si riportano le informazioni e i riferimenti all'area nella quale il territorio di Radicondoli ricade: il Circondario Val d'Elsa (Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano).

1. STRUTTURA DEL PTC

Come da art. 51 della legge 1/2005: quadro conoscitivo, statuto, strategia, sistemi territoriali, sistemi funzionali.

Il Piano ha tre componenti vitali: una base, una struttura, ed un programma.

La sua base è il quadro conoscitivo. Il quadro conoscitivo contiene una serie di nuove elaborazione e un “trascinamento” del PTCP 2000. La maggior parte delle informazioni si riferisce a dati del 2006.

La sua struttura è lo Statuto, nel quale prendono corpo, sulla base conoscitiva, i sistemi territoriali, le unità di paesaggio, i sistemi funzionali, scenari ove si fissano valori e regole comportamentali.

Il suo programma è la Strategia, che apre a un progetto di governo, affidato ad azioni perequative, prassi di governance e politiche coordinate.

Nello Statuto ci sono sistemi territoriali e sistemi funzionali. Per essi la Disciplina del Piano dà definizioni e regole comportamentali. Qui si pongono le condizioni della sostenibilità.

Nella Strategia ci sono le azioni: quelle che la Provincia si dà nell'esercizio delle sue funzioni e per sostanziare il suo ruolo di ente che governa il territorio; e quelle che sono affidate agli altri attori di tale governo, sostanzialmente i Comuni, senza predeterminare compiti, ma per aggregare le politiche territoriali intorno a un progetto di territorio.

I sistemi funzionali sono quattro:

1. La sostenibilità ambientale,
2. Il policentrismo insediativo e le infrastrutture,
3. La capacità produttiva,
4. Il paesaggio.

L'ambiente e il paesaggio sono i due ancoraggi, tengono fermo il piano.

STATUTO - SISTEMI TERRITORIALI

I CIRCONDARI

Elaborati cartografici:

CIRCONDARIO 1 - AMIATA VAL D'ORCIA FOCUS TEMATICI

CIRCONDARIO 2 - CAPOLUOGO FOCUS TEMATICI

CIRCONDARIO 3 - CHIANTI SENESE FOCUS TEMATICI
CIRCONDARIO 4 - CRETE VAL D'ARBIA FOCUS TEMATICI
CIRCONDARIO 5 - VAL D'ELSA FOCUS TEMATICI
CIRCONDARIO 6 - VAL DI CHIANA FOCUS TEMATICI
CIRCONDARIO 7 - VAL DI MERSE FOCUS TEMATICI

2. CONDIZIONAMENTI

C1. Le risorse costitutive della sostenibilità ambientale, oggetto delle attività provinciali di gestione ambientale, descritte nella Dichiarazione Ambientale e nella Relazione provinciale sullo stato dell'ambiente:

- acqua
- aria
- energia
- rifiuti
- biodiversità
- suolo.

C2. Le risorse costitutive del policentrismo insediativo:

- il sistema insediativo storicamente consolidato urbano policentrico minore;
- la città di Siena e i centri maggiori, che compongono la rete urbana;
- il sistema insediativo agrario storicamente consolidato;
- le strutture per la mobilità;
- la presenza di polarità eccellenti nei diversi campi delle attività umane;
- la rete dei servizi;
- le reti della produzione e della commercializzazione.

C3. Le risorse costitutive della capacità produttiva del territorio:

- le Aree produttive di livello locale;
- gli Ambiti produttivi di interesse comunale;
- gli Ambiti produttivi di interesse sovracomunale;
- gli Ambiti produttivi di interesse provinciale;
- i Circondari ad elevata densità produttiva;
- le attività agricole.

C4. Le risorse costitutive del paesaggio, per le quali si danno condizioni d'uso:

- le aree ed i beni soggetti a regime di tutela da leggi e atti nazionali e PIT/PPR;
- i beni storico architettonici e patrimonio culturale individuati dal PTCP;
- le emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP;
- il sistema insediativo storicamente consolidato;
- la tessitura agraria secondo tre forme significative (maglia fitta, maglia media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di trasformazione e di capacità decrescente,
- soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di regimazione delle acque, così definite:
- a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
- a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree,
- orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
- a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi,

- della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all’ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva;
- i tracciati di interesse paesistico;
- i varchi e le visuali principali;
- le strade bianche e la viabilità minore quali componenti del paesaggio agrario storicamente consolidato.

C5. Le invarianti strutturali puntuali o areali fisicamente riconoscibili, individuate e normate dal PTCP e dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali:

- i beni paesaggistici, storici, archeologici, architettonici formalmente riconosciuti, localizzati in centri abitati e nel territorio aperto;
- la viabilità storica dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie catastali leopoldine e di impianto e rintracciabile sul territorio;
- le emergenze del paesaggio;
- le aree dedicate alla tutela dell’integrità fisica del territorio;
- i corridoi ecologici;
- i corridoi infrastrutturali principali.
- Sono invarianti strutturali prestazionali individuate dal PTCP e normate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali:
- le visuali panoramiche da viabilità, centri abitati, emergenze orografiche;
- i rapporti ordinati significativi, dotati di permanenza, tra morfologia, visuali privilegiate ed edificio o complesso in territorio aperto e rurale;
- la permanenza, in quantità e qualità, di componenti naturalistiche e di territorio agricolo quali “dotazioni infrastrutturali” di valenza ecologica, a supporto della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo;
- il rango di città nelle città toscane svolto dal sistema urbano (capoluogo-centri urbani) diffuso sul territorio, caratterizzata da valori quali la riconoscibilità storicamente consolidata, l’attrattività, la capacità produttiva, con particolare riferimento al sistema degli spazi pubblici e dei servizi, alla coesione sociale, alla competitività di impresa.

C6. Le invarianti strutturali puntuali o areali fisicamente riconoscibili, individuate e normate dal PTCP e dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali:

- i beni paesaggistici, storici, archeologici, architettonici formalmente riconosciuti, localizzati in centri abitati e nel territorio aperto;
- la viabilità storica dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie catastali leopoldine e di impianto e rintracciabile sul territorio;
- le emergenze del paesaggio;
- le aree dedicate alla tutela dell’integrità fisica del territorio;
- i corridoi ecologici;
- i corridoi infrastrutturali principali.

C7. Le invarianti strutturali prestazionali individuate dal PTCP e normate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali:

- le visuali panoramiche da viabilità, centri abitati, emergenze orografiche;
- i rapporti ordinati significativi, dotati di permanenza, tra morfologia, visuali privilegiate ed edificio o complesso in territorio aperto e rurale;
- la permanenza, in quantità e qualità, di componenti naturalistiche e di territorio agricolo quali “dotazioni infrastrutturali” di valenza ecologica, a supporto della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo;
- il rango di città nelle città toscane svolto dal sistema urbano (capoluogo-centri urbani) diffuso sul territorio, caratterizzata da valori quali la riconoscibilità storicamente consolidata, l’attrattività, la capacità produttiva, con particolare riferimento al sistema degli spazi pubblici e dei servizi, alla coesione sociale, alla competitività di impresa.

3. STRATEGIE

Il PTCP promuove e guida le scelte di assetto e sviluppo del territorio e del paesaggio attraverso:

- la valorizzazione del sistema ambientale, assegnando come precondizioni delle politiche territoriali la prevenzione degli stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela delle risorse fisiche, la prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale;
- la valorizzazione del paesaggio, definendo la struttura del paesaggio senese e le emergenze paesaggistiche, inclusi i beni paesistici e culturali di legge, normati dal Piano regionale paesistico (PIT/PPR);
- la tutela delle aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di interesse provinciale;
- l'individuazione e l'applicazione di criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio compatibilmente con la tutela e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali e la tutela delle aree agricole;
- la ricerca dello sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale;
- la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei servizi alla popolazione.

I contenuti del PTCP costituiscono il quadro di orientamento per le azioni dei soggetti pubblici e privati e riguardano:

- la localizzazione delle funzioni di eccellenza e/o di particolare rilevanza economica e sociale in rapporto all'ordinamento delle polarità urbane (policentrismo insediativo);
- le priorità di scelta e i criteri di realizzazione delle reti infrastrutturali e delle modalità di trasporto;
- i criteri di espansione degli insediamenti urbani e dei centri edificati;
- la valorizzazione del sistema paesistico-ambientale;
- i riferimenti per le politiche coordinate di Circondario;
- le priorità nella redazione dei programmi unitari di Circondario.

La strategia indicata per la rigenerazione sostenibile del territorio senese deve poter contare sul superamento delle separatezze disciplinari e amministrative e della frammentazione di piani e programmi derivanti dalle diverse competenze istituzionali.

Ai fini di quanto enunciato al comma precedente, la Provincia:

- promuove tavoli di coordinamento e concertazione interistituzionale per il raccordo delle diverse pianificazioni;
- promuove e sviluppa pratiche di cooperazione intercomunale;
- promuove protocolli procedurali condivisi tra gli enti istituzionalmente competenti;
- raccoglie e raccorda le conoscenze prodotte dalle attività di programmazione e pianificazione generale e di settore di tutti gli enti istituzionalmente competenti;
- assume il riordino delle competenze e la programmazione coordinata con definizione delle priorità di intervento quali indicatori di successo e di accessibilità ai programmi di finanziamento;
- definisce forme di perequazione intercomunale delle entrate derivanti dai nuovi insediamenti e degli oneri di integrazione infrastrutturale;
- promuove e sviluppa sedi di concertazione specifiche, formalizzate e informali, per le politiche che attengono alla promozione economica del territorio e delle sue funzioni di eccellenza.

4. OBIETTIVI DEL PTC (da Relazione di Piano)

OG1. Il PTC vuole assicurare ai cittadini di tutto il territorio senese l'effettiva ed eguale possibilità di accedere ai servizi collettivi essenziali, quale che ne sia la natura giuridica, pubblica o privata. Per garantire una simile "equipotenzialità" di accesso.

Linee guida:

1. semplificare l'espletamento di determinati obblighi amministrativi;
2. promuovere una riorganizzazione orientata ai bisogni dell'utente delle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità e automatizzarne e potenziarne l'erogazione a distanza;
3. mettendo a disposizione del cittadino "terminali intelligenti di pubblica utilità" dai quali accedere ai servizi;
4. razionalizzare la localizzazione delle strutture che erogano materialmente i servizi di interesse collettivo e privilegiarne la collocazione baricentrica rispetto alle aree di utenza servite.

OG2. Integrare nel PTC, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione.

Linee guida:

1. Strutturare una rete di monitoraggio mirata alla tutela delle risorse acquifere e alla prevenzione del rischio idraulico, dei rischi di erosione, dei dissesti e della pericolosità sismica, alla salvaguardia dei geositi, al contenimento degli inquinamenti atmosferici e acustici, al mantenimento, alla valorizzazione e alla regolamentazione delle reti ecologiche, delle riserve naturali, degli ecosistemi ad alto valore naturalistico. Un obiettivo pregiudiziale e trasversale cui debbono condizionarsi anche le politiche di sfruttamento temporaneo delle risorse del suolo, che sono ammissibili se e in quanto non diminuiscano la complessiva integrità del patrimonio territoriale senese e dei fattori strutturali che di tale integrità sono condizione.

Azioni:

2. di integrare nel proprio quadro conoscitivo le conoscenze e le misure di tutti gli enti e soggetti dotati di specifiche responsabilità nella tutela delle suddette risorse;
3. di formulare condivisi e comuni indicatori di controllo e monitoraggio;
4. di una regolamentazione comune fra piano territoriale e piani settoriali per le risorse naturali (quali ad esempio le riserve); di formulare, sulla base del PTC il piano provinciale delle aree estrattive in attuazione del Piano regionale di settore per le attività estrattive (PRAER); e) di una maggiore efficacia nel controllo e nella prevenzione di rischi e abusi, una maggiore efficienza amministrativa nell'esercizio delle competenze provinciali, una riduzione delle situazioni di rischio, un aumento della coerenza interna all'amministrazione provinciale, una diminuzione delle incoerenze e dei contrasti nelle attività dei diversi enti operanti nel territorio provinciale.

OG3. Qualificare il territorio senese come il "luogo" delle eccellenze nella produzione delle energie rinnovabili, e attrarre allo scopo le migliori capacità di ricerca e di impresa nell'utilizzo delle risorse naturali e di quelle tipiche del sottosuolo senese, dotando per questa via la economia senese di nuove opportunità imprenditoriali.

Linee guida:

1. Risorse idriche. Il PTC intende mantenere e migliorare la qualità e la quantità delle risorse idriche del territorio senese e delle risorse energetiche mediante una corretta utilizzazione delle risorse del sottosuolo, con prioritario riferimento alle attività legate al termalismo e allo sfruttamento della geotermia.
2. Energie rinnovabili. Ferma la necessità di un quadro conoscitivo unico fra enti e soggetti coinvolti nella gestione delle risorse in parola, così come di una programmazione e di un monitoraggio altrettanto unitari, il PTC persegue, per la tematica energetica, l'aumento dell'autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo delle energie rinnovabili e, per le risorse del sottosuolo, una migliore qualificazione dello sfruttamento delle energie geotermiche che esso racchiude quale proprio intrinseco connotato naturale. Le energie rinnovabili vanno incrementate nella loro disponibilità anche attraverso lo sviluppo delle attività inte-

grative proprie dell'impresa agricola e delle stesse attività finalizzate alla sua autonomia energetica.

Azioni:

3. la riconversione dei siti industriali in funzione della produzione di biomasse preferibilmente in relazione al corretto utilizzo della risorsa boschiva;
4. la produzione di energia eolica in armonia con la pianificazione paesaggistica e con le relative scelte della pianificazione energetica regionale, anche approfondendo le conoscenze in merito alle necessarie potenzialità territoriali mediante la formulazione di un'apposita carta del vento;
5. la promozione di una filiera di azioni, dalla pianificazione pubblica alla progettazione privata, per l'utilizzo dell'energia solare, e la riconversione del termalismo "storico" verso forme di attività termali più moderne in quanto ambientalmente più evolute e parsimoniose e ad un tempo economicamente più efficienti.

OG4. Agevolare la mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni. La rete del ferro e del trasporto pubblico sono le leve con cui correlare in modo efficace Siena e il suo territorio con le grandi reti europee.

Linee guida:

1. migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale del territorio senese.
2. accrescere la capacità della rete ferroviaria,
3. migliorare le reti a funzionalità urbana e interurbana,
4. ottimizzare la rete del trasporto pubblico,
5. inserire la realtà senese nelle grandi reti di mobilità regionali, nazionali e internazionali,
6. aumentare le reti di trasporto immateriale e quelle di connessione con l'offerta logistica della Toscana.

Azioni:

7. l'approfondimento conoscitivo delle rete infrastrutturali provinciali nelle loro potenzialità di sviluppo così come nelle condizioni che lo possano consentire;
8. un adeguamento delle strutture fisiche di trasporto, della sosta insieme al miglioramento delle strutture e delle funzioni di informazione all'utenza, e dell'accessibilità fisica e immateriale. Sono poi previste opere specifiche, come il completamento della "due Mari", la modernizzazione della "Firenze-Siena";
9. l'intensificazione del trasporto ferroviario regionale lungo la tratta Siena ↔ Firenze; il miglioramento dei collegamenti ferroviari verso Roma.
10. Ad un tempo viene inibito lo sviluppo di nuova o ulteriore edificazione urbana lungo e a fianco delle sedi infrastrutturali primarie per consentirne il loro più efficace sviluppo, la loro più corretta utilizzazione e salvaguardare le necessità del loro progressivo adeguamento.

OG5. Il PTC vuole contribuire alla competitività dell'economia senese e del suo sistema produttivo.

Linee guida:

1. Nuovi investimenti e nuovi investitori vanno saputi attrarre con un mix di azioni territoriali che vanno dalla dotazione infrastrutturale alla qualità paesaggistica così come dei servizi alle imprese e alle persone che vi lavorano, così come, ancora all'efficienza energetica, localizzativa e logistica.
2. Va altresì perseguita l'integrazione dei diversi comparti produttivi e delle rispettive filiere consolidando e sviluppando le reti informativo e l'abbattimento dei costi di transazione.
3. Ad un tempo, lo stesso comparto agricolo deve recuperare competitività e capacità di posizionarsi solidamente nei mercati internazionali ancorché di nicchia in forza del proprio brand territoriale ma anche di una innovativa qualità della propria gamma di prodotto.
4. Sul piano delle scelte territoriali allo scopo necessarie il PTC si impegna nell'incremento delle prestazioni ambientali e funzionali degli insediamenti industriali, nel riequilibrio urbanistico più favorevole all'efficienza produttiva e in conseguenti azioni di perequazione territoriali che, proprio su scala di area vasta, possono conciliare nel modo più efficace la qualità e la permanenza dei valori paesaggistici e la presenza e lo sviluppo dei comparti produttivi. Il PTC, in particolare, vuole mantenere le immagini che hanno reso famoso nel mondo il paesaggio senese nelle sue campagne, nelle sue città e nei suoi borghi e ad un tempo vuole consentire e anzi sostenere la modernità di una macchina economica plurale nelle sue componenti (manifattura ad

alto valore di ricerca e di tecnologia, artigianato colto, agricoltura ad alta integrazione paesistica e produttiva, industria turistica che sa correlare piccola e media impresa in una comune attenzione al cliente e con una comune varietà di opportunità di soggiorno in funzione di un gamma articolata e diffusa di opportunità culturali) e nelle sue dimensioni aziendali, ma correlata ad un senso unitario di appartenenza territoriale per le stesse convenienze che quella stessa appartenenza consente. Un appartenenza che può diventare un cluster paragonabile alle esperienze postdistrettuali più dinamiche d'Europa.

OG6. Il PTC vuole consolidare e valorizzare la forma plurale e policentrica del modo in cui si sono distribuiti sul territorio senese gli insediamenti urbani evitando la dispersione insediativa. Paesi, città, borghi e frazioni di cui il PTC vuole tutelare la differenziazione e la piena "riconoscibilità" nel mosaico territoriale della provincia senese.

Linee guida:

1. Da un lato, il PTC intende impedire improprie saldature o "esondazioni" di edilizia periurbana nel territorio rurale, prevenendo – in una parola – quella "città diffusa" cui si accompagnano mobilità aggiuntiva e pervasiva, disservizi collettivi e alla persona, consumi impropri di risorse essenziali.
2. Dall'altro, il PTC pone in stabile connessione i 110 centri del sistema urbano senese entro un insieme unitario di opportunità economiche, di servizi e funzioni, di offerta residenziale, di sviluppo turistico. Evitando, in una parola, le espansioni abnormi così come gli spopolamenti e il conseguente avvizzimento sociale e snaturamento funzionale di paesi e frazioni.
3. Per questo va garantita la vitalità dei centri minori e dei beni storico-architettonici che caratterizzano i loro nuclei storici così come il territorio aperto, mediante la loro associazione a funzioni stabili e a servizi e attività capaci di mantenere il contesto territoriale e paesaggistico di cui sono connotato indispensabile, sviluppando e situando capacità di impresa e offerta di residenza e servizi in modo tale da assicurare l'evoluzione del policentrismo insediativo. Il suo vitale permanere e la sua stessa capacità di evolvere all'interno di quello che il tipico sistema urbano provinciale senese. Vale a dire rispettando i suoi caratteri di alta densità e di relazione organica ma non invasiva col territorio rurale. Il tutto insieme ad un'offerta turistica che esprima differenziazione e specificità locali, per un verso, e integrazione in un sistema territoriale ampio e correlato, per l'altro.
4. Occorrono, cioè, politiche locali coordinate su scala provinciale e che il PTC persegue facendo leva sulla perequazione sovracomunale tanto per un'offerta residenziale che deve prevenire le urbanizzazioni improprie quanto per uno sviluppo d'impresa quale carattere evolutivo del territorio senese nel suo insieme. Ad un tempo, il PTC esprime la massima consapevolezza del ruolo di Siena come capitale provinciale e come sintesi simbolica del patrimonio territoriale senese e dei suoi valori. Per questo ne immagina una decisiva funzione trainante, sancendone il ruolo di un centro di rango internazionale che sa interconnettere le sue molteplici componenti di pregio: culla storica ma vitale di una delle più antiche banche del mondo, luogo altrettanto storico di uno dei pilastri del sistema universitario toscano e laboratorio attivo di alta formazione umanistica e scientifico-tecnologica.

OG7. Un PTC che sia un vero, intelligente ed efficace piano paesaggistico.

Il tema del paesaggio, della disciplina paesaggistica e della loro declinazione organica nelle funzioni di governo del territorio e dunque negli strumenti della pianificazione pubblica delle risorse territoriali, a dieci anni di distanza o quasi dal primo PTC della Provincia senese, assume una rilevanza tanto cruciale quanto trasversale all'insieme della filosofia del Piano. A maggior ragione se si considera il mutare del contesto normativo sia europeo (con l'entrata in vigore anche nel nostro ordinamento della Convenzione europea per il paesaggio) sia nazionale (con l'adozione di una serie di modifiche importanti e progressive al Codice dei beni culturali e paesaggistici) sia regionale (con la legge 1/2005, con l'approvazione del PIT e la sua entrata in vigore nell'ottobre del 2007 e con tutta una serie di aggiornamenti normativi in sede regolamentare, oltre che con il successivo adeguamento dello stesso Pit all'ultima riformulazione del Codice dei beni culturali, adottato come Piano Paesaggistico della Toscana nel giugno 2009).

E se si considera l'intensità di una riflessione scientifica e di un dibattito culturale e politico che su scala internazionale fanno ormai del paesaggio e della tutela attiva dei suoi valori uno dei parame-

tri decisivi nella definizione di tutte le politiche continentali che direttamente o indirettamente abbiano implicazioni territoriali e financo un indicatore ormai condiviso della qualità culturale e civile della cittadinanza comune⁵. Un paesaggio inteso certamente nelle sue preziose “eccellenze” ma anche in ogni possibile forma che il territorio assuma nel suo rapporto con la società lungo la sua storia e nella sua contemporaneità. Un paesaggio insieme fisico e sociale. Insieme rurale e urbano. In un legame inscindibile tra processi naturali e processi antropici: sempre in simbiosi nel determinare le permanenze, il cambiamento, la trasformazione. Oggi è culturalmente un assunto acquisito, anche se tutt’altro che pacifico nella legislazione nazionale italiana, che il paesaggio costituisca un bene collettivo che consiste di ogni dimensione e contesto territoriale, inclusi i paesaggi da recuperare, riqualificare o consolidare nelle trasformazioni subite o correggere anche in radice laddove le comunità di riferimento decretino il superamento o la rimozione delle forme assunte. Ebbene il PTC della Provincia di Siena fa propria questa prospettiva che è culturale e strategica a un tempo. E assume il tema del paesaggio come motore di un aumento della qualità degli interventi sul territorio perché assume che il paesaggio sia la rappresentazione, anzi lo specchio delle capacità culturali, morali, economiche della società senese e del suo rapporto con le risorse territoriali, a cominciare da quelle paesaggistiche. In questa chiave, il paesaggio senese è la componente primaria del quadro conoscitivo del Piano (traducendosi anzi una specifica e articolata cartografia concernente appunto la “struttura del paesaggio” da cui si dipanano le carte dei vincoli, dei paesaggi di eccellenza, delle visibilità e delle molteplici fruibilità formative, visive e panoramiche) e delle sue regole per guidare l’evoluzione del territorio nell’ambito dei reali processi sociali, culturali ed economici. Il PTC, su queste basi, è formulato secondo principi di coerenza con il Pit della Toscana e assume la piena integrazione della disciplina paesaggistica nella strumentazione della pianificazione territoriale della Provincia e dei Comuni senesi. E’ infatti nella stessa pianificazione pubblica che debbono trovare previsioni e pratiche adeguate sia una maggiore sensibilità paesaggistica nella cultura civile; sia la conservazione attiva delle stesse eccellenze paesaggistiche; sia il recupero delle situazioni di degrado; sia la capacità di conciliare tutela effettiva e dinamismo sociale; sia la possibilità di attrarre nuovi investimenti e nuovi fattori di crescita culturale ed economica proprio a far leva dai valori paesaggistici ma nel pieno rispetto del loro permanere e della loro trasmissibilità. Ed è a nella stessa pianificazione pubblica della Provincia che i Comuni possono rinvenire gli elementi e le opportunità di specifici obiettivi di tutela condivisi in area vasta cui adeguare i rispettivi piani strutturali e congegnare di conseguenza i propri strumenti attuativi al fine di un generale miglioramento dei criteri di selezione e orientamento della qualità progettuale nel territorio senese e nella pluralità di contesti paesaggistici di cui si compone.

5. OBIETTIVI DEL PTC (da NTA)

OS1. OBIETTIVI AMBIENTALI

Il rispetto e l'attuazione degli obiettivi ambientali che il PTCP ha fissato, e che sono diversamente articolati e definiti nella Disciplina, sono verificabili secondo il seguente elenco, che è patrimonio comune a tutti i piani di settore provinciali, agli strumenti di pianificazione e agli atti di governo comunali, per le specifiche competenze di ognuno:

- riduzione al minimo dell'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
- impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ inquinanti;
- conservazione e miglioramento della biodiversità, dello stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- conservazione e miglioramento della qualità dei suoli; protezione del suolo dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi e di dissesto, desertificazione;
- conservazione e miglioramento della qualità delle risorse idriche;
- gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa idrica;
- gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa idrica;
- conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali;
- conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale;
- protezione dell'atmosfera, riduzione/eliminazione delle emissioni dei gas serra; adattamento ai cambiamenti climatici;
- riduzione, riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti;
- sostenibilità delle condizioni ambientali degli insediamenti;
- sostenibilità della mobilità delle persone e delle merci (modificare il sistema della mobilità (offerta di infrastrutture e di servizi) in modo tale da ridurre il contributo del trasporto all'emissione di gas climalteranti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per l'anno 2010 nella conferenza di Kyoto);
- aumento della sicurezza della mobilità per tutti gli utenti a partire dalle categorie più esposte;
- maggiore sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell'istruzione e formazione in campo ambientale;
- promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

OS2. RISORSE. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- acqua,
- aria,
- energia,
- rifiuti,
- biodiversità,
- suolo.

OS3. RISORSE. POLICENTRISMO INSEDIATIVO

- la città di Siena e i centri maggiori, che compongono la rete urbana;
- il sistema insediativo storicamente consolidato urbano policentrico minore;
- il sistema insediativo agrario storicamente consolidato;
- le strutture per la mobilità;
- la presenza di polarità eccellenti nei diversi campi delle attività umane;
- la rete dei servizi;
- le reti della produzione e della commercializzazione.

OS4. RISORSE. CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL TERRITORIO

- le Aree produttive di livello locale;
- gli Ambiti produttivi di interesse comunale;
- le Aree produttive di livello locale;
- gli Ambiti produttivi di interesse comunale.

OS5. RISORSE. PAESAGGIO

- le aree ed i beni soggetti a regime di tutela da leggi e atti nazionali e PIT/PPR;
- i beni storico architettonici e patrimonio culturale individuati dal PTCP;
- le emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP;
- il sistema insediativo storicamente consolidato;
- la tessitura agraria secondo tre forme significative (maglia fitta, maglia media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di trasformazione e di capacità decrescente, soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di regimazione delle acque, così definite:
- a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
- a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
- a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva;
- i tracciati di interesse paesistico;
- i varchi e le visuali principali;
- le strade bianche e la viabilità minore quali componenti del paesaggio agrario storicamente consolidato.

OS6. INVARIANTI STRUTTURALI FISICAMENTE RICONOSCIBILI

- i beni paesaggistici, storici, archeologici, architettonici formalmente riconosciuti, localizzati in centri abitati e nel territorio aperto;
- la viabilità storica dotata di permanenza, riconoscibile nelle cartografie catastali leopoldine e di impianto e rintracciabile sul territorio, fra cui i tracciati della via Francigena;
- le emergenze del paesaggio;
- le aree dedicate alla tutela dell'integrità fisica del territorio;
- i corridoi ecologici;
- i corridoi infrastrutturali principali.

OS7. INVARIANTI STRUTTURALI PRESTAZIONALI

- le visuali panoramiche da viabilità, centri abitati, emergenze orografiche;
- i rapporti ordinati significativi, dotati di permanenza, tra morfologia, visuali privilegiate ed edificio o complesso in territorio aperto e rurale;
- la permanenza, in quantità e qualità, di componenti naturalistiche e di territorio agricolo quali "dotazioni infrastrutturali" di valenza ecologica, a supporto della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo;
- il rango di città nelle città toscane svolto dal sistema urbano (capoluogo centri urbani) diffuso sul territorio, caratterizzata da valori quali la riconoscibilità storicamente consolidata, l'attrattività, la capacità produttiva, con particolare riferimento al sistema degli spazi pubblici e dei servizi, alla coesione sociale, alla competitività di impresa.

6. LINEE GUIDA PER I CIRCONDARI

- A. Linee guida per la promozione di politiche coordinate, in genere riferite alla gestione delle risorse, per le quali occorrono precondizione e forme compensative nella redistribuzione degli effetti delle scelte (acqua, fonti energetiche, paesaggio);
- B. Linee guida per la promozione di forme di perequazione territoriale, in genere riferiti alle scelte insediative e localizzative, per la messa in comune di strumenti e bilanci anche economico finanziari (aree produttive, insediamenti residenziali, servizi ed attrezzature);
- C. Linee guida per la promozione o il consolidamento di forme di governance (coordinamento dei servizi fra più comuni e dei relativi effetti territoriali).

Per ogni Circondario, il PTCP, anche in riferimento ai percorsi partecipativi svolti, definisce e inserisce in apposite schede:

- i temi rispetto ai quali promuovere politiche coordinate, in genere riferiti alla gestione delle risorse, per le quali occorrono pre-condizione e forme compensative nella redistribuzione degli effetti delle scelte (acqua, fonti energetiche, paesaggio);
- i temi rispetto ai quali sono da promuovere forme di perequazione territoriale, in genere riferiti alle scelte insediative e localizzative, per la messa in comune di strumenti e bilanci anche economico-finanziari (aree produttive, insediamenti residenziali, servizi ed attrezzature);
- i temi rispetto ai quali promuovere o consolidare forme di governance (coordinamento dei servizi e dei relativi effetti territoriali).

Per ogni Circondario, il Quadro Conoscitivo del PTCP contiene:

- Schede di analisi delle dinamiche territoriali ed economiche;
- Stato delle risorse essenziali: acqua, suolo;
- Lettura del circondario nella programmazione provinciale e nei piani di settore: analisi swot secondo temi del QC, obiettivi di tutela e di sviluppo;
- Disposizioni localizzative derivanti dai piani di settore;
- Focus tematici derivanti dalle politiche provinciali e dagli incontri con i Circondari: schede.

Per ogni Circondario, lo Statuto del PTCP contiene:

- Cartografie dei Focus tematici.

Per ogni Circondario, la Strategia del PTCP contiene:

- Linee guida per l'applicazione delle politiche coordinate, della perequazione territoriale e delle pratiche di governance finalizzate, rapportate ai sistemi funzionali del presente Piano.

CIRCONDARIO VAL D' ELSA: Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.

7. QUADRO CONOSCITIVO. I CIRCONDARI (da schede e focus tematici)

Si riportano in questo capitolo i dati del quadro conoscitivo riferito al circondario del quale fa parte Radicondoli: **Circondario 5 Val d'Elsa**. Questi dati derivano da informazioni raccolte ed elaborate nel periodo 2000 – 2006, quindi piuttosto “datate”. I dati medi di circondario non si adattano alla realtà di Radicondoli, ben diversa da quella di comuni quali Poggibonsi, Colle Val d'Elsa e San Gimignano ai quali viene fatto spesso riferimento e per i quali sono state effettuate le indagini principali. Con note si indicano i dati non completi e/o obsoleti.

ARIA

Fattori di debolezza: I comuni che squilibrano i dati dell'inquinamento dell'aria sono Poggibonsi e Colle Val d'Elsa. Il comparto produttivo presente nel territorio di questi due comuni, unito al traffico dei mezzi pesanti lungo le strade statali, contribuiscono in larga misura alla cattiva qualità dell'aria nei territori comunali.

Rischi: La dinamicità e le dimensioni del tessuto produttivo del Circondario, l'alta densità abitativa e l'entità della superficie boschiva sono i fattori che contribuiscono ad un bilancio dei gas serra in passivo, cioè Circondario della Val d'Elsa ha una capacità di assorbire anidride carbonica in quantità minore rispetto a quella che emette.

ECOSISTEMI FAUNA - FLORA

Fattori di forza. Riconosciute e sottolineate dalla presenza, all'interno del territorio, di due delle undici riserve naturali istituite dalla Provincia di Siena nel 1996: la riserva “Castelvecchio” e la riserva “Cornate e Fosini”.

La riserva “Cornate e Fosini” delimita un'area di 970 ettari condivisi dai Comuni di Radicondoli e di Roccastrada (in Provincia di Grosseto).

Una superficie di 458,2 ettari interamente situata nel Comune di Radicondoli, è interna a un sito denominato “Cornate e Fosini” (sito tra le Province di Siena e Grosseto).

RISORSE IDRICHE

Fattori di forza. Attenzione all'ambiente: vedi termovalorizzatore di Fosci e rete di impianti di depurazione.

Fattori di debolezza. Il Comune di Poggibonsi presenta, in valori assoluti, un elevato consumo di risorse idriche rispetto al totale del Circondario (33%). Paragonabili a quest'ultimo, anche se inferiori, sono i consumi di Colle Val d'Elsa e San Gimignano. Quest'ultimo Comune mostra valori medi pro capite di gran lunga superiori rispetto alla media provinciale (407 l/ab./giorno). L'alto consumo pro-capite dipende, in parte, dall'essere normalizzato per il numero dei residenti senza tenere in considerazione le presenze turistiche (molto elevate nel Comune di San Gimignano).

AMBIENTE

Fattori di forza. Il Circondario della Val d'Elsa presenta una percentuale di raccolta differenziata superiore alla media provinciale che già rappresenta un ottimo livello. NON AGGIORNATO. NON COMPLETO.

Opportunità. Nel Circondario della Val d'Elsa è presente un termovalorizzatore, in località Fosci, Comune di Poggibonsi. Tale impianto, in accordo con quanto stabilito nel Piano Provinciale dei Rifiuti, verrà potenziato per accogliere le frazioni secche in uscita dall'impianto di selezione e compostaggio di Pian delle Cortine. NON AGGIORNATO. NON COMPLETO.

ENERGIA

Fattori di debolezza. Consumo di energia elettrica per abitante per i sei Comuni della Val d'Elsa; Casole d'Elsa è il Comune con il più alto consumo pro capite pari a 6.787 kWh/ab. Sotto la media del Circondario si collocano i Comuni di Poggibonsi e Radicondoli.

Gli altri Comuni sono tutti sopra i 4.200 kWh/ab. e vanno dai 4.514 kWh/ab. di Monteriggioni ai 5.375 kWh/ab. di Colle Val d'Elsa.

Rischi. I valori più alti di energia totale spesa dal sistema sono indicativi di un'area più dinamica, interessata da intensi consumi e processi di trasformazione delle risorse (è il caso evidente di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e Monteriggioni).

I comuni di San Gimignano e Casole d'Elsa e soprattutto il Comune di Radicondoli sono alimentati da flussi di risorse complessivamente meno intensi.

Obiettivi di tutela e valorizzazione. Promuovere la discussione sulla geotermia a Radicondoli risorsa eco-compatibile ma ritenuta non rilevante. NON AGGIORNATO.

RISORSE TERMALI E GEOTERMICHE

Fattori di forza. Il Circondario della Val d'Elsa riporta leggermente superiori alla media provinciale in virtù della presenza di pozzi di calore nel Comune di Radicondoli.

Insediamiento termale Le Galleriaie di Radicondoli.

Opportunità. L'area geotermica della Val di Merse (che ricade nei comuni di Radicondoli e Chiusdino) fa parte di un sistema esteso che comprende sia il territorio pisano che grossetano e che nell'insieme formano uno dei bacini più importanti d'Italia e d'Europa.

WELFARE

Fattori di forza. Il trend demografico positivo 91-2003: aumento della popolazione residente (+11,29%) negli ultimi anni pari a circa 6.888 unità. Buona gestione dell'immigrazione. Afflusso di immigrati extracomunitari che hanno due poli di attrazione nella CM val di Merse: i comuni interni dove trovano prevalente lavoro nei tagli dei boschi e nell'edilizia ed in parte marginale in agricoltura; i comuni di Sovicille e di Casole d'Elsa che trovano impiego nelle attività manifatturiere. NON AGGIORNATO.

Opportunità. La significativa presenza del terzo settore consente di fornire servizi all'avanguardia in campo medico-sociale.

INFRASTRUTTURE E RETI

Fattori di forza. Infrastrutture viarie su gomma: superstrada Siena Firenze, consolare Cassia, rete di strade provinciali che permettono il facile collegamento tra i comuni del Circondario.

Fattori di debolezza- La rete ferroviaria non è adeguata e lambisce marginalmente il Circondario.

Necessità di opere infrastrutturali per aiutare gli sbocchi in e out delle produzioni manifatturiere su gomma e su rotaia, decongestionando il flusso veicolare nei centri abitati.

Opportunità. Le infrastrutture come opportunità per uno sviluppo a misura d'uomo e compatibile con l'ambiente.

Necessità a lungo termine del potenziamento della Siena – Firenze in relazione al completamento della Siena – Bettolle.

Nel lungo periodo adeguamento della SP 429.

Nel medio periodo miglioramento della viabilità minore e di accesso alle maggiori vie di comunicazione (superstrada Si –FI) Contestuale potenziamento della rete ferroviaria, che dovrà prevedere un centro merci su cui convogliare gran parte del prodotto finito proveniente dai poli manifatturieri del circondario.

Obiettivi di tutela e valorizzazione

Cablaggio dell'intero territorio come misura infrastrutturale fondamentale. Allacciamento degli utenti finali alla rete cablata per favorire:

- la velocità di scambio del know-how tra imprese;
- risparmio e sviluppo dei servizi per i cittadini e per gli enti;

Infrastrutture a sostegno delle imprese e del territorio:

- realizzazione del centro polivalente di Campostaggia;
- posizionamento del Centro Espositivo di Poggibonsi (vetrina del manifatturiero, agroalimentare del circondario, favorito dalle sinergie con la Si-FI);
- progettazione definitiva del Centro del Cristallo di Colle Val d'Elsa;
- identificazione del prodotto cristallo con la città.

NON AGGIORNATO

SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

Fattori di forza. Il Comune di Casole d'Elsa si trova nella parte centro settentrionale delle Colline Metallifere e parte occidentale della Montagnola Senese. Il centro storico è ben conservato e la nuova urbanizzazione limitata e controllata. Le principali attività sono legate al turismo di qualità, ad iniziative culturali e mirate alla valorizzazione del territorio e delle risorse locali. E' presente un piccolo distretto industriale specializzato nel settore della meccanica.

Il Comune di Colle Val d'Elsa, per la sua posizione di dominio della Val d'Elsa, era di notevole importanza strategica. Attualmente Colle è il maggior produttore di cristallo in Italia.

Il territorio del Comune di Monteriggioni appare con tratti fisici estremamente differenziati al suo interno. Intorno al piccolo borgo medioevale non sorge un paese vero e proprio ma una serie di piccoli agglomerati, per lo più derivanti da insediamenti intorno a case coloniche. Si ritrovano facilmente i segni di una lunga attività e tradizione legata all'agricoltura e alla mezzadria. L'assetto produttivo è agricolo e, soprattutto, industriale e artigianale.

L'attuale centro del Comune di Poggibonsi corrisponde all'antico assetto urbanistico di Borgo Marturi, appartenente all'Abbazia e al Castello omonimi, che lo sovrastano. Il Comune di Poggibonsi è attualmente il centro più grande della Provincia, dopo il capoluogo; una vera e propria città, con tutte le sue caratteristiche: elevata densità di popolazione, commercio sviluppato, attività industriali ed artigianali. Le attività industriali ed arti-

gianali di Poggibonsi proseguono, senza soluzione di continuità, anche nel Comune di San Gimignano e di Barberino Val d'Elsa (FI) a formare una sorta di distretto industriale-commerciale, sorto nel tempo al confine di questi tre comuni.

Il capoluogo del Comune di Radicondoli è un centro piuttosto piccolo immerso tra le colline boschive della Val d'Elsa al confine con la Val di Merse; poco popolato con un territorio vasto e non urbanizzato. Attività di rilievo è la produzione di energia geotermica (il territorio comunale è prossimo alle zone geotermiche del Larderello). Il turismo è limitato e si concentra in alcuni periodi estivi. Sviluppato l'agriturismo.

Attualmente il Comune di San Gimignano è una prestigiosa meta turistica e vive i pro e i contro di una quotidiana presenza di massa del tipo "mordi e fuggi".

RISORSE CULTURALI

Fattori di forza. Il Castello di Fosini è un complesso archeologico molto importante.

Opportunità. Sulla tradizione del cristallo è stato progettato e realizzato un museo.

NON COMPLETO

TEMATICHE INTERSETTORIALI

Fattori di Forza. Sinergie tra innovazione nel manifatturiero, potenziamenti infrastrutturali e riqualificazione dei centri storici dei comuni che compongono il Circondario base per lo sviluppo.

Opportunità

La Comunità Montana della Val di Merse comprende i Comuni di Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e si estende in un'area a nord-ovest di Siena di 79.097 ettari di cui 26.298 ettari classificati montani, tra il bacino del fiume Merse, del torrente Farma ed in parte del fiume Cecina e del fiume Elsa.

GOVERNANCE

Fattori di Forza. All'interno del Circondario della Val d'Elsa, i Comuni di Casole d'Elsa e di Radicondoli sono entrati a far parte, rispettivamente nel 2002 e nel 1999, della Comunità Montana Val di Merse, attualmente costituita dai Comuni di Chiusdino, Monticiano e Radicondoli (1999), Casole d'Elsa (2002), Murlo e Sovicille (2003).

Opportunità

Monteriggioni è uno dei Comuni del sistema metropolitano senese, inserito nello SmaS.

Fra gli altri Comuni, quello di Monteriggioni ha voluto mostrare, attraverso il proprio Piano strutturale, la volontà di tutelare e valorizzare il proprio territorio. Il Piano, attraverso un disegno compatibile di sviluppo sostenibile, vuole valorizzare le qualità naturali, paesaggistiche e architettoniche del comune, pur considerando i mutamenti intervenuti nel tessuto urbanistico e nel territorio negli ultimi anni.

Ambiti di copianificazione individuati dal P.S. di Siena: Siena Monteriggioni (Montarioso-Fontebeccia-Tognazza).

NON AGGIORNATO

Obiettivi di sviluppo. Costruire un asset comune di organizzazione giuridico amministrativo.

POLICENRISMO INSEDIATIVO. DOTAZIONI TERRITORIALI

Fattori di i forza

Il monoblocco ospedaliero di Campostaggia ha sanato e razionalizzato le strutture ospedaliere dell'intero territorio.

Opportunità

Alcuni comuni del Circondario della Val d'Elsa hanno dato prova, in molte occasioni, di una certa "vivacità architettonica", accogliendo, per esempio, all'interno del tessuto edilizio un'architettura di frattura o progetti ambiziosi di recupero di zone dismesse o degradate.

Obiettivi di sviluppo

Dal punto di vista dell'urbanizzazione e quindi della gestione e configurazione degli spazi che ospitano la comunità e del loro rapporto col territorio, si dovrà operare una scelta strategica che abbandoni la politica basata sull'espansione indiscriminata dei centri urbani, per uno sviluppo mirato ad individuare le risorse, le unicità, le caratteristiche principali dei centri urbani e del loro rapporto col territorio, a diffondere e promuovere una consapevolezza e autoreferenzialità tra i vari attori urbani ed infine a conservare una configurazione di luoghi ispirata dalle reti di relazioni esistenti tra frazioni e capoluoghi in ambito comunale e sovracomunale. In questo senso è centrale il rapporto tra assetto urbano, concentrazione delle attività produttive e consumo di risorse.

SISTEMA ECONOMICO

Fattori di forza. Forte specializzazione produttiva nel settore del mobile – ora riconvertita con risultati notevoli nel settore del motor-home – e del cristallo/vetro, nelle zone di Poggibonsi e Colle Val d'Elsa.

Propensione all'imprenditorialità individuale, professionalità ed etica del lavoro diffuse, capacità di personalizzazione del prodotto: hanno consentito al territorio di superare fasi di stagnazione e di depressione/ riconversione economica.

L'economia del Circondario presenta una forte e tradizionale propensione per le attività produttive; dal secondo dopoguerra si è determinato l'attuale assetto dell'insediamento che ha fatto della Val d'Elsa un importante polo produttivo della Provincia. Il settore manifatturiero è molto diversificato presentando numerose realtà di varie dimensioni in molti settori.

NON AGGIORNATO

Opportunità

Le attività produttive che identificano questo variegato territorio sono la lavorazione dei minerali finalizzata alla produzione del pregiato "Cristallo di Colle Val d'Elsa", l'attività di produzione e commercializzazione di mobili e accessori per l'arredamento, la produzione di camper e caravans, una fiorente attività di produzione agroalimentare, lavorazioni metallurgiche, qualche azienda meccanica e la produzione di energia geotermoelettrica.

Si tratta spesso di pratiche tradizionali ed inserite tra i valori culturali locali, nonostante talvolta i settori abbiano assunto le caratteristiche di vere e proprie industrie.

Nel caso della lavorazione del cristallo, i flussi di energia e materie prime che alimentano questa attività, praticata da un variegato gruppo di aziende consorziate, sostengono in realtà un movimento che occupa oltre 1000 persone. Il prodotto è di estrema qualità e noto a livello nazionale ed internazionale, cosa che genera effetti indotti su tutto il territorio.

La continua ricerca della qualità del prodotto ha permesso col tempo l'innescarsi di un circolo virtuoso di produzione, occupazione, cultura e turismo, cosa che dovrà necessariamente andare di pari passo con l'attenzione per i materiali utilizzati, con l'uso razionale dell'energia e con la tutela dell'ambiente come ricetto delle materie, dei liquidi e delle emissioni di scarto.

Proposta di costituzione pilota di "Parco APEA Val di d'Elsa" da parte della Provincia, Settore Attività Economiche e di Eurobic, con predisposizione di un percorso di gestione intercomunale-circondariale delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate:

- configurazione di aree circondariali per superare la frammentazione;
- gestione operativa integrata circondariale per frenare la pressione immobiliare e gestire l'uso ed il consumo di territorio;
- processo per acquisizione standard APEA;
- costruzione modello di governance e sviluppo del tema del Gestore Unico;
- modello agevolativo-fiscale integrato;
- nuove aree produttive solo se inserite in parco APEA circondariale;
- perequazione impatti e fiscalità.

Obiettivi di sviluppo

Misure specifiche per lo sviluppo e delle capacità di innovazione e di competitività del settore manifatturiero. Fulcro del sistema dovrà essere l'estensione del Parco Scientifico a tutto il territorio come motore per lo sviluppo di reti fra le PMI per:

- trasferire competenze all'interno del tessuto produttivo;
- aiutare la circolazione di know – how tra le PMI;
- sviluppare progetti specifici nei settori trainanti del circondario quali il motorhome e il cristallo;
- attuare adeguate politiche di marketing e la ricerca di nuovi mercati;
- sviluppare politiche di attrazione di investimenti per implementare e diversificare il sistema produttivo.

Integrazione tra l'offerta artigianale e turistica per maggiore visibilità delle produzioni artigianali (sinergie con l'istituzione della rete dei CCN - centri commerciali naturali).

Rete di Centri Commerciali Naturali a livello circondariale per la comunicazione e distribuzione delle tipicità dei prodotti del territorio.

Riordino delle Aziende Pubbliche Partecipate per sviluppare e specializzare i servizi al sistema produttivo.

Costruire un asset comune di organizzazione giuridico amministrativo.

Per il Circondario della Val d'Elsa è opportuno ipotizzare un modello di sviluppo che, pur conservando le caratteristiche di polo produttivo della Provincia, continui a perseguire il sentiero dell'alta qualità puntando ed investendo su programmi sempre migliori di riduzione dei consumi e delle emissioni, unitamente ad altre iniziative di tipo ambientale (per esempio incentivando l'istallazione di impianti fotovoltaici o impianti di cogenerazione presso i siti produttivi).

AGRICOLTURA

Fattori di forza. Produzione vinicola di qualità : Vernaccia di San Gimignano e di altri vini IGP.

Intenso sviluppo agrituristico basato su natura, paesaggi e testimonianze culturali.

La superficie agricola utilizzata che risulta dal 5° Censimento dell'agricoltura è sintomo della presenza di un'attività agricola comunque fiorente, che si avvale talvolta dell'impulso di uno o più prodotti tipici come avviene in altre zone della Provincia.

La Superficie Agricola Utilizzata locale è caratterizzata prevalentemente da seminativi e coltivazioni legnose.

Fattori di debolezza. Necessità di riqualificazione dell'agriturismo.

La presenza di aree scarsamente abitate genera problemi di gestione di servizi sociali a carico dei comuni interessati.

Mancanza di residenze per coprire la richiesta di abitazione della forza lavoro (molti immigrati) e di stabilizzazione.

Obiettivi di sviluppo

Implementazione del valore storico e qualitativo dell'agricoltura attraverso la produzione di prodotti culturalmente significativi e duraturi, rappresentativi e riconoscibili per l'area, anche se meno remunerativi.

Sostegno ai Consorzi di Tutela in quanto garanti del miglioramento qualitativo del prodotto.

Tutela delle produzioni agricole tipiche, anche attraverso i Consorzi di Tutela, per contrastare la standardizzazione delle produzioni.

L'attività che, per eccellenza, pone le proprie basi sull'uso oculato del territorio e delle risorse è la "buona" agricoltura: nel Circondario della Val d'Elsa esistono pratiche agricole di elevata qualità.

La "buona" agricoltura è quella che fa delle risorse locali il proprio punto di forza, ed è quella che, adattandosi alle caratteristiche del territorio, nello stesso tempo lo salvaguarda e lo valorizza.

Parimenti, occorre incoraggiare tutte le attività basate sui prodotti tipici, in particolare quelli enogastronomici, e controllare accuratamente che la rinnovabilità delle risorse utilizzate non venga mai compromessa o venga ripristinata dove è venuta a mancare.

Individuare misure atte a implementare i servizi che aiutino la conciliazione tra lavoro e vita familiare (asili nido ecc).

Individuazione di politiche abitative in linea con i bilanci familiari la disponibilità di alloggi.

Rafforzamento dell'integrazione degli immigrati extracomunitari con la popolazione locale anche attraverso politiche formative comuni.

TURISMO

Fattori di forza. Stagionalizzazione dei flussi turistici che congestionano alcune aree, peggiorano la fruibilità dei servizi ed il rapporto qualità/prezzo.

Difficile fase di riconversione dell'insediamento termale Le Galleraie di Radicondoli da qualche anno in difficoltà.

Opportunità

Riconsiderazione e diversificazione dei flussi turistici:

limitazione del turismo veloce tipo San Gimignano;

qualificazione dell'offerta turistica;

destagionalizzazione dell'offerta turistica;

rimodulazione del rapporto qualità/servizi offerti nuove opportunità per sedi turistiche meno conosciute e votate ad un turismo più lento e razionale.

Valorizzazione dell'insediamento termale delle Galleraie, dopo lunga riconversione, come centro di turismo lento che coniuga benessere, cultura, ambiente e paesaggio.

Rischi

Offerta turistica poco articolata e diversificata, non sempre di qualità, in assenza di riconversione non è capace di affrontare le reali necessità del mercato.

Obiettivi di sviluppo

Sviluppo del turismo lento (valorizzazione sentieri, cavallo, bici, trekking, ecc).

Sviluppo dell'offerta termale (stabilimento delle Galleraie di Radicondoli).

Miglioramento e integrazione dell'offerta agrituristica con prodotti agroalimentari tipici, con prodotti artigianali.

Simbiosi fra l'offerta agro-alimentare e artigianale e l'offerta culturale del territorio.

Miglioramento dell'offerta turistica e nuova competitività del settore attraverso garanzie sul rapporto qualità/prezzo dei servizi resi

Sviluppo della rete sentieristica e di piste ciclabili per tracciare un circuito valdelsano ad anello (in alcuni comuni in fase di completamento).

Promozione di azioni per lo sviluppo del turismo lento legato ai CCN, ai relativi prodotti artigianali ed agro-enogastronomici, alla fruizione dei beni architettonici e culturali.

Riconversione qualitativa e revisione del rapporto qualità/prezzo del settore agrituristico.

Creare la visione di "territorio ospitale" dell'intero circondario.

FORMAZIONE

Opportunità

Valorizzazione del polo universitario di Colle Val d'Elsa, volano per il trasferimento di competenze e tecnologie per l'innovazione e per la competitività del mondo produttivo locale.

Sinergie fra polo universitario di Colle Val d'Elsa e le altre Università della Toscana.

Creazione di una scuola di eccellenza per i settori trainanti del cristallo di Colle e del motorhome di Poggibonsi:

- crea un patrimonio di conoscenze;
- favorisce l'identificazione delle produzioni con il territorio;
- promuove lo sviluppo su basi scientifiche.

Obiettivi di sviluppo

Sviluppo di interventi per la formazione e di azioni per l'innovazione, in quanto complementare al sistema manifatturiero.

Sviluppo del Polo Universitario d'eccellenza (in collaborazione con le tre Università della Toscana) che possa trasferire competenze e tecnologie al mondo produttivo locale.

Creazione di una scuola di direzione aziendale (linee già consegnate dalla CNA) con forti sinergie con gli Istituti Superiori del territorio, per rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale locale.

Formazione specifica per buyer e tecnici di produzione anche con interventi formativi (in primo luogo lingua inglese e alfabetizzazione informatica) in collaborazione tra Enti Locali, Scuole Superiori ed Agenzie formative.

RICERCA E INNOVAZIONE

Fattori di forza. A Poggibonsi ha sede il centro ricerche e servizi alle imprese insieme al centro sperimentale del mobile.

Polo scientifico di Colle Val d'Elsa.

Cablaggio dell'intero territorio circondariale con sperimentazione dello stesso nel distretto industriale di Poggibonsi.

Fattori di debolezza. Necessità di innovazione, di trasferimento di tecnologie, di nuovi sbocchi sul tessuto imprenditoriale del polo scientifico di Colle Val d'Elsa, da realizzarsi anche attraverso il cablaggio del territorio.

Opportunità

La organizzazione in rete delle PMI, che compongono la struttura produttiva, può consentire di affrontare la globalizzazione.

Promozione dei centri storici.

Promozione delle caratteristiche produttive, manifatturiere, artigianali ed agricole del territorio.

Realizzazione del centro espositivo di Campostaggia quale volano di promozione delle esperienze manifatturiere, agricole ed artigianali del circondario, posto in zona di ingresso del circondario facilmente raggiungibile.

Completamento del cablaggio a banda larga dell'intero distretto industriale, favorirà lo sviluppo di nuove imprenditorialità, la messa in rete di servizi per gli scambi fra aziende e fra cittadini e istituzioni.

Rischi

La mancanza di organizzazione in rete delle PMI, che compongono la struttura produttiva, non consente di affrontare la globalizzazione.

Obiettivi di sviluppo

Innovazione imperniata sui centri di ricerca (Università ecc.) che devono avere il compito primario di trasferire tecnologie alle imprese (in corso un bando provinciale per l'inserimento in azienda di ricercatori).

Costituzione di un centro di riferimento per il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione, per cui è necessario il completamento del cablaggio del territorio e lo sviluppo dei servizi relativi.

Possibile l'istituzione di un premio annuale a rilevanza regionale sul tema dell'innovazione.

PAESAGGIO

Fattori di forza

Il Circondario della Val d'Elsa occupa un territorio prevalentemente collinare, situato nella parte settentrionale della Provincia di Siena.

Patrimonio naturalistico soprattutto a Radicondoli, Casole d'Elsa e la parte nord della Montagnola Senese di Monteriggioni.

Emergenze storico-culturali: San Gimignano (patrimonio mondiale dell'UNESCO).

Beni architettonico-culturali medievali lungo la via Francigena e sulla statale Cassia.

Opportunità

Il territorio del Circondario della Val d'Elsa è compreso nel bacino del fiume Arno e del Tirrenico Medio.

8. RELAZIONI FRA CIRCONDARIO E PIANI DI SETTORE

Nelle schede del PTC si fa riferimento a piani non più vigenti, validi nei primi anni 2000.

PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 2002 (PIANO SUPERATO)

Geotermia

Radicondoli-Gallerai. Nella provincia di Siena (zone Amiata e Travale-Radicondoli) si trova il 22% della potenza geotermica installata in Toscana da ENEL (804 MW nel 1997).

Nel 1997 è stato prodotto un totale di 1.204 GWh di energia elettrica. Per quanto riguarda gli usi termici è da segnalare l'utilizzo dei fluidi geotermici per il riscaldamento delle serre.

Oltre a questi, sono in fase di sviluppo altri 2 progetti: uno, già finanziato, di teleriscaldamento, riguardante il comune di Piancastagnaio e uno per la realizzazione di un'area urbanizzata per insediamenti di tipo industriale-artigianale (località Fiumarello, comune di Radicondoli). Presenti n. 2 pozzi ENEL inutilizzati.

Solare fotovoltaico e termico

Lo sfruttamento attuale della risorsa solare in provincia di Siena è ancora relativamente limitato.

Energia da biomasse:

Nel Circondario Alta Val d'Elsa la massima potenza installabile 1,9 MW media. Il comune dove è possibile installare la massima potenza è Montalcino con 1,2 MW ed è seguito da San Gimignano (1 MW).

Analisi potenzialità eolico

Per la provincia di Siena il PEP ha individuato alcune macro-aree ad interesse eolico, nessuna in Val d'Elsa.

Consumi energetici

Nel 2000, il comune che ha il maggior consumo nel settore della Pubblica Amministrazione è Siena con circa 8,2 GWh, seguono

San Gimignano e Chiusi rispettivamente con circa 1,7 e 1,2 GWh.

Nelle altre attività pubbliche è sempre Siena il comune con il maggior consumo con circa 33,8 GWh seguito da Poggibonsi e

Chianciano Terme rispettivamente con circa 9,6 e 3,5 GWh.

Queste variazioni possono essere spiegate con la presenza di una struttura ospedaliera nel comune di Poggibonsi e di strutture che lavorano nel campo termale nel comune di Chianciano.

PIANO DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 2006 (PIANO SUPERATO)

Siti censiti

Colle di Val d'Elsa LA FABBRICHINA- EX VULCANIA

Colle di Val d'Elsa AGIP PV

San Gimignano VALDELSANIME

Poggibonsi DISCARICA INCENERITORE DI POGGIBONSI

Poggibonsi AGIP VIA MARCONI

San Gimignano EX CARTIERA SAN GALGANO

San Gimignano EX CEMENTIFICIO SFERRACAVALLI

NESSUN SITO IN RADICONDOLI.

PIANO DEI RIFIUTI URBANI 1999 (PIANO SUPERATO)

Come è noto il piano approvato nel 1986 e successivamente integrato nel 1993 suddivide il territorio provinciale in due bacini, indicati come bacino XVIII, comprendente i comuni dell'Alta Val d'Elsa e più precisamente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e S. Gimignano e come bacino XIX comprendente i restanti 31 comuni della provincia compreso il capoluogo.

Il bacino XVIII presenta una maggiore vocazione industriale, ha una popolazione di quasi 55.000 abitanti residenti su un territorio di circa 650 Km² con una densità di popolazione di circa 85 ab/Km². Il piano prevedeva inoltre di affiancare un sistema di RD ai due poli di trattamento rifiuti.

Ciò, principalmente, al fine di realizzare sia un passo intermedio di valorizzazione e compattazione prima della vendita al riutilizzatore, sia un volume di stoccaggio di 2-3 mesi che consenta il collocamento sul mercato nei momenti più favorevoli.

Le piattaforme saranno 4, localizzate in prossimità di impianti esistenti e/o pianificati. In particolare le localizzazioni sono previste presso le discarica di Abbadia S.Salvatore e Sinalunga, presso l'impianto di Le Cortine e presso il TU di Poggibonsi (Termoutilizzatore Loc. Foci Poggibonsi : la localizzazione di impianto viene confermata, in località Foci in comune di Poggibonsi .

Compostaggio - Pre-selezione dopo R.D. Loc. Foci)

RICOGNIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALI PER LA VERIFICA DI COERENZA
CON IL PTCP 2010

STATUTO

Lo statuto del P.T.C.P. dispone limiti d'uso delle risorse territoriali, che devono essere rispettate in forma esplicita dagli strumenti della pianificazione, dagli atti di governo del territorio, dai progetti pubblici e dai progetti privati, in ordine alle specifiche competenze e relazioni.

L'insieme delle condizioni di rispetto dei limiti statutari fornisce sostenibilità agli strumenti di pianificazione, agli atti di governo, ai progetti pubblici e ai progetti privati.

Analisi dei sistemi funzionali

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: Sono risorse costitutive della sostenibilità ambientale, per le quali si danno condizioni d'uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina:

- acqua,
- aria,
- energia,
- rifiuti,
- biodiversità,
- suolo.

INDIFFERENTE

NON COERENTE

INDIFFERENTE

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- ST CIRC 1
- ST CIRC 2
- ST CIRC 3
- ST CIRC 4
- ST CIRC 5
- ST CIRC 6
- ST CIRC 6

PTCP	PS		RU	
<p>Art. 10 La sostenibilità ambientale 1. Il PTCP assume la sostenibilità ambientale quale componente condivisa dei progetti di sviluppo sociale, economico, del mantenimento e della riproduzione delle risorse ambientali, della funzionalità territoriale e della qualità paesistica. [...] </p> <p>3. Le azioni di prevenzione e di adattamento incidono sulle scelte insediative comportando l'obbligo di rispettare prestazioni e requisiti ambientali degli insediamenti e degli edifici, di escludere siti soggetti a rischi idraulici e geologici, di evitare localizzazioni che aggravino costi sociali e ambientali, ivi compresi quelli derivanti dall'aumento del traffico veicolare e dei relativi inquinamenti acustici e atmosferici. [...]</p>	<p>Relazione Illustrativa. Paesaggio e insediamenti. Obiettivi del Piano Strutturale. Volume 1. 2003. Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Relazione Illustrativa. Volume 3 Relazioni Integrative 2007. Relazione Illustrativa 04. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2009. Relazione sulle valutazioni 2007. Relazione di sintesi sulla Valutazione Integrata ex art.11 L.R.1/2005 già ex art.32 L.R.5/1995. Modificata in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute. Relazione geologica Tav.5 Carta degli ambiti e della pericolosità idraulica Tav.10 Carta della pericolosità</p> <p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.3. Lo Statuto del territorio come previsto dall'art. 53 c. 1 della L.R. 1/2005, è costituito dai seguenti contenuti del Piano Strutturale: a. all'art. 3 i criteri per l'individuazione dei sistemi e subsistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura identitaria del territorio e le sue risorse; b. ai titoli II, III e IV le regole, i livelli di qualità e le prestazioni minime che costituiscono le invarianti sottoposte a tutela per l'uso dei beni e delle risorse individuate dalla Tav. 2 Statuto del territorio e dagli elaborati delle indagini geologiche; c. al presente titolo I i principi di governo del territorio; d. al titolo II i criteri per l'uso delle risorse e i livelli minimi prestazionali e di qualità cui fa riferimento il capo II Strategie di sviluppo territoriale per ciascuno dei Sistemi Territoriali e Funzionali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari che questi sistemi contengono; e. al titolo III e IV la disciplina per la valorizzazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali,</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.2. Contenuti del Regolamento Urbanistico 1. Il Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.55 della L.r. 3 gennaio 2005 n.1, contiene: a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati; b) la individuazione delle aree all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal Piano complesso di intervento di cui all'art. 56 della legge regionale 03.01.2005 n. 1, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; d) la individuazione delle aree, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi; e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d) consentiti all'esterno dei centri abitati. f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati; g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 legge 8 giugno 1990 n. 142 e succ. mod. e dell'art. 3 della L.R. 22.07.1998 n. 38. 2. Il Regolamento Urbanistico contiene inoltre: a) la definizione delle fattibilità per fattori geologici, sismici e idraulici degli interventi di trasformazione dell'esistente e/o di nuova previsione ai sensi del DPGR n.53/R 25.10.2011; b) indicazioni e prescrizioni per la redazione della relazione geologica e geotecnica e sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geologiche, e delle prospezioni geognostiche e geofisiche.</p> <p>Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>come individuati nella Tav. 2 Statuto del territorio e nell'Analisi del paesaggio agrario alla scala 1:5000; f. nella tav. 2 e nell'analisi del paesaggio agrario, le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 L.R. 12/2005.</p> <p>Le prescrizioni dello statuto del territorio costituiscono altresì attuazione delle direttive di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con D.C.R. 45/2005 inerenti la tutela e la persistenza del patrimonio paesaggistico e l'applicazione di criteri progettuali e costruttivi avanzati per difesa della qualità del suolo, della salubrità dell'aria, della rinnovabilità e dell'uso parsimonioso delle fonti energetiche e idriche.</p> <p>Art. 6 Pericolosità geologica e rischio idraulico</p> <p>6.4 Disciplina del rischio idraulico</p> <p>6.5 Misure di salvaguardia tese alla riduzione del rischio idraulico nelle aree classificate a pericolosità idraulica, ai sensi delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico dei Bacini Toscana Costa ed Ombrone.</p> <p>6.6 Norme e prescrizioni relative alle classi di pericolosità ai sensi del D.C.R. 94/1985. NORMA SUPERATA.</p> <p>6.7 Norme e prescrizioni relative alle classi di pericolosità geomorfologica ai sensi delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico dei Bacini Toscana Costa ed Ombrone.</p>		<p>dell'ambiente) Art.68. Elaborati descrittivi le relazioni fra progetto e ambiente Art.69. Struttura di valutazione (Valutazione degli Effetti Ambientali) Art.71. Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo, degli ecosistemi, della flora e della fauna Art.81. Disposizioni particolari relative alle criticità del territorio e alle principali previsioni urbanistiche Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p> <p>Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.61. Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica Art.62. Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità idraulica Art.63. Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità sismica Art.64. Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone Art.65. Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino Toscana Costa Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p>	
<p>10.1 Acqua [...] La salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee non è disgiunta dalla tutela delle condizioni quantitative della risorsa. Per esse sono obbligatorie le seguenti azioni da parte di tutti gli enti e soggetti per le diverse competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risparmio di risorsa attraverso tecnologie di recupero e ricircolo; - interventi sulle reti per la riduzione delle perdite; - diversificazione delle fonti di approvvigionamento in relazione alla qualità e quantità richiesta dagli usi; - ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua; - realizzazione di bacini di stoccaggio; - il controllo degli emungimenti da pozzi e delle captazioni di sorgenti; - limitazione all'impermeabilizzazione del suolo nelle zone di ricarica degli acquiferi; - mantenimento della capacità di ricarica dell'acquifero anche nel caso di nuovi interventi, che dovranno comunque assicurare l'invarianza dell'equilibrio idrico preesistente; - realizzazione di nuovi impianti di depurazione, o adeguamento di quelli esistenti, in caso di aumento della pressione antropica sul territorio espressa in termini di abitanti equivalenti. <p>[...]</p>	<p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.3. Lo Statuto del territorio come previsto dall'art. 53 c. 1 della L.R. 1/2005, è costituito dai seguenti contenuti del Piano Strutturale:</p> <p>.....</p> <p>b. ai titoli II, III e IV le regole, i livelli di qualità e le prestazioni minime che costituiscono le invarianti sottoposte a tutela per l'uso dei beni e delle risorse individuate dalla Tav. 2 Statuto del territorio e dagli elaborati delle indagini geologiche;</p> <p>.....</p> <p>d. al titolo II i criteri per l'uso delle risorse e i livelli minimi prestazionali e di qualità cui fa riferimento il capo II Strategie di sviluppo territoriale per ciascuno dei Sistemi Territoriali e Funzionali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari che questi sistemi contengono;</p> <p>.....</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.54. Regimazione delle acque superficiali Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.57. Pozzi e bacini idrici Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.72.2 Ricerca e sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	<p>COERENTE</p>
<p>10.1.1 Tutela e gestione degli acquiferi [...] Nelle aree di ricarica della falda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti; <input type="checkbox"/> gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili; <input type="checkbox"/> devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti 	<p>Relazione Geologica Tecnica Tav.QC04 Carta della permeabilità Tav.QC11 Carta di vulnerabilità degli acquiferi</p> <p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.5. Il piano strutturale, il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio incentivano e promuovono l'utilizzo nell'edilizia di tecniche e materiali conformi alla normativa e ai protocolli di qualità inerenti la sostenibilità ambientale e la biocompatibilità, il Comune di Radicondoli persegue il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche degli</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Relazione Geologica di Fattibilità Carte geologiche Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali Art.53. Suolo e Sottosuolo. Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.57. Pozzi e bacini idrici Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo</p>	<p>COERENTE</p>

<p>competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;</p> <ul style="list-style-type: none"> □ nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli; □ nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art. 57, punto 7; □ le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010. 	<p>insediamenti mediante l'offerta e il sostegno di modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto il profilo energetico, idrico, di trattamento rifiuti.</p> <p>Art. 7 Vulnerabilità degli acquiferi, aree di protezione dei pozzi e captazioni a fini termali</p> <p>7.1. Le norme di salvaguardia a difesa degli acquiferi, espresse dal PTCP di Siena e di seguito riportate, perseguono gli obiettivi della tutela dei corpi idrici sotterranei e delle aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale. Tali norme si applicano quindi alle aree classificate come sensibili di classe 1 e sensibili di classe 2 nonché alle Zone di Rispetto dei pozzi e sorgenti, individuate dalla Tav. 11 della Relazione Geologico Tecnica allegata al Piano Strutturale.</p> <p>Art. 8 Qualità delle acque e reti idriche</p> <p>8.1. In tutti i corpi idrici superficiali inclusi nell'elenco delle acque pubbliche che solcano il territorio, in quanto ricadenti nelle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, nei parametri della classe di stato ecologico prescritta per il punto di monitoraggio più prossimo dal Piano Regionale di Tutela della Qualità delle acque approvato con DCR 6/2005 per i corsi d'acqua che attraversano la Riserva Interprovinciale RNP di cui all'art. 32, e per i loro affluenti, deve essere mantenuti i parametri più restrittivi tra la classe di stato ecologico "eccellente" definita dall'allegato 1 del D.lgs. 152/1999, e quelli stabiliti per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi in cui il superamento dei limiti si sia dimostrato dipendente da cause naturali.</p>		<p>Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.72.2 Ricerca e sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	
<p>10.1.2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1 [...] Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all'incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all'interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP; □ la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici; □ attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; □ la realizzazione di oleodotti <p>[...] - Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06. - Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le</p>	<p>Relazione Geologico Tecnica Tav.QC11 Carta di vulnerabilità degli acquiferi</p> <p>Art. 7 Vulnerabilità degli acquiferi, aree di protezione dei pozzi e captazioni a fini termali</p> <p>7.1.1 Aree Sensibili di classe 1 (Art. A2 Norme di Attuazione PTCP 2000 Siena)</p> <p>1. Nelle aree sensibili di classe 1 vengono esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti; verranno inoltre promosse le azioni atte a diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero sottostante.</p> <p>2. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi; - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici; - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti</p>	<p>COERENTE</p>

<p>tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo–Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiare in manufatti a tenuta ed ispezionabili.</p> <p>- Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.</p> <p>- Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4 , la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.</p> <p>- In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.</p> <p>- Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.</p> <p>- In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale. <input type="checkbox"/> Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto. <p>[...]</p> <p>- Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.</p> <p>- Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".</p>	<p>- la realizzazione di oleodotti.</p> <p>3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.</p> <p>4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano;</p> <p>5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A del D.Lgs. 152/99.</p> <p>6. Sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del TU 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.</p> <p>7. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiare in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale. Le AATO e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.</p> <p>7.2. Per le trasformazioni indicate al successivo capo II Strategie per lo sviluppo del territorio che interessano interessino aree sensibili di classi 1 o 2, oppure zone idrologicamente interagenti con esse, è tenuto a redigere una carta della vulnerabilità degli acquiferi coerente con la disciplina tecnica contenuta nell'Allegato 1 delle norme di attuazione del P.T.C.P. di Siena. Nella redazione di tale cartografia, e più in generale nelle indagini geologiche allegare al Regolamento Urbanistico, dovranno essere</p>					
---	---	--	--	--	--	--

<p>10.1.3 - Disciplina delle aree sensibili di classe 2 Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti. [...] - La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4, atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina. - In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto. - Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto, mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m. - In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi: <input type="checkbox"/> Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale; <input type="checkbox"/> Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale. Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".</p>	<p>acquisite le informazioni contenute nella banca dati delle indagini stratigrafiche disponibili presso la Provincia di Siena.</p> <p>Relazione Geologico Tecnica Tav.QC11 Carta di vulnerabilità degli acquiferi</p> <p>Art. 7 Vulnerabilità degli acquiferi, aree di protezione dei pozzi e captazioni a fini termali</p> <p>7.1.2 Aree sensibili di classe 2 (art. A3 Norme di Attuazione P.T.C.P. 2000 Siena)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nelle aree sensibili di classe 2, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui adottati all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti; Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica; impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo; centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici; attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque". Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'Art. A2. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999. <p>7.2. Per le trasformazioni indicate al successivo capo II Strategie per lo sviluppo del territorio che interessano interessino aree sensibili di classi 1 o 2, oppure zone idrologicamente interagenti con esse, è tenuto a redigere una carta della vulnerabilità degli acquiferi coerente con la</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti</p>	<p>COERENTE</p>
--	--	------------------------	---	------------------------

	<p>disciplina tecnica contenuta nell'Allegato 1 delle norme di attuazione del P.T.C.P. di Siena.</p> <p>Nella redazione di tale cartografia, e più in generale nelle indagini geologiche allegate al Regolamento Urbanistico, dovranno essere acquisite le informazioni contenute nella banca dati delle indagini stratigrafiche disponibili presso la Provincia di Siena.</p>			
--	--	--	--	--

<p>10.1.5 Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale</p> <p>- Nell'ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06.</p> <p>- I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, definirle più precisamente con criteri idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute nell'Allegato Tecnico n° 2 alla Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate parte integrante del presente PTCP.</p> <p>- Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati dovranno recepire l'area vincolata individuata nel territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di coordinamento tra i Comuni interessati.</p> <p>- A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all'Art. 10.1.2 delle presenti norme, inerente le zone ricadenti in Classe di Sensibilità 1.</p>	<p>Art. 7 Vulnerabilità degli acquiferi, aree di protezione dei pozzi e captazioni a fini termali</p> <p>7.3. La Relazione Geologico Tecnica allegata al Piano Strutturale definisce nella Tavola 11 le aree di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi del D.P.R. 236/1988 e del D.Lgs. 152/1999:In sede provvisoria viene indicata, per ogni pozzo o captazione a scopo idropotabile o termale, la Zona di Rispetto (ZR), individuata come la porzione di territorio compresa in un raggio di 200 metri dall'opera di captazione. Per le ZR sono estese le prescrizioni espresse all'Art. 7.1.1, per le Aree Sensibili di Classe 1.</p> <p>7.4. La tav. 11 della Relazione Geologico Tecnica allegata al Piano Strutturale indica anche la posizione delle sorgenti termali, delle relative aree di rispetto, e del perimetro di concessione mineraria delle Terme Galleraie. Per tali aree di rispetto, si applicano oltre a quelle di cui al comma precedente, le prescrizioni di cui all'art. 31 della L.R. 86/94; nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o Destinazioni:</p> <p>a) dispersione, ovvero immissione in fossi, non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici;</p> <p>c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;</p> <p>e) apertura di cave e pozzi; f) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; g) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; h) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; i) impianti di trattamento di rifiuti; l) pascolo e stazzo di bestiame; m) ogni altra attività inquinante.</p> <p>Nelle zone di rispetto è vietata l'installazione di pozzi a perdere; per quelli esistenti si adottano le misure per il loro allontanamento.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.54. Regimazione delle acque superficiali Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.57. Pozzi e bacini idrici Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.72.2 Ricerca e sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque Carte geologiche Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>
<p>Art. 10.1.8 Deflusso minimo vitale</p> <p>1. Al fine di consentire alla Provincia di Siena e ad altri soggetti competenti di implementare politiche più avanzate di salvaguardia della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, sono assunte le necessarie iniziative affinché le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e regionale dei fiumi Tevere, Arno, Ombrone, Fiora, Toscana Costa pervengano, qualora non sia già stato valutato, alla determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) da garantire nelle aste principali dei corpi d'acqua che interessano la Provincia.</p> <p>2. Una volta determinato il DMV, le autorizzazioni al prelievo in alveo e subalveo sono riconfigurate in funzione del suo mantenimento.</p> <p>3. Nel rilascio di autorizzazioni al prelievo di acque, l'autorità competente dovrà comunque tener conto delle esigenze di tutela degli ecosistemi fluviali, anche prevedendo, ove necessario, la revoca o la sospensione degli attingimenti in alveo e subalveo.</p>	<p>Art. 8 Qualità delle acque e reti idriche</p> <p>8.1. In tutti i corpi idrici superficiali inclusi nell'elenco delle acque pubbliche che solcano il territorio, in quanto ricadenti nelle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, nei parametri della classe di stato ecologico prescritta per il punto di monitoraggio più prossimo dal Piano Regionale di Tutela della Qualità delle acque approvato con DCR 6/2005 per i corsi d'acqua che attraversano la Riserva Interprovinciale RNP di cui all'art. 32, e per i loro affluenti, devo essere mantenuti i parametri più restrittivi tra la classe di stato ecologico "eccellente" definita dall'allegato 1 del D.lgs. 152/1999, e quelli stabiliti per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi in cui il superamento dei limiti si sia dimostrato dipendente da cause naturali.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.57. Pozzi e bacini idrici Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	<p>COERENTE</p>
<p>10.1.9 La prevenzione del rischio idraulico</p> <p>1. La difesa del suolo, in funzione della protezione e della prevenzione del rischio idraulico, si attua mediante opere di difesa passiva (briglie, argini, casse di laminazione, etc.) e interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di ritenzione idrica del suolo e l'aumento dei tempi di concentrazione e corrivazione delle acque di ruscellamento superficiale, utilizzando a tal fine le pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione.</p> <p>2. A tal fine si fa riferimento anche a quanto riportato nei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) e nei relativi regolamenti redatti dalle Autorità di Bacino insistenti nel territorio provinciale.</p>	<p>Relazione Geologico Tecnica Tav.5 Carta degli ambiti e della pericolosità idraulica</p> <p>Art. 6 Pericolosità geologica e rischio idraulico SINTESI DEGLI ARTICOLI</p> <p>6.4 disciplina del rischio idraulico 6.4.1 Misure di Salvaguardia per gli ambiti A1 Le aree ricadenti in ambito A1, definito "di assoluta protezione del corso d'acqua" sono sottoposte alle misure di salvaguardia all'art. 75 della D.C.R. 12/2000: 6.4.2 Misure di Salvaguardia per gli ambiti B. NORMA SUPERATA 6.4.3 Opere di regolazione, canalizzazione, escavazione e bonifica agraria: 6.4.4 – Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 4</p>		<p>Relazione Geologica di fattibilità Carte Geologiche Art.53. Suolo e Sottosuolo. Art.54. Regimazione delle acque superficiali Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale Art.56. Opere di difesa idraulica Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art.61. Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica Art.61. Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità idraulica Art.63. Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità sismica Art.64. Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone Art.65. Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino Toscana</p>	

	<p>(pericolosità elevata) 6.4.5 – Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 3 (pericolosità media) 6.4.6 – Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 2 (pericolosità bassa) 6.4.7 – Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 1 (pericolosità irrilevante) 6.5 Misure di salvaguardia tese alla riduzione del rischio idraulico nelle aree classificate a pericolosità idraulica, ai sensi delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico dei Bacini Toscana Costa ed Ombrone. 6.6 Norme e prescrizioni relative alle classi di pericolosità ai sensi del D.C.R. 94/1985. NORMA SUPERATA.</p> <p>Art. 42. UTOE Sta3 Terme Galleraie</p> <p>42.5 Requisiti ambientali e criteri di valutazione Il Regolamento Urbanistico dovrà contenere in forma esplicita le valutazioni di compatibilità delle trasformazioni previste, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica: - Sicurezza idraulica: nel caso le nuove edificazioni previste interessino l'ambito B di rischio idraulico del fiume Cecina, definito dalla tav. 5 della Relazione Geologico Tecnica allegata al Piano Strutturale, o le aree di Pericolosità idraulica di classe 4 e 3 ai sensi dell'art. 6.4, o le aree di Pericolosità Molto Elevata ed Elevata indicate dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto del territorio il regolamento urbanistico conterrà le valutazioni di cui agli stessi articoli.</p> <p>Art. 52 UTOE PG4 Fiumarello</p> <p>52.5 requisiti e criteri di valutazione ambientali Le attività previste all'interno dell'UTOE sono soggette ai requisiti e alle verifiche di compatibilità ambientale previste dalla legislazione vigente per ogni settore produttivo. In ogni caso si applicano criteri di valutazione previsti dal precedente art.47 comma 4, primo e terzo alinea e quelli seguenti: - Sicurezza idraulica: nel caso le nuove edificazioni previste interessino l'ambito B di rischio idraulico, definito dalla tavola 5 della Relazione Geologico Tecnica allegata, o le aree di Pericolosità idraulica di classe 4 e 3 ai sensi dell'art. 6.4, o le aree di Pericolosità Molto Elevata ed Elevata indicate dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto del territorio il regolamento urbanistico conterrà le valutazioni di cui agli stessi articoli.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Costa</p>	<p>COERENTE</p>
<p>Art. 10.1.10 La gestione delle risorse idriche: il servizio idrico integrato. Obiettivi di gestione del servizio idrico integrato.</p>	<p>Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Relazione Illustrativa. Volume 3 Relazioni Integrative 2007.</p> <p>Le relazioni esaminano i contenuti del Piano ATO e le modalità di adeguamento alla prescrizioni conseguenti:</p> <p>Art. 8 Qualità delle acque e reti idriche</p> <p>8.2. Nelle UTOE ST deve essere prevista una rete di adduzione idrica unitaria per tutti gli edifici destinati ad attrezzature ricettive di nuova costruzione e in quelli esistenti, con approvvigionamento dal sorgenti o pozzi censiti nel piano di settore redatto dalla competente ATO ai sensi della L.R. 26/1997, portata minima 200 L giorno per posto letto. La rete è realizzata a cura e spese dei soggetti attuatori degli interventi e affidata per l'alimentazione al gestore del servizio idrico integrato, che fornisce in sede di approvazione del regolamento urbanistico, del programma complesso di intervento di cui all'art. 33 o del piano</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.57. Pozzi e bacini idrici Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee Art.72.2 Ricerca e sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>attuativo relativo alla struttura ricettiva il parere di cui al successivo art. 54.</p> <p>8.3. Come prescritto dall'art. 20 c. 1 del Regolamento approvato con D.P.R.T. 2r/2007, gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di reti di scarico dei reflui duali, con separazione tra acque bianche e nere. Le UTOE IN1 e IN2 dovranno raggiungere attraverso gli interventi previsti nel Piano d'Ambito del servizio idrico integrato, una capacità di depurazione di 1 ab.eq. per residente, secondo i criteri indicati al successivo art. 57.5. In particolare deve essere verificata di concerto con l'AATO competente e il gestore, l'adeguato dimensionamento degli impianti previsti alle previsioni di Piano Strutturale per il sistema IN. Le attrezzature ricettive nelle UTOE ST dovranno essere dotate di impianti di depurazione della capacità di 1 Ab.eq per posto letto. Il presente comma e il precedente costituiscono attuazione dell'art. 20 c. 2 del regolamento citato.</p> <p>8.4. Nel rispetto dei limiti posti dal D.lgs. 152/1999, nello studio di fattibilità degli impianti di cui al comma precedente sarà valutata l'applicazione di tecniche di fitodepurazione e di recupero delle acque depurate in riserve di irrigazione. Deve comunque essere dimostrata la capacità degli impianti previsti di mantenere la qualità delle acque indicata al comma 8.1 per i corsi d'acqua.</p>			
<p>10.2 Aria [...]</p> <p>2. La tutela dell'aria si attua tramite interventi di prevenzione, di mitigazione, e azioni di adattamento, che devono essere contenute nella pianificazione generale e di settore, negli atti di governo, nei progetti pubblici e privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione. [...]</p> <p>4. La riduzione e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico sono assunte nella pianificazione strutturale e negli atti di governo,</p> <p>5. Nuovi insediamenti di norma non interessano siti ove, a causa di attività già in essere od in programma, siano riscontrabili o prevedibili livelli di inquinamento atmosferico superiori alle soglie di legge, e ove risultino superati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno indicati dalla normativa vigente.</p> <p>6. Il presente PTCP assume le attività della Provincia in materia di difesa dagli inquinamenti e in particolare il progetto "Siena Carbon Free 2015"</p> <p>7. Sono relativi alla risorsa aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità dell'aria - Inquinamento dell'aria - Inquinamento acustico - Inquinamento elettromagnetico - Inquinamento luminoso - Scarichi civili e industriali - Viabilità ad alto carico di traffico veicolare - Industrie a rischio di incidente rilevante - Piani di classificazione acustica - Catasto scarichi 	<p>Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Allegati 5 e 6</p> <p>Art. 9 Qualità dell'aria, elettrodotti, elettromagnetismo e qualità acustica</p> <p>9.1. Qualità acustica: il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Radicondoli definisce le zone acustiche nel territorio comunale secondo criteri definiti dalla L. 445/1995, dalla L.R. 89/1998 e della D.C.R. 77/2000, e stabilisce i limiti dei livelli di immissione ed emissione del rumore e gli obiettivi di qualità per ognuna di esse. Il superamento di tali limiti e obiettivi, se temporaneo deve essere oggetto di specifica deroga secondo il Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c, della L.R.89/1998, se permanente determina oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, l'obbligo di redazione del piano di risanamento acustico per le attività o le zone che eccedono tali limiti.</p> <p>9.2. Le previsioni del Piano Strutturale sono conformi al Piano di Classificazione Acustica di cui al comma precedente.</p> <p>9.3. Qualità dell'aria: la concentrazione oraria al suolo di H2S stimata fuori dalle UTOE di cui agli art. 50, 51, 52 non dovrà superare la soglia dell'odorato, pari a 40 □g/mc, e tenderà a un obiettivo di qualità di 7 □g/mc; l'estensione della UTOE dovrà essere sufficiente a includere l'area su cui sono prevedibili alterazioni a lungo termine della vegetazione per la deposizione di inquinanti, secondo gli studi disponibili per aree con caratteristiche vegetazionali e agricole analoghe; nel caso non sia possibile rispettare tali limiti, la posizione prevista per gli impianti geotermici all'interno della nuova UT produttiva dovrà essere modificata, ovvero dovranno essere adottati accorgimenti di mitigazione sufficienti a ricondurre gli indicatori ai valori prescritti.</p> <p>9.4. L'attività di coltivazione delle risorse geotermiche è svolta secondo i requisiti ambientali previsti dalle concessioni di coltivazione, la legislazione e la normativa tecnica vigente; il monitoraggio ambientale è affidato all'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente Toscana (ARPAT) e ai suoi uffici provinciali, con la</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.75.3 - Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera Art.76. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti Art.80. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento elettromagnetico</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>collaborazione dei concessionari; i risultati delle campagne di monitoraggio sono resi pubblici nelle modalità previste dalla legislazione istitutiva e dai regolamenti ARPAT.</p> <p>9.5. Il regolamento urbanistico indica gli impianti di trasmissione per le telecomunicazioni e i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione esistenti e definisce le relative fasce di rispetto secondo la normativa di settore.</p> <p>Gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km; sono soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'all. A1 della L.R. 79/1998.</p>			
<p>10.3 – Energia [...] Gli strumenti di pianificazione, gli atti di governo del territorio e la regolamentazione edilizia comunali contengono norme e regole, per garantire che gli edifici abbiano accesso ottimale alla radiazione solare, e che nel contempo vi siano schermature adeguate rispetto ai venti prevalenti invernali o per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva; per orientare verso soluzioni architettoniche che, tramite ventilazione naturale, ombreggiamenti e caratteristiche delle aperture favoriscano la climatizzazione estiva in modo naturale, ma al contempo utilizzino al massimo le radiazioni solari nel periodo invernale; per ridurre la dispersione termica. Agli stessi fini, per gli insediamenti produttivi, le modalità e le scelte relative all'approvvigionamento energetico (dall'utilizzo degli scarti di calore all'impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili) sono criteri espliciti di valutazione delle scelte operate in fase di pianificazione attuativa o progettazione edilizia da parte dei competenti organi comunali. [...] - L'utilizzo dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche deve essere valutato in relazione ai parametri della qualità paesistica del presente piano e della tutela della bio-diversità. Inoltre, il Piano energetico provinciale definisce regole per lo smaltimento dei pannelli e per il ripristino dei luoghi. - L'utilizzo delle biomasse è valutato in ordine alla possibilità di individuare il sito per la centrale di produzione in ambito ove sia al contempo facilmente reperibile la materia prima necessaria all'alimentazione, tenuto conto della sua capacità rigenerativa e delle condizioni riferibili alla cosiddetta filiera corta, nonché alle ripercussioni sulle infrastrutture e sul traffico. [...] 7. La Provincia di Siena nell'ambito delle competenze attribuitegli, in materia di energia e risorse energetiche promuove l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in coerenza con le politiche territoriali espresse dal presente PTCP, per la creazione di un sistema di produzione energetica che al contempo garantisca requisiti di massimizzazione dell'efficienza e di minimizzazione dell'impatto ambientale. [...]</p>	<p>Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Tav.4 Sistema Funzionale PG</p> <p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio.</p> <p>1.5. Il piano strutturale, il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio incentivano e promuovono l'utilizzo nell'edilizia di tecniche e materiali conformi alla normativa e ai protocolli di qualità inerenti la sostenibilità ambientale e la biocompatibilità, nonché l'uso sostenibile dell'energia, attraverso la riduzione dei consumi e l'impiego di fonti rinnovabili.</p> <p>A questo scopo il Regolamento Urbanistico ed Edilizio stabiliscono i criteri architettonici e le modalità tecniche per l'inserimento dei pannelli solari termici e fotovoltaici di potenza inferiore a 50Kw negli edifici di esistenti e di nuova costruzione, fatta salva la facoltà di limitarne l'installazione nei centri storici e negli edifici di valore classificato e nelle loro pertinenze, e di impianti a pompa di calore o geotermici fino a 150 Kw termici. Per gli impianti di potenza superiore idonee aree di installazione sono individuate secondo i criteri indicati ai successivi art. 14 comma 14.1, 14.2 e 50 comma 50.3.</p> <p>Attraverso tali strumenti, e l'applicazione del Regolamento Regionale inerente la qualità energetica degli edifici approvato con DPRT 2R/2007 di cui al successivo art.57, oltre che con l'applicazione di queste norme di Statuto del Territorio, il Comune di Radicondoli persegue il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche degli insediamenti mediante l'offerta e il sostegno di modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto il profilo energetico, idrico, di trattamento rifiuti. L'Amministrazione Comunale favorisce così le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia, come previsto dall'Art. 4 comma 3 del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana adottato con D.C.R.T 45/2007.</p> <p>Art. 14 Aree di rispetto visuale.</p> <p>14.1 Pertinenze visuali dei crinali principali. 14.2 Pertinenze visuali degli insediamenti storici.</p> <p>Art. 50 Sistema funzionale PG delle attività produttive e della geotermia. 50.3 criteri di valutazione per l'individuazione di nuove UT produttive.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.36. Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.40. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41. Impianti fotovoltaici e solari termici Art.42. Impianti a biomasse Art.43. Impianti eolici Art.44. Criteri generali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.79. Disposizioni per il risparmio energetico Carta delle criticità del territorio</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano.</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento e i requisiti ambientali degli Impianti Tecnici che hanno effetti rilevanti sulle risorse ambientali. I regolamenti urbanistico ed edilizio definiscono gli altri criteri di realizzazione degli Impianti tecnici di interesse comunale e individuano aree per la loro localizzazione. Impianti tecnici di interesse sovracomunale sono ammessi se previsti dal Piano Strutturale o da atti di pianificazione territoriale o settoriale approvati dall'Amministrazione Provinciale e dall'Amministrazione Regionale con la partecipazione del Comune di Radicondoli; le reti e gli impianti per la coltivazione dei fluidi geotermici sono oggetto di norme specifiche (art.51, 52 e 53).</p> <p>Art. 51 UTOE per la produzione di energia PG1, PG2, PG3 Art. 52 UTOE PG4 Fiumarello Art. 53 UTOE PG5 Il Casone</p>			
<p>10.4 Rifiuti 1. La gestione dei rifiuti deve garantire la protezione dell'ambiente, tramite corrette scelte localizzative, idonee soluzioni tecnologiche, pratiche di sensibilizzazione della cultura generale e controlli efficaci. 2. Il presente piano e il piano inter-provinciale di specifico settore condividono i seguenti obiettivi generali: - riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; - riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso l'incremento della raccolta differenziata; - individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia, rispetto alle altre forme di recupero del contenuto energetico dei rifiuti; - smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento.</p>	<p>Non sono previsti impianti di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti.</p> <p>indifferente</p>	<p>indifferente</p>	<p>Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti</p> <p>Impianto di gestione dei RSU di Colle Talli, realizzato nel 2012</p>	<p>COERENTE</p>
<p>10.5 – Biodiversità [...] Il presente PTCP assume gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992): - conservare la diversità biologica, - utilizzare in modo sostenibile le sue componenti, - distribuire equamente i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse al trasferimento di tecnologie utili al loro uso. Rispetto a tale scenario, il presente PTCP: - nelle aree che compongono il sistema biodiversità identificate dal presente PTCP, dagli atti di settore provinciali, dagli strumenti di pianificazione comunale, dagli atti di governo comunali ritiene incompatibile ogni intervento che ne possa provocare la perdita in varietà, integrità, qualità. [...] Rispetto agli ecosistemi vegetazionali, il presente piano persegue i seguenti obiettivi: - assicurare la conservazione delle capacità di funzionamento delle comunità e dei sistemi di comunità, assumendola come riferimento essenziale per la progettazione degli interventi sul territorio; - garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio; - garantire la presenza di stadi essenziali (orlo, mantello e</p>	<p>Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Tav.QC2 Serie vegetazionale Tav.QC10 Uso del suolo al 2005 Tav.02 Statuto del territorio</p> <p>Art.5 Procedure di valutazione ambientale</p> <p>5.1. In attuazione dell'art. 11 e seguenti della L.R. 1/2005 e della DGRT 1541/1998 già vigente, il Piano Strutturale nella Relazione sulle valutazioni ex articolo 11 L.R. 1/2005 qualifica lo stato delle risorse presenti sul territorio, valuta gli obiettivi strategici per il governo del territorio indicati dall'Amministrazione Comunale scegliendo attraverso il processo di valutazione integrata gli interventi coerenti con essi, con le risorse descritte, e con l'evoluzione della normativa e della pianificazione territoriale provinciale e regionale, indica le risorse del territorio su cui incidono gli interventi previsti. Il piano strutturale indica di conseguenza al Capo III per ognuna delle risorse oggetto di incidenza i requisiti e i criteri di valutazione, da applicare nel Regolamento Urbanistico e negli altri atti di governo del territorio definiti dall'art. 20 e 33.</p> <p>5.5. Nel territorio comunale sono state identificate area di rilevante importanza per la tutela della qualità ambientale e della biodiversità. Tali aree, identificate dal Piano Strutturale nella Tav. Statuto del Territorio, sono così articolate:</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.49. Corsi d'acqua e relative formazioni arboree d'argine o di ripa Art.54. Regimazione delle acque superficiali Art.60. Tutela dei corsi d'acqua Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente) Art.68. Elaborati descrittivi le relazioni fra progetto e ambiente Art.71. Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo, degli ecosistemi, della flora e della fauna Art.71.2 – SIR-SIC Cornate e Fosini, Riserva Naturale di Cornocchia, Riserva Statale di Palazzo Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque Art.75.3 - Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera Art.76. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti Art.81. Disposizioni particolari relative alle criticità del territorio e alle principali previsioni urbanistiche Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali Art.80. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento elettromagnetico Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>

<p>cespuglieto) per conservare la capacità di evoluzione dinamica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo il collegamento gerarchico tra i differenti livelli; - indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali (boschi, arbusteti, vegetazione erbacea, vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e zone limitrofe); - orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite nella Provincia. <p>In relazione ai su elencati obiettivi, il PTCP lega la tutela della biodiversità con il governo dei sistemi ambientali, e disciplina componenti individuate nel quadro conoscitivo: Tipologie vegetazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitoclima - Unità ambientali - Ecosistemi: le serie della vegetazione, secondo azioni come indicato al paragrafo 10.5 Biodiversità punto 11. 	<p>1. aree di elevata qualità ambientale per la presenza di formazioni vegetali a gariga su rocce ofiolitiche identificate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena approvato con D.C.P. 109/2000 di cui all'art. 17 comma 17.12 seguente;</p> <p>2. Sito di Interesse Comunitario Cornate e Fosini di cui all'art. 32, proposto con DCR 342/1998, istituito con DC 2006/613/EC e perimetrato definitivamente con DGR 6/2004, nonché le aree contigue ed esterne di cui all'art. 30 comma 30.4;</p> <p>Per le aree di cui al punto 2 è richiesta la Valutazione di Incidenza ... tale valutazione è richiesta per tutti gli atti di pianificazione e tutti i tipi di intervento di cui all'art. 17 comma 17.2 seguente, salvo quelli finalizzati alla tutela degli habitat e delle specie protette, identificati mediante relazione di incidenza che costituisca specificazione di quella contenuta in allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Art. 17 Risorse del bosco e aree naturali; vincolo idrogeologico Vedi punto successivo.</p> <p>Art. 27 3- Sistema Territoriale di Poggio Casalone Vedi punto successivo.</p> <p>Art. 32 UTOE RNP Riserva Naturale Interprovinciale Cornate e Fosini; Sito di Interesse Regionale e Comunitario per la conservazione degli habitat e delle specie n. 101. Vedi punto successivo.</p>			
<p>10.5.3 – La rete ecologica</p> <p>Strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità, la rete ecologica deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo, e può essere connotata quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete ecologica specifica quale sistema di conservazione e collegamento tra habitat di diverse specie animali e vegetali autoctone; - rete gestionale di parchi, aree protette, riserve; - rete di ricomposizione della frammentazione ambientale e paesistica, per la manutenzione, il ripristino e la ricostruzione di componenti, ambiti, elementi dispersi, frammentati, degradati, per lo più aggrediti dalla crescita insediativa; - rete ecologica ecosistemica diffusa, applicata a porzioni vaste e in genere all'intero territorio rurale al quale si affida la capacità di funzionare quale ambito paesistico ambientale. <p>[...]</p>	<p>Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003.</p> <p>Tav.QC2 Serie vegetazionale</p> <p>Tav.02 Statuto del territorio</p> <p>Tav.QC10 Uso del suolo al 2005</p> <p>Art. 17 Risorse del bosco e aree naturali; vincolo idrogeologico</p> <p>17.3. Le trasformazioni di boschi che comportino eliminazione per una superficie superiore a 2.000 mq sono comunque soggette a rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 44 della LR 39/2000,</p> <p>17.5. La gestione delle aree boscate, delle aree cespugliate, delle aree a pascolo e arbusteto e dei terreni nudi non coltivati è svolta in applicazione della LR 39/2000, del Regolamento Forestale e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei commi seguenti.</p> <p>17.7. Nei Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale, e nei Piani dei Tagli delle aree boscate saranno indicate all'interno dei boschi più maturi, porzioni da lasciare all'evoluzione naturale, rappresentative delle diverse serie di vegetazione; ai sensi dell'art. 45 della Legge Forestale regionale è comunque vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici</p> <p>17.9. I rimboschimenti, i novelletti e i boschi di conifere saranno trasformati in boschi di specie autoctone, quando ormai è evidente, nel sottobosco, la ripresa delle specie legnose spontanee, anche mediante l'uso delle risorse economiche offerte dalla Legge Regionale e dai regolamenti comunitari</p> <p>17.10. Vegetazione riparia, di argine e di golena, corsi d'acqua minori, rete scolante: i corsi d'acqua indicati sulla base cartografica RT volo 1994 1:10000, le loro bordature vegetali, da quelle propriamente natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree, le altre forme di vegetazione riparia indicate nella tav. 2 Statuto del Territorio devono essere mantenuti. Tale conservazione deve essere garantita</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.49. Corsi d'acqua e relative formazioni arboree d'argine o di ripa</p> <p>Art.54. Regimazione delle acque superficiali</p> <p>Art.60. Tutela dei corsi d'acqua</p> <p>Art. 67. Generalità (Disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente)</p> <p>Art.68. Elaborati descrittivi le relazioni fra progetto e ambiente</p> <p>Art.71. Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo, degli ecosistemi, della flora e della fauna</p> <p>Art.71.2 – SIR-SIC Cornate e Fosini, Riserva Naturale di Cornocchia, Riserva Statale di Palazzo</p> <p>Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p> <p>Art.75.3 - Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera</p> <p>Art.76. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico</p> <p>Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti</p> <p>Art.81. Disposizioni particolari relative alle criticità del territorio e alle principali previsioni urbanistiche</p> <p>Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p> <p>Art.80. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento elettromagnetico</p> <p>Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p> <p>Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>per tutta l'area occupata dall'alveo di massima, secondo i criteri stabiliti dalla DCR 155/1997 sono ammessi interventi di pulizia delle formazioni arbustive in alveo, qualora costituiscano ostacolo al defluire delle acque.</p> <p>17.11. Le aree a pascolo e arbusteto, costituite da zone aperte non coltivate, radure, garighe, praterie naturali e arbusteti, sono elementi distinti dal bosco vero e proprio, sia perché concorrono a comporre un mosaico di vegetazione variata che garantisce un alto livello di diversità floristica e faunistica, sia perché costituiscono aree di differenziazione caratteristiche del paesaggio forestale e utili alla sua fruizione escursionica; deve essere favorito, dove le condizioni di stabilità del suolo lo permettano, il mantenimento degli spazi aperti e delle loro configurazioni vegetali caratteristiche. Il taglio degli arbusti e trasformazioni colturali delle aree aperte non coltivate sono comunque soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, eventualmente contestuale all'approvazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale o del Piano di Coltura Forestale, salvo i casi previsti dal regolamento forestale.</p> <p>In particolare i calanchi sono elementi geomorfologici che assumono valore di elemento caratteristico del paesaggio: essi sono da mantenere nelle loro dinamiche naturali, ad eccezione dei casi ove i processi di erosione minacciano attività, insediamenti ed infrastrutture. Gli interventi sono comunque da eseguirsi avendo come riferimento i contenuti dell'art. 6 dello Statuto del Territorio, dello Studio Geologico Tecnico allegato al Piano Strutturale e delle direttive contenute nella deliberazione C.R. n. 155 del 20.05.97 – Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica.</p> <p>Art. 21.1- Sistema Territoriale delle colline agricole</p> <p>21.2. Obiettivi di governo del territorio: gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore perseguono questi obiettivi, in ordine di priorità:</p> <p>.....</p> <p>2. Tutelare la varietà del paesaggio, mantenendo le piccole aree boscate esistenti e le fasce di vegetazione naturale nel territorio agricolo, la vegetazione riparia, le siepi e gruppi di alberi, come rete di sostegno per la diversità delle specie, e come contenimento dei fenomeni di erosione.</p> <p>.....</p> <p>Art. 27 3- Sistema Territoriale di Poggio Casalone</p> <p>27.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Sistema Territoriale di Poggio Casalone sono stabiliti nel seguente ordine di priorità:</p> <p>1. tutelare la qualità ambientale delle aree forestali, considerando la varietà di ambienti che le compongono, dalle aree aperte a pascolo arborato agli arbusteti, dai boschi governati a ceduo alle aree d'alto fusto lasciate all'evoluzione naturale; si applicano gli indirizzi e le norme della legge forestale regionale, del regolamento forestale e l'art. 17 del capo II Statuto del Territorio;</p> <p>.....</p> <p>Art. 28 4- Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p> <p>28.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Sistema Territoriale delle Colline Metallifere sono stabiliti con il seguente ordine di priorità:</p> <p>1. tutelare le risorse idriche, con particolare riferimento alle sorgenti che alimentano gli acquedotti e gli stabilimenti termali, e alle zone di protezione definite dalla tav. 11 della Relazione Geologico Tecnica allegata al Piano Strutturale ai sensi della Dlgs 152/99 la</p>			
--	--	--	--	--

	<p>gestione delle risorse idriche attraverso la pianificazione integrata di Bacino e di Ambito, la conservazione dell'assetto ambientale delle aree di sensibilità 1 degli acquiferi, la trasformazione controllata delle aree di sensibilità 2 come indicato dall'art.7 e 8;</p> <p>.....</p> <p>Art. 32 UTOE RNP Riserva Naturale Interprovinciale Cornate e Fosini; Sito di Interesse Regionale e Comunitario per la conservazione degli habitat e delle specie n. 101.</p> <p>32.1. La Riserva Naturale Interprovinciale Cornate e Fosini è stata istituita con il "Primo programma Regionale delle Aree Protette" comprende il castello di Fosini, arroccato su rupi calcaree a strapiombo e le Cornate di Gerfalco, massiccio calcareo alto 1060 m, caratterizzato da una notevole eterogeneità ambientale, con boschi misti di latifoglie decidue sui versanti settentrionali, forteti su quelli meridionali e pascoli in gran parte abbandonati e riforestati con conifere. L'area della riserva e alcune aree contermini costituiscono altresì il Sito di Interesse Regionale e Comunitario (SIR/SIC) n. 101 Cornate e Fosini, la cui perimetrazione è stata definita con DCR 6/2004. Il piano strutturale indica come UTOE RNP l'insieme delle aree comprese nella Riserva e nel SIR/SIC.</p> <p>32.2. Obiettivi, criteri e norme di gestione della riserva sono definite dal Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali delle Province di Siena e Grosseto, approvato con D.C.P. n. 114/1999, e dal piano di gestione vigente; il piano di gestione definisce anche gli incentivi economici disponibili per l'attuazione degli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità; - svolgimento di attività scientifiche e di ricerca; - promozione e incentivazione delle attività produttive compatibili presenti e di quelle future che possono derivare da opportunità collegate con l'attuazione di norme comunitarie, nazionali e regionali; - promozione e incentivazione delle attività del tempo libero compatibili; - promozione di attività coordinate di informazione e educazione ambientale. <p>Gli obiettivi e criteri di gestione stabiliti dal Piano di Gestione della Riserva si applicano anche al Sito di Interesse Regionale, come indicato dalla DCR 644/2004 che stabilisce gli obiettivi di conservazione secondo questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tutela assoluta delle pareti rocciose e delle emergenze faunistiche a esse legate (priorità molto elevata). b) Tutela/recupero di praterie secondarie e garighe e dei relativi popolamenti floristici e faunistici (priorità elevata). c) Tutela dell'integrità dell'ecosistema fluviale del Torrente Pavone e dei corsi d'acqua minori (priorità elevata media). d) Tutela e miglioramento dei livelli di naturalità e maturità dei boschi di latifoglie (priorità media). e) Conservazione/recupero dei castagneti da frutto (priorità media). f) Rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere (priorità bassa). 			
<p>10.6 – Suolo [...] La tutela dei geositi, sistematizzata in apposite schedature contenute nello specifico studio redatto dall'Università di Siena, archiviate in banche dati comuni fra le Province interessate, è affidata a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e a tutti gli atti di governo. [...] I geositi e ogni altra emergenza geologica sono soggetti a tutela assoluta, che si applica anche alle relazioni con il contesto naturale e</p>	<p>GIL 49 – Le faglie recenti del Poggio Le Cornate</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Relazione Geologica di fattibilità Carte Geologiche Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>

<p>ambientale.</p> <p>10.6.1 - Il contenimento del nuovo consumo di suolo Contenere il consumo di nuovo suolo è una condizione statutaria del PTCP, che deve essere rispettata dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo. [...]</p>	<p>Art. 1. Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.4. In particolare è prescritto che ogni atto di governo del territorio, approvato in conformità al Piano Strutturale, condizioni l'attuazione degli obiettivi che comportano l'impegno di nuovo suolo al conseguimento degli obiettivi di recupero e riutilizzazione degli insediamenti.</p> <p>Art. 16 Applicazione ai Programmi Aziendali Pluriennali</p> <p>16.7. Il piano strutturale individua nella Tav. 3 "disciplina delle aree agricole", le aree destinate ad esclusiva e a prevalente funzione agricola, Entro tali aree sono consentiti impegni di suolo finalizzati esclusivamente alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate.</p> <p>Art. 39 – ST.a Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo, lo sport e il termalismo</p> <p>39. 3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale</p> <p>Il Regolamento Urbanistico, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica, contempla in forma esplicita le seguenti valutazioni di compatibilità delle trasformazioni in esso previste nelle le UTOE ST, anche a seguito dell'istruttoria delle proposte di Programma Complesso di Intervento di cui al comma successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le azioni di trasformazione che comportino le nuove edificazioni cui al comma 39.5 devono essere soggette alle preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 5 dello statuto del territorio e degli articoli successivi relativi alle UTOE del sottosistema STa. I nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti all'interno della stessa azienda, come dimostrato nelle proposte di cui al comma 39.4 secondo i criteri di cui al comma 39.5. <p>Art. 46 ST.b Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo rurale</p> <p>46. 3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale.</p> <p>Il Regolamento Urbanistico, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica, contempla in forma esplicita le seguenti valutazioni di compatibilità delle trasformazioni in esso previste nelle le UTOE ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le azioni di trasformazione che comportino i trasferimenti volumetrici di cui all'ultimo alinea di questo comma devono essere soggette alle preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 5 e degli articoli successivi relativi alle UTOE del sistema ST.b. I nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti all'interno della stessa azienda, come dimostrato nelle piani attuativi di cui al comma 4 secondo i criteri di cui al comma 5. 	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>	<p>Relazione Geologica di fattibilità Carte Geologiche Art.6. Valutazione degli effetti della trasformazione Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola Art.71. Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo, degli ecosistemi, della flora e della fauna Art.81. Disposizioni particolari relative alle criticità del territorio e alle principali previsioni urbanistiche Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p>	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>
<p>10.6.2 – Il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo [...] Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti rilevante incremento della superficie coperta, definito dagli atti di governo comunali, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere</p>	<p>Art. 7 Vulnerabilità degli acquiferi, aree di protezione dei pozzi e captazioni a fini termali</p> <p>7.5 Contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrato che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.</p>		<p>Relazione Geologica di fattibilità Art.55. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale</p>	

<p>dimensionati in relazione alla maggiore superficie impermeabile degli interventi e dovranno evitare incrementi di carico idraulico sulla rete fognaria ovvero sul reticolo idraulico superficiale. [...]</p>	<p>In applicazione dell'art. 16 del Regolamento di cui al D.P.R.T. 2r/2007 nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.</p>	<p>COERENTE</p>		<p>COERENTE</p>
<p>10.6.4 - Obiettivi del PTCP in materia di attività estrattive Per quanto concerne le aree individuate come prescrizione localizzativa" dal "Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia" (PAERP) di cui al Capo 2 della LR 3 novembre 1998 n. 78, la regolamentazione delle relative attività fa riferimento alla normativa del PTCP (punto 10.1.2) se esse insistono in aree sensibili di classe 1. Tale disciplina non si applica: <input type="checkbox"/> per le aree individuate come "prescrizione localizzativa" (o loro porzioni) ove sia dimostrato, sulla base di dati oggettivi e tramite le procedure di cui al precedente punto 10.1.4, che l'area potenzialmente interessata o dalla coltivazione non ospita una falda acquifera permanente; <input type="checkbox"/> per le aree estrattive nell'ambito delle quali e prima dell'approvazione del presente Piano, sono già state autorizzate attività di escavazione sulla base della pianificazione regionale del PRAE; <input type="checkbox"/> le localizzazioni di cave di prestito per opere di interesse locale, regionale o statale. - La localizzazione delle aree di cui ai commi precedenti deve sempre risultare esterna alla Zona di Rispetto (ZR ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 94: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) definita con criterio temporale (vedi allegato 2). - In ogni caso tali aree estrattive devono essere ubicate a distanza tale da non interferire idrogeologicamente con le captazioni suddette, e comunque tale da non pregiudicare l'alimentazione delle medesime. - Per le aree sensibili di classe 2 di cui punto 10.1.3 della presente Disciplina, il PTCP dispone che: <input type="checkbox"/> per le nuove autorizzazioni in aree sede di giacimenti individuate dal PAERP, si faccia riferimento alla relativa normativa contenuta nel PAERP purchè la nuova localizzazione non interferisca con opere di captazione ai fini idropotabile. Tale localizzazione deve risultare esterna alla Zona di Rispetto (ZR ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 94: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) definita con criterio temporale (vedi allegato 2); comunque la nuova area estrattiva deve essere ubicata a distanza tale da non interferire idrogeologicamente con le captazioni suddette, e comunque tale da non pregiudicare l'alimentazione delle medesima. In tutti gli altri casi (eventuali nuove localizzazioni di aree estrattive esterne ai giacimenti individuati dal PAERP) si rimanda a quanto disposto dal punto 10.1.3 della presente Disciplina. [...] In siti estrattivi degradati, sono ammesse, dietro regolamentazione contenuta negli atti di governo del territorio comunale, purchè non in contrasto con condizioni statutarie del PIT/PPR, del PTCP e del Piano strutturale comunale, interventi estrattivi temporalmente definiti, finalizzati al recupero del degrado e alla definitiva sistemazione</p>	<p>Art. 10. Aree di crisi ambientale 10.2. Sul territorio comunale sono identificabili tre aree suscettibili di riqualificazione ambientale, perché già toccate da attività con effetti ambientali rilevanti. Le attività che hanno causato la crisi ambientale sono terminate da tempo, e in nessuno dei tre siti vi sono al presente rischi di ulteriori danni; il Regolamento Urbanistico prevedrà comunque interventi di riqualificazione e ripristino: 10.3 Cava dismessa di Montegabbro. Inclusa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con DCR 200/1995 con il codice 925 A 19 (w), è ammessa l'escavazione fino al ripristino di un fronte di cava con inclinazione dei gradoni a 45°, e la commercializzazione di una quota massima del 30% del materiale scavato il Regolamento Urbanistico definirà gli interventi previsti e la destinazione dell'area. Art.54 UTOE PG6 Cava di S. Pierino 54.1 Descrizione. L'UTOE PG1comprende il sito di San Pierino, individuato come area per una nuova cava del settore materiali industriali dal Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con D.C.R. 200/1995; la previsione è stata assunta dal Comune di Radicondoli con variante al P.d.F. approvata con D.C.C. 27 del 30.9.98, che ha recepito le indicazioni dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Provincia di Siena, che con D.G.P. 662/1997 chiede la riduzione da due a uno dei siti di cava previsti. 54.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e la programmazione delle attività di cava seguono questo ordine di priorità: 1. nella configurazione ripristinata, riportare all'uso boschivo il fronte di cava e all'uso agricolo il piazzale sottostante; 2. adottare misure di contenimento dell'impatto ambientale delle attività di escavazione e trasporto, evitando effetti negativi sulle altre attività economiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alle strutture agrituristiche; in particolare il trasporto utilizza la strada parallela al torrente Vetrialla fino al ponte di Cecina; 3. programmare l'attività di cava come trasformazione controllata del territorio, attuata per fasi, in cui siano coordinati la coltivazione e il ripristino. 54.3 Prescrizioni per il progetto di coltivazione. Sono ammesse le attività agricole e le attività estrattive. Ai sensi dell'art.27 comma 2 della L.R. 5/1995 e della L.R. 78/1998, l'autorizzazione del progetto di coltivazione è subordinata alle seguenti prescrizioni immediatamente vigenti dalla data di approvazione del Piano Strutturale: - gli edifici costruiti per le attività di coltivazione devono essere demoliti alla loro conclusione; - l'escavazione dovrà consentire in ogni sua fase, l'ultimazione</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.36. Sistema delle attività produttive e della geotermia</p>	<p>COERENTE</p>

<p>ambientale del sito. Tali interventi, previsti e regolati dal PAERP, sono soggetti a pianificazione attuativa (Piano di recupero) e a relativa valutazione integrata.</p>	<p>immediata dei lavori di ripristino, in caso di abbandono dell'attività e prevedere, al termine di ogni fase biennale, il ripristino dei lotti funzionali esauriti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere prevista una fascia di rispetto dal torrente Vetrialla; - la quota del piano di coltivazione è compresa tra 312 m nel settore nord orientale e 209 m nel settore nord occidentale; - al termine dell'attività la conformazione dell'area comprenderà un fronte gradonato e un piazzale alla quota 212 – 209m; - il terreno superficiale dovrà essere accantonato per l'utilizzo nelle fasi di ripristino; - durante l'escavazione i gradoni avranno altezza max 10 m e pedata min. 3 m; - l'intervento di ripristino deve prevedere rimodellazione dei gradoni, regimazione idraulica perimetrale, rimboschimento del fronte e inerbimento del piazzale. <p>54.4 Indirizzi programmatici di attuazione. L'avvio delle attività di escavazione è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 78/1998, e agli impegni di realizzazione di infrastrutture e di ripristino ambientale indicati dal provvedimento autorizzativo.</p>			
<p>10.6.6 – Aree tartufigene Le aree tartufigene sono una risorsa che il presente PTCP tutela, sia per la valenza naturalistica che per la caratterizzazione del territorio provinciale senese che per il ruolo produttivo. Il presente PTCP fa riferimento alla mappatura delle aree tartufigene, effettuata dalla Provincia di Siena, che gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali recepiscono, dettando specifica disciplina di salvaguardia e valorizzazione.</p>	<p>Non rappresentate nei documenti di Piano Strutturale</p>	<p>Non rilevante</p>	<p>-----</p>	

IL POLICENTRISMO INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE: Sono risorse costitutive del policentrismo insediativo, per le quali si danno condizioni d'uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina:

- la città di Siena e i centri maggiori, che compongono la rete urbana;
- il sistema insediativo storicamente consolidato urbano policentrico minore;
- il sistema insediativo agrario storicamente consolidato;
- le strutture per la mobilità;
- la presenza di polarità eccellenti nei diversi campi delle attività umane;
- la rete dei servizi;
- le reti della produzione e della commercializzazione.

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

ST POLI II.1 Dinamiche della popolazione e capacità degli S.U.C.

ST POLI II.2 Dinamiche del SISTEMA INSEDIATIVO POLICENTRICO

ST POLI II.3 La mobilità e l'accessibilità: dinamiche in atto

ST CIRC 1

ST CIRC 2

ST CIRC 3

ST CIRC 4

ST CIRC 5

ST CIRC 6

ST CIRC 6

STR2 – Il Paesaggio e le capacità degli insediamenti

PTCP

PS

RU

<p>11 – Il policentrismo insediativo e le infrastrutture [...] Sono escluse forme frammentate e polverizzate, dispersioni insediative urbane nel territorio rurale, saldature fra centri dotati di propria configurazione, crescite lineari lungo la viabilità, modelli insediativi in contrasto con i principi identificativi esistenti e consolidati, con gli andamenti morfologici, con la percezione degli elementi significativi del paesaggio, nonché linguaggio urbanistico-edilizio urbano in territorio rurale. Gli interventi, applicati a suolo già utilizzato o che consumino nuovo suolo, devono sempre dimostrare la loro compatibilità morfologica paesaggistica con i contesti entro cui si collocano, nonché il beneficio in termini di qualità urbana, ambientale e paesaggistica apportati. Le indicazioni per lo sviluppo insediativo e per la valutazione delle compatibilità si basano su criteri elaborati a partire dalle conoscenze disponibili, soggette a progressiva implementazione, e sono riferimento per le azioni pubbliche e private. I criteri di valutazione sono: a. urbanistico-territoriali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in riferimento ai Circondari, adottano o che considerano sia per le nuove scelte insediative, sia per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi del PTCP; b. paesistico-ambientali, che i Comuni, singolarmente o aggregati in riferimento alle Unità di paesaggio, adottano al fine di orientare le trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente verso condizioni di maggiore qualità.</p>	<p>Relazione Illustrativa. Paesaggio e insediamenti. Obiettivi del Piano Strutturale. Volume 1. 2003. Relazione Illustrativa. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2003. Relazione Illustrativa. Volume 3 Relazioni Integrative 2007. Relazione Illustrativa 04. Il quadro territoriale e le risorse naturali. Volume 2. 2009. Relazione sulle valutazioni 2007. Relazione di sintesi sulla Valutazione Integrata ex art.11 L.R.1/2005 già ex art.32 L.R.5/1995. Modificata in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute.</p> <p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.4. In particolare è prescritto che ogni atto di governo del territorio, approvato in conformità al Piano Strutturale, condizioni l'attuazione degli obiettivi che comportano l'impegno di nuovo suolo al conseguimento degli obiettivi di recupero e riutilizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, come previsto dall'art. 3 comma 4 della L.R. 12/2005.</p> <p>1.5. il Comune di Radicondoli persegue il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche degli insediamenti mediante l'offerta e il sostegno di modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto il profilo energetico, idrico, di trattamento rifiuti. L'Amministrazione Comunale favorisce così le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia, come previsto dall'Art. 4 comma 3 del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana adottato con D.C.R.T 45/2007.</p> <p>Art. 3 Criteri per l'individuazione dei sistemi e subsistemi territoriali e funzionali</p> <p>3.4. il Comune di Radicondoli persegue il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche degli insediamenti mediante l'offerta e il sostegno di modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto il profilo energetico, idrico, di trattamento rifiuti. L'Amministrazione Comunale favorisce così le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia, come previsto dall'Art. 4 comma 3 del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana adottato con D.C.R.T 45/2007.</p> <p>Art. 21.1- Sistema Territoriale delle colline agricole</p> <p>21.2. Obiettivi di governo del territorio: gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore perseguono questi obiettivi, in ordine di priorità: 5. Strutturare le attività artigianali complementari e l'offerta agrituristica come sostegno al proseguimento delle attività agricole, mediante il recupero degli edifici rurali storici e la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto;</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.27. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale Art.28. Edifici produttivi in zona agricola Art.29. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole. Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere Art.34. Sistema Insediativo Art.35 – Sistema dei servizi turistici Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2)</p>	<p>COERENTE</p>
<p>11.1 Il calcolo del carico massimo insediativo - Nel rispetto della normativa regionale vigente, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali contengono dati relativi alla</p>	<p>Art. 33 Modalità di attuazione per i sistemi funzionali e le attività non agricole</p>		<p>Art.21. Definizioni e Parametri Urbanistici Art.22. Definizioni e Parametri Edilizi Art.23. Deroche ai parametri urbanistico edilizi per interventi</p>	

<p>capacità massima di carico insediativo, espressa per funzioni e in Superficie utile lorda (mq).</p> <p>- Fermo restando che le scelte insediative derivano dalle definizioni strategiche della "vision" di governo, e dall'incrocio fra le diverse condizioni dettate dagli Statuti degli strumenti della pianificazione territoriale, tale carico deve essere valutato in via esplicita in ordine alla sostenibilità ambientale, pertanto deve tradurre i dati numerici in pressione sulle risorse.</p> <p>- Stante quanto sopra richiamato, il calcolo della capacità insediativa tiene conto delle dinamiche demografiche, delle condizioni di disagio abitativo, delle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, delle possibilità di ripristino di aree degradate, delle opportunità di utilizzo di suolo, fino a determinare la superficie territoriale necessaria a soddisfare il fabbisogno/la strategia insediativa finale, e a stabilire gli abitanti equivalenti per le forme della residenza, stabile o stagionale, e misuratori standard per le altre funzioni, funzionali alle attività da svolgere.</p> <p>- A livello di Circondario, è opportuno svolgere una analisi delle necessità e delle pressioni sui singoli territori comunali, per verificarne le cause interne ai rispettivi confini amministrativi e quelle esterne.</p>	<p>33.1. Il Piano Strutturale detta per le UTOE indirizzi programmatici di attuazione, indicando gli strumenti operativi necessari ed eventualmente la loro estensione e i contenuti specifici, e i requisiti e priorità temporali, richiesti per le singole UTOE. Salvo tali maggiori specificazioni, in generale l'attuazione delle previsioni Piano Strutturale avviene attraverso gli strumenti operativi di cui ai commi seguenti;</p> <p>33.6 Piano complesso di intervento. L'attuazione delle forme di concertazione e perequazione, e della programmazione degli interventi di cui ai precedenti commi, possono essere contemplate dai Piani Complessi di Intervento che l'Amministrazione Comunale ha facoltà di predisporre ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/2005. I dati raccolti sono utilizzati per definire ai sensi dell'art. 55 comma 5 della L.R. 1/2005 e del regolamento citato il dimensionamento del Regolamento Urbanistico e la localizzazione degli interventi da attuarsi nel suo periodo di validità, selezionando e rimodulando secondo criteri di fattibilità economica e di interesse pubblico delle proposte ricevute. L'approvazione degli elaborati definitivi del Programma Complesso di Intervento è subordinata all'approvazione del Regolamento Urbanistico.....</p> <p>Art. 39 – ST.a Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo, lo sport e il termalismo</p> <p>39.5 Dimensionamento del sistema funzionale dei servizi turistici. Il Piano Strutturale ammette l'insediamento di nuove costruzioni a servizio delle attività ricettive nelle UTOE ST.a1, ST.a2, ST.a3, ST.a4, ST.a5, esclusivamente attraverso la procedura del Piano Complesso di Intervento di cui al precedente art. 33 e al precedente comma 39.4, con i limiti dimensionali, i parametri e le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nuove costruzioni F.T. per attrezzature ricettive e nuove costruzioni interrate: dimensioni massime ammissibili indicate per ogni UTOE negli articoli successivi. 2. S. parcheggio privato: 1 posto auto ogni 2 posti letto. 3. S. servizi pubblici: 24 mq/posto letto, di cui parcheggi 2.5 mq/posto letto a servizio degli edifici storici inclusi nelle Unità del Sistema funzionale ST, e il resto da realizzarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 39.2. 	<p>COERENTE</p>	<p>finalizzati all'edilizia sostenibile</p> <p>Art.24. Disposizioni generali</p> <p>Art.25. Articolazione delle zone agricole</p> <p>Art.26. Disciplina per i nuovi edifici rurali</p>	<p>COERENTE</p>
<p>11.2 Criteri insediativi morfologici e paesaggistici</p> <p>- Fra i valori costitutivi del policentrismo insediativo toscano si riconoscono la forma urbana, l'ordinato e netto rapporto di alterità fra tessiture urbane e tessiture agrarie rurali, le trame degli spazi pubblici interne alle forme urbane, le forme urbane medesime.</p> <p>- Le scelte insediative utilizzano criteri morfologici per la qualità localizzativa e la qualità formale, si da con le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio; - considerare i caratteri storici dell'edilizia e delle strutture urbane nella definizione degli interventi di riqualificazione urbanistica; - considerare le caratteristiche fisico-naturali dei suoli e le tracce storicamente consolidate ancora visibili; - privilegiare le forme insediative compatte rispetto alle forme insediative frammentate e polverizzate, riducendo costi di infrastrutturazione e aumentando l'accessibilità ai servizi tramite la mobilità "lenta" e il trasporto pubblico (alternativa a quella motorizzata privata); - privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle frange e dei vuoti urbani; - evitare le espansioni insediative lineari lungo gli assi stradali; - evitare le conurbazioni diffuse e l'esportazione di modelli urbani in territorio rurale. 	<p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.3. Lo Statuto del territorio come previsto dall'art. 53 c. 1 della L.R. 1/2005, è costituito dai seguenti contenuti del Piano Strutturale:</p> <p>.....</p> <p>e. al titolo III e IV la disciplina per la valorizzazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali, come individuati nella Tav. 2 Statuto del territorio e nell'Analisi del paesaggio agrario alla scala 1:5000;</p> <p>f. nella tav. 2 e nell'analisi del paesaggio agrario, le aree e gli immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 L.R. 12/2005.</p> <p>Le prescrizioni dello statuto del territorio costituiscono altresì attuazione delle direttive di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con D.C.R. 45/2005 inerenti la tutela e la persistenza del patrimonio paesaggistico e l'applicazione di criteri progettuali e costruttivi avanzati per difesa della qualità del suolo, della salubrità dell'aria, della rinnovabilità e dell'uso parsimonioso delle fonti energetiche e idriche.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.27. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale</p> <p>Art.28. Edifici produttivi in zona agricola</p> <p>Art.29. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente</p> <p>Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole.</p> <p>Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche</p> <p>Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone</p> <p>Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p> <p>Art.34. Sistema Insediativo</p> <p>Art.35 – Sistema dei servizi turistici</p> <p>Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2)</p>	<p>COERENTE</p>
<p>11.3 – Articolazione del territorio provinciale: criteri per l'uso della</p>	<p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto</p>			

<p>risorsa e i livelli minimi prestazionali [...]</p> <p>Gli obiettivi e i criteri da rispettare in via esplicita nelle scelte insediative sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del sistema insediativo senese, così come configurato dalla sua lunga evoluzione storica, perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per tutti i cittadini e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti; - mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni residenziali, commerciali e di servizio; - subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi insediati una dotazione sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti né programmati negli abitati medesimi; - assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati; - contrastare l'affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; - privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all'apertura di nuovi fronti di costruito; - promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni: ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni di interesse storico-architettonico; - mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le loro pertinenze, intese come contesto figurativo agricolo ed ambientale, tramite la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità podereale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi), da ripristinare nelle parti alterate o perdute, se documentate dall'iconografia storica o dal Catasto Lorenese; - commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche demografiche più recenti, privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento dell'esistente, la ristrutturazione urbanistica; - limitare l'ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi lineari lungo strada, nuclei isolati, edificazione sparsa); - arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e sistemi insediativi extraurbani per tipi familiari su lotto singolo, non ancorati al sistema urbano esistente e consolidato e non appartenenti al paesaggio rurale. <p>[...]</p>	<p>del Territorio</p> <p>1.3. Lo Statuto del territorio come previsto dall'art. 53 c. 1 della L.R. 1/2005, è costituito dai seguenti contenuti del Piano Strutturale: e. al titolo III e IV la disciplina per la valorizzazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali,</p> <p>Le prescrizioni dello statuto del territorio costituiscono</p> <p>1.4. In particolare è prescritto che ogni atto di governo del territorio, approvato in conformità al Piano Strutturale, condizioni l'attuazione degli obiettivi che comportano l'impegno di nuovo suolo al conseguimento degli obiettivi di recupero e riutilizzazione degli insediamenti.</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>	<p>COERENTE</p>		<p>COERENTE</p>
<p>11.4 – Parametri di sostenibilità delle scelte insediative [...]</p> <p>Si definiscono i seguenti requisiti ambientali generali, che devono essere sempre garantiti negli interventi di trasformazione urbana, nelle scelte insediative e nella formazione e comparazione degli assetti insediativi e infrastrutturali, e che devono essere utilizzati nei processi di valutazione integrata degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo:</p>	<p>Art.5 Procedure di valutazione ambientale</p> <p>5.1. In attuazione dell'art. 11 e seguenti della L.R. 1/2005 e della DGRT 1541/1998 già vigente, il Piano Strutturale nella Relazione sulle valutazioni ex articolo 11 L.R. 1/2005 qualifica lo stato delle risorse presenti sul territorio, valuta gli obiettivi strategici per il governo del territorio indicati dall'Amministrazione Comunale scegliendo attraverso il processo di valutazione integrata gli interventi coerenti con essi, con le risorse descritte, e con l'evoluzione della normativa e della pianificazione territoriale provinciale e regionale, indica le risorse del territorio su cui incidono gli interventi previsti. Il piano strutturale indica di conseguenza al Capo III per ognuna delle risorse oggetto di incidenza i requisiti e i criteri di valutazione, da applicare nel Regolamento Urbanistico e negli altri atti di governo del territorio definiti dall'art. 20 e 33.</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.21. Definizioni e Parametri Urbanistici Art.22. Definizioni e Parametri Edilizi Art.23. Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all'edilizia sostenibile</p> <p>Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali Art.83.1 – Ambiti di applicazione Art.83.2 – Struttura della procedura di valutazione Art.83.3 – Struttura di valutazione Art.83.4 – Ambiti di studio Art.83.5 – Indicatori ambientali</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>57.4. Le quantità minime di servizi, indicate per ogni UTOE dal capo III di queste norme, sono da intendere come minimi inderogabili, salvo i trasferimenti di superfici a servizi tra diverse UTOE previsti dal Regolamento Urbanistico. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di elevare tali minimi nella redazione del Regolamento Urbanistico; i minimi sono stati definiti considerando sia il flusso turistico stagionale che la popolazione insediata come previsto dall'art. 6 c. 1 a del regolamento approvato D.P.R.T. 2r/2007.</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento e i requisiti ambientali degli Impianti Tecnici che hanno effetti rilevanti sulle risorse ambientali. I regolamenti urbanistico ed edilizio definiscono gli altri criteri di realizzazione degli Impianti tecnici di interesse comunale e individuano aree per la loro localizzazione. Impianti tecnici di interesse sovracomunale sono ammessi se previsti dal Piano Strutturale o da atti di pianificazione territoriale o settoriale approvati dall'Amministrazione Provinciale e dall'Amministrazione Regionale con la partecipazione del Comune di Radicondoli; le reti e gli impianti per la coltivazione dei fluidi geotermici sono oggetto di norme specifiche (art.51, 52 e 53).</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>			
11.4.1 - Dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali del territorio	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>	COERENTE	<p>Art.38. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F) Art.38.2 - Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2 Art.38.3 - Zone per servizi di interesse comune e generale: F3 Art.38.4 - Zone per impianti tecnologici: F4</p>	COERENTE
11.4.2 - Parametri e requisiti ai fini dello smaltimento e della depurazione dei reflui.	<p>Art. 8 Qualità delle acque e reti idriche</p> <p>8.3. Come prescritto dall'art. 20 c. 1 del Regolamento approvato con D.P.R.T. 2r/2007, gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di reti di scarico dei reflui duali, con separazione tra acque bianche e nere. Le UTOE IN1 e IN2 dovranno raggiungere attraverso gli interventi previsti nel Piano d'Ambito del servizio idrico integrato, una capacità di depurazione di 1 ab.eq. per residente, secondo i criteri indicati al successivo art. 57.5. In particolare deve essere verificata di concerto con l'AATO competente e il gestore, l'adeguato dimensionamento degli impianti previsti alle previsioni di Piano Strutturale per il sistema IN. Le attrezzature ricettive nelle UTOE ST dovranno essere dotate di impianti di depurazione della capacità di 1 Ab.eq per posto letto. Il presente comma e il precedente costituiscono attuazione dell'art. 20 c. 2 del regolamento citato.</p> <p>8.4. Nel rispetto dei limiti posti dal D.lgs. 152/1999, nello studio di fattibilità degli impianti di cui al comma precedente sarà valutata l'applicazione di tecniche di fitodepurazione e di recupero delle acque depurate in riserve di irrigazione. Deve comunque essere dimostrata la capacità degli impianti previsti di mantenere la qualità delle acque indicata al comma 8.1 per i corsi d'acqua.</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p>	COERENTE	<p>Art.38. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F) Art.38.2 - Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2 Art.38.3 - Zone per servizi di interesse comune e generale: F3 Art.38.4 - Zone per impianti tecnologici: F4 Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	COERENTE

	<p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>			
11.4.3 - Parametri e requisiti degli insediamenti per la gestione dei rifiuti	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi, indicate per ogni UTOE dal capo III di queste norme, sono da intendere come minimi inderogabili, salvo i trasferimenti di superfici a servizi tra diverse UTOE previsti dal Regolamento Urbanistico. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di elevare tali minimi nella redazione del Regolamento Urbanistico; i minimi sono stati definiti considerando sia il flusso turistico stagionale che la popolazione insediata come previsto dall'art. 6 c. 1 a del regolamento approvato D.P.R.T. 2r/2007.</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento e i requisiti ambientali degli Impianti Tecnici che hanno effetti rilevanti sulle risorse ambientali. I regolamenti urbanistico ed edilizio definiscono gli altri criteri di realizzazione degli Impianti tecnici di interesse comunale e individuano aree per la loro localizzazione. Impianti tecnici di interesse sovracomunale sono ammessi se previsti dal Piano Strutturale o da atti di pianificazione territoriale o settoriale approvati dall'Amministrazione Provinciale e dall'Amministrazione Regionale con la partecipazione del Comune di Radicondoli; le reti e gli impianti per la coltivazione dei fluidi geotermici sono oggetto di norme specifiche (art.51, 52 e 53).</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>	COERENTE	<p>Art.38. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)</p> <p>Art.77. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti</p>	COERENTE
11.4.4. - Parametri e requisiti degli insediamenti in materia di utilizzo delle risorse idriche	<p>Art. 8 Qualità delle acque e reti idriche</p> <p>8.2. Nelle UTOE ST deve essere prevista una rete di adduzione idrica unitaria per tutti gli edifici destinati ad attrezzature ricettive di nuova costruzione e in quelli esistenti, con approvvigionamento dal sorgenti o pozzi censiti nel piano di settore redatto dalla competente ATO ai sensi della L.R. 26/1997, portata minima 200 L giorno per posto letto. La rete è realizzata a cura e spese dei soggetti attuatori degli interventi e affidata per l'alimentazione al gestore del servizio idrico integrato, che fornisce in sede di approvazione del regolamento urbanistico, del programma complesso di intervento di cui all'art. 33 o del piano attuativo relativo alla struttura ricettiva il parere di cui al successivo art. 54.</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p>	COERENTE	<p>Art.38. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)</p> <p>Art.57. Pozzi e bacini idrici</p> <p>Art.58. Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi</p> <p>Art.59. Disciplina delle Aree Sensibili</p> <p>Art.72. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche di sottosuolo</p> <p>Art.72.1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque sotterranee</p> <p>Art.72.2 Ricerca e sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo</p> <p>Art.73. Disposizioni generali relative alla tutela delle risorse idriche superficiali</p> <p>Art.74. Disposizioni generali relative al risparmio idrico</p> <p>Art.75. Disposizioni generali relative alla depurazione delle acque</p>	COERENTE

	<p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p>REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>			
11.4.5 - Parametri e requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria	<p>Art. 9 Qualità dell'aria, elettrodotti, elettromagnetismo e qualità acustica</p> <p>9.2. Le previsioni del Piano Strutturale sono conformi al Piano di Classificazione Acustica di cui al comma precedente.</p> <p>9.3. Qualità dell'aria: la concentrazione oraria al suolo di H2S stimata fuori dalle UTOE di cui agli art. 50, 51, 52 non dovrà superare la soglia dell'odorato, pari a 40 □g/mc, e tenderà a un obiettivo di qualità di 7 □g/mc; l'estensione della UTOE dovrà essere sufficiente a includere l'area su cui sono prevedibili alterazioni a lungo termine della vegetazione per la deposizione di inquinanti, secondo gli studi disponibili per aree con caratteristiche vegetazionali e agricole analoghe; nel caso non sia possibile rispettare tali limiti, la posizione prevista per gli impianti geotermici all'interno della nuova UT produttiva dovrà essere modificata, ovvero dovranno essere adottati accorgimenti di mitigazione sufficienti a ricondurre gli indicatori ai valori prescritti.</p> <p>9.5. Il regolamento urbanistico indica gli impianti di trasmissione per le telecomunicazioni e i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione esistenti e definisce le relative fasce di rispetto secondo la normativa di settore. Gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km; sono soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'all. A1 della L.R. 79/1998.</p> <p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p>REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>	COERENTE	Art.75.3 - Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera	COERENTE
11.4.6. – Parametri e requisiti degli insediamenti rispetto al clima acustico	<p>Art. 9 Qualità dell'aria, elettrodotti, elettromagnetismo e qualità acustica</p> <p>9.1. Qualità acustica: il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Radicondoli definisce le zone acustiche nel territorio comunale secondo criteri definiti dalla L. 445/1995, dalla L.R. 89/1998 e della D.C.R. 77/2000, e stabilisce i limiti dei livelli di immissione ed emissione del rumore e gli obiettivi di qualità per ognuna di esse. Il superamento di tali limiti e obiettivi, se temporaneo deve essere oggetto di specifica deroga secondo il Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c, della L.R.89/1998, se permanente determina oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, l'obbligo di redazione del piano di risanamento acustico per le attività o le zone che eccedono tali limiti.</p>	COERENTE	Art.76. Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico	COERENTE

	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p>REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>			
11.4.7 - Parametri e requisiti per le prestazioni energetiche degli insediamenti.	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano</p> <p>57.4. Le quantità minime di servizi,</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento</p> <p>REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Articoli da 34 a 55 VEDI ARTICOLI DEL CAPO 3</p>	<p>non COERENTE da adeguarsi in sede di R.U.</p>	<p>Art.21. Definizioni e Parametri Urbanistici Art.22. Definizioni e Parametri Edilizi Art.23. Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all'edilizia sostenibile Art.40. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41. Impianti fotovoltaici e solari termici Art.42. Impianti a biomasse Art.43. Impianti eolici Art.44. Criteri generali per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>	<p>COERENTE</p>

LA CAPACITA' PRODUTTIVA: Sono risorse costitutive della capacità produttiva del territorio, per le quali si danno condizioni d'uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina:

- le Aree produttive di livello locale;
- gli Ambiti produttivi di interesse comunale;
- gli Ambiti produttivi di interesse sovracomunale;
- gli Ambiti produttivi di interesse provinciale;
- i Circondari ad elevata densità produttiva;
- le attività agricole.

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- QC PROD III.1 QC PROD III.2
- ST PROD III.1 I connotati territoriali come parametri di sostenibilità
- ST PROD III.2 Le politiche provinciali
- ST CIRC 1
- ST CIRC 2
- ST CIRC 3
- ST CIRC 4
- ST CIRC 5
- ST CIRC 6
- STR 1 La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi
- STR 3 Il disegno strategico provinciale

PTCP	PS	RU		
<p>12.1 - Aree produttive di livello locale Le aree ed edifici ad uso produttivo di livello locale sono costituite da tutte le aree industriali artigianali e commerciali, di piccola dimensione, sparse nel territorio, caratterizzate da dispersione e frammentazione spaziale, prive di infrastrutture primarie adeguate e carenti di infrastrutture di sistema. Esse sono strettamente interrelate con la viabilità locale, con il sistema insediativo e con la struttura morfologica del territorio. Per tali ambiti, nell'ottica di regolare e riportare a funzionalità i sistemi territoriali che hanno prodotto fenomeni di dispersione (sprawl), congestione e consumo di territorio e di rimodulare le aree in abbandono i cui contesti d'uso sono superati o in crisi, il PTCP limita la possibilità di espansione e ne promuove la riconversione fisico-funzionale e l'utilizzo per l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature, anche artigianali e commerciali, per i centri abitati e per la popolazione sparsa, nonché la riconversione ad uso residenziale se compatibile con il sistema urbano provinciale. Per gli ambiti caratterizzati da localizzazione incoerente al contesto paesaggistico e rurale deve essere promossa la demolizione dei fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con eventuale rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione urbanistica.</p>	<p>Art. 50 Sistema funzionale PG delle attività produttive e della geotermia. 50. 1. Descrizione. La presenza e lo sfruttamento delle risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica è ormai consolidata a Radicondoli e a partire dal 1987 è iniziato l'uso della risorsa come fonte di energia per attività di agricoltura intensiva in serra e attività produttive. Lo sfruttamento prioritario della risorsa geotermica e la necessaria vicinanza ai punti di reperimento del fluido, hanno determinato la posizione e la forma degli insediamenti produttivi esistenti, rendendo le attività produttive un sistema diffuso di tipo reticolare, trasversale ai Sistemi Territoriali e agli altri Sistemi Funzionali. Per tale ragione il sistema PG delle attività produttive e della geotermia è composto dalle UTOE PG di cui agli articoli successivi,</p> <p>Il Piano Strutturale definisce i modi e le regole generali di interazione tra le attività produttive di produzione e sfruttamento di energie rinnovabili e gli altri sistemi, individua UTOE specificamente destinate alle attività produttive e alla produzione di energia e indica le condizioni per definire nuove UTOE produttive, qualora la disponibilità di risorse geotermiche le renda necessarie, nella redazione e nella gestione del Regolamento Urbanistico, o mediante le procedure di cui alla L.R. 39/2005 come meglio specificato dal successivo comma 5.</p> <p>50.2 Obiettivi di governo del territorio. Le previsioni</p> <p>8. L'Amministrazione Comunale e i concessionari favoriscono l'uso</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.36.1 - Zone produttive di completamento (Zona D1) Art.36.2 - Zone produttive soggette a intervento diretto convenzionato (Zona D2) Art.36.3 - Zone produttive di nuovo impianto (Zona D3) Art.36.4 – Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1) Art.36.4.1– Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1.1) Art.36.5 - Zone per la produzione di nuovo impianto (Zona Dg2) 58 Art.36.6 - Zone di rispetto ambientale all'interno dell'UTOE PG (Zona Dg3) Art.36.7 - Zone per pozzi geotermici (Zona Dg4)</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>energetico e industriale delle risorse geotermiche, nonché l'insediamento di altre attività produttive, di servizio e di ricerca connesse allo sfruttamento delle risorse geotermiche, nell'UTOE PG4 Fiumarello, e all'interno delle UTOE per la produzione di energia elettrica di cui al successivo art. 51.</p> <p>Art. 52 UTOE PG4 Fiumarello</p> <p>52.1 Descrizione. L'UTOE comprende le aree pianeggianti nella conca di Fiumarello, dove è avviato l'insediamento di attività produttive non elettriche che utilizzano nei processi produttivi il fluido geotermico come materia prima o come fonte di energia, favorendo l'emergere di un settore produttivo locale legato alle risorse specifiche del territorio delle Colline Metallifere.</p> <p>52.2 Obiettivi di completamento e riqualificazione. La pianificazione urbanistica ha come obiettivo il completamento degli insediamenti produttivi già costruiti, affiancando alle urbanizzazioni primarie esistenti e ai lotti già edificati, le indispensabili aree a parcheggio e a verde pubblico,</p> <p>52.3 Destinazioni ammesse. Sono ammesse la Coltivazione delle risorse geotermiche, le attività produttive collegate, esclusa la produzione di energia elettrica come attività principale, le attività produttive e servizi;</p> <p>Art. 53 UTOE PG5 Il Casone</p> <p>53.1 Descrizione. L'UTOE PG5 Il Casone comprende le aree idonee per la pianificazione di una nuova zona per artigianato e servizi nei pressi di Radicondoli, lungo la strada provinciale n.3. L'UTOE comprende anche gli edifici e gli impianti zootecnici oggetto di riqualificazione, realizzati di recente nei pressi dell'ex distilleria "La Fabbrica", le aree necessarie alla realizzazione di impianti tecnici di interesse comunale e ulteriori terreni di superficie sufficiente alla realizzazione di parcheggi e verde alberato destinato a ridurre l'impatto visuale degli edifici esistenti e previsti.</p> <p>53.2 Obiettivi di governo del territorio. All'interno delle UTOE PG5 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recuperare gli edifici storici esistenti (podere la Fabbrica), destinandoli ad attività complementari alle attività artigianali previste: servizi alle persone e alle imprese, funzioni di custodia e di amministrazione delle attività presenti; 2. riqualificare i fabbricati zootecnici e industriali recenti, introducendo nella aree di pertinenza alberature d'alto fusto per ridurre l'impatto visuale; 3. trasferire in aree e fabbricati idonei i depositi e i servizi tecnici comunali incompatibili con il centro storico di Radicondoli e con le sue pertinenze visuali; 4. trasferire l'attività di distribuzione dei carburanti sita all'ingresso di via T. Gazzei, integrandola con i servizi e le attività collegate di vendita, ristoro, autoriparazione e autolavaggio previste dal D.lgs. 32/1998 e dalla L.R. 28/2005; 5. edificare un nuovo insediamento artigianale composto da unità immobiliari di piccole dimensioni, destinate ad accogliere nuove attività e attività artigianali e di vendita all'ingrosso trasferite dai centri storici, perché incompatibili. 			
<p>12.2 – Ambiti produttivi di interesse comunale Gli ambiti produttivi di interesse comunale, che per collocazione ed adeguata accessibilità possono rispondere ad esigenze di prossimità e</p>	<p>Art. 59 Criteri per la redazione di piani e programmi di settore comunali</p>		<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.36.1 - Zone produttive di completamento (Zona D1) Art.36.2 - Zone produttive soggette a intervento diretto</p>	

<p>funzionalità dei piccoli sistemi economici di livello comunale come l'artigianato, l'artigianato di servizio, le attività produttive e commerciali di livello locale, devono essere in grado di organizzare la presenza delle piccole attività che hanno un bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del paesaggio urbano. Per queste aree gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere completamenti, saturazioni, e modeste espansioni in continuità fisico-funzionale con le aree esistenti, che ne costituiscano completamento e definizione morfologica.</p> <p>La riorganizzazione delle infrastrutture in queste aree deve essere caratterizzata da sostenibilità ambientale e contenere il consumo di suolo; deve tenere conto inoltre degli eventuali maggiori costi di gestione a carico dei comuni per garantire servizi e manutenzioni.</p>	<p>59.1 Programmazione del settore commerciale L'amministrazione comunale, nella redazione dei piani inerenti il settore commerciale, di cui alla L.R. 28/2005, persegue gli obiettivi stabiliti dal piano strutturale e applica le prescrizioni in esso contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella redazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della L.R. 28/2005, degli atti di programmazione relativi alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 47 della stessa legge, del piano di localizzazione dei punti vendita della stampa di cui all'art. 28 della stessa legge, eventualmente integrati nello studio sulla vulnerabilità commerciale nei centri storici o nel programma di qualificazione della rete commerciale di seguito descritti, si applicano gli obiettivi definiti all'articolo 34 ai punti 3, 4, 5, per le U.T.O.E. IN1 e IN2, - nella redazione del piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 59 c. 1 della L.R. 28/2005, si applicano gli obiettivi, le prescrizioni e i requisiti relativi alle Unità Territoriali PG4 Fiumarello (art. 52), PG5 Casone (art. 53), e le definizioni di cui al precedente art. 56. <p>In particolare, l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita come definite all'art. 4 comma 1 lett. e del D.lgs. 114/1998 e dall'art. 15 c.1 lett. e L.R. 28/2005 è limitata ai sensi dell'art. 96 della L.R. 28/2005 e dell' art 10 comma 4 dello stesso Decreto Legislativo 114/1998, allo scopo di salvaguardare le presenze di esercizi di vicinato, secondo gli esiti del programma di rivitalizzazione del commercio nel centro storico: l'autorizzazione di nuove medie strutture di vendita non è ammessa se non mediante l'approvazione di un nuovo piano di rivitalizzazione che dimostri il superamento delle criticità individuate da quello approvato.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>convenzionato (Zona D2) Art.36.3 - Zone produttive di nuovo impianto (Zona D3) Art.36.4 – Zona per la produzione di energia di completamento (Zone Dg1) Art.36.4.1– Zona per la produzione di energia di completamento (Zone Dg1.1) Art.36.5 - Zone per la produzione di nuovo impianto (Zona Dg2) 58 Art.36.6 - Zone di rispetto ambientale all'interno dell'UTOE PG (Zone Dg3) Art.36.7 - Zone per pozzi geotermici (Zone Dg4)</p>	<p>COERENTE</p>
<p>12.3 – Ambiti produttivi di interesse sovra comunale [...] - Questi ambiti possono essere caratterizzati da interdipendenza e perequazione di gestione tra comuni, sia per raggiungere la dimensione minima necessaria per elevare le prestazioni e la competitività degli insediamenti produttivi, sia per l'erogazione di servizi. - Lo strumento della perequazione vantaggi/oneri, con cui secondo criteri chiari si ripartiscono oneri e fiscalità e parte di questa viene usata per pagare dei servizi d'area, rappresenta per queste aree la modalità privilegiata di gestione.</p>	<p>Non interessa per insediamenti produttivi tradizionali Interessa per impianti geotermici di produzione energia</p>	<p>INDIFFERENTE</p>	<p>Interessa per impianti geotermici di produzione energia Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia</p>	<p>COERENTE</p>
<p>12.4 – Ambiti produttivi di interesse provinciale [...] Queste aree consentono a livello circondariale e provinciale di organizzare un'offerta localizzativa concentrata per poli sovracomunali, di elevate capacità, altamente infrastrutturati e funzionali alle esigenze competitive delle imprese e che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente e la coerenza con il paesaggio. I Circondari possono diventare il riferimento di compensazione in grado di promuovere razionalità e funzionalità e definire i criteri di redistribuzione di entrate ed oneri per tali ambiti. Gli ambiti di interesse provinciale comprendono: - le aree produttive collocate nei circondari ad elevata densità produttiva: val di Chiana e val d'Elsa, che per le loro caratteristiche rientrano negli studi di fattibilità per ricondurle agli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate APEA; - le aree dotate di elevate capacità ma che non riescono, pur riaggregandosi , a raggiungere quella massa minima sostenibile per il riconoscimento APEA, per le quali può essere previsto un protocollo semplificato che rilevi e monitorizzi le singole aree sulla base di caratteristiche e standard definiti. [...]</p>	<p>Non interessa per insediamenti produttivi tradizionali Interessa per impianti geotermici di produzione energia</p>	<p>INDIFFERENTE</p>	<p>Interessa per impianti geotermici di produzione energia Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia</p>	<p>COERENTE</p>
<p>12.5 - Circondari ad elevata densità produttiva 1. Val d'Elsa</p>	<p>Radicondoli è inserito nel Circondario 5 Val d'Elsa</p>			

IL PAESAGGIO: Sono risorse costitutive del paesaggio, per le quali si danno condizioni d'uso, ai fini della sostenibilità degli interventi, nel Capo III del Titolo II della Disciplina:

- le aree ed i beni soggetti a regime di tutela da leggi e atti nazionali e PIT/PPR;
- i beni storico architettonici e patrimonio culturale individuati dal PTCP;
- le emergenze paesaggistiche individuate dal PTCP;
- il sistema insediativo storicamente consolidato;
- la tessitura agraria secondo tre forme significative (maglia fitta, maglia media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di trasformazione e di capacità decrescente, soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di regimazione delle acque, così definite:
 - a maglia fitta quelle caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali - vite/ulivo/seminativi - della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
 - a maglia media quelle caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree;
 - a maglia larga quelle caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva;
- i tracciati di interesse paesistico;
- i varchi e le visuali principali;
- le strade bianche e la viabilità minore quali componenti del paesaggio agrario storicamente consolidato.

CATOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Quadro conoscitivo – Schede degli atlanti comunali

ST PAES IV.1 Unità di paesaggio e tipi di paesaggio

ST PAES IV.2 La struttura del paesaggio

ST PAES IV.3/a: g La struttura del paesaggio – U. di P.

ST PAES IV.4 La Visualità

ATLANTE DEI PAESAGGI della Provincia di Siena

ST CIRC 1

ST CIRC 2

ST CIRC 3

ST CIRC 4

ST CIRC 5

ST CIRC 6

ST CIRC 6

STR2 – Il Paesaggio e le capacità degli insediamenti

PTCP

PS

RU

<p>13.2 – Finalità [...] Il PTCP, in coerenza con gli obiettivi di qualità del PIT/PPR, definisce i seguenti obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere e valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le loro relazioni con il territorio aperto; - tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative diffuse di tipo urbano; - tutelare la qualità del suolo agricolo - mantenere e valorizzare il paesaggio agrario; - recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato; - realizzare la rete ecologica provinciale; - mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche; - ampliare la superficie delle aree naturali; - recuperare le aree degradate. 	<p>Relazione Illustrativa. Paesaggio e insediamenti. Obiettivi del Piano Strutturale. Volume 1. 2003. Tav.3 QC Tipi di paesaggio Tav. 3 Disciplina delle aree agricole</p> <p>Art. 12 Centri Storici</p> <p>12.1. Gli insediamenti storici di Radicondoli e Belforte sono i luoghi consolidati di incontro delle comunità e di riconoscimento della loro identità locale. Devono quindi essere tutelati sia dal punto della conservazione dei caratteri monumentali e visuali degli edifici, delle loro pertinenze e dello spazio aperto, sia per gli aspetti funzionali e morfologici che favoriscono la localizzazione privilegiata di servizi e funzioni pubbliche, di interesse pubblico, commerciali, ricreative e culturali, nonché la fruizione collettiva dello spazio e dei percorsi pubblici.</p> <p>Art. 20 Modalità di attuazione per i sistemi territoriali e le attività agricole</p> <p>20.1 Attuazione diretta nelle zone agricole. Nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola e nelle aree a prevalente interesse ambientale indicate dalla Tav. 3 del Piano Strutturale o dal suo eventuale aggiornamento nel Regolamento Urbanistico secondo i criteri di cui al precedente art. 16 comma 7, sono ammessi all'attuazione diretta gli interventi edilizi di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 1/2005, comunque rispettando limiti di destinazione e tipo di intervento indicati dalle norme del Piano Strutturale, dallo Statuto del Territorio in quanto norma di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 c. 7 e successivamente dal Regolamento Urbanistico:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) restauro e risanamento conservativo b) ristrutturazione edilizia c) sostituzione edilizia (rif. legge); d) trasferimenti di volumetria nei limiti del 10% degli edifici aziendali e fino a un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a) e b), ad esclusione degli edifici classificati di valore nel censimento di cui all'art. 13 comma 6. <p>Nell'ambito degli interventi di cui al precedente elenco sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dalle schede normative allegate al Regolamento Urbanistico di cui al precedente art. 13; tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative.</p> <p>Dopo l'adozione del Piano Strutturale e nelle more dell'approvazione del regolamento urbanistico si applicano le salvaguardie di cui all'art.2 comma 7.</p> <p>Art. 21.1- Sistema Territoriale delle colline agricole</p> <p>21.2. Obiettivi di governo del territorio: gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore perseguono questi obiettivi, in ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostenere la permanenza dell'agricoltura e il rinnovo del settore agricolo, compensando la bassa produttività con l'affermazione di produzioni tipiche e di qualità, e del ruolo di presidio ambientale dell'agricoltura, attraverso il perseguimento degli obiettivi elencati ai punti successivi. 3. Tutelare la varietà del paesaggio, mantenendo le piccole aree boscate esistenti e le fasce di vegetazione naturale nel territorio 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.34. Sistema Insediativo Art.34.1 - Centri storici – A1 Art.35. Sistema dei servizi turistici Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2) Art.35.3 - Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zona T2) Art.35.4 - Aree turistiche termali esistenti (Zona T3) Art.48. Verde di arredo stradale e viali alberati</p>	<p>COERENTE</p>
---	--	------------------------	--	------------------------

	<p>agricolo, la vegetazione riparia, le siepi e gruppi di alberi, come rete di sostegno per la diversità delle specie, e come contenimento dei fenomeni di erosione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Favorire la conversione alle pratiche agricole compatibili, comprese le tecniche colturali biologiche e integrate, e l'applicazione del codice di buona pratica agricola Arsia. 5. Migliorare le condizioni di approvvigionamento idrico degli insediamenti sparsi, con la costruzione di acquedotti rurali e accedendo a risorse idriche censite ai sensi dell'art. 2 L.R.26/1997. 6. Strutturare le attività artigianali complementari e l'offerta agrituristica come sostegno al proseguimento delle attività agricole, mediante il recupero degli edifici rurali storici e la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto; 7. il Comune di Radicondoli, la Provincia di Siena e la Comunità Montana, sostengono le azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea, nonché la ricostruzione del paesaggio agrario, nei suoi elementi caratteristici alterati dalle colture estensive, in particolare le reti di scolo, le siepi, le colture arboree e le alberature d'arredo; tale sostegno avviene anche attraverso le misure di incentivo per le attività agricole previste dalle direttive comunitarie; <p>21.3. Criteri di pianificazione per le attività agricole: il Sistema Territoriale delle Colline Agricole comprende aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, come indicato dalla Tav. 3 del Piano Strutturale, fatto salvo quanto specificato agli art.40 e 41 per le UTOE STa1 ed STa2, ed escluse le zone appartenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle UTOE del Sistema funzionale insediativo IN1 e IN2, - alle riserve naturali di cui agli articoli 31e 32 - alle UTOE del sistema funzionale PG delle Attività Produttive e della Geotermia. <p>Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, il Sistema è soggetto all'applicazione piena del Capo III del Titolo IV della L.R. 1/1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, nelle modalità previste dal Titolo IV capo III della LR. 1/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola; - è ammesso il cambio di destinazione per attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente nell'intero Subsistema fatto salvo quello incluso nelle UTOE ST e IN di cui al successivo titolo III, - devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 della LR 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio; - la costruzione di nuovi edifici rurali, e il trasferimento di volumi con destinazione agricola, sono disciplinati dall'art. 16. 			
--	--	--	--	--

<p>13.3 – Unità di Paesaggio [...] Le UdP sono utilizzate da piani, programmi e azioni, costituendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambiti per la gestione dei paesaggi; - ambiti per la valutazione delle politiche e delle azioni di valorizzazione del paesaggio adeguate ai caratteri strutturali di ognuna, a partire dalla distinzione fra paesaggi esistenti da conservare, paesaggi esistenti da migliorare o ripristinare, paesaggi trasformabili e di nuovo impianto; - ambiti di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e per gli atti di governo, per le politiche di settore (culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, etc.) e per ogni azione che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio. 	<p>Tav.2. Statuto del territorio</p> <p>Art. 22 1a- Subsistema Territoriale del Cecina</p> <p>22.1. Descrizione: il Subsistema Territoriale 1a del Cecina, comprende la parte del Sistema territoriale delle Colline Agricole posta a nord della soglia visuale e di bacino idraulico formata dal crinale di Belforte e Montingegnoli, che costituisce lo spartiacque tra il bacino idrografico del Cecina, e quello del Feccia, affluente dell'Ombrone. Questo Subsistema Territoriale, tributario del Cecina, è la parte del territorio comunale in cui l'uso del suolo prevalente è tuttora la coltura estensiva.</p> <p>22.2. Obiettivi di governo del territorio: gli obiettivi di governo del territorio per la pianificazione urbanistica e di settore per il Subsistema Territoriale del Cecina sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere un'elevata qualità delle acque, secondo i parametri definiti all'art. 8 comma 1 nel corso del Cecina. 2. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero: il Regolamento Urbanistico individua, oltre alla viabilità vicinale prevista dalla tav. 1, una rete di percorsi escursionistici, pedonali, equestri e ciclabili, da mantenere fruibile e aperta al pubblico, che tocchi come punti di accesso, di sosta e di servizio, i siti di Radicondoli, Calvaiano, Marsiliana, Belforte, Montingegnoli, Falsini, Olli. <p>Art. 23 1b- Subsistema Territoriale del Feccia</p> <p>23.1. Descrizione: il Subsistema Territoriale 1b del Feccia, comprende la parte del Sistema territoriale delle Colline Agricole posta a sud della soglia visuale e di bacino idraulico formata dal crinale di Belforte e Montingegnoli, che costituisce lo spartiacque tra il bacino idrografico del Cecina, e quello del Feccia, affluente dell'Ombrone. Questa Subsistema Territoriale, tributario del Feccia, è caratterizzato da usi agricoli meno uniformi che nell'area del Cecina; si alternano aree incolte e boscate ad aree coltivate, anche intensivamente con irrigazione e colture arboree di piccole dimensioni nei pressi delle residenze rurali.</p> <p>23.2. Obiettivi di governo del territorio: gli obiettivi di governo del territorio per la pianificazione urbanistica e di settore per il Subsistema Territoriale del Feccia sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere un'elevata qualità delle acque, secondo i parametri definito all'art. 8 comma 1 nei corsi del Feccia, Quartuccio e Fiumarello. 2. recuperare la funzione produttiva delle aree forestali, sia per la filiera del legno, sia per la filiera dei frutti e degli altri prodotti non legnosi, anche attraverso l'impiego delle risorse finanziarie previste dalla L.R. 39/2000 e dalla normativa comunitaria. 3. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero: il Regolamento Urbanistico individua, oltre alla viabilità vicinale prevista dalla tav. 1, una rete di percorsi escursionistici, pedonali, equestri e ciclabili, da mantenere fruibile e aperta al pubblico, che tocchi come punti di accesso, di sosta e di servizio, i siti di Radicondoli, Marsiliana, Belforte, Montingegnoli, Tremoli, Falsini. 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole. Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p>	<p>COERENTE</p>
<p>13.8 – Le emergenze del paesaggio [...] Le emergenze del paesaggio sono rappresentate nella Carta della struttura, nella Carta dei caratteri visuali, immagini e iconemi e luoghi</p>	<p>Tav.2. Statuto del territorio</p> <p>Tav. 3 Disciplina delle aree agricole</p>		<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole. Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche</p>	

<p>del paesaggio senese, nel Censimento dei geositi e pedositi, nelle Carte dei beni paesaggistici e dei Beni di interesse paesaggistico, del presente PTCP.</p> <p>Le elaborazioni del PTCP sopra richiamate sono approfondite negli strumenti della pianificazione comunale e negli atti di governo comunali. I piani sopra richiamati normano le emergenze di paesaggio specificatamente, verificando la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP e perseguendone la tutela. In tal modo si garantiscono la permanenza, la riproducibilità e il ruolo delle emergenze paesaggistiche individuate, che non possono essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado o danno irreversibile anche parziale.</p> <p>[...]</p> <p>Ogni trasformazione attuata per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico produttivo, ai sensi del citato art. 80 del Regolamento Forestale deve essere supportata da idonee analisi paesaggistiche così come stabilito dall'art. 13.4 del presente PTCP.</p>	<p>Art. 17 Risorse del bosco e aree naturali; vincolo idrogeologico</p> <p>17.12. All'interno delle aree di elevata qualità ambientale, indicate nella tavola 2 Statuto del Territorio, interessate da formazioni vegetali a gariga su rocce ofiolitiche, e delle aree incluse nel Sito di Interesse Comunitario per la conservazione degli habitat e delle specie, nonché sulle aree contigue ed esterne ad esso di cui al successivo art. 30, contestualmente alla presentazione di tutti gli Atti di governo del Territorio o progetti di intervento potenzialmente incidenti sugli habitat e le specie oggetto di tutela, è richiesta la Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 mod. D.P.R. 120/2003 e dalla legislazione regionale sugli habitat protetti (L.R. 56/2000 art. 12), secondo le procedure di cui al precedente art. 5.</p> <p>In particolare per la Riserva Naturale Interprovinciale e Sito di Interesse Comunitario di cui al successivo art. 32, per il subsistema territoriale 4b delle Cornate e delle Carline di cui al successivo art. 30, e per l'UTOE STb9 Fosini di cui al successivo art. 49, la relazione di incidenza da predisporre costituisce specificazione della relazione contenuta in Allegato a questo Piano Strutturale.</p> <p>Art. 17 Risorse del bosco e aree naturali; vincolo idrogeologico</p> <p>17.3. Le trasformazioni di boschi</p> <p>17.5. La gestione delle aree boscate, delle aree cespugliate, delle aree a pascolo e arbusteto e dei terreni nudi non coltivati è svolta</p> <p>17.7. Nei Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale,</p> <p>17.9. I rimboschimenti, i novelletti e i boschi di conifere saranno trasformati in boschi di specie autoctone,</p> <p>17.10. Vegetazione riparia, di argine e di golena, corsi d'acqua minori, rete scolante: i corsi d'acqua</p> <p>17.11. Le aree a pascolo e arbusteto, costituite da zone aperte non coltivate, radure, garighe, praterie naturali e arbusteti, sono elementi distinti dal bosco vero e proprio,</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>
<p>13.9 – Beni storico architettonici e patrimonio culturale</p> <p>Lo Statuto del PTCP stabilisce quale componente obbligatoria dei piani, programmi ed azioni, la tutela degli edifici e dei manufatti di valore, considerati nel loro contesto territoriale e ambientale, che definisce il rapporto tra edifici, complessi, manufatti e loro pertinenze, ambiti della visibilità e della percezione, ambiti della omogeneità di evoluzione storica.</p> <p>[...]</p> <p>Per i centri storici il presente piano orienta verso azioni in grado di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all'equilibrio delle funzioni, residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine architettonica e urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione; - la permanenza e la valorizzazione della rete commerciale minore, strettamente integrata alla configurazione dei centri storici, secondo una composizione equilibrata che lasci spazi significativi anche per i consumi quotidiani e di prima necessità e secondo scelte conseguenti nei confronti della grande distribuzione. 	<p>Art. 12 Centri Storici</p> <p>12.3. Lo spazio pubblico, costituito dall'insieme delle vie, delle piazze, dei vicoli e dei fornicati aperti al pubblico passaggio, (ancorché di proprietà privata), come definito dalle tavole di regolamento urbanistico non può essere ridotto in superficie e in larghezza, per effetto dell'attuazione di Piani Attuativi, di Interventi Edilizi o di opere pubbliche. In particolare i passaggi coperti attraverso i fabbricati, che collegano le strade pubbliche poste su livelli diversi, sono una struttura tipica degli insediamenti collinari medioevali, essenziale per la fruizione dello spazio pubblico e per la percezione dei valori storici dell'insediamento; passaggi e vicoli dovranno essere mantenuti aperti e lasciati liberi da costruzioni provvisorie e dal deposito di merci.</p> <p>12.4. Le aree di pertinenza degli edifici nei centri storici sono oltre che uno spazio complementare degli alloggi, essenziale per le abitudini domestiche, una risorsa per l'assetto visuale del luogo. I Regolamenti Urbanistico ed Edilizio individuano per quali fabbricati e pertinenze siano ammessi eventuali interventi di ampliamento, dettano specifiche norme per la sistemazione e il decoro delle aree</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.34. Sistema Insediativo Art.34.1 - Centri storici – A1 Art.35. Sistema dei servizi turistici Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2) Art.35.3 - Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zone T2) Art.35.4 - Aree turistiche termali esistenti (Zone T3) Art.48. Verde di arredo stradale e viali alberati Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>di pertinenza a giardino o orto, e stabiliscono forme di incentivo per il mantenimento delle aree esterne.</p> <p>12.6. Salvaguardia: la rappresentazione alla scala 1:5000 dello Statuto del territorio inclusa nell'Atlante delle risorse del paesaggio indica all'interno del perimetro dei centri storici gli edifici sottoposti a vincolo storico monumentale ex parte I D.Lgs. 42/2004 e gli edifici di rilevante valore storico. Sugli edifici vincolati per la durata delle salvaguardie di cui al precedente art. 2 sono ammessi solo gli interventi assentiti dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Sulle parti esterne degli edifici di rilevante valore sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, per le parti interne degli stessi edifici di rilevante valore e per i restanti edifici continuano ad applicarsi nel periodo di salvaguardia gli strumenti urbanistici vigenti. Nello stesso periodo, all'interno del perimetro del centro storico indicato sulla tavola 2 Statuto del territorio, sono inedificabili le aree private libere da edifici e le aree di pertinenza degli edifici esistenti.</p> <p>12.7. Salvaguardia: allo scopo di garantire la disponibilità di spazi per attività commerciali nei centri storici e la possibile applicazione di provvedimenti di limitazione del traffico, fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da commercio ad altre funzioni, e da residenza ad autorimessa, per i vani a piano terra adibiti a tale uso alla data del 1 gennaio 2008 o comunque catastalmente destinati a tale uso nella stessa data. i cui ingressi affaccino su Via Gazzei, via Garibaldi, Piazza Gramsci, Piazza Matteotti a Radicondoli, Via Santa Croce a Belforte.</p>			
<p>13.10 – Tutela del sistema insediativo storicamente consolidato [...] È obiettivo statutario del PTCP tutelare e valorizzare il sistema insediativo storicamente consolidato nella sua unitarietà e complessità per dare capacità di permanenza e riconoscibilità all'identità storico paesaggistica del territorio provinciale, per promuoverne la conoscenza, per renderla componente di progetti di ripristino e di progetti di valorizzazione, nell'ottica delle reti e dell'integrazione, in particolare con il sistema delle biodiversità, della natura e delle aree a gestione speciale (parchi, aree protette) e dello sviluppo rurale.</p>	<p>Art. 34 Sistema Insediativo IN, UTOE IN1 Centro Urbano di Radicondoli e IN2 Centro Urbano di Belforte</p> <p>34.1 Obiettivi di governo del territorio All'interno delle UTOE IN1 e IN2 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutelare e riqualificare gli edifici storici, i percorsi e lo spazio pubblico nei centri storici, i giardini e gli orti intramurari secondo le regole di cui agli art. 18, 19 e 12 del capo II Statuto del Territorio; 2. sostenere il recupero degli edifici esistenti nel tessuto storico attraverso norme urbanistiche ed edilizie esaustive ed immediatamente applicabili e l'applicazione degli incentivi fiscali di legge; 3. mantenere la dotazione di servizi pubblici attualmente disponibili per la popolazione residente e i turisti, migliorando l'offerta qualitativa attraverso la differenziazione oraria e stagionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 1/2005, e fornendo servizi di collegamento a distanza per le funzioni non presenti; 4. mantenere le dotazioni di servizi commerciali presenti nei centri urbani, con particolare riferimento alle merceologie con un'unica presenza sul territorio comunale o nelle due frazioni principali; 5. promuovere le attività artigianali e di vendita di prodotti tipici nei fondi all'interno dei centri storici; 6. incrementare la dotazione di servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi parallelamente all'attuazione delle previsioni insediative e turistiche, per queste ultime anche attraverso le cessioni compensative delle edificazioni nelle UTOE ST, di cui all'art. 38. <p>34.2 Requisiti e criteri di valutazione ambientale Il regolamento Urbanistico contempla le seguenti valutazioni e requisiti:</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.34. Sistema Insediativo Art.34.1 - Centri storici – A1</p>	<p>COERENTE</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - centri storici ed edifici di valore architettonico rilevante: si applicano i criteri di classificazione e le prescrizioni di cui all'art. 12 e 13 dello Statuto del Territorio. 			
<p>13.11 – Tutela dei varchi e delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalla viabilità</p> <p>Il presente piano indica la percezione visiva quale fattore della valutazione dell'interesse paesistico, e a tal fine contiene una specifica carta della visualità, attinente il livello provinciale.</p> <p>Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali, i programmi, i piani, i progetti pubblici privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, considerano la visualità e la panoramicità quale prestazione paesaggistica da tutelare e valorizzare e individuano pertanto i varchi, i punti di vista e i tracciati, i belvedere, le visuali e le percezioni dalle viabilità quali componenti del progetto dei luoghi e del paesaggio insito in ogni intervento sul territorio.</p> <p>In particolare sono tutelati luoghi, punti di vista, ecc... grazie ai quali si stabiliscono le principali relazioni visive fra la collettività e le emergenze paesaggistiche.</p>	<p>Art. 14 Aree di rispetto visuale</p> <p>14.1 Pertinenze visuali dei crinali principali: la tavola 2 Statuto del territorio definisce le aree che, per la loro prossimità alle linee di crinale, hanno una peculiare importanza visiva: l'edificazione entro tali aree non è ammessa, salvo l'edificabilità agricola ai sensi del capo IV titolo III della L.R. 1/2005 se non realizzabile altrove in base ai criteri definiti dall'art. 16; e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, solo se gli studi energetici e ambientali allegati alla richiesta di concessione dimostrano l'impossibilità di realizzare altrove l'impianto. In ogni caso, la costruzione di edifici rurali e impianti per la produzione di energia all'interno delle pertinenze di crinale deve rispettare le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza massima dei fabbricati minore di almeno 5 metri del dislivello tra il luogo di costruzione e la linea di crinale indicata sulla tavola 2 Statuto del territorio, il dislivello è misurato sulla direzione di minore distanza dal crinale; sono esclusi da tale limite gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica, e le ciminiere delle centrali geotermiche, fino all'altezza indispensabile per il rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico; - nel caso nella pertinenza del crinale sia compresa una strada aperta al transito indicata sulla tavola 1 Sistemi e Unità Territoriali, il limite di altezza di cui al precedente alinea deve essere rispettato oltre che dal crinale, dal ciglio a valle della strada, onde evitare che le nuove costruzioni chiudano le visuali dal percorso. - riduzione dell'impatto visuale mediante cortine arboree a monte e a valle del fabbricato; - finitura delle pareti e delle parti metalliche con verniciatura opaca coerente con le tonalità dell'edilizia storica, oppure di colore adatto alla mimetizzazione rispetto all'ambiente circostante, evitando elementi e vetrate riflettenti; - per i nuovi impianti geotermici, ove le condizioni geologiche lo consentono, è preferibile l'edificazione entro aree boscate, rispetto all'impegno di aree di crinale; dovranno comunque essere effettuati i rimboschimenti compensativi previsti dalla Legge Forestale Regionale per i tagli superiori ai 2.000 mq. - per gli edifici rurali esistenti all'interno delle pertinenze visuali dei crinali principali, le schede di cui al precedente art. 13 comma 13.7. definiscono l'ammissibilità e la posizione di eventuali ampliamenti di volume o nuove costruzioni. 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Carta dei Vincoli</p>	<p>COERENTE</p>
<p>13.12 - Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale [...]</p> <p>Per il loro alto potenziale tali aree devono essere sottoposte a specifica disciplina in coerenza a quanto disposto nel PIT/PPR e secondo gli obiettivi posti dal presente PTCP, anche ai fini del riordino urbano, per riconfigurare il corretto e ordinato rapporto fra abitati e trame rurali rispettando le relazioni ancora visibili fra città e campagna e il prevalente connotato di area non urbana in coerenza con quanto stabilito agli artt.11 e 17.</p> <p>Stante quanto stabilito al precedente comma, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali vi possono ammettere nuova edificazione, destinabile alle attività agricole come a quelle urbane, anche finalizzate alla riqualificazione dei margini urbani e al riordino ambientale e paesaggistico, di aiuto alle politiche di</p>	<p>Art. 37 Sistema Insediativo IN, UTOE IN3 Poggio di Radicondoli, IN4 Poggio di Belforte.</p> <p>37.1. Descrizione: le UTOE IN3 e IN4 comprendono i rilievi su cui sorgono gli abitati di Radicondoli e di Belforte, le loro pendici, coltivate con colture arboree a maglia fitta da aziende di piccole dimensioni, o curate dai residenti nel centro abitato e le aree boscate periurbane.</p> <p>37.2. obiettivi di governo del territorio: all'interno delle UTOE IN3 e IN4 gli obiettivi della pianificazione urbanistica, anche in attuazione del comma 3 dell'art. 13 del reg. 2r/2007 e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere le aree boscate periurbane e le formazioni lineari a siepe e riparie, che formano una rete ecologica fondamentale 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.34. Sistema Insediativo Carta dei Vincoli</p>	<p>COERENTE</p>

<p>contenimento di edificazione sparsa nel territorio aperto e rurale, o di rilocalizzazione di edifici dismessi sparsi in territorio rurale, secondo principi perequativi.</p> <p>La nuova edificazione è ammissibile previa valutazione dei suoi effetti, che deve precisare indicatori paesistici di tipo estetico percettivo e ambientali di tipo connettivo ecologico.</p> <p>Ai fini di aumentare la capacità di mantenere le qualità urbane e i servizi, o di completare la forma urbana eventualmente "sfrangiata" in caso di edificazioni isolate e casuali o di lottizzazioni che hanno invaso tali aree, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono ammettere nuova edificazione per usi residenziali o per servizi o per qualunque altra funzione urbana, ivi compresi spazi e servizi pubblici garantendone adeguata accessibilità.</p> <p>La nuova edificazione, ove ammessa, deve essere prevista in contiguità con i tessuti esistenti, evidenziando la sua caratteristica di completamento, anche degli spazi pubblici, della mobilità elementare (pedonale e ciclabile) se occorre.</p> <p>L'ammissibilità di nuova edificazione e la definizione delle funzioni sono esito di un processo di valutazione condotto nella formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo comunali, ove occorre dimostrare l'utilità degli interventi e i loro effetti positivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela della tessitura agraria; - il restauro degli elementi del paesaggio agrario tradizionale in stato di abbandono; - il recupero delle relazioni funzionali ambientali e visive; - la formazione di orti per autoconsumo consortili con annessi concentrati e/o unificati; - il riordino (anche tramite appositi regolamenti comunali) e l'unificazione delle recinzioni da realizzare con siepi vive; - la riconfigurazione del paesaggio urbano di margine attraverso la ricontestualizzazione dell'edilizia periferica, da riqualificare sul piano architettonico, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo, degli spazi aperti, del margine urbano; - il riordino della viabilità di servizio da equipaggiare mediante filari arborei e/o arbustivi che comunque si collegano al disegno d'insieme del paesaggio. <p>Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di insieme del paesaggio e pertanto attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, adeguate alle dimensioni dell'intervento ed estese all'ambito territoriale interessato dagli effetti delle trasformazioni in progetto in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal disegno delle aree libere. Le analisi rappresenteranno, pertanto, la scansione dei campi, i filari alberati, le siepi e le sistemazioni della vegetazione, ornamentali o residuali dell'attività agricola (es. filari di gelsi, i filari di aceri maritati a bordo campo), le porzioni di agricoltura promiscua, la viabilità principale e minore (rurale, viottoli, percorsi), le sistemazioni idraulico-agrarie, le varie testimonianze storico culturali (tabernacoli, cippi, fonti), i luoghi di fruizione pubblica, oltre ad analizzare la visibilità lungo i percorsi e nei luoghi più rappresentativi per la collettività, censire i landmark e quanto altro necessario.</p> <p>Il progetto di riordino di tali aree deve riferirsi al sistema degli spazi aperti urbani per garantire, per quanto possibile, la continuità delle relazioni che si instaurano tra centro urbano e campagna, per rafforzare l'identità e la riconoscibilità dei luoghi, salvaguardare la visibilità del centro urbano anche alla grande distanza, così come mantenere le viste sui paesaggi aperti esistenti all'interno del centro urbano, mantenere e/o creare percorsi alternativi a quelli carrabili tra centro urbano e campagna, creare luoghi di vita collettiva (spazi verdi con funzioni ricreative ed ecologiche).</p>	<p>per la permanenza della piccola fauna presso i centri abitati, applicando le regole di cui all'art. 17 del capo II Statuto del Territorio e impegnando le risorse di cui alla L.R. 39/2000 e ai Regolamenti dell'Unione Europea.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. tutelare e incentivare le coltivazioni e le sistemazioni agrarie tipiche dell'agricoltura a maglia fitta e delle aree periurbane, applicando le regole di cui all'art. 18 del Capo II Statuto del Territorio, e specificamente le colture a olivo e vite maritati e i seminativi arborati, impegnando anche le risorse finanziarie previste dai Regolamenti dell'Unione Europea ; 3. salvaguardare e recuperare i percorsi pedonali tra centro abitato e campagna, in particolare verso la Fonte Vecchia, la Fonte della Concia, l'Osservanza a Radicondoli, e la fonte di Belforte; 4. recuperare il patrimonio edilizio storico rurale, secondo le regole stabilite dall'art. 13 del Capo II Statuto del Territorio, anche attraverso l'insediamento di funzioni di servizio al centro urbano, attività ricettive e servizi per il turismo. <p>37.3. Indirizzi per le attività agricole: le UTOE IN3 e IN4, comprendono zone a esclusiva funzione agricola secondo quanto indicato dall'art. 40 c. 4 L.R. 1/2005, soggetti a regole particolari per l'edificazione ai sensi dell'art. 41 comma 2 della L.R. 1/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle UTOE IN3 e IN4 non sono ammesse nuove residenze agricole, è ammessa la costruzione di nuovi annessi previa redazione del PMAA, salvo le limitazioni per le pertinenze visuali di cui all'art. 14; <p>.....</p> <p>37.4. Requisiti e criteri di valutazione ambientale: le attività agricole, gli interventi sugli assetti del terreno e della vegetazione e gli interventi edilizi sono soggetti ai seguenti requisiti ambientali:</p> <p>.....</p> <p>37.5. Indirizzi programmatici di attuazione: gli interventi di nuova costruzione ammessi nelle UTOE IN3 IN4 si attuano mediante i Piani Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale</p> <p>.....</p>			
<p>13.13 - Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e</p>	<p>Tav. 2 Statuto del territorio</p>		<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a</p>	

<p>nuclei del sistema insediativo provinciale) Le aree di pertinenza degli aggregati, insieme alle aree pertinenze dei beni storici e architettonici di cui al successivo punto 13.14, sono capisaldi di una rete paesaggistica di interesse provinciale. In tal rango, esse sono contenute nel presente PTCP, che ne dà gli indirizzi ed i criteri per la regolamentazione degli interventi è di competenza comunale ed è definita in coerenza a detti indirizzi e criteri. Dette aree, così come censite dal PTCP 2000, sono aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e sono confermate dal presente PTCP, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, sono individuate in rapporto al valore intrinseco della struttura edilizia, e in rapporto al ruolo paesaggistico dell'aggregato, derivante dalla sua localizzazione più o meno dominante e più o meno aperta alle visuali ed ai punti di vista esterni Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non sostenere nuova edificazione, oppure se l'aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l'obbligo di costruire la nuova residenza rurale in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA. Le aree di pertinenza assumono una rilevante importanza paesaggistica, e come tali vengono normate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, in coerenza a quanto dettato dal presente PTCP. In questo quadro, detti strumenti e atti verificano che la sommatoria delle aree di pertinenza dia luogo o meno a porzioni territoriali continue, fatto che segnala la rilevanza territoriale e non puntuale dei valori per i quali tali pertinenze sono rilevate dal PTCP. Di conseguenza gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali normano il mantenimento di tali valori e individuano coerentemente gli interventi ammissibili, specificando le regole e le modalità per le valutazioni da condurre in seno alla formazione del PAPMAA. In relazione a quanto sopra stabilito, devono essere effettuate: - specifica conoscenza di dettaglio dei valori territoriali e paesistico-ambientali delle aree e riconoscimento dei valori spaziali e di relazione dei medesimi con i beni storico architettonici; - specifica valutazione dell'equilibrio fra le esigenze delle attività produttive agricole e gli obiettivi della tutela del paesaggio; - specifica presa d'atto della eventuale avvenuta cessazione delle attività agricole con conseguente rilievo degli effetti degli usi in atto o previsti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo. Ogni eventuale progetto di trasformazione, pertanto, deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l'eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l'integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni. In tali aree: - l'introduzione di nuova volumetria a destinazione non agricola è ammessa dagli atti di governo comunali previa esplicitazione del carattere e dello stato delle aree di pertinenza oggetto del presente punto; dimostrazione della perdita di capacità produttive agricole dell'area e del rischio conseguente di abbandono e degrado;</p>	<p>Art. 14 Aree di rispetto visuale</p> <p>14.2 Pertinenze visuali degli insediamenti storici. La Tavola 2 Statuto del territorio indica le aree che hanno diretta relazione visuale con i centri storici e con le emergenze storiche e architettoniche; entro tali aree è escluso qualsiasi tipo di edificazione; salvo l'edificabilità di annessi agricoli ai sensi dell'art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005, se non realizzabile altrove in base ai criteri definiti nei successivi commi 16.10 e 16.11 dell'art. 16. Per gli annessi di cui all'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005 e art. 6 del regolamento 5r/2007 si applica il successivo art. 16.13. E' altresì ammessa la realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive, piscine che non comportino rilevanti opere di sistemazione del terreno, aree di parcheggio realizzate con pavimentazioni permeabili. Per le pertinenze dei edifici di rilevante valore architettonico all'interno del Sottosistema Funzionale Sta di cui agli articoli 39 e successivi, entro cui sono previsti nuovi volumi interrati, una apposita scheda normativa allegata al Piano Strutturale indica gli ambiti di localizzazione preferenziali degli interrati e degli impianti sportivi e le loro modalità di realizzazione ai fini della loro ammissibilità rispetto alle prescrizioni dell'art. L11 comma 2 del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P. 102/2001; la localizzazione di impianti sportivi all'interno di altre pertinenze visuali degli insediamenti storici dovrà essere studiata nel programma aziendale, nel piano attuativo o nel progetto edilizio con gli stessi strumenti contenuti nelle schede allegate, in particolare le verifiche prospettiche di cui al comma 14.3 e l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di minimizzarne l'impatto visuale. Nelle pertinenze visuali degli insediamenti storici ove abbiano sede impianti geotermici (pozzi, reti e centrali) già esistenti o previsti dalle intese di cui alla legislazione di settore, è considerata la possibilità di consentire l'esercizio, la modifica, la realizzazione degli impianti geotermici previa verifica delle compatibilità ambientali secondo le procedure definite dalla normative nazionali e regionali vigenti e nel rispetto dei criteri che il che lo statuto del territorio individua. Sono comunque esclusi gli impianti geotermici nelle UTOE indicate all'art. 50.4 secondo alinea. Sono fatti salvi gli interventi: conformi alla proposta di acquisto approvata con Determina U.T. della Comunità Montana Val di Merse n. 76 29.7.2004 su delega concessa con D.P.G.R.T. N.281 2.12.2002 in attuazione della D.G.R.T. 17 19.11.2002, relativamente alla vendita su progetto della Villa di Tegoni, conformi agli impegni assunti in sede rogitala dagli acquirenti dei beni oggetto della proposta di acquisto stessa, conformi al Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale relativo all'Azienda di Tegoni approvato con delibera di Giunta Municipale n.71 del 05.06.2006 ed il relativo atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto ai sensi dell'art. 4, della L.R. n. 64/1995 e L.R. n. 25/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in data 8 Agosto 2006.</p> <p>14.3 Verifiche prospettiche: la posizione e la dimensione delle zone di espansione residenziali, degli insediamenti turistici e artigianali deve essere valutata mediante modellazione tridimensionale del territorio o fotomontaggio, studiando le visuali da punti vista con direzioni diverse, rispetto al sito in esame, scelti di preferenza lungo percorsi stradali significativi, in insediamenti storici o altri luoghi emergenti. In ogni caso i nuovi edifici previsti devono evitare posizioni e dimensioni prevalenti per quota altimetrica o impatto visuale sugli insediamenti storici circondati da pertinenze. Al tal fine i nuovi</p>	<p>COERENTE</p>	<p>prevalente funzione agricola) Art.34. Sistema Insediativo Carta dei Vincoli</p>	<p>COERENTE</p>
--	---	------------------------	--	------------------------

<p>rappresentazione del contributo migliorativo del nuovo inserto edilizio nelle stesse;</p> <p>- l'introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è ammessa dagli atti di governo comunali con rinvio a PAPMAA fermo restando che il predetto PAPMAA deve contenere dimostrazione che non esiste altro sito nell'area aziendale, confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.</p> <p>Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli atti di governo comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.</p> <p>Si dovrà comunque dare priorità, ove esistano, al recupero e all'eventuale ampliamento di edifici o manufatti privi di valore storico (architettonico o documentale), mal utilizzati/bili o sottoutilizzati.</p> <p>Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali, degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal presente PTCP), devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. E' opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;</p> <p>Devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per danno si intende anche l'interferenza fisica o percettiva causata dalla collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede (giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie),</p> <p>L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso.</p> <p>L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo. Gli atti di governo comunali possono prescrivere l'obbligo di una fascia di coltivazioni arboree verso l'esterno e stabilirne la larghezza minima nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all'edificato esistente.</p> <p>Deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni che comunque non devono introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario, invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale, poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio.</p> <p>Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. né L'asfaltatura dei tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo quando stabilito all'art. 13.18.5</p> <p>Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.</p> <p>In caso di cessata attività agricola sono ammessi interventi di sistemazione ambientale secondo i criteri fin qui illustrati, e opere di recupero di eventuali situazioni di degrado. Gli strumenti di</p>	<p>insediamenti devono configurarsi nelle verifiche prospettiche come una o più aggregazioni di edifici di dimensioni limitate, ciascuna inferiore per volume e quota di imposta rispetto all'insediamento storico più prossimo, evitando altresì le forme di insediamento aperto. Il Regolamento Urbanistico e i suoi elaborati grafici indicano i criteri morfologici per gli insediamenti e le modalità di aggregazione tipologica degli edifici adatte a conseguire la configurazione descritta.</p> <p>Art. 16 Applicazione ai Programmi Aziendali Pluriennali</p> <p>16.8. Sono altresì individuate nella stesa tavola 3 le aree agricole a prevalente interesse ambientale, costituite dalle aree boscate e dalle aree a pascolo e arbusteto</p>			
--	---	--	--	--

<p>pianificazione e gli atti di governo comunali regolamentano l'eventuale obbligo di piano attuativo o di progetto unitario che garantisca la contestualità e la correttezza delle opere edilizie e degli interventi paesistico-ambientali.</p> <p>Ai fini di non limitare le esigenze delle attività agricole e nel contempo rispettare eventuali valori ambientali e paesaggistici tali da non sostenere nuova edificazione, oppure se l'aggregato ha i caratteri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le attività produttive agricole, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali possono prescrivere l'obbligo di costruire la nuova residenza rurale in completamento degli aggregati, fermo restando che essa deve essere dimostrata con apposito PAPMAA.</p>				
<p>13.14 – Pertinenze dei beni-storico-architettonici</p> <p>Le pertinenze dei beni storico-architettonici così come censite dal PTCP 2000, aggiornate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali vigenti, e confermate, come ricognizione da implementare a cura degli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo comunali, dal presente PTCP, corrispondono alla porzione di territorio intimamente legata al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative.</p> <p>In quanto aree di rilevante importanza paesaggistica, esse sono assimilate alle emergenze paesaggistiche definite dal presente PTCP e devono essere oggetto di specifica normativa negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo comunali, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio.</p> <p>Il presente PTCP non distingue, ai fini della normativa che gli atti di governo dei Comuni detteranno in coerenza con le presenti norme, il "bene generatore" (chiesa, villa, podere etc). Detto bene generatore è individuato nel quadro conoscitivo ai fini della tutela della sua "identificazione/identità" storicamente consolidata.</p> <p>Gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo comunali devono contenere il riconoscimento delle fragilità e dei valori paesaggistici puntuali delle pertinenze e del bene, nonché le fragilità e i valori paesaggistici dell'insieme territoriale che si può formare nella sovrapposizione-congiunzione di aree di pertinenza sia di aggregati che di beni, e dei vari tipi di questi ultimi.</p> <p>In quanto capisaldi della rete paesaggistica provinciale, con le pertinenze di cui al precedente punto 13.13, la loro tutela è affidata alle competenze provinciali, e di norma sono inedificabili.</p> <p>Tuttavia, i Comuni possono, di concerto con la Provincia in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, effettuare studi specifici, e conseguenti catalogazioni dei beni, tali da rendere ammissibili interventi altrimenti vietati, in relazione alle loro caratteristiche architettoniche e di inserimento paesaggistico. Qualora da tali approfondimenti dovesse derivare la possibilità di trasformazioni, esse devono rispettare i seguenti criteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ogni eventuale progetto di trasformazione che interessi tali aree deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologicoambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc); <input type="checkbox"/> è fondamentale il disegno degli spazi aperti; <input type="checkbox"/> nel caso in cui i beni e le relative pertinenze abbiano perduto i caratteri e gli usi agrari, siano inglobati nel sistema urbano o da questo aggredito, come ad esempio se nella pertinenza siano già presenti episodi residenziali che vi hanno introdotto degrado risolvibile con eventuale completamento, sono ammesse nuove limitate edificazioni funzionali e complementari o aggiuntive alla nuova funzione esistente; <input type="checkbox"/> qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, è ammessa nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non 	<p>Tav. 3 Disciplina delle aree agricole</p> <p>Art. 13 Edifici di valore storico architettonico e paesistico</p> <p>13.1. Il patrimonio edilizio storico nei centri di Radicondoli e Belforte e nelle aree rurali, è una risorsa del territorio, la cui conservazione è indispensabile per il riconoscimento dell'identità dei luoghi, come supporto abitativo per il presidio del territorio, il mantenimento del paesaggio e la prosecuzione delle attività agricole. L'insieme degli edifici storici è inoltre la materia prima per la promozione delle attività turistiche sul territorio. La tutela e il recupero degli edifici storici, rivolti sia al mantenimento delle qualità formali, architettoniche, documentarie e tipologiche di ogni edificio, sia alla salvaguardia dell'immagine complessiva del paesaggio di cui esso è parte, sono quindi propedeutici rispetto a qualsiasi intervento di nuova costruzione su tutto il territorio comunale. Le norme di Piano Strutturale indicano al Capo III per ogni Sistema territoriale, Sottosistema territoriale o Unità Territoriale Organica Elementare, i criteri e gli indirizzi per l'applicazione di questa priorità.</p> <p>13.2. Il piano strutturale definisce ai commi seguenti le salvaguardie relative agli interventi ammissibili sugli edifici esterni ai centri di cui all'articolo precedente, nelle more dell'aggiornamento del rilievo degli edifici rurali di cui al comma 13.6 e parallelamente della redazione di una disciplina di dettaglio sugli immobili rilevati nel regolamento urbanistico secondo le classificazioni di cui all'art. 13.7. Per quanto non previsto dalle salvaguardie così definite, e per gli edifici non oggetto della presente classificazione, si applicano le previsioni dello strumento urbanistico vigente come previsto dalla D.G.R.T. 777/2007, con le limitazioni di volumetria per gli annessi agricoli recenti di cui al successivo art. 16 comma 16.2.</p> <p>13.3. Gli edifici vincolati sono tali ai sensi della Prima Parte del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 Per gli edifici vincolati sono ammessi nel Piano Strutturale, nel Regolamento Urbanistico e nei Piani Pluriennali aziendali solo interventi assentiti dalla competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.</p> <p>13.4. Gli edifici di rilevante valore architettonico hanno caratteristiche di valore per la presenza di manufatti di origine medioevale e rinascimentale, per le caratteristiche tipologiche e le proporzioni distintive rispetto a quelli di epoca posteriore, per l'applicazione di materiali e dettagli con finalità ornamentali (in alcuni casi anche semplici per la povertà delle risorse a disposizione dei costruttori), per lo stato di conservazione di tali dettagli, o per la memoria di eventi e personaggi storici; negli edifici esterni ai centri abitati così classificati prima dell'approvazione del Regolamento Urbanistico o della pubblicazione del rilievo di cui al comma 13.6, sono ammessi solo interventi fino al Restauro Conservativo, nonché gli interventi di ricostruzione delle parti crollate sulla base delle fotografie del rilievo</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.34. Sistema Insediativo Art.34.1 - Centri storici – A1 Art.35. Sistema dei servizi turistici Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2) Art.35.3 - Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zone T2) Art.35.4 - Aree turistiche termali esistenti (Zone T3) Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali</p>	<p>COERENTE</p>

<p>comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrato purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene;</p> <p><input type="checkbox"/> in caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;</p> <p><input type="checkbox"/> in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;</p> <p><input type="checkbox"/> i progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;</p> <p><input type="checkbox"/> i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stesi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al precedente punto 13.13;</p> <p><input type="checkbox"/> è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo; anche se le norme comunali possono articolare gli interventi in tutta la gamma delle classi previste per legge o sotto articolate dalle norme medesime, per garantire il ripristino di valori compromessi, la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene;</p> <p><input type="checkbox"/> è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.</p>	<p>del 1982 disponibili presso l'Amministrazione Comunale. Per quanto concerne le murature esterne, le logge, i porticati, le scale in facciata, le aperture e la copertura tali interventi saranno attuati con le stesse tecniche costruttive, fatti salvi gli interventi di consolidamento sismico obbligatori secondo la normativa vigente. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso se non comporta interventi edilizi oltre quelli consentiti da questo comma; tale compatibilità è dimostrata attraverso le verifiche con metodo tecnico scientifico di cui al successivo comma 13.8.</p> <p>13.5. Gli edifici di valore paesistico hanno caratteristiche architettoniche omogenee, che derivano dall'uso misurato dei materiali della tradizione locale e dall'essenzialità delle tecniche di costruzione; la loro presenza e la loro posizione contribuiscono in modo rilevante alla composizione dell'immagine del territorio, e la diffusione capillare li rende capisaldi essenziali del recupero del paesaggio agrario; negli edifici di questa categoria, esterni ai centri abitati, prima dell'approvazione del regolamento urbanistico, o della pubblicazione del rilievo di cui al comma 13.6, sono possibili solo interventi fino restauro conservativo sulle parti esterne, che comprendono le murature esterne, le logge, i porticati e le scale in facciata, le aperture e la copertura; sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia sulle partizioni interne portanti e non, e sulle strutture orizzontali interne, nonché gli interventi di ricostruzione delle parti esterne suddette, se crollate, sulla base delle fotografie del rilievo del 1982 disponibili presso l'Amministrazione Comunale, e con le stesse tecniche costruttive, fatti salvi gli interventi di consolidamento sismico obbligatori secondo la normativa vigente. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso se non comporta interventi edilizi oltre quelli consentiti da questo comma.</p>			
<p>13.15 – Spazi aperti nel sistema insediativo [...] Il sistema degli spazi aperti deve essere creato assieme al sistema del costruito e non essere concepito come residuale rispetto all'attività edificatoria; infine, deve essere posto in relazione con le aree di margine urbano e dialogare con il paesaggio aperto. Il progetto del sistema degli spazi aperti e pubblici, in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui rispetto agli spazi aperti privati, aumentando così le prestazioni ambientali e i benefici effetti sulla salute umana degli uni e degli altri, è progetto centrale delle politiche urbane contenute negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo comunali ed è condizione per la sostenibilità dei programmi ed azioni pubbliche e private nella trasformazione urbana, che dovranno articolare le diverse funzioni degli spazi aperti vegetati o meno (ecologiche, ambientali, culturali, visivi). [...]</p>	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano.</p> <p>57.7 Arredo urbano. L'arredo urbano è costituito dal complesso delle opere strutturali, formali e funzionali atte a garantire la fruibilità ed il decoro dello spazio urbano, quali:</p> <p>a) le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;</p> <p>b) le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;</p> <p>c) gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto di piano terra degli edifici;</p> <p>d) le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;</p> <p>e) le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.</p> <p>Come prescritto dall'art. 15 del Regolamento approvato con D.P.R.T. 2r/2007 il Regolamento Urbanistico, i piani attuativi ed i regolamento edilizio comunale definiscono una disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell'arredo urbano di cui al comma</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.34. Sistema Insediativo</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>1, orientando le proprie previsioni e disposizioni all'obiettivo del miglioramento dell'aspetto esteriore dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici e di relazione. Tale disciplina indirizza la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi, privilegiando interventi in grado di incrementare la qualità degli assetti insediativi e dello spazio pubblico sotto il profilo urbanistico, architettonico, funzionale, paesaggistico e ambientale.</p>			
<p>13.16 - Tracciati di interesse paesistico [...] Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico dei tracciati di interesse paesistico: - sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non modificano la sezione ed il tracciato originari; - eventuali modifiche sono ammesse per motivazioni legate a sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico; - le aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto; - le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza nella mobilità; - particolare attenzione deve essere posta nel trattamento (manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell'equipaggiamento vegetale, che deve essere coerente ai caratteri del contesto paesaggistico; - devono essere tutelate e valorizzate le relazioni visive; - devono essere mantenuti gli accessi alla viabilità minore; - particolare attenzione deve essere posta alle soluzioni progettuali relative a cancelli e delimitazioni di proprietà, che devono essere coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilmente non posti lungo i tracciati principali ma in prossimità dell'edificato, comunque non invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono garantire la percorrenza e la fruizione collettiva interna del paesaggio; - deve essere limitata la segnaletica e la cartellonistica, consentendo esclusivamente quella necessaria per la circolazione e la sicurezza stradale nonché l'informativa circa la presenza di beni storici. [...]</p>	<p>Art.19 Percorsi di interesse storico e viabilità rurale</p> <p>19.1. La rete dei percorsi rurali è con l'insieme degli edifici storici extraurbani, la testimonianza della costruzione del paesaggio attraverso l'insediamento e le attività umane; essa costituisce ancora oggi la viabilità di supporto indispensabile per le attività agricole, forestali e venatorie, oltre che luogo privilegiato per la percezione del paesaggio e la conoscenza del territorio, garantendo l'accessibilità a scopo escursionistico e turistico.</p> <p>19.2. In tutto il territorio comunale i percorsi rurali non possono essere interrotti o soppressi, o modificati in qualsiasi modo che riduca in permanenza l'accessibilità pedonale, equestre e con biciclette da montagna rispetto alla situazione precedente la modifica. E' comunque fatto salvo il diritto del proprietario del fondo di negare e limitare l'accesso alla proprietà secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale sui fondi chiusi, attraverso l'apposizione di recinzioni e cancelli di tipo rimovibile. L'accessibilità veicolare e il pubblico passaggio deve essere garantita per tutti i percorsi indicati come strade vicinali nella tavola n.1 del Piano Strutturale o dagli elaborati di Regolamento Urbanistico.</p> <p>19.3. La viabilità storica indicata nella tavola n.2 Statuto del Territorio deve essere mantenuta nelle sue caratteristiche di tracciato, e anche nelle sue caratteristiche di sezione nel caso questa sia limitata ai lati da elementi strutturali del paesaggio agrario che rientrano nelle categorie descritte all'articolo precedente; eventuali nuovi tracciati possono essere proposti solo nel Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale e nei casi previsti dal regolamento forestale, nel caso sia dimostrata l'assenza o l'inadeguatezza di un tratto di viabilità storica. In ogni caso dovrà essere assicurata la manutenzione del tracciato storico, degli elementi vegetazionali e delle strutture di sostegno laterali, e il mantenimento di un fondo stradale idonea alla percorribilità pedonale, equestre e con biciclette da montagna, anche nel caso questa fosse transitoriamente inibita mediante le recinzioni di cui al comma precedente.</p> <p>19.4. L'apertura di nuovi tracciati di viabilità rurale per finalità diverse dalle attività agrarie e forestali è ammessa solo se prevista dalla tav.1 Sistemi e Unità Territoriali, oppure dagli elaborati di Regolamento Urbanistico, o da Piani Attuativi approvati. E' fatta salva la facoltà per gli Enti Pubblici e l'Amministrazione dello Stato, per gli enti gestori di riserve naturali e proprietà demaniali, per i titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, per le aziende di gestione delle reti idriche, elettriche, telefoniche e di fornitura gas, di aprire nuovi percorsi per le loro finalità istituzionali, sempre che sia dimostrata l'inadeguatezza dei percorsi esistenti. I progetti siano valutati e approvati in conformità alle leggi vigenti, ai piani e programmi di gestione delle riserve naturali e alla normativa e pianificazione dei rispettivi settori.</p> <p>19.5. La viabilità rurale esistente o di nuovo tracciato deve comunque avere fondo stradale naturale, e mantenere caratteristiche di tracciato e di andamento altimetrico che scoraggino</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>la velocità. Le strade aperte al pubblico devono essere mantenute con livellamento e imbrecciatura periodica. Al di fuori del perimetro del centro abitato definito ai sensi del Codice della strada, non è ammesso il rivestimento delle strade private e pubbliche a fondo naturale con manto d'asfalto o di cemento, se non previsto dalla tav. 1 Sistemi e Unità Territoriali, o dagli elaborati di Regolamento Urbanistico, o da Piani Attuativi, o Progetti di Opera Pubblica approvati.</p> <p>19.6. L'approvazione di nuova viabilità rurale per finalità estranee alla gestione agraria e forestale, o l'asfaltatura di tratti di strade esistenti, proposta nei piani attuativi di iniziativa privata, non è un atto dovuto, ma è decisa a discrezione dell'Amministrazione Comunale, considerando il valore ambientale e paesaggistico delle aree attraversate, l'andamento del tracciato, le conseguenze sulla velocità del transito e i rischi conseguenti.</p>			
<p>13.18 – Strade bianche e viabilità minore [...] Il presente PTCP: - ritiene incoerenti con il contesto paesaggistico le asfaltature delle strade bianche e della viabilità minore con asfalto e bitume tradizionale; - permette che nei tratti particolarmente impervi, per tratti da rendere più sicuri in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le Destinazioni e attività ivi svolte, nonché in prossimità dei nuclei abitati, siano utilizzate terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato purché consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico; - in riferimento a condizioni di rischio riferite a presenza umana, ove le terre stabilizzate non siano garanti di sicurezza, possono essere ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume tradizionale, purché garanti del medesimo risultato sia dal punto di vista della protezione ambientale del contesto (esempio scorrimento vs trattenimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico; - tutela e promuove la conservazione dei manufatti di arredo (lavatoi, fontanili, pozzi, muretti, elementi arborei, siepi) che conferiscono identità e riconoscibilità ai luoghi che vengono percepiti nell'essere attraversati dal reticolo delle strade bianche e della viabilità minore, e garantiscono la continuità fisica dei percorsi e l'accessibilità; - promuove il ripristino della continuità dove interrotta, e la riqualificazione integrata al progetto di greenways. [...]</p>	<p>Art.19 Percorsi di interesse storico e viabilità rurale.</p> <p>19.1. La rete dei percorsi rurali è con l'insieme degli edifici storici extraurbani, la testimonianza della costruzione del paesaggio attraverso l'insediamento e le attività umane; essa costituisce ancora oggi la viabilità di supporto indispensabile per le attività agricole, forestali e venatorie, oltre che luogo privilegiato per la percezione del paesaggio e la conoscenza del territorio, garantendo l'accessibilità a scopo escursionistico e turistico.</p> <p>19.2. In tutto il territorio comunale i percorsi rurali non possono essere interrotti o soppressi, o modificati in qualsiasi modo che riduca in permanenza l'accessibilità pedonale, equestre e con biciclette da montagna rispetto alla situazione precedente la modifica.</p> <p>19.3. La viabilità storica indicata nella tavola n.2 Statuto del Territorio deve essere mantenuta nelle sue caratteristiche di tracciato, e anche nelle sue caratteristiche di sezione nel caso questa sia limitata ai lati da elementi strutturali del paesaggio agrario che rientrino nelle categorie descritte all'articolo precedente; eventuali nuovi tracciati possono essere proposti solo nel Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale e nei casi previsti dal regolamento forestale, nel caso sia dimostrata l'assenza o l'inadeguatezza di un tratto di viabilità storica. In ogni caso dovrà essere assicurata la manutenzione del tracciato storico, degli elementi vegetazionali e delle strutture di sostegno laterali, e il mantenimento di un fondo stradale idonea alla percorribilità pedonale, equestre e con biciclette da montagna, anche nel caso questa fosse transitoriamente inibita mediante le recinzioni di cui al comma precedente.</p> <p>19.4. L'apertura di nuovi tracciati di viabilità rurale per finalità diverse dalle attività agrarie e forestali è ammessa solo se prevista dalla tav.1 Sistemi e Unità Territoriali, oppure dagli elaborati di Regolamento Urbanistico, o da Piani Attuativi approvati. E' fatta salva la facoltà per gli Enti Pubblici e l'Amministrazione dello Stato, per gli enti gestori di riserve naturali e proprietà demaniali, per i titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, per le aziende di gestione delle reti idriche, elettriche, telefoniche e di fornitura gas, di aprire nuovi percorsi per le loro finalità istituzionali, sempre che sia dimostrata l'inadeguatezza dei percorsi esistenti.</p> <p>19.5. La viabilità rurale esistente o di nuovo tracciato deve comunque avere fondo stradale naturale, e mantenere caratteristiche di tracciato e di andamento altimetrico che scorraggino</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.46. Zone destinate alla viabilità veicolare Art.47. Viabilità e percorsi di interesse storico naturalista e mobilità ciclo-pedonale</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>la velocità. Le strade aperte al pubblico devono essere mantenute con livellamento e imbrecciatura periodica. Al di fuori del perimetro del centro abitato definito ai sensi del Codice della strada, non è ammesso il rivestimento delle strade private e pubbliche a fondo naturale con manto d'asfalto o di cemento, se non previsto dalla tav. 1 Sistemi e Unità Territoriali, o dagli elaborati di Regolamento Urbanistico, o da Piani Attuativi, o Progetti di Opera Pubblica approvati.</p> <p>19.6. L'approvazione di nuova viabilità rurale per finalità estranee alla gestione agraria e forestale, o l'asfaltatura di tratti di strade esistenti, proposta nei piani attuativi di iniziativa privata, non è un atto dovuto, ma è decisa a discrezione dell'Amministrazione Comunale, considerando il valore ambientale e paesaggistico delle aree attraversate, l'andamento del tracciato, le conseguenze sulla velocità del transito e i rischi conseguenti.</p>			
<p>13.20 – I progetti di grandi opere [...] E' di norma da evitarsi la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei: - nelle aree di elevata qualità ambientale e paesaggistica, definite tali dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo regionali, provinciali, comunali; - nelle aree di pertinenza dei centri, degli aggregati e dei beni storico architettonici individuati dal presente piano; - nelle aree interessate dalle emergenze paesaggistiche indicate dal presente piano e in quelle che gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo dei Comuni possono definire con gli stessi criteri del presente piano; - nelle aree di elevata visibilità.</p>	<p>Art. 50 Sistema funzionale PG delle attività produttive e della geotermia.</p> <p>50. 1 Descrizione. La presenza e lo sfruttamento delle risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica è ormai consolidata a Radicondoli e a partire dal 1987 è iniziato l'uso della risorsa come fonte di energia per attività di agricoltura intensiva in serra e attività produttive. Lo sfruttamento prioritario della risorsa geotermica e la necessaria vicinanza ai punti di reperimento del fluido, hanno determinato la posizione e la forma degli insediamenti produttivi esistenti, rendendo le attività produttive un sistema diffuso di tipo reticolare, trasversale ai Sistemi Territoriali e agli altri Sistemi Funzionali. Per tale ragione il sistema PG delle attività produttive e della geotermia è composto dalle UTOE PG di cui agli articoli successivi, nonché da tutte le aree nel territorio comunale incluse nelle concessioni di coltivazione Travale e nel permesso di ricerca Montecastelli; con specifiche limitazioni per le aree appartenenti a questi ambiti, come specificato nella tav. 4 di Piano Strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riserve naturali RN e RNP - UTOE IN del sistema funzionale insediativo; - UTOE ST del sistema dei servizi turistici; - Aree protette locali AP e aree contigue alle riserve AC; <p>Il Piano Strutturale definisce i modi e le regole generali di interazione tra le attività produttive di produzione e sfruttamento di energie rinnovabili e gli altri sistemi, individua UTOE specificamente destinate alle attività produttive e alla produzione di energia e indica le condizioni per definire nuove UTOE produttive, qualora la disponibilità di risorse geotermiche le renda necessarie, nella redazione e nella gestione del Regolamento Urbanistico, o mediante le procedure di cui alla L.R. 39/2005 come meglio specificato dal successivo comma 5.</p> <p>Vedi articoli da 50.2 a 50.7</p> <p>Art. 51 UTOE per la produzione di energia PG1, PG2, PG3</p> <p>51.1 Descrizione. Le Unità Territoriali per la produzione di energia sono destinate alla coltivazione delle risorse geotermiche per generare energia elettrica. Gli obiettivi di governo del territorio, le Destinazioni d'uso ammesse, i criteri per la dimensionamento degli insediamenti e dei servizi, i requisiti e i criteri di valutazione ambientale, gli indirizzi programmatici di attuazione valgono sia per le centrali elettriche, in attività o in costruzione, incluse nelle UTOE indicate sulla tav.1 Sistemi e Unità Territoriali, sia per le UTOE che saranno definite applicando i criteri di cui al precedente art. 51</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.36.1 - Zone produttive di completamento (Zona D1) Art.36.2 - Zone produttive soggette a intervento diretto convenzionato (Zona D2) Art.36.3 - Zone produttive di nuovo impianto (Zona D3) Art.36.4 – Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1) Art.36.4.1– Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1.1) Art.36.5 - Zone per la produzione di nuovo impianto (Zona Dg2) 58 Art.36.6 - Zone di rispetto ambientale all'interno dell'UTOE PG (Zona Dg3) Art.36.7 - Zone per pozzi geotermici (Zona Dg4) Art.36.8 - Vapordotti. Carta dei vincoli Carta delle criticità del territorio</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>comma 3.</p> <p>Vedi articoli da 51.2 a 51.6</p>			
<p>13.21 - Le infrastrutture viarie [...] - Al fine di conseguire gli obiettivi posti per paesaggio dal PIT/PPR e dal presente PTCP, i progetti relativi alla viabilità, per la loro complessità, devono essere concepiti anche come progetti di paesaggio [...] Il presente PTCP stabilisce che siano da rispettare le seguenti condizioni: - le caratteristiche tecniche (larghezza e andamento del tracciato, pavimentazione), salvo esigenze di riordino ambientale, paesaggistico e funzionale; - deve essere comunque impedita l'asfaltatura delle strade sterrate con asfalto tradizionale; - nei tratti particolarmente impervi e in prossimità dei nuclei abitati possono essere utilizzate terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato purché granulometria e colore siano coerenti al contesto paesaggistico; - devono essere tutelati i manufatti di arredo connessi (cippi, tabernacoli, fonti, lavatoi, muretti in pietra, alberature a filare, a gruppo o puntuali, ponti); - si deve tendere al mantenimento della continuità dei percorsi e alla ricomposizione dei percorsi ove il reticolo si presenta interrotto; dimostrandone l'esistenza tramite ricognizione storica e confronto fra cartografie e fotografie; - sono da impedire interruzioni al reticolo delle strade minori a causa delle realizzazioni di recinzioni a delimitazione delle proprietà private. In ogni caso deve essere comunque garantita la continuità del tracciato e la fruizione collettiva del paesaggio; - la pubblicità lungo strada deve essere collocata in modo non invasivo, non deve conferire senso di disordine e obliterare le visuali dai percorsi. A tal fine si consigliano dimensioni dei cartelloni pubblicitari uniformi e limitate. La pubblicità lungo le strade che attraversano paesaggi caratterizzati da visuali aperte e da alta intervisibilità deve essere limitata. Per i fini fin qui elencati, le Amministrazioni Comunali regolamentano la progettazione e la gestione della viabilità urbana e rurale di loro competenza nel paesaggio.</p>	<p>Art. 55 Sistema funzionale della viabilità</p> <p>55.1 Descrizione. Il sistema funzionale della viabilità comprende le strade statali, provinciali, comunali e vicinali che attraversano il territorio comunale. La rete stradale conserva tratti di percorsi consolidati storicamente e rimasti inalterati; il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche dei percorsi e il miglioramento dell'accessibilità esterna ed interna sono indispensabili per la qualità della vita dei cittadini, per la gestione delle imprese e per l'attrazione del turismo.</p> <p>55.2 Obiettivi di governo. Per i tracciati inclusi nel Sistema Funzionale della Viabilità gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assicurare la percorribilità e l'accessibilità di tutto il territorio comunale, prevedendo l'incremento del numero di strade vicinali aperte al pubblico come indicato nella tavola 1 Piano Strutturale, affiancando alle strade transitabili ai mezzi meccanici una rete di percorsi escursionistici e venatori, definiti nel Regolamento Urbanistico, percorribili a piedi, a cavallo e con biciclette da montagna. 2. migliorare la mobilità interna, al fine di ridurre i tempi di accesso dalle abitazioni rurali e dalle attrezzature agrituristiche e ricettive ai servizi pubblici, commerciali e turistici siti nei centri abitati, con interventi di manutenzione e riqualificazione sulle strade comunali e vicinali. 3. migliorare l'accessibilità esterna con interventi sulle strade provinciali di supporto ai sistemi locali e sulle strade provinciali locali, verso la Val d'Elsa, la Maremma e la costa tirrenica, la Val di Cecina, e la Val di Merse. <p>55.3 Indirizzi per la pianificazione. Gli interventi sulle strade incluse nel sistema funzionale attuano questi indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strada d'interesse regionale extraurbana secondaria: il territorio comunale è attraversato alla sua estremità occidentale da un breve tratto della SS 439, gli interventi previsti su questa strada, eventuali modifiche di sezione o di tracciato sono definiti dalla pianificazione della Regione Toscana e dai programmi dell'Azienda A.N.A.S.; le modifiche di tracciato possono essere assunte dalla pianificazione del Comune di Radicondoli mediante variante al Regolamento Urbanistico; - Strade provinciali di supporto ai sistemi locali: il Regolamento Urbanistico indica gli interventi di rettifica del tracciato e di ampliamento delle sezioni previsti, le fasce di rispetto prescritte dal Codice della Strada, le pertinenze di servizio necessarie, quali stazioni di distribuzione dei carburanti, parcheggi e punti di sosta; nel caso gli interventi previsti contemplino la dismissione di un tratto stradale indicato come percorso di interesse storico dalla tavola 2 Statuto del Territorio, il progetto viabilistico dovrà garantire la manutenzione e la percorribilità escursionistica come indicato dall'art. 19 comma 3 dello Statuto del Territorio; - Strade provinciali locali: le modalità di intervento sono analoghe all'alinea precedente; - Strade comunali locali: per migliorare la percorribilità della strada sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi tratti di pavimentazione, e le modifiche di tracciato necessarie per migliorare la sicurezza, per la 	<p>COERENTE</p>	<p>Art.46. Zone destinate alla viabilità veicolare</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>realizzazione di ponti e guadi per l'attraversamento di corsi d'acqua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade vicinali aperte al transito: le modalità di intervento sono analoghe all'alinea precedente; per le strade vicinali la cui apertura al transito è proposta ex novo dal Piano Strutturale sono ammessi anche modifiche di tracciato e ampliamenti di sezione se indispensabili per garantire la transitabilità alle autovetture e ai mezzi non fuoristrada. - Distributori di Carburante; è ammessa la localizzazione di stazioni di servizio per la vendita dei carburanti e servizi connessi entro le fasce di rispetto di tutte le strade regionali, provinciali e comunali, previo parere dell'ente gestore dell'infrastruttura e con queste esclusioni indicate nelle tavole di Piano Strutturale: <ul style="list-style-type: none"> - Aree ad esclusiva funzione agricola e aree a prevalente funzione ambientale; - Aree incluse nelle Riserve naturali e nel SiC di cui agli articoli 31, 32 nonché nelle aree contigue e nelle aree protette locali proposte di cui agli art. 27 e 30; - Aree incluse nelle UTOE del Sistema Funzionale ST di cui agli art. da 38 a 49; - Aree incluse nelle pertinenze di crinale e nelle pertinenze visuali degli edifici storici di cui all'art. 14; - Aree incluse nei centri storici di cui all'art. 12; - Aree con caratteristiche di pericolosità idraulica o geomorfologica 4 di cui alla tav. 10 o aree di pericolosità per frana o idrogeologica molto elevata di cui al Piano di Bacino come riportato nella tav. 12 della perizia geologico tecnica allegata. - Aree di tutela assolute e di rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili o termali di uso pubblico di cui all'art. 7 o alla tav. 11 della perizia geologico tecnica allegata, e aree sensibili di classe 1 identificate dagli stessi elaborati citati. <p>Il regolamento urbanistico definisce in dettaglio le caratteristiche dimensionali, funzionali e costruttive degli impianti e dei servizi collegati, secondo la normativa nazionale e regionale in materia, quest'ultima si applica comunque nelle more della sua approvazione.</p> <p>La realizzazione di stazioni di servizio aventi caratteristiche dimensionali e funzionali incompatibili con le fasce di rispetto stradale di cui sopra è ammessa esclusivamente nelle UTOE del sistema funzionale PG, secondo le relative specificazioni di destinazione d'uso di cui all'art. 56.</p> <p>55.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Gli interventi sul sistema funzionale della viabilità sono soggetti ai requisiti ambientali che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risorse del paesaggio: gli interventi di rettifica di tracciato e di realizzazione di pertinenze stradali previsti dagli alinea secondo e terzo del precedente comma sono subordinati allo studio dell'impatto visuale mediante modellazione tridimensionale o fotomontaggio; - risorse del paesaggio: per la realizzazione di nuovi tratti di pavimentazione sulle strade comunali e vicinali di cui al precedente articolo sono utilizzati di preferenza, ove consentito dalle caratteristiche della strada e delle condizioni di traffico, prodotti aggreganti drenanti, incolori o bianchi e inerti di colore chiaro, anche per ridurre l'effetto di albedo percepito da escursionisti e ciclisti; gli interventi di pavimentazione devono applicare le norme di cui all'art. 19 del Capo I statuto del territorio. - risorse idriche: gli interventi sulla viabilità assicurano con opportune opere di attraversamento e canalizzazione la 			
--	--	--	--	--

	<p>continuità e la portata della rete idrografica minore, mantenendo la posizione del letto originario salvo le deviazioni necessarie per rendere più breve l'attraversamento della sede stradale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio idraulico: ove le opere stradali interessino gli ambiti A e B definiti dall'art. 6.4.1 e 6.4.2, dovrà essere verificata la sicurezza delle soluzioni previste secondo i criteri definiti dall'art. 6 dello Statuto del Territorio; - inquinamento luminoso: l'illuminazione stradale non dovrà superare l'intensità di emissione nell'emisfero superiore di 30 candele/chilolumen. - I progetti concernenti nuove strade extraurbane secondarie; sono comunque soggetti a verifica di impatto ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale in quanto compresi nell'allegato B2 della L.R. 79/1998. <p>55.5 Indirizzi programmatici di attuazione. Gli interventi sulle strade incluse nel sistema funzionale sono attuati mediante progetti di opera pubblica o anche da progetti esecutivi proposti da privati o loro consorzi, limitatamente alle strade vicinali; per le categorie di strade su cui sono ammesse rettifiche di tracciato, nel caso il tracciato previsto sia difforme da quello indicato dal Regolamento Urbanistico, contestualmente al progetto è approvata la variante di Regolamento Urbanistico ai sensi del comma 5 art.1 L. 1/1978, se necessario attraverso le procedure di accordo di programma di cui alla L.R. 76/1995 e dell'art.24 della L.R. 88/1998.</p> <p>Il Regolamento Urbanistico contiene la rappresentazione aggiornata della rete delle strade vicinali aperte al pubblico, a partire dalla rete minima individuata dalla tav. 1 di Piano Strutturale e da ulteriori tratti individuati dall'Amministrazione Comunale mediante atto deliberativo ai sensi del Codice della Strada.</p>			
<p>13.22 – Progetto di paesaggio per impianti per l'energia rinnovabile [...] La tutela dei valori delle emergenze paesaggistiche individuate dal presente PTCP e dei beni paesistici e culturali individuati dal PIT/PPR di tali aree e beni prevale e preordina ogni possibilità d'uso dei medesimi. Pertanto, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, in coerenza con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, escludono di norma tali aree e tali beni quali oggetto di politiche e interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile qualora se ne riconosca l'incompatibilità con le suddette esigenze di tutela e vi ammettono, invece, unicamente soluzioni per il soddisfacimento dei consumi, verificando, anche nei casi ammessi, la coerenza con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT/PPR e nel presente PTCP e purché non sia arrecato danno ai caratteri storico architettonici e insediativi e ai valori estetico-percettivi. [...] Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo provinciali e comunali indicano e regolamentano le aree ove sia vietata e le aree ove sia ammessa, e in questo caso con quali caratteri e modalità, la realizzazione di campi fotovoltaici, nel rispetto delle Leggi e regolamenti regionali vigenti, del PIT/PPR e della presente disciplina. Sono sempre ammessi, purché coerenti con le Leggi e regolamenti regionali vigenti, gli interventi: - che utilizzano le coperture degli edifici o i suoli a destinazione industriale o artigianale esistenti o di previsione - che uniscono l'utilizzo delle fonti rinnovabili con opere edilizie minori, quali tettoie, coperture di parcheggi, e simili, perché non arrechino grave e irreversibile danno alle emergenze paesaggistiche tutelate dal presente PTCP. [...] Le disposizioni delle macchine eoliche devono rispettare le linee e i tracciati prevalenti, la morfologia, i rapporti dimensionali che si</p>	<p>Art. 57 Definizione di Servizi Pubblici, impianti tecnici e arredo urbano.</p> <p>57.6. Il Piano Strutturale indica il dimensionamento e i requisiti ambientali degli Impianti Tecnici che hanno effetti rilevanti sulle risorse ambientali. I regolamenti urbanistico ed edilizio definiscono gli altri criteri di realizzazione degli Impianti tecnici di interesse comunale e individuano aree per la loro localizzazione. Impianti tecnici di interesse sovracomunale sono ammessi se previsti dal Piano Strutturale o da atti di pianificazione territoriale o settoriale approvati dall'Amministrazione Provinciale e dall'Amministrazione Regionale con la partecipazione del Comune di Radicondoli; le reti e gli impianti per la coltivazione dei fluidi geotermici sono oggetto di norme specifiche (art.51, 52 e 53).</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.40. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41. Impianti fotovoltaici e solari termici Art.42. Impianti a biomasse Art.43. Impianti eolici Art.44. Criteri generali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Carta dei vincoli Carta delle criticità del territorio</p>	<p>COERENTE</p>

<p>instaurano tra le macchine eoliche e i componenti del paesaggio. A tal fine, gli strumenti della pianificazione, e gli atti di governo comunali, i progetti pubblici e privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, seguono, specificandoli, i contenuti delle linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici redatti dalla Regione Toscana (2004), delle "Linee guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale. Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", redatte dal Ministero per i beni e le attività culturali (2006).</p>				
<p>13.23 - Cave e discariche a cielo aperto Per quanto regolate da specifica e diversa legislazione, che deve essere rispettata nei diversi e rispettivi interventi, il presente PTCP indica le seguenti condizioni comuni: - nella formazione delle scelte dei siti deve essere considerato il paesaggio circostante, con particolare riguardo a prossimità/intervisibilità con aree interessate da vincolo paesistico, beni di interesse storico/architettonico, componenti della struttura del paesaggio in riferimento all'UdP di appartenenza, e per evitare di danneggiare superfici boscate, aree di rilevante pregio naturalistico e/o alberi antichi e paesaggi agrari di elevato valore; - particolare attenzione deve essere posta alla viabilità di trasporto tra le aree estrattive e quelle di lavorazione, evitando o limitando agli interventi strettamente necessari per lo svolgimento delle attività estrattive nel rispetto delle leggi vigenti, di allargare la sezione della carreggiata di quelle preesistenti (o di realizzare nuovi tracciati), distruggere l'equipaggiamento vegetale presente, modificare i caratteri paesaggistici presenti (andamento del tracciato, pavimentazione). Per le cave, il progetto di coltivazione deve contenere specifiche soluzioni, rapportate ai caratteri strutturali dell'UdP di appartenenza, per contenere gli impatti sia nel ciclo delle attività che durante le fasi di ripristino. Gli interventi di ripristino devono ricostituire il soprassuolo precedente (bosco, coltivi) oppure costruire nuovi paesaggi tramite nuovi elementi capaci di produrre varietà e arricchimento strutturale e visivo.</p>	<p>Art. 10. Aree di crisi ambientale</p> <p>10.2. Sul territorio comunale sono identificabili tre aree suscettibili di riqualificazione ambientale, perché già toccate da attività con effetti ambientali rilevanti. Le attività che hanno causato la crisi ambientale sono terminate da tempo, e in nessuno dei tre siti vi sono al presente rischi di ulteriori danni; il Regolamento Urbanistico prevedrà comunque interventi di riqualificazione e ripristino:</p> <p>10.3 Cava dismessa di Montegabbro. Inclusa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con DCR 200/1995 con il codice 925 A 19 (w), è ammessa l'escavazione fino al ripristino di un fronte di cava con inclinazione dei gradoni a 45°, e la commercializzazione di una quota massima del 30% del materiale scavato il Regolamento Urbanistico definirà gli interventi previsti e la destinazione dell'area.</p> <p>10.4 Discarica dismessa di Belforte. Il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti III stralcio relativo alla Bonifica delle Aree Inquinata" approvato con DGRT 384/1999 include questo sito tra quelli su cui la pianificazione comunale deve prevedere il ripristino ambientale (all. 5 DGRT 384/1999), riconoscendo l'assenza di rischi tali da richiedere una prioritaria bonifica del suolo; tale classificazione è confermata dal Piano di Bonifica delle Aree Inquinata provinciale, adottato con DCP 89/2006; il Regolamento Urbanistico definirà gli interventi previsti e la destinazione dell'area, e le procedure per la loro attuazione, nonché le modalità di coordinamento e controllo da parte dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 30/2006.</p> <p>Art.54 UTOE PG6 Cava di S. Pierino</p> <p>54.1 Descrizione. L'UTOE PG1 comprende il sito di San Pierino, individuato come area per una nuova cava del settore materiali industriali dal Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con D.C.R. 200/1995; la previsione è stata assunta dal Comune di Radicondoli con variante al P.d.F. approvata con D.C.C. 27 del 30.9.98, che ha recepito le indicazioni dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Provincia di Siena, che con D.G.P. 662/1997 chiede la riduzione da due a uno dei siti di cava previsti.</p> <p>54.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e la programmazione delle attività di cava seguono questo ordine di priorità: 4. nella configurazione ripristinata, riportare all'uso boschivo il fronte di cava e all'uso agricolo il piazzale sottostante; 5. adottare misure di contenimento dell'impatto ambientale delle attività di escavazione e trasporto, evitando effetti negativi sulle altre attività economiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alle strutture agrituristiche; in particolare il trasporto utilizza la strada parallela al torrente Vetrialla fino al ponte di Cecina; 6. programmare l'attività di cava come trasformazione controllata del territorio, attuata per fasi, in cui siano coordinati la</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Sistema delle attività produttive e della geotermia</p> <p>1. Il R.U. identifica le attività produttive con il sistema individuato dal P.S. in relazione alle U.T.O.E. PG1 – Rancia e Pianacce, PG2 – Canonica, PG3 – Sesta, PG4 – Fiumarello, PG5 – Casone e PG6 Cava di S.Pierino, e vi disciplina gli interventi sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nello stesso P.S..</p> <p>2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68 il R.U. perimetra e classifica le aree poste all'interno del sistema delle attività produttive delle geotermia sulla base della seguente suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D1 : Zone produttive di completamento - D2 : Zone produttive soggette a intervento diretto convenzionato - D3 : Zone produttive di nuovo impianto - Dg1 : Zone per la produzione dell'energia di completamento - Dg2 : Zone per la produzione dell'energia di nuovo impianto - Dg3 : Zone di ripristino ambientale all'interno dell'UTOE PG - Dg4 : Zone per Pozzi Geotermici <p>Art.82. Tutela del paesaggio</p> <p>.....4. Le previsioni riguardanti l'UTOE PG6 cava di San Pierino, sono esaurite e la cava è oggetto del recupero ambientale come redatto nel 2012.</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>coltivazione e il ripristino.</p> <p>54.3 Prescrizioni per il progetto di coltivazione. Sono ammesse le attività agricole e le attività estrattive. Ai sensi dell'art.27 comma 2 della L.R. 5/1995 e della L.R. 78/1998, l'autorizzazione del progetto di coltivazione è subordinata alle seguenti prescrizioni immediatamente vigenti dalla data di approvazione del Piano Strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli edifici costruiti per le attività di coltivazione devono essere demoliti alla loro conclusione; - l'escavazione dovrà consentire in ogni sua fase, l'ultimazione immediata dei lavori di ripristino, in caso di abbandono dell'attività e prevedere, al termine di ogni fase biennale, il ripristino dei lotti funzionali esauriti; - deve essere prevista una fascia di rispetto dal torrente Vetrialla; - la quota del piano di coltivazione è compresa tra 312 m nel settore nord orientale e 209 m nel settore nord occidentale; - al termine dell'attività la conformazione dell'area comprenderà un fronte gradonato e un piazzale alla quota 212 – 209m; - il terreno superficiale dovrà essere accantonato per l'utilizzo nelle fasi di ripristino; - durante l'escavazione i gradoni avranno altezza max 10 m e pedata min. 3 m; - l'intervento di ripristino deve prevedere rimodellazione dei gradoni, regimazione idraulica perimetrale, rimboschimento del fronte e inerbimento del piazzale. <p>54.4 Indirizzi programmatici di attuazione. L'avvio delle attività di escavazione è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 78/1998, e agli impegni di realizzazione di infrastrutture e di ripristino ambientale indicati dal provvedimento autorizzativo.</p> <p>Tav. QC7 - Vincoli paesaggistici, aree protette e pianificazione di settore.</p>			
<p>13.24 - Aree agricole [...] Gli interventi che interessano il paesaggio agrario hanno il compito di conservare e valorizzare quel insieme di oggetti, chiamati generalmente manufatti di arredo, quali fonti, vasche, cippi, tabernacoli, muretti, che rafforzano il mantenimento della riconoscibilità del paesaggio e dei luoghi. [...] Il presente PTCP stabilisce i seguenti limiti, finalizzati a quanto contenuto nel presente articolo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio: - limitare l'accorpamento dei campi coltivati; - impedire di introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con muretti, cancellate ecc, siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti). Generalmente sono consigliate reti metalliche accompagnate da siepi arbustive informali che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggistico o comunque tipologie di recinzioni che siano coerenti con i caratteri architettonici locali; - controllare l'inserimento di specie arboree ed arbustive sia a fini ornamentali che per opere di consolidamento. L'introduzione della vegetazione arborea e arbustiva in genere nei paesaggi a carattere agrario deve utilizzare specie autoctone e coerenti al loro ruolo nel contesto paesaggistico, impedendo l'inserimento di piante esotiche quali ad esempio il cipresso dell'Arizona, thuje o specie simili. Si deve inoltre</p>	<p>Tav.QC2 Serie vegetazionale Tav. QC10 Uso del suolo al 2005 Tav. 2 Statuto del territorio</p> <p>Tav. 3 Disciplina delle aree agricole</p> <p>Art. 17 Risorse del bosco e aree naturali; vincolo idrogeologico</p> <p>17.3. Le trasformazioni di boschi</p> <p>17.5. La gestione delle aree boscate, delle aree cespugliate, delle aree a pascolo e arbusteto e dei terreni nudi non coltivati è svolta</p> <p>17.7. Nei Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale,</p> <p>17.9. I rimboschimenti, i novelletti e i boschi di conifere saranno trasformati in boschi di specie autoctone,</p> <p>17.10. Vegetazione riparia, di argine e di golena, corsi d'acqua minori, rete scolante: i corsi d'acqua</p> <p>17.11. Le aree a pascolo e arbusteto, costituite da zone aperte non coltivate, radure, garighe, praterie naturali e arbusteti, sono elementi distinti dal bosco vero e proprio,</p> <p>Art.18 Risorse del paesaggio agrario</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p>	<p>COERENTE</p>

<p>limitare il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni (<i>Cupressus sempervirens</i>), in particolare come elementi di arredo di viali o disposti lungo i confini delle proprietà delle pertinenze degli edifici rurali che tendono a banalizzare, omologare il paesaggio e a diffondere ormai immagini stereotipate. In ogni caso la creazione di filari alberati o di piantagioni di alberature, ad esempio per il consolidamento di versanti, per la realizzazione di viali a carattere ornamentale a supporto di poderi, in particolare se costituiti da alberi di prima grandezza, devono essere attentamente progettati e valutati anche sotto l'aspetto della visibilità, in modo da comprendere se le piante, raggiunta la propria maturità e quindi la massima altezza, non obliterano la visibilità dei luoghi, o interrompano le relazioni visive e percettive che si instaurano fra viabilità - o luoghi comunque fruiti dalla collettività - e il paesaggio circostante;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconferire dignità al paesaggio agrario di pianura e di fondovalle; - evitare processi di urbanizzazione, in particolar modo casuali e/o destrutturati, che introducono modelli urbani nelle tessiture rurali; - evitare espansioni lineari continue lungo viabilità, che interrompono l'ordinato rapporto tra abitati e territorio rurale, i corridoi ecologici, l'armonico alternarsi di "pieni" e di "vuoti" - prevenire e impedire i processi di frammentazione paesistica; - incentivare progetti di riqualificazione e di riordino ecologico - ambientale e funzionale attraverso la dotazione di equipaggiamento vegetale (poggiante sulla struttura paesaggistica) per la realizzazione di reti ecologiche e greenways (percorsi verdi), in modo da ripristinare le relazioni paesaggistiche, arginare fenomeni di marginalizzazione, riconferire ricchezza visiva e naturalità ai luoghi; - evitare processi di urbanizzazione lungo strada o diffusa in particolare sui crinali e nei paesaggi di pianura e di fondovalle; - collocare le nuove residenze ed i nuovi annessi agricoli, previa valutazione di compatibilità paesistica, preferibilmente in contiguità con i complessi rurali esistenti. <p>[...]</p>	<p>18.1. Le risorse del paesaggio elencate ai commi successivi costituiscono la struttura del paesaggio agrario che ha, oltre al valore di testimonianza storica, rilevante importanza per difesa del suolo, la regimazione delle acque, e la salvaguardia di formazioni vegetali; queste sono l'ambiente per la conservazione delle diversità della fauna selvatica minore. Le risorse del paesaggio agrario devono essere conservate secondo le regole dei commi successivi, se indicate sulla tavola 2 Statuto del Territorio. Per le aree prive di indicazioni specifiche nello Statuto del Territorio, le previsioni dei commi seguenti costituiscono indirizzo per l'applicazione delle risorse finanziarie per gli interventi non colturali e la tutela dell'ambiente e del paesaggio agrario previste dai Piani di Sviluppo Rurale della Regione e dalle Direttive dell'Unione Europea, mediante la redazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale e la ricognizione delle risorse del paesaggio agrario di cui al precedente art. 16.</p> <p>18.2. Seminativi a maglia fitta, anche in abbandono: sono indicate le perimetrazioni dei campi quando, per la loro dimensione e posizione, formano una maglia fitta: in questo caso eventuali accorpamenti non devono modificare le formazioni arboree che li limitano, sia naturali che piantate, non devono rimodellare il suolo né ridurre l'estensione e la capacità della rete scolante. Possono essere eliminate le piantate residue se non riconosciute come colture arboree. Eventuali frazionamenti devono essere delimitati con recinzioni forestali provvisorie, o se definitivi, con nuovi impianti di filari e siepi di specie autoctone. Per le edificazioni ammesse in applicazione delle previsioni del Piano Strutturale si applicano i criteri di questo comma per la delimitazione e la gestione delle aree di pertinenza.</p> <p>18.3. Colture arboree, anche in abbandono: le piantagioni unitarie di olivo, vite, o alberi da frutta sono il complemento visuale degli insediamenti storici; se sono indicate nella tavola 2 Statuto del Territorio, deve esserne mantenuta la loro estensione; per esigenze colturali le piante possono essere sostituite, o convertite in un'altra delle colture arboree citate, posizionata sempre entro la stessa UTOE. Nel resto del territorio i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale possono prevedere lo spostamento ma non la riduzione delle aree dedicate a colture arboree; è ammesso il trasferimento di superfici adibite a coltura arborea tra aziende appartenenti allo stesso subsistema territoriale, se i Programmi Aziendali sono presentati contemporaneamente, o per quelli già approvati, mediante presentazione di contestuale proposta di variazione degli impegni convenzionali sottoscritti.</p> <p>18.4. Filari, gruppi di alberi e alberi isolati, alberature segnaletiche di arredo: queste emergenze arboree devono essere mantenute su tutto il territorio; particolare attenzione è dedicata agli alberi monumentali segnalati ai sensi dell'art. 8 della LR 8.11.1982, ai quali si applica la disciplina prevista dalla L.R. 60/1998, e agli alberi di arredo di grandi dimensioni lungo la viabilità o adiacenti gli edifici rurali: eventuali sostituzioni di piante per esigenze fitosanitarie devono essere documentate.</p> <p>18.5. Siepi: devono essere mantenute le siepi, anche attraverso la potatura o la sostituzione di singole piante, senza interrompere la continuità o ridurre la varietà delle specie vegetali presenti, compresi gli arbusti minori. Eventuali interruzioni di siepi con nuova viabilità campestre devono essere compensate con alberature d'alto fusto ai lati dell'interruzione, che ripristinino la continuità delle chiome. I Programmi Aziendali possono proporre la modifica dei tracciati delle siepi, a condizione che non se ne riduca la lunghezza complessiva e</p>			
--	--	--	--	--

	<p>la densità per ettaro di superficie agraria.</p> <p>18.6. Muretti, terrazzamenti, ciglionamenti: le opere in pietra, mattoni e i movimenti di terra eseguiti in epoca storica per rendere stabili i pendii, coltivarli e tracciare percorsi, sono al tempo stesso una risorsa del paesaggio storico e un mezzo di difesa del suolo indispensabile per proseguire l'uso agricolo. Tali opere sono da conservare e mantenere su tutto il territorio comunale, ripristinando le parti crollate con materiali coerenti. Nel caso di crolli totali possono essere usate soluzioni diverse purché siano ugualmente efficaci e siano impiegati materiali e tecniche costruttive compatibili con l'ambiente e il paesaggio storico.</p>			
<p>13.25 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA): aspetti paesaggistici</p> <p>1. Contribuendo agli obiettivi posti dal PIT/PPR e dalle strategie per il paesaggio del presente PTCP, si indicano di seguito, oltre a quanto stabilito dall'articolo 14.4, specifiche norme per i PAPMAA riferite agli aspetti paesaggistici.</p> <p>2. I PAPMAA devono prioritariamente individuare, tra gli interventi di miglioramento ambientale a proprio carico, quelli finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva.</p> <p>3. Ottemperando a quanto sopra i PAPMAA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelano e conservano le emergenze del paesaggio agrario; - salvaguardano le componenti della struttura del paesaggio; - garantiscono le relazioni visive e percettive e la fruizione collettiva del paesaggio. <p>4. Ai fini di quanto sopra stabilito, i PAPMAA contengono appositi elaborati che danno conto dei tipi e degli stati del paesaggio in relazione alla UdP di appartenenza, degli interventi in conformità a quanto stabilito dal presente articolo per la difesa del paesaggio, degli obblighi per la realizzazione di detti interventi.</p> <p>5. Oltre a quanto disposto dal presente punto, i PAPMAA sono disciplinati al seguente punto 14.4.</p>	<p>Art. 16 Applicazione ai Programmi Aziendali Pluriennali</p> <p>16.1. Le prescrizioni dello Statuto del Territorio si applicano ai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale previsti dalla L.R. 1/2005 capo IV titolo III, come norme per definire gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale contenuti nella convenzione e negli atti d'obbligo che ne regolano l'attuazione; le prescrizioni per le aree di rispetto visuale di cui all'art. 14 definiscono le aree su cui l'edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli è limitata ai sensi dell'art.39 comma 3 della stessa legge, anche per i tipi di annessi per i quali non è prescritta dalla normativa regionale la presentazione del Piano Aziendale, e in particolare per quelli di cui al successivo art. 16.12. Sono fatti salvi esclusivamente nelle pertinenze di crinale di cui al precedente art. 14.1, gli interventi di ampliamento degli edifici abitativi esistenti e degli annessi agricoli di cui all'art. 43 c. 3 L.R. 1/2005.</p> <p>Le prescrizioni contenute nei commi seguenti e negli articoli fino all'art. 32 costituiscono l'applicazione delle direttive di cui all'art. 22 del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con D.C.R. 45/2007.</p> <p>16.4. Le norme dello Statuto del Territorio relative alle aree forestali (art.17) e alle risorse del paesaggio agrario (art. 18) si applicano a tutto il territorio comunale per quanto non disciplinato dal Regolamento Forestale n. 48/2003.</p> <p>16.7. Il piano strutturale individua nella Tav. 3 "disciplina delle aree agricole", le aree destinate ad esclusiva e a prevalente funzione agricola, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1/2005.</p> <p>16.8. Sono altresì individuate nella stesa tavola 3 le aree agricole a prevalente interesse ambientale, costituite dalle aree boscate e dalle aree a pascolo e arbusteto di cui al successivo art. 17. Tali aree, anche in assenza delle caratteristiche di produttività e di qualità agronomica di cui all'art. 40 della L.R. 1/2005, hanno una rilevante importanza per la tutela della stabilità dei versanti, per il mantenimento della biodiversità di habitat e specie, per la conservazione delle emergenze del paesaggio come definite dal capo M del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena.</p>	COERENTE	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola)</p> <p>Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole</p> <p>Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche</p> <p>Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone</p> <p>Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p>	COERENTE
<p>13.28 - Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree a prevalente funzione agricola (quali campi da golf)</p> <p>La scelta di inserire nel territorio rurale attività diverse rispetto a quelle ordinarie agricole è soggetta a specifica verifica della sostenibilità ambientale e paesaggistica, riferita a quanto dettato da presente PTCP per i due sistemi funzionali (ambiente e paesaggio) sia come condizioni statutarie che come indirizzi strategici. I progetti dovranno comunque essere concepiti come progetti di paesaggio, riconducibili all'arte e all'architettura di parchi e giardini ed essere coerentemente integrati nel contesto, in modo da salvaguardare il carattere, i segni e la struttura del</p>	<p>Art. 41 - UTOE STa2 attrezzature per il gioco del Golf.</p> <p>41.1 Descrizione</p> <p>L'unità Territoriale comprende le aree considerate idonee, nell'ambito del Sottosistema funzionale ST.a, e per quanto risultante dalle attività di valutazione integrata di cui all'allegato alla Relazione di valutazione Integrata relativa all'UTOE STa2 allegata a questo Piano Strutturale, all'allestimento di un campo per il gioco del golf. Tale impianto integra le attrezzature ricettive e termali previste nel Sottosistema, e qualifica l'offerta turistica dell'intero territorio</p>		<p>Art.35. Sistema dei servizi turistici</p> <p>Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2)</p> <p>Art.35.3 - Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zona T2)</p>	

paesaggio.	<p>comunale incrementandone la visibilità e l'attrattività.</p> <p>41.2 Destinazioni d'uso Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attrezzature ricettive, le attività sportive e in particolare gli impianti per il gioco del golf e i servizi a questo connessi, quali impianti sportivi accessori, uffici, club house con bar ristorante, sala riunioni per soci e maestri, locali spogliatoio per giocatori, caddies e maestri, deposito e officina attrezzi. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, attività ricettive, funzioni compatibili e servizi; nel caso sia proposta l'utilizzazione anche parziale dell'edificabilità di cui al comma successivo e al precedente art. 39 comma 5, la destinazione residenziale è ammessa solo per esigenze di custodia e di servizio delle attività sportive, è comunque da computarsi all'interno della volumetria massima di cui al comma seguente.</p> <p>41.3 Dimensioni degli insediamenti e dei servizi Slp max nuova costruzione servizi per il golf: 1.500 mq Slp max nuova costruzione interrata: 1.800 mq</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione fuori terra e interrati sono comunque soggetti ai limiti di destinazione d'uso di cui al precedente comma, e all'art. 39 comma 39.5 e subordinati al recupero per Attività ricettive e servizi connessi degli edifici storici e rurali esistenti all'interno delle UTOE STa1 e STa2.</p> <p>Considerata la destinazione d'uso prevalente attribuita all'UTOE essa è da considerarsi area a prevalente destinazione agricola ai sensi dell'art. 40 c. 1 L.R. 1/2005, salvo diverse specificazioni che Regolamento Urbanistico indicherà all'interno dell'UTOE:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree ad prevalente o esclusiva funzione agricola secondo le indicazioni dell'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, la cui conservazione e coltivazione è funzionale alla riduzione dell'impatto visuale dell'impianto per il gioco del golf; b) le aree riservate all'attività turistica, come pertinenza di edifici esistenti, o all'attività sportiva di cui al precedente comma 2, i nuovi edifici di servizio all'impianto sportivo e alle attrezzature all'aperto, nel rispetto dei criteri di cui al Capo II Statuto del Territorio e del citato art. 16 c. 7, c) le aree per servizi pubblici per le quali non è previsto il trasferimento o la monetizzazione ai sensi dell'art.39 comma 4. d) i parametri edilizi massimi ammissibili nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente comma, nonché dall'art. 39 comma 5 per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi su volumi esistenti che abbiano come esito attrezzature ricettive di capacità superiore a 60 posti letto. <p>la costruzione di fabbricati produttivi e annessi per l'attività agricola è regolata dal Regolamento Urbanistico, il Piano aziendale pluriennale di cui al comma 5, che dovrà in particolare indicare gli interventi previsti sugli impianti colturali e sulle strutture di paesaggio, individuate secondo il successivo comma 42.5 e nella tav. 2 Statuto del Territorio, comprese nell'area destinata al gioco del Golf. I volumi degli edifici non classificati di rilevante valore architettonico o di valore paesistico nella schedatura di cui all'art. 13 del capo II Statuto del Territorio del Piano Strutturale, possono essere trasferiti sulle aree indicate al precedente punto b. Per gli annessi di recente costruzione si applicano i criteri di cui all'art. 16 comma 16.2 del capo II Statuto del Territorio.</p> <p>41.4 Requisiti ambientali e criteri di valutazione</p>	COERENTE		COERENTE
------------	---	----------	--	----------

	<p>L'allegato del Piano Strutturale inerente la valutazione integrata delle scelte di Piano per l'UTOE St.a2 descrive quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce il bacino d'utenza del campo da Golf considerando il tipo di impianto previsto, le presenze turistiche ipotizzabili nelle attrezzature ricettive collegate all'impianto, le attrezzature ricettive previste all'interno del sistema ST, nonché quelle esistenti nei comuni appartenenti al Sistema Economico Locale che include Radicondoli e a quelli contigui; allo stesso modo sono state considerate le attrezzature per il Golf esistenti nella Toscana centrale e meridionale, anche ai fini della definizione di circuiti golfistici; - determina le caratteristiche morfologiche, paesaggistiche ed ambientali dei luoghi, tenendo conto di parametri geologici, fisici, idrogeologici e idrografici, come descritti nello Studio Geologico allegato al Piano Strutturale, determinando i criteri per la distribuzione degli interventi di costruzione e manutenzione dei percorsi di gioco secondo le caratteristiche di qualità del paesaggio e le esigenze di recupero delle situazioni di instabilità e degrado dei suoli; <p>Il regolamento urbanistico definisce ammissibile la realizzazione dell'impianto per il golf previsto all'interno dell'UTOE a condizione che il progetto presentato a seguito della pubblicazione dell'avviso preliminare alla formazione del Programma Complesso di cui al comma 41.5 seguente e all'art. 39, valutato ai sensi della DGRT 646/1998, sia conforme a questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia determinato il bilancio idrico necessario al mantenimento delle superfici irrigate e del campo in generale, indicando le modalità di approvvigionamento attraverso la valutazione integrata della dei fabbisogni e delle risorse disponibili anche rispetto alle altre attività previste nell'UTOE e nel Sottosistema; in particolare si richiede che la gestione del campo sia effettuata a partire dai criteri di mantenimento del paesaggio agrario e della vegetazione autoctona di cui all'ultimo alinea di questo comma, e di risparmio della risorsa idrica tali da permettere una significativa riduzione dei fabbisogni rispetto alla soglia stabilita dalla DGRT 646/1998 pari a 100.000 mc/anno, configurando l'assetto dell'impianto secondo la tipologia definita come "Agrigolf" o "Gowlf"; - siano individuati il dimensionamento, la localizzazione e la destinazione d'uso degli edifici necessari all'impianto, e gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente prioritari per l'assolvimento di tali esigenze; l'intervento sugli edifici classificati nella tavola n.2 Statuto del Territorio risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 13 e dalle conseguenti norme di Regolamento Urbanistico. - Siano individuati gli elementi di compatibilità paesaggistico ambientale, a partire dagli elementi del paesaggio naturale ed agrario individuati dalla Tav. 2 Statuto del Territorio o individuati secondo i criteri di cui agli articoli da 16 a 19 dello Statuto del Territorio, di cui dovrà essere garantita la tutela e la riqualificazione mediante un programma di interventi culturali e manutentivi oggetto degli impegni convenzionali e le fidejussioni di cui all'art. 39 comma 39.4 lett. e.; tali interventi sono considerati interventi di garanzia ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 del Regolamento approvato con D.P.R.T. 3r/2007, e come tali non possono essere oggetto di proroghe nella loro attuazione ai sensi dell'art. 10 c. 1 dello stesso regolamento. - Per gli edifici di nuova costruzione previsti, il Regolamento Urbanistico indica le localizzazioni ammissibili, escludendo le aree classificate in classe di pericolosità geologica elevata (classe 4) sensi dell'art. 6.6.1, e in classe di Pericolosità per Frana Molto Elevata dal Piano di Assetto Idrogeologico di cui 			
--	---	--	--	--

	<p>all'art. 6.7.1. Per tutte le aree incluse nell'UTOE il Regolamento Urbanistico indica altresì la classe di pericolosità sismica locale ai sensi del Reg. 26R/2007, e definisce le classi di fattibilità per gli interventi edilizi previsti.</p> <p>41.5 Indirizzi programmatici di attuazione La realizzazione del Campo da Golf e delle nuove costruzioni fuori terra e interrate collegate è subordinata alla inclusione dell'UTOE nel Programma Complesso di Intervento, nelle modalità previste dall'art. 39 commi 39.5 e 39.4, in particolare, per l'UTOE ST.a2, a queste condizioni: esclusivamente se collegata agli interventi di recupero come attrezzatura ricettiva del castello di Montingegnoli di cui al precedente art. 40, e pertanto inclusa nelle aree oggetto degli elaborati di Piano Attuativo o di Programma Aziendale Pluriennale di cui al precedente comma 40.5,</p>			
<p>13.29 - Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per industria e artigianato e per attività commerciali [...] Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali, i progetti pubblici e privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, considerano i seguenti criteri insediativi rispettosi del paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scelta dei nuovi siti per le attività produttive e commerciali deve essere coerente ai contenuti del PIT/PPR e alle strategie/indirizzi per il paesaggio, contenuti anche nelle singole schede riferite alle unità di paesaggio, del presente PTCP; - è da privilegiare una la disposizione degli edifici che non risulti casuale e disordinata o ma coerente con la struttura del paesaggio e costituisca re un disegno compatto che persegua il contenimento del consumo di suolo; - il passaggio delle relazioni paesaggistiche non deve essere compromesso dalla sistemazione degli edifici. È opportuno fornire le aree di varchi, relazionati alla struttura del paesaggio, costituiti da spazi aperti opportunamente progettati a verde, utili a garantire le connessioni ecologiche (ad esempio non creare barriera verso i corsi d'acqua), l'accessibilità ai luoghi, la visibilità da e verso i luoghi, fornire spazi aperti per usi collettivi e la qualità delle persone. Una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale è utile inoltre a tutelare l'ambiente ed ad inserire gli insediamenti nel paesaggio, a rendere più gradevoli esteticamente gli ambienti di vita; - le tipologie architettoniche, le caratteristiche dei materiali e dei colori per i capannoni e per il costruito in genere, pur nella sua semplicità costruttiva non devono risultare incoerenti con i caratteri del contesto paesaggistico. L'edificio pertanto non deve risultare invasivo e pur nella sua semplicità costruttiva, essere dotato di un proprio aspetto dignitoso. I pannelli fotovoltaici e/o solari (e gli impianti per l'energia rinnovabile in genere) devono essere integrati all'interno dell'architettura degli edifici, o comunque opportunamente sistemati a terra secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio; - le aree a parcheggio di servizio (sia pubblico che privato) sono preferibilmente realizzate con pavimentazioni drenanti e con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima; - la scelta delle specie arboree e arbustive, soprattutto utili a integrare piuttosto che a nascondere e a creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico. Sono pertanto fortemente sconsigliate le specie arboree esotiche quali il cipresso dell'Arizona, thuje, e va limitato l'uso del pino cipressino e del cipresso comune, mentre risultano 	<p>Art. 34 Sistema Insediativo IN, UTOE IN1 Centro Urbano di Radicondoli e IN2 Centro Urbano di Belforte</p> <p>34.1 Obiettivi di governo del territorio All'interno delle UTOE IN1 e IN2 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Tutelare e riqualificare gli edifici storici, i percorsi e lo spazio pubblico nei centri storici, i giardini e gli orti intramurari secondo le regole di cui agli art. 18, 19 e 12 del capo II Statuto del Territorio; 8. sostenere il recupero degli edifici esistenti nel tessuto storico attraverso norme urbanistiche ed edilizie esaustive ed immediatamente applicabili e l'applicazione degli incentivi fiscali di legge; 9. mantenere la dotazione di servizi pubblici attualmente disponibili per la popolazione residente e i turisti, migliorando l'offerta qualitativa attraverso la differenziazione oraria e stagionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 1/2005, e fornendo servizi di collegamento a distanza per le funzioni non presenti; 10. mantenere le dotazioni di servizi commerciali presenti nei centri urbani, con particolare riferimento alle merceologie con un'unica presenza sul territorio comunale o nelle due frazioni principali; 11. promuovere le attività artigianali e di vendita di prodotti tipici nei fondi all'interno dei centri storici; 12. incrementare la dotazione di servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi parallelamente all'attuazione delle previsioni insediative e turistiche, per queste ultime anche attraverso le cessioni compensative delle edificazioni nelle UTOE ST, di cui all'art. 38. <p>Art. 59 Criteri per la redazione di piani e programmi di settore comunali</p> <p>59.1 Programmazione del settore commerciale L'amministrazione comunale, nella redazione dei piani inerenti il settore commerciale, di cui alla L.R. 28/2005, persegue gli obiettivi stabiliti dal piano strutturale e applica le prescrizioni in esso contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella redazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della L.R. 28/2005, degli atti di programmazione relativi alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 47 della stessa legge, del piano di localizzazione dei punti vendita della stampa di cui all'art. 28 della stessa legge, eventualmente integrati nello studio sulla vulnerabilità commerciale nei centri storici o nel programma di qualificazione della rete commerciale di seguito descritti, si applicano gli obiettivi definiti all'articolo 34 	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>	<p>Art.34. Sistema Insediativo Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.37. Funzioni e destinazioni d'uso ai sensi della L.R 1/2005. Art.39. Aree agricole interne al limite urbano Carta dei vincoli Carta delle criticità del territorio</p>	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>

generalmente più efficaci le specie arboree a chioma larga e a foglia caduca.

ai punti 3, 4, 5, per le U.T.O.E. IN1 e IN2,
- nella redazione del piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 59 c. 1 della L.R. 28/2005, si applicano gli obiettivi, le prescrizioni e i requisiti relativi alle Unità Territoriali PG4 Fiumarello (art. 52), PG5 Casone (art. 53), e le definizioni di cui al precedente art. 56.

in particolare, l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita come definite all'art. 4 comma 1 lett. e del D.lgs. 114/1998 e dall'art. 15 c.1 lett. e L.R. 28/2005 è limitata ai sensi dell'art. 96 della L.R. 28/2005 e dell' art 10 comma 4 dello stesso Decreto Legislativo 114/1998, allo scopo di salvaguardare le presenze di esercizi di vicinato, secondo gli esiti del programma di rivitalizzazione del commercio nel centro storico: l'autorizzazione di nuove medie strutture di vendita non è ammessa se non mediante l'approvazione di un nuovo piano di rivitalizzazione che dimostri il superamento delle criticità individuate da quello approvato.

Art. 12 Centri Storici

12.3. Lo spazio pubblico, costituito dall'insieme delle vie, delle piazze, dei vicoli e dei fornci aperti al pubblico passaggio, (ancorchè di proprietà privata), come definito dalle tavole di regolamento urbanistico non può essere ridotto in superficie e in larghezza, per effetto dell'attuazione di Piani Attuativi, di Interventi Edilizi o di opere pubbliche. In particolare i passaggi coperti attraverso i fabbricati, che collegano le strade pubbliche poste su livelli diversi, sono una struttura tipica degli insediamenti collinari medioevali, essenziale per la fruizione dello spazio pubblico e per la percezione dei valori storici dell'insediamento; passaggi e vicoli dovranno essere mantenuti aperti e lasciati liberi da costruzioni provvisorie e dal deposito di merci.

12.4. Le aree di pertinenza degli edifici nei centri storici sono oltre che uno spazio complementare degli alloggi, essenziale per le abitudini domestiche, una risorsa per l'assetto visuale del luogo. I Regolamenti Urbanistico ed Edilizio individuano per quali fabbricati e pertinenze siano ammessi eventuali interventi di ampliamento, dettano specifiche norme per la sistemazione e il decoro delle aree di pertinenza a giardino o orto, e stabiliscono forme di incentivo per il mantenimento delle aree esterne.

12.6. Salvaguardia: la rappresentazione alla scala 1:5000 dello Statuto del territorio inclusa nell'Atlante delle risorse del paesaggio indica all'interno del perimetro dei centri storici gli edifici sottoposti a vincolo storico monumentale ex parte I D.Lgs. 42/2004 e gli edifici di rilevante valore storico. Sugli edifici vincolati per la durata delle salvaguardie di cui al precedente art. 2 sono ammessi solo gli interventi assentiti dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali. Sulle parti esterne degli edifici di rilevante valore sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, per le parti interne degli stessi edifici di rilevante valore e per i restanti edifici continuano ad applicarsi nel periodo di salvaguardia gli strumenti urbanistici vigenti. Nello stesso periodo, all'interno del perimetro del centro storico indicato sulla tavola 2 Statuto del territorio, sono inedificabili le aree private libere da edifici e le aree di pertinenza degli edifici esistenti.

12.7. Salvaguardia: allo scopo di garantire la disponibilità di spazi per attività commerciali nei centri storici e la possibile applicazione di provvedimenti di limitazione del traffico, fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da commercio ad altre funzioni, e da residenza ad

	<p>autorimessa, per i vani a piano terra adibiti a tale uso alla data del 1 gennaio 2008 o comunque catastalmente destinati a tale uso nella stessa data. i cui ingressi affaccino su Via Gazzei, via Garibaldi, Piazza Gramsci, Piazza Matteotti a Radicondoli, Via Santa Croce a Belforte.</p>			
<p>14.2 - Obiettivi e contenuti della disciplina delle zone a funzione agricola [...] In relazione a quanto definito al precedente comma, negli atti di governo del territorio comunali si precisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di prevalenza dei valori paesaggistici e naturalistici, prescrizioni di tutela e salvaguardia, e ammissibilità di attività umane garantendo la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate; sì che detti indicatori saranno utilizzati nell'ambito della valutazione di compatibilità delle trasformazioni indotte; - in caso di prevalenza delle capacità produttive dei suoli, prescrizioni per la tutela e la salvaguardia dei valori rurali, e ammissibilità delle attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale, facendo sì che le pratiche agricole esercitino anche funzioni attive per la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno, esondazione. <p>[...] L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia. Sono attività compatibili e integrative, regolate, fino alla esclusione e ai divieti, dagli atti di governo del territorio comunali, nel rispetto delle condizioni statutarie del presente PTCP e secondo obiettivi strategici e limiti statuari dei Piani strutturali comunali in ordine a paesaggio e ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale; - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione; - attività faunistico-venatorie; - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali. <p>Sono compatibili con il territorio rurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio delle attività principali; - attività turistico ricettive e di ristorazione; - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale; - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive; - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; - attività estrattive in conformità ai piani di settore della Regione Toscana e della Provincia di Siena; - produzione di energia, secondo quanto stabilito dal presente PTCP e dal piano di settore provinciale; - vivaismo; - attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomoanimale, i pensionati e le cliniche per animali domestici; - maneggi e pensioni per cavalli ed equini in genere ; - attività ortive per autoconsumo; 	<p>Art. 20 Modalità di attuazione per i sistemi territoriali e le attività agricole</p> <p>20.1 Attuazione diretta nelle zone agricole. Nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola e nelle aree a prevalente interesse ambientale indicate dalla Tav. 3 del Piano Strutturale o dal suo eventuale aggiornamento nel Regolamento Urbanistico secondo i criteri di cui al precedente art, 16 comma 7, sono ammessi all'attuazione diretta gli interventi edilizi di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 1/2005, comunque rispettando limiti di destinazione e tipo di intervento indicati dalle norme del Piano Strutturale, dallo Statuto del Territorio in quanto norma di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 c. 7 e successivamente dal Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) restauro e risanamento conservativo f) ristrutturazione edilizia g) sostituzione edilizia (rif. legge); h) trasferimenti di volumetria nei limiti del 10% degli edifici aziendali e fino a un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a) e b), ad esclusione degli edifici classificati di valore nel censimento di cui all'art. 13 comma 6. <p>Nell'ambito degli interventi di cui al precedente elenco sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dalle schede normative allegate al Regolamento Urbanistico di cui al precedente art. 13; tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative. Dopo l'adozione del Piano Strutturale e nelle more dell'approvazione del regolamento urbanistico si applicano le salvaguardie di cui all'art.2 comma 7.</p> <p>20.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA): la redazione del programma è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 41 e all'art. 43 comma 4 della L.R.1/2005; l'Amministrazione può richiedere la stipula delle convenzioni per il mantenimento del paesaggio di cui all'art. 45 della stessa legge, anche per gli interventi edilizi con destinazione d'uso attrezzature ricettive e servizi per il turismo previsti nelle UTOE ST; i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di Piano Attuativo per gli interventi edilizi non previsti dal comma precedente e nei casi stabiliti dagli articoli successivi o dal Regolamento Urbanistico. Il Comune di Radicondoli incentiva, attraverso il proprio Programma di Azioni per lo Sviluppo Economico e l'applicazione delle risorse economiche del Piano di Sviluppo Rurale Regionale, la redazione dei Programmi Pluriennali Aziendali come modalità di gestione del territorio agricolo anche nei casi in cui il titolo IV capo III della L.R. 1/2005 non li considera obbligatori, per garantire la continuità degli interventi di tutela del suolo e del paesaggio agrario da parte degli agricoltori, come previsto dallo stesso Piano di Sviluppo Rurale</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art. 12. Piani Attuativi convenzionati e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale in corso di realizzazione 1.I piani attuativi già convenzionati alla data di conseguita efficacia del Regolamento Urbanistico ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. n1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di realizzazione alla predetta data, anche se non conformi al R.U. potranno essere attuati in conformità alla Convenzione o al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, alle N.T.A. specifiche e disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione. 2.Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdotta dal R.U. 3.In riferimento al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale relativo all'azienda di Tegoni approvato con delibera di Giunta Comunale n.71 del 05.06.2006, si precisa che eventuali varianti a tale Programma, dovranno attenersi ai parametri urbanistici-edilizi ivi indicati.</p> <p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.30. Sistema Territoriale delle colline agricole Art.31. Sistema Territoriale delle ville e delle fattorie storiche Art.32. Sistema Territoriale di Poggio Casalone Art.33. Sistema Territoriale delle Colline Metallifere</p> <p>Art.35 – Sistema dei servizi turistici Art.35.1 - Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2) Art.35.2 - Zone per insediamenti esistenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo (Zone T1) Art.35.3 - Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zone T2) Art.35.4 - Aree turistiche termali esistenti (Zona T3) Art.35.5 - Aree per attrezzature sportive all'aperto (Zona T4)</p>	<p>COERENTE</p>

<p>- residenziali civili.</p>	<p>regionale e dall'art. 16 del Capo I (Statuto del Territorio) delle presenti norme.</p> <p>I Programmi Plurennali Aziendali non obbligatori presentati in applicazione del presente articolo sono valutati dal Comune di Radicondoli per quanto concerne al conformità alle indicazioni dello Statuto del Territorio e degli obiettivi e criteri di gestione del territorio rurale di cui al successivo Capo II Titolo I; gli elaborati sono trasmessi alla Comunità Montana per il parere di conformità agronomica e forestale, e alla Provincia per il parere di conformità al PTCP. Nel caso tali pareri, da considerarsi facoltativi per gli uffici destinatari, non siano espressi entro i termini di legge, si intendono acquisiti per tacito assenso.</p> <p>Art. 21.1- Sistema Territoriale delle colline agricole</p> <p>21.1. Descrizione: il Sistema Territoriale comprende le aree collinari che uniscono il bacino del Cecina a Nord con quello del Feccia a Sud. E' la sola parte del territorio comunale dove le attività agricole prevalgono ancora sugli usi forestali, alternandosi con aree boscate a roverella e cerro di piccole dimensioni, con andamento lineare lungo i corsi d'acqua, e come siepi attraverso i campi. Gli insediamenti rurali sono densi intorno a Radicondoli e a Belforte, più radi nel resto del territorio, centrati sul castello di Montingegnoli. Gli edifici rurali sono per lo più in uso, come residenza agricola, strutture agrituristiche o recuperati come abitazioni private; intorno alle due frazioni principali e presso alcuni edifici poderali sono state mantenute le colture arboree, mentre sul resto del territorio del sistema, prevalgono la coltivazione estensiva, a cereali e a foraggio, e l'incolto. Se si escludono le sommità delle colline di Radicondoli e Belforte e gli alvei fluviali, sul resto del territorio appartenente al sistema prevalgono suoli argillosi, che per scarsa permeabilità non presentano situazioni di vulnerabilità degli acquiferi.</p> <p>21.2. Obiettivi di governo del territorio: gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore perseguono questi obiettivi, in ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sostenere la permanenza dell'agricoltura e il rinnovo del settore agricolo, compensando la bassa produttività con l'affermazione di produzioni tipiche e di qualità, e del ruolo di presidio ambientale dell'agricoltura, attraverso il perseguimento degli obiettivi elencati ai punti successivi. 8. Tutelare la varietà del paesaggio, mantenendo le piccole aree boscate esistenti e le fasce di vegetazione naturale nel territorio agricolo, la vegetazione riparia, le siepi e gruppi di alberi, come rete di sostegno per la diversità delle specie, e come contenimento dei fenomeni di erosione. 9. Favorire la conversione alle pratiche agricole compatibili, comprese le tecniche colturali biologiche e integrate, e l'applicazione del codice di buona pratica agricola Arsia. 10. Migliorare le condizioni di approvvigionamento idrico degli insediamenti sparsi, con la costruzione di acquedotti rurali e accedendo a risorse idriche censite ai sensi dell'art. 2 L.R.26/1997. 11. Strutturare le attività artigianali complementari e l'offerta agrituristica come sostegno al proseguimento delle attività agricole, mediante il recupero degli edifici rurali storici e la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto; 12. il Comune di Radicondoli, la Provincia di Siena e la Comunità Montana, sostengono le azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea, nonché la ricostruzione del paesaggio agrario, nei suoi elementi caratteristici alterati dalle colture estensive, in particolare le reti di scolo, le siepi, le colture arboree e le alberature d'arredo; tale sostegno avviene anche 			
-------------------------------	--	--	--	--

	<p>attraverso le misure di incentivo per le attività agricole previste dalle direttive comunitarie;</p> <p>21.3. Criteri di pianificazione per le attività agricole: il Sistema Territoriale delle Colline Agricole comprende aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, come indicato dalla Tav. 3 del Piano Strutturale, fatto salvo quanto specificato agli art.40 e 41 per le UTOE STa1 ed STa2, ed escluse le zone appartenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle UTOE del Sistema funzionale insediativo IN1 e IN2, - alle riserve naturali di cui agli articoli 31e 32 - alle UTOE del sistema funzionale PG delle Attività Produttive e della Geotermia. <p>Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, il Sistema è soggetto all'applicazione piena del Capo III del Titolo IV della L.R. 1/1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, nelle modalità previste dal Titolo IV capo III della LR. 1/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola; - è ammesso il cambio di destinazione per attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente nell'intero Subsistema fatto salvo quello incluso nelle UTOE ST e IN di cui al successivo titolo III, - devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 della LR 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio; - la costruzione di nuovi edifici rurali, e il trasferimento di volumi con destinazione agricola, sono disciplinati dall'art. 16. <p>21.4. Requisiti e criteri di valutazione ambientale: nel Sistema Territoriale si applicano questi requisiti ambientali:</p> <p>Gli impianti per l'allevamento intensivo di dimensioni superiori a quelle di seguito indicate sono soggetti a queste procedure di valutazione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame; 2.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti per scrofe; all. A2 (valutazione provinciale) - impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo; all. B3 (verifica comunale) - Vulnerabilità degli acquiferi: per le aree incluse nella classe di sensibilità 2 degli acquiferi di cui all'art.7 si applicano le prescrizioni in esso contenute , nelle attività agricole si applicano le cautele di cui allo stesso articolo. - Qualità delle acque: considerati i rapporti di interazione dei corsi d'acqua presenti nel Sistema Territoriale con aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi, si applicano i criteri di cui all'art.7 e all'art. 8 comma 1. - Patrimonio edilizio rurale: gli interventi ammissibili sono definiti secondo la classificazione e le schede normative contenute nel Regolamento Urbanistico secondo quanto prescritto dall'art. 13 dello Statuto del Territorio. <p>24.1 Descrizione. Il Sistema Territoriale è formato dai rilievi collinari che si estendono dal Poggio Scapernata alle pendici boscate delle Colline Metallifere; si distingue dal Sistema Territoriale 1a delle Colline Agricole per i dislivelli più marcati, per la geologia</p>			
--	--	--	--	--

dei terreni, prevalentemente formati da depositi di sabbie e ciottoli, per la copertura boscata di cerro e roverella, più estesa, e con una maggiore presenza di cerro adulto. Alla complessità naturale, si è sommata l'azione umana, costruendo nel tempo una trama insediativa di ville-fattoria e di poderi, appoggiata ai luoghi emergenti del rilievo, che li ha resi singolari con architetture costruite e vegetali, e che si è conservata con poche modificazioni, assumendo un grande valore paesaggistico.

24.2 Obiettivi di governo del territorio. Per il Sistema Territoriale delle ville e fattorie storiche, gli obiettivi di governo del territorio sono stabiliti nell'ordine di priorità seguente:

1. Sostenere la permanenza dell'agricoltura, il rinnovo del settore agricolo, compensando la bassa produttività con l'affermazione di produzioni tipiche di qualità e del ruolo di presidio ambientale dell'agricoltura, attraverso il perseguimento degli obiettivi elencati ai punti successivi.
2. Favorire la conversione alle pratiche agricole compatibili, comprese le tecniche colturali biologiche e integrate e l'applicazione del codice di buona pratica agricola Arsia.
3. tutelare le forme storiche del paesaggio agrario e i suoi elementi emergenti, attraverso il repertorio e il mantenimento delle permanenze e il governo delle trasformazioni edilizie, infrastrutturali e agrarie, che incidono sull'aspetto dei luoghi;
4. migliorare le condizioni di approvvigionamento idrico degli insediamenti sparsi, con la costruzione di acquedotti rurali che accedano a risorse idriche censite ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/1997.
5. Strutturare le attività artigianali complementari e l'offerta agrituristica come sostegno al proseguimento delle attività agricole, mediante il recupero degli edifici rurali storici e la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto;
6. tutelare e recuperare il patrimonio edilizio storico, anche attraverso l'insediamento di nuove Destinazioni d'uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e tecniche degli edifici di valore architettonico e paesaggistico.
7. il Comune di Radicondoli, la Provincia di Siena e la Comunità Montana, sostengono le azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea anche attraverso le misure di incentivo per le attività agricole previste dalla normativa dell'Unione Europea.

24.3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale

Le attività agricole, gli interventi sugli assetti del terreno e della vegetazione e gli interventi edilizi sono soggetti ai requisiti ambientali sottoelencati:

- Patrimonio edilizio rurale: gli interventi ammissibili sono definiti secondo la classificazione e le schede normative contenute nel Regolamento Urbanistico secondo quanto prescritto dall'art. 13 dello Statuto del Territorio.
- Beni storici rilevanti: per gli edifici di rilevante valore architettonico i cambi di destinazione d'uso degli edifici sono subordinati alle verifiche di cui all'art. 13.8 dello statuto del Territorio, la realizzazione di impianti sportivi e parcheggi all'aperto all'interno delle pertinenze visuali di cui all'art. 14.2 è subordinata alle verifiche prospettive di cui allo stesso comma e al successivo 14.3.

Art. 25 2a Subsistema Territoriale di Poggio Scapernata

25.1 Descrizione. Il Subsistema è individuato dal Poggio

Scapernata, un rilievo montuoso emergente rispetto al paesaggio collinare circostante, sia per i suoi caratteri geologici, sia per la prevalente copertura boschiva a ceduo di roverella e cerro. Nelle aree coltivate sul versante orientale si sono insediati la villa di Olli, posta su un crinale dominante, e i poderi ad essa legati. Le attività agricole e zootecniche hanno prodotto le trasformazioni territoriali e di paesaggio più recenti, con la costruzione di stalle e ovili prefabbricati di grandi dimensioni e la formazione di un lago artificiale.

25.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Subsistema Territoriale di Poggio Scapernata sono stabiliti nel seguente ordine di priorità:

1. incentivare la ricostituzione del paesaggio agrario alterato dalle colture estensive attraverso opere di regolazione delle acque e ricostituzione delle siepi e della vegetazione non colturale, anche attraverso le misure previste dai programmi di intervento comunitari;
2. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero: il Regolamento Urbanistico individua, oltre alla viabilità vicinale prevista dalla tav. 1, una rete di percorsi escursionistici, pedonali, equestri e ciclabili, da mantenere fruibile e aperta al pubblico, che tocchi come punti di accesso, di sosta e di servizio, i siti di Radicondoli, Calvaiano, Marsiliana, Montingegnoli, Olli, Anqua;

25.3 Indirizzi per le attività agricole. Le aree comprese nel Subsistema Territoriale 2a Poggio Scapernata sono considerate aree a prevalente o esclusiva funzione agricola come indicato dalla Tav. 3 del Piano Strutturale, per la presenza di attività agricole estensive, alternate a ampie superfici boschive, classificate dalla stessa tavola come aree a prevalente interesse ambientale. Il regolamento urbanistico specifica ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, sottoposte all'applicazione piena del Titolo IV capo III della LR. 1/2005, secondo i seguenti indirizzi:

- le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, nelle modalità previste dal Titolo IV capo III della LR. 1/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola;
- è ammesso il cambio di destinazione ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente per l'intero Subsistema,
- devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 della LR 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio;
- la costruzione di nuovi edifici rurali, e il trasferimento di volumi con destinazione agricola, sono disciplinati dall'art. 16.

25.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Le attività agricole, gli interventi sugli assetti del terreno e della vegetazione e gli interventi edilizi sono soggetti ai requisiti ambientali sottoelencati:

- Gli impianti zootecnici per l'allevamento intensivo di dimensioni superiori a quelle indicate dall'art. 21 comma 21.4, non sono ammessi;
- Vulnerabilità degli acquiferi: per le aree incluse nella classe di sensibilità 2 degli acquiferi di cui all'art.7 si applicano le prescrizioni in esso contenute, nelle attività agricole si applicano le cautele di cui allo stesso articolo.
- Qualità delle acque: considerati i rapporti di interazione dei corsi

d'acqua presenti nel Sistema Territoriale con aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi, si applicano i criteri di cui all'art.7 e all'art. 8 comma 1.

Art. 26 – 2b Subsistema Territoriale dei crinali di Anqua e S. Lorenzo Montalbano

26.1 Descrizione. Il Subsistema si estende sulle pendici delle colline comprese tra il corso del Cecina e il corso del Pavone, limitato verso sud dalla valle del Rimaggio, e verso nord dal fosso Ricavolo. Il paesaggio è caratterizzato dall'alternarsi di valli boschive e di crinali aperti e coltivati. Su questi crinali e a mezzacosta, gli insediamenti e le attività agrarie hanno costruito, nella storia, un paesaggio rilevante per la sua durata e qualità, che ha nelle fattorie monumentali di Anqua, Solaio, Sesta, Tegoni e San Lorenzo i suoi centri, dai quali si irradia una densa rete di poderi ed edifici storici, alcuni di grande valore architettonico e paesistico. La formazione storica del paesaggio è particolarmente evidente nei giardini monumentali di Anqua, Solaio e nelle piantate di cipressi e alberi d'arredo che ancora segnano i crinali di Anqua e San Lorenzo. Negli ultimi decenni il cambiamento delle strutture agrarie ha ridotto le superfici dedicate alle colture arboree, facendo prevalere l'estensivizzazione e gli allevamenti di ovini, e lasciando spazio ai boschi cedui di cerro e roverella che formano ormai fasce continue intorno alle isole di terreno coltivato.

26.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Subsistema Territoriale dei crinali di Anqua e S. Lorenzo Montalbano sono stabiliti di seguito in ordine di priorità:

1. favorire con modalità mirate alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio, il reimpianto delle colture arboree, accompagnate da opere di mantenimento e di intensificazione delle alberature d'arredo, con particolare attenzione a quelle esistenti sui crinali di Anqua, S. Lorenzo e Tegoni, anche attraverso le misure previste dai programmi comunitari.
2. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero: il Regolamento Urbanistico individua, oltre alla viabilità vicinale prevista dalla tav. 1, una rete di percorsi escursionistici, pedonali, equestri e ciclabili da mantenere fruibile e aperta al pubblico, che tocchi, come punti di accesso, di sosta e di servizio, i siti di Olli, Montingegnoli, S. Lorenzo Montalbano, Tegoni, Anqua e Solaio, Sesta, Fosini, Elci, Galleraie.

26.3 Indirizzi per le attività agricole. Le aree comprese nel Subsistema Territoriale 2b dei crinali di Anqua e S. Lorenzo Montalbano sono aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, come indicato dalla Tav. 3 del Piano, fatto salvo quanto specificato agli art.47, 48 per le UTOE STb7 ed STb8, ed escluse le UTOE appartenenti al sistema funzionale PG delle Attività Produttive e della Geotermia.

Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, sottoposte all'applicazione piena del Titolo IV capo III della L.R. 1/2005, secondo i seguenti indirizzi:

- le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, nelle modalità previste dal Capo III del titolo IV della L.R. 5/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola;

- è ammesso il cambio di destinazione ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente per l'intero subsistema, fatto salvo quello incluso nelle UTOE ST di cui al successivo titolo III,
- devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 della L.R. 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio.
- Per gli annessi di recente costruzione si applicano i criteri di cui all'art. 16 del capo I Statuto del Territorio.

Sono fatti salvi gli interventi: conformi alla proposta di acquisto approvata con Determina U.T. della Comunità Montana Val di Merse n. 76 29.7.2004 su delega concessa con D.P.G.R.T. N.281 2.12.2002 in attuazione della D.G.R.T. 17 19.11.2002, relativamente alla vendita su progetto della Villa di Tegoni, conformi agli impegni assunti in sede rogitala dagli acquirenti dei beni oggetto della proposta di acquisto stessa, conformi al Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale relativo all'Azienda di Tegoni approvato con delibera di Giunta Municipale n.71 del 05.06.2006 ed il relativo atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto ai sensi dell'art. 4, della L.R. n. 64/1995 e L.R. n. 25/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in data 8 Agosto 2006.

26.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Le attività agricole, gli interventi sugli assetti del terreno e della vegetazione e gli interventi edilizi sono soggetti a requisiti ambientali sottoelencati:

- gli impianti zootecnici per l'allevamento intensivo di dimensioni superiori a quelle indicate dall' art. 21 comma 21.4 , non sono ammessi;
- Vulnerabilità degli acquiferi: per le aree incluse nella classe di sensibilità 2 degli acquiferi di cui all'art.7 si applicano le prescrizioni in esso contenute, nelle attività agricole si applicano le cautele di cui allo stesso articolo.
- Qualità delle acque: considerati i rapporti di interazione dei corsi d'acqua presenti nel Sistema Territoriale con aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi, si applicano i criteri di cui all'art.7 e all'art. 8 comma 1.

Art. 27 3- Sistema Territoriale di Poggio Casalone

27.1 Descrizione. Il Sistema Territoriale di Poggio Casalone comprende la parte in territorio di Radicondoli della grande area forestale della Selva, un massiccio collinare coperto da boschi di cerro e frassino, che costituisce l'estremità occidentale del sistema di paesaggio della Montagnola Senese. L'orografia e la presenza di grandi proprietà demaniali hanno determinato il suo assetto attuale. Il valore ambientale di quest'area e delle attività di ricerca zootecnica che vi si svolgono ha motivato l'istituzione della riserva naturale statale di Cornocchia. Il passaggio delle altre aree demaniali alla proprietà regionale e la successiva asta degli immobili poderali, avviano nel sistema di Poggio Casalone nuovi processi di recupero del patrimonio edilizio e di gestione silvicolturale ed escursionistica delle aree forestali, che il Piano Strutturale e i suoi strumenti operativi regolano e orientano.

27.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Sistema Territoriale di Poggio Casalone sono stabiliti nel seguente ordine di priorità:

2. tutelare la qualità ambientale delle aree forestali, considerando la varietà di ambienti che le compongono, dalle aree aperte a pascolo arborato agli arbusteti, dai boschi governati a ceduo alle aree d'alto fusto lasciate all'evoluzione naturale; si applicano gli indirizzi e le norme della legge forestale regionale, del regolamento forestale e l'art. 17 del capo II Statuto del Territorio;

	<p>3. recuperare la funzione produttiva delle aree forestali, sia per la filiera del legno, sia per la filiera dei frutti e degli altri prodotti non legnosi, anche attraverso l'impiego delle risorse finanziarie previste dalla normativa regionale e comunitaria</p> <p>4. tutelare e recuperare il patrimonio edilizio storico, anche attraverso l'insediamento di nuove Destinazioni d'uso, purchè compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e tecniche degli edifici di valore architettonico e paesaggistico;</p> <p>5. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero: il Regolamento Urbanistico individua, oltre alla viabilità vicinale prevista dalla tav. 1, una rete di percorsi escursionistici, pedonali, equestri e ciclabili, da mantenere fruibile e aperta al pubblico, che tocchi come punti di accesso, di sosta e di servizio, i siti di Radicondoli, Belforte, Cornocchia, Falsini e Canonica;</p> <p>6. Il Piano Strutturale individua nella Tavola 1 all'interno del sistema 3 Poggio Casalone l'ambito AP1 "Area di reperimento della Selva". All'interno di tale ambito gli obiettivi precedenti possono essere conseguiti anche con l'istituzione di un'area protetta di interesse locale ai sensi della L.R. 49/95 e dell'art. F4 del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.G.P. 109/2000, e la successiva integrazione in un'area intercomunale estesa a tutta l'area collinare delle Selva; l'indicazione ha carattere propositivo per l'istituzione dell'area protetta mediante le procedure di cui all'art. 4 c. 5 e all'art. 19 della L.R. 49/1995 nonché dall'art. F4 del Piano Territoriale di Coordinamento citato; l'istituzione è subordinata alla redazione di un programma temporale e finanziario di interventi per la conservazione dell'ambiente e la sua fruizione escursionistica, attivando le risorse economiche locali e i finanziamenti previsti dalla normativa regionale e comunitaria.</p> <p>27.3 Indirizzi per le attività agricole. Le aree comprese nel Sistema Territoriale 3 di Poggio Casalone sono considerate aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, come indicato dalla Tav. 3 del Piano Strutturale, per la presenza di attività agricole estensive alternate a ampie superfici boschive ai sensi dell'art. 40 c. 1 L.R. 1/2005, fatto salvo quanto specificato all'art.44 per l'UTOE STa5.</p> <p>Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, sottoposte a particolare normativa per la tutela dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 1/2005. Il Capo III del Titolo IV della L.R. 1/2005 si applica con questi limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In considerazione del prevalente uso del suolo a bosco ceduo, attività con scarso impiego di manodopera, non è ammessa la costruzione di nuova residenza agricola; - La costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa solo con la redazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale; è comunque soggetta alle regole di cui al capo II Statuto del Territorio; - le Destinazioni d'uso ammesse sono le attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili; nelle modalità previste dal Capo III del titolo IV della L.R. 5/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola; - è ammesso il cambio di destinazione ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente per l'intero Subsistema, fatto salvo quello incluso nelle UTOE ST di cui al successivo titolo III, 		
--	---	--	--

- devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 delle L.R. 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio;
- il trasferimento di volumi con destinazione agricola, è disciplinato dall'art. 16.

Art. 28 4- Sistema Territoriale delle Colline Metallifere

28.1 Descrizione. Il Sistema Territoriale delle Colline Metallifere, il più esteso tra quelli che il piano territoriale definisce, è formato dalle pendici e dai contrafforti montuosi che discendono dalle Cornate, dal Poggio Ritrovoli e dal Montegabbro, interamente coperti da boschi di cerro e solcati dalle due profonde valli del Cecina e del Pavone.

28.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Sistema Territoriale delle Colline Metallifere sono stabiliti con il seguente ordine di priorità:

2. tutelare le risorse idriche, con particolare riferimento alle sorgenti che alimentano gli acquedotti e gli stabilimenti termali, e alle zone di protezione definite dalla tav. 11 della Relazione Geologica Tecnica allegata al Piano Strutturale ai sensi della Dlgs 152/99 la gestione delle risorse idriche attraverso la pianificazione integrata di Bacino e di Ambito, la conservazione dell'assetto ambientale delle aree di sensibilità 1 degli acquiferi, la trasformazione controllata delle aree di sensibilità 2 come indicato dall'art.7 e 8;
3. tutelare e recuperare il patrimonio edilizio storico, anche cambiandone le Destinazioni d'uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e tecniche degli edifici di valore architettonico e paesaggistico.

Art. 29 4a- Subsistema Territoriale di Monte Gabbro

29.1 Descrizione. Il Subsistema è formato dal massiccio montuoso del Gabbro e dalle sue propaggini collinari verso Nord; è solcato da corsi d'acqua minori a carattere torrentizio, che confluiscono sul versante occidentale nel Cecina e sul versante orientale nel Feccia. Il suolo è per la maggior parte boscato, prevalentemente come ceduo di cerro e di roverella; superfici piuttosto ampie sono state rimboschite con essenze sempreverdi. Sono presenti nell'area sommitale e sulle pendici di Montegabbro, su rocce ofiolitiche, garighe spontanee che, per estensione e valore vegetazionale, devono essere considerate nella programmazione delle attività agricole e forestali. Gli insediamenti storici sono radi, salvo nell'area della fattoria di Palazzo e dei poderi ad essa collegati. Il territorio è stato trasformato negli ultimi decenni dagli impianti per lo sfruttamento delle risorse geotermiche, insediati nella conca di Fiumarello e lungo il crinale da Monte Gabbro a Pianacce: nell'area di Pianacce il prevalere delle aree boscate ha limitato almeno in parte l'impatto visivo delle centrali e delle reti di trasporto dei fluidi.

29.2 Obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi per la pianificazione urbanistica e di settore nel Subsistema Territoriale di Monte Gabbro sono stabiliti con il seguente ordine di priorità:

1. tutelare gli assetti vegetazionali consolidati, boschivi e arbustivi: gli interventi sugli ecosistemi maturi devono garantire sia la stabilità idrogeologica, sia la protezione della biodiversità e la conservazione della capacità di funzionamento e riproduzione delle comunità vegetali, con particolare riferimento alla vegetazione spontanea su ofioliti di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
2. mantenere e incrementare il patrimonio boschivo, anche come

	<p>strumento di mitigazione degli effetti dello sfruttamento delle risorse geotermiche sulla qualità dell'aria e sul paesaggio;</p> <p>3. realizzare sul sito della ex cava di Montegabbro, una volta effettuati gli interventi di recupero ambientale di cui all'art. 10, un'area di sosta panoramica a servizio della strada provinciale, finalizzata anche al riconoscimento della vegetazione spontanea su ofioliti di cui al successivo comma 4.</p> <p>4. per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea, il Comune di Radicondoli, la Provincia di Siena, la Regione Toscana e la Comunità Montana rendono disponibili le risorse finanziarie previste dalla normativa regionale e comunitaria.</p> <p>29.3 Indirizzi per le attività agricole. Le aree comprese nel Subsistema Territoriale 4a di Monte Gabbro sono aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, secondo quanto indicato dalla tav. 3 del Piano Strutturale escluse le zone appartenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle UTOE del sistema funzionale PG delle Attività Produttive e della Geotermia, <p>Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art. 16 comma 7 dello Statuto del Territorio, sottoposte a particolare normativa per la tutela dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 1/2005. Il capo III del Titolo IV della L.R. 1/2005 si applica con questi limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In considerazione del prevalente uso del suolo a bosco ceduo, attività con scarso impiego di manodopera, non è ammessa la costruzione di nuova residenza agricola; - La costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa solo attraverso la redazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale; è comunque soggetta alle regole di cui al capo II Statuto del Territorio; - le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, nelle modalità previste dal Capo III del titolo IV della L.R. 5/2005, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola; - è ammesso il cambio di destinazione ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente per l'intero Subsistema; - devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art. 45 della L.R. 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio; - per gli annessi di recente costruzione si applicano i criteri di cui all'art. 16 comma 2 del capo II Statuto del Territorio. <p>Art. 30 4b- Subsistema Territoriale delle Cornate e delle Carline</p> <p>30.3 Indirizzi per le attività agricole. Le aree comprese nel Subsistema Territoriale 4b Cornate e Carline sono aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, nonché aree a prevalente interesse ambientale, come indicato dalla tav. 3 del Piano Strutturale, fatto salvo quanto specificato agli art.42, 43 e 49 per le UTOE Sta3 ,Sta4 ed STb9, ed escluse le zone appartenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla riserva naturale di cui all'art. 32 - alle UTOE del sistema funzionale PG delle Attività Produttive e della Geotermia, <p>Il regolamento urbanistico distingue ulteriormente le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, come specificato dall'art.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>16 comma 7 dello Statuto del Territorio, sottoposte a particolare normativa per la tutela dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 1/2005. Il capo III del Titolo IV della L.R. 1/2005 si applica con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in considerazione della disponibilità per il recupero di numerosi edifici rurali storici in abbandono e del prevalente uso del suolo a pascolo e bosco ceduo, attività con scarso impiego di manodopera, non è ammessa la costruzione di nuova residenza agricola; - la costruzione di nuovi annessi agricoli ammessa solo con la redazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, è comunque soggetta alle regole di cui al capo II Statuto del Territorio; - le Destinazioni d'uso ammesse sono le Attività agricole e quelle collegate; per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso a Residenza e funzioni compatibili, all'interno dei Programmi Aziendali per i volumi con destinazione d'uso agricola, e secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2005 per quelli con destinazione d'uso non agricola; - è ammesso il cambio di destinazione ad attrezzature ricettive e servizi per il turismo in misura non eccedente il 10% del volume esistente per l'intero Subsistema, fatto salvo quello incluso nelle UTOE ST di cui al successivo titolo III; - devono comunque essere rispettate le prescrizioni dell'art.45 della L.R. 1/2005 e le regole per gli edifici di valore e le aree di pertinenza di cui al Capo II Statuto del Territorio. - Per gli annessi di recente costruzione si applicano i criteri di cui all'art. 16 del capo II Statuto del Territorio. <p>Art. 37 Sistema Insediativo IN, UTOE IN3 Poggio di Radicondoli, IN4 Poggio di Belforte</p> <p>37.3. Indirizzi per le attività agricole: le UTOE IN3 e IN4, comprendono zone a esclusiva funzione agricola secondo quanto indicato dall'art. 40 c. 4 L.R. 1/2005, soggetti a regole particolari per l'edificazione ai sensi dell'art. 41 comma 2 della L.R. 1/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle UTOE IN3 e IN4 non sono ammesse nuove residenze agricole, è ammessa la costruzione di nuovi annessi previa redazione del PMAA, salvo le limitazioni per le pertinenze visuali di cui all'art. 14; - è comunque ammesso l'ampliamento una tantum di 100 mc per abitazione ai sensi dell'art. 43 comma 3 della L.R. 1/2005 per le esigenze di residenza degli imprenditori e dei lavoratori agricoli e fino al 50% della SLP degli edifici esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale, per l'ampliamento di attrezzature ricettive non agrituristiche autorizzate e in attività da almeno 3 anni, e nei limiti dimensionali del Piano Strutturale di cui alla tabella allegata alle norme. - Gli annessi agricoli per i soggetti di cui all'art. 6 del regolamento 5r/2007 come indicati dall'art. 16 comma 16.10 delle presenti norme sono soggetti alle regole sulle dimensioni, la tipologia, la collocazione, i materiali costruttivi e la durata, se temporanei, indicate dai Regolamenti Urbanistico ed Edilizio, in particolare dovranno essere garantite le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 6 del regolamento citato circa l'assenza di opere di fondazione salvo gli ancoraggi, e la non utilizzabilità a fini residenziali. Su queste aree e sulle aree indicate come "orti urbani" nella tav. 2 Statuto del Territorio, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere operazioni di riordino degli appezzamenti e degli annessi, di iniziativa pubblica o consortile. - Il cambio di destinazione ad attività residenziali e compatibili è sempre ammesso, ad attività ricettive e servizi per il turismo fino 			
--	---	--	--	--

al 50% del volume esistente, in entrambi i casi per le aziende in attività secondo le procedure previste dal Capo III del Titolo IV della L.R. 1/2005, e nel rispetto, comunque, dello Statuto del Territorio e dell'art. 45 della L.R. 1/2005. Per gli annessi di recente costruzione si applicano i criteri di cui all'art. 16 del capo II dello Statuto del Territorio.

Art.40 UTOE ST.a1 Montingegnoli

40.1 Descrizione. Questa UTOE comprende il Castello di Montingegnoli, il suo parco monumentale, i viali alberati di accesso, gli edifici poderali e le aree aperte collegate ad esso visualmente e funzionalmente. Per la sua posizione paesistica e per le sue caratteristiche architettoniche, l'intero complesso è di rilevante importanza per l'identità storica del territorio e per la sua fruizione turistica.

La sua valorizzazione turistica è funzionale al rilancio del territorio comunale, in particolare alla riqualificazione delle terme, e al raggiungimento di nuovi mercati.

40.2 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attività ricettive e i servizi per il turismo. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, funzioni compatibili e servizi; nel caso sia proposta l'utilizzazione anche parziale dell'edificabilità di cui al comma successivo la destinazione residenziale è ammessa solo per esigenze di imprenditori agricoli ai sensi del Titolo IV capo III della L.R. 1/2005, o esigenze di custodia e di servizio delle attività ricettive, è comunque da computarsi all'interno della volumetria massima di cui al comma seguente.

Art. 41 - UTOE STa2 attrezzature per il gioco del Golf.

41.1 Descrizione

L'unità Territoriale comprende le aree considerate idonee, nell'ambito del Sottosistema funzionale ST.a, e per quanto risultante dalle attività di valutazione integrata di cui all'allegato alla Relazione di valutazione Integrata relativa all'UTOE STa2 allegata a questo Piano Strutturale, all'allestimento di un campo per il gioco del golf. Tale impianto integra le attrezzature ricettive e termali previste nel Sottosistema, e qualifica l'offerta turistica dell'intero territorio comunale incrementandone la visibilità e l'attrattività.

41.2 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attrezzature ricettive, le attività sportive e in particolare gli impianti per il gioco del golf e i servizi a questo connessi, quali impianti sportivi accessori, uffici, club house con bar ristorante, sala riunioni per soci e maestri, locali spogliatoio per giocatori, caddies e maestri, deposito e officina attrezzi. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, attività ricettive, funzioni compatibili e servizi; nel caso sia proposta l'utilizzazione anche parziale dell'edificabilità di cui al comma successivo e al precedente art. 39 comma 5, la destinazione residenziale è ammessa solo per esigenze di custodia e di servizio delle attività sportive, è comunque da computarsi all'interno della volumetria massima di cui al comma seguente.

Art. 42. UTOE Sta3 Terme Galleraie

42.1 Descrizione. L'UTOE comprende lo stabilimento termale delle Terme Galleraie, l'edificio storico delle terme trasformato in albergo,

le aree e gli impianti di pertinenza delle terme, nonché le aree di fondovalle del Cecina connesse visualmente e funzionalmente con le Terme e destinate alle attrezzature ricettive collegate, tali aree sono state già in epoca storica sede di attività e insediamenti dedicati all'uso delle acque termali. Testimone di questo passato è l'edificio denominato "dei Bagni Rossi" i cui importanti resti, comprese le vasche in travertino usate per le abluzioni, sono tuttora visibili nei pressi di una delle sorgenti.

42.2 Obiettivi di governo del territorio

La pianificazione urbanistica ha come finalità la riqualificazione e il consolidamento delle attività collegate allo stabilimento termale, attraverso la differenziazione e il potenziamento dei servizi sanitari e ricreativi offerti, la qualificazione e l'ampliamento delle attrezzature ricettive, la connessione funzionale con gli altri servizi per il turismo previsti sul territorio, nelle modalità previste dall'art. 13 comma 2 del P.I.T. adottato con DCR 47/2005. Sono altresì prioritari il recupero e il mantenimento degli edifici, con particolare riferimento all'immobile dei "Bagni Rossi" nonché la riqualificazione del paesaggio storico.

Art. 43. UTOE STa4 Elci

43.1 Descrizione. L'UTOE comprende le aree che costituivano le pertinenze dirette del Castello e del Borgo di Elci, l'ex scuola, la chiesa di S. Antonio e i Poderi Batticolle e il Pozzo; i terreni hanno l'assetto di prati incolti, con tracce delle coltivazioni precedenti.

43.2 Obiettivi di governo del territorio. La pianificazione urbanistica ha come finalità il recupero e il mantenimento degli edifici storici, il recupero del paesaggio agrario in abbandono, e alle condizioni di cui al successivo art. 43.5, l'insediamento di nuove attività, funzioni e servizi per il turismo e la ricettività in riduzione delle previsioni degli strumenti urbanistici precedenti il Piano Strutturale.

In particolare il Piano Strutturale ha come obiettivi:

- Il recupero degli edifici di Rilevante Valore Architettonico e di Valore paesistico ai sensi dell'art. 13, inclusi nell'UTOE, anche attraverso la loro integrazione nel complesso turistico ricettivo previsto.
- la riduzione dell'impatto sul paesaggio, sulle risorse idriche e sulle infrastrutture viabilistiche mediante la riduzione dell'edificabilità prevista;
- la riduzione dell'impatto visuale degli immobili previsti mediante la riconfigurazione delle tipologie edilizie e la tutela degli elementi del paesaggio individuati nella tavola 2 Statuto del Territorio;
- il miglioramento dell'effetto indotto dall'insediamento sull'economia locale e lo sviluppo del territorio, mediante l'adeguamento delle Destinazioni d'uso già previste secondo le caratteristiche e le modalità di gestione prescritte dalla normativa regionale relativa al settore turistico.

43.3 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, la destinazione residenziale degli immobili esistenti è ammessa esclusivamente attraverso le procedure di cambio di destinazione degli edifici rurali di cui al precedente art. 16 dello Statuto del Territorio, e mediante piano pluriennale aziendale con valore di piano attuativo nel caso sia prevista la ristrutturazione urbanistica ai sensi del comma 16.2 dell'art. 16 per gli annessi agricoli privi di valore classificato ai sensi dell'art. 13. Sono ammesse le attività ricettive e i servizi per il turismo solo alle condizioni di cui al successivo comma 43.5.

Art. 44 UTOE STa5 Falsini

44.1 Descrizione. L'UTOE comprende il castello di Falsini e il suo intorno visuale. Costruito nel Medioevo e rimaneggiato all'inizio del '900, il castello si trova in posizione dominante rispetto agli abitati di Belforte e Radicondoli e rappresenta quindi un nodo per la percezione del paesaggio in tutta la parte orientale del territorio comunale.

44.2 Destinazioni d'uso ammesse. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attività ricettive e i servizi per il turismo, i servizi pubblici. In particolare nel castello potranno insediarsi attività culturali, istituti di istruzione superiore, attività di studio e di ricerca, attività ricettive, in conformità con quanto prescritto dall'art. 10 comma 2 del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con DCR 45/2007.

Considerate le Destinazioni d'uso prevalenti, l'UTOE non è considerata area a prevalente o esclusiva funzione agricola ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1/2005; l'edificazione di nuovi volumi per la residenza rurale non è ammessa.

Art. 45 – ST.a6 Area di Rispetto Paesaggistico

45.1 Descrizione. L'Unità Territoriale individua l'ambito che per la sua posizione rispetto alle UTOE del Sistema Funzionale ST e al circuito di percorsi indicato dalla Tav. 1 Sistemi e Unità Territoriali che le collega, nonché rispetto alle attività agrituristiche e venatorie già in essere, è rilevante per la qualità visuale del paesaggio che il sistema offrirà per la fruizione turistica. A tale scopo entro tale ambito la presenza già in atto di impianti e condutture per lo sfruttamento dell'energia geotermica è oggetto di limitazioni supplementari rispetto a quelle previste in generale per il Sistema delle Attività Produttive e delle Geotermie di cui al successivo art. 50 delle presenti norme.

45.2 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, per la gestione di tali attività e l'edificabilità delle abitazioni rurali e degli annessi agricoli valgono gli obiettivi e le norme già indicate al precedente titolo I di questo Capo II per i sistemi e i sottosistemi di appartenenza delle aree comprese nell'UTOE.

Sono ammesse le attività di coltivazione delle risorse geotermiche di cui al successivo art. 50 limitatamente all'utilizzo di pozzi impianti, condutture e postazioni di perforazione esistenti alla data di adozione del Piano Strutturare, fatti salvi gli interventi di aggiornamento e potenziamento seguenti:

- a) esecuzione di nuovi pozzi di ricerca, sfruttamento e reiniezione del fluido a partire da postazioni di boccapozzo e di perforazione esistenti se necessario mediante tecniche di perforazione obliqua;
- b) potenziamento delle condutture di fluidi esistenti mediante la loro sostituzione, affiancamento o la creazione di by-pass;
- c) posa di nuove condutture di fluidi esclusivamente se finalizzate al teleriscaldamento di immobili a destinazione turistica o residenziale, ivi compresa la residenza agricola e i suoi annessi.

Art. 46 ST.b Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo rurale

46.1 Descrizione. Il Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo

rurale si sviluppa nella parte occidentale e meridionale del Territorio Comunale, questa è l'area in cui l'abbandono delle attività agricole tradizionali ha quasi completamente svuotato gli insediamenti. In particolare nelle grandi proprietà agrarie pubbliche e private l'attività rurale, per lo più costituita dall'allevamento estensivo e dalla silvicoltura, impegna una manodopera numericamente limitata, che lascia la maggior parte degli edifici rurali, tra cui ville e castelli di grande valore architettonico, quali Anqua (UTOE ST.b7 art. 47), Solaio (UTOE ST.b8 art. 48) o Fosini (ST.b9), disponibili per ospitare attività turistiche o addirittura nel completo abbandono. Il riutilizzo di questi edifici per attività turistiche può essere incentivante per il rilancio delle aziende, se correttamente coordinato con la tutela del paesaggio, della biodiversità (Titolo II Riserve Naturali) e delle risorse idriche (art. 7 e 8 Statuto del Territorio).

46.2 Obiettivi di governo del territorio. All'interno del sistema STb gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità, e subordinatamente a quello definito per l'intero sistema ST (art.38):

1. Garantire il presidio del territorio anche nelle aree ad economia rurale debole e nelle aziende di grandi dimensioni, incentivando al tempo stesso la ripresa delle attività agricole, anche con finalità di tutela del paesaggio e del suolo non remunerative, e l'avvio di nuove iniziative turistiche nel patrimonio edilizio storico per sostenerne i costi di recupero.
2. attivare modalità integrate di utilizzo delle attrezzature turistiche e dei percorsi, mediante convenzioni sul prezzo, le modalità di accesso e le forme di promozione tra i diversi operatori turistici coinvolti, anche rispetto alle attrezzature turistiche, sportive e termali comprese nel Sottosistema territoriale ST.a;

46.3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Il Regolamento Urbanistico, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica, contempla in forma esplicita le seguenti valutazioni di compatibilità delle trasformazioni in esso previste nelle le UTOE ST:

- Le azioni di trasformazione che comportino i trasferimenti volumetrici di cui all'ultimo alinea di questo comma devono essere soggette alle preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 5 e degli articoli successivi relativi alle UTOE del sistema ST.b. I nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti all'interno della stessa azienda, come dimostrato nelle piani attuativi di cui al comma 4 secondo i criteri di cui al comma 5.
- Nella definizione del Piano Attuativo di cui al comma successivo a seguito della presentazione delle proposte di cambio di destinazione degli edifici ad attrezzature turistiche, l'Amministrazione verifica rispetto alle previsioni incluse nel piano, le caratteristiche dei tracciati viari di appoggio per le attrezzature ricettive previste, e ove necessario ne programma l'adeguamento ai sensi dell'art. 55, eventualmente ricorrendo agli oneri e alle risorse finanziarie messe a disposizione dai promotori delle proposte.

I piani attuativi, i progetti di attuazione degli interventi di recupero, i trasferimenti di volumetria previsti nel sottosistema ST.b dovranno garantire il conseguimento di questi requisiti:

- paesaggio: gli elementi indicati nella tavola n. 2 Statuto del Territorio devono essere mantenuti secondo le regole stabilite al Capo I delle presenti norme,
- edifici storici: l'intervento sugli edifici classificati nella tavola n.2 Statuto del Territorio risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 13 e

dalle future norme di Regolamento Urbanistico; gli edifici e gli annessi non classificati possono essere trasferiti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e dall'art. 16.2.

46.4 indirizzi programmatici di attuazione. Per gli interventi su edifici esistenti finalizzati all'ampliamento o all'attivazione di attrezzature ricettive oltre i 60 posti letto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere nel Regolamento Urbanistico la redazione di un piano attuativo o, in alternativa, di un progetto edilizio soggetto al rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 33 comma 2; i contenuti del piano attuativo e degli accordi convenzionali richiesti potranno essere quelli di cui ai punti da a a g dell'art. 39 comma 4.

46.5 Dimensionamento del sistema funzionale dei servizi turistici. Il Piano Strutturale per gli interventi oggetto dei Piani Attuativi e delle concessioni convenzionate di cui al comma 4 precedente, prescrive questi parametri di dimensionamento dei servizi e dei parcheggi:

S. parcheggio privato: 1 posto auto ogni 2 posti letto.

S. servizi pubblici: 24 mq/posto letto, di cui parcheggi 2.5 mq/posto letto a servizio degli edifici storici inclusi nelle Unità del Sistema funzionale ST, e il resto da realizzarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 39.2.

Art. 47 UTOE STb7 Anqua: indirizzi e parametri di pianificazione

47.1 Descrizione. L'UTOE comprende la villa storica di Anqua, e gli appezzamenti poderali che hanno una relazione visuale e di percorsi diretta con la villa; tale relazione è il risultato del rapporto storico tra fattorie e poderi; il decadere dell'agricoltura tradizionale e dei contratti mezzadrili negli ultimi cinquant'anni, ha lasciato terreno al bosco e alle colture estensive; negli ultimi anni il recupero dei poderi e della villa storica come appartamenti e case di vacanza, ha portato in questa UTOE una ripresa delle colture tradizionali e un rinnovato interesse per il mantenimento del giardino storico e delle alberature di arredo.

47.2 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attività ricettive e i servizi per il turismo. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, funzioni compatibili e servizi; la destinazione residenziale delle nuove costruzioni è ammessa solo per esigenze di imprenditori agricoli ai sensi del capo III del titolo IV della L.R. 5/2005.

Art. 48 UTOE ST.b8 Solaio: indirizzi e parametri di pianificazione

48.1 Descrizione. L'UTOE comprende la villa storica di Solaio, e gli appezzamenti poderali che hanno una relazione visuale e di percorsi diretta con la villa; negli ultimi anni il recupero dei poderi è avvenuto separatamente dal riuso della villa storica come agriturismo. La villa storica mantiene nelle sue pertinenze un giardino storico e alberature di arredo di grande rilevanza paesistica.

48.2 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attività ricettive e i servizi per il turismo. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, funzioni compatibili e servizi. La destinazione residenziale delle nuove costruzioni è ammessa solo per esigenze di imprenditori

	<p>agricoli ai sensi del capo III titolo IV della L.R. 1/2005.</p> <p>48.3 dimensioni degli insediamenti e dei servizi. Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quelle indicate al comma precedente.</p> <p>L'UTOE comprende aree a funzione agricola ai sensi dell'art. 40 c. 1 L.R. 1/2005 e aree a prevalente interesse ambientale come specificato dalla tav. 3 del Piano Strutturale. Il Regolamento Urbanistico distingue all'interno dell'UTOE:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le aree ad esclusiva funzione agricola secondo le indicazioni dell'art. 16 comma 7. dello Statuto del Territorio; b. le aree riservate all'attività turistica, come pertinenza di edifici esistenti, e delle attrezzature all'aperto, nel rispetto dei criteri di cui al Capo II Statuto del Territorio e del citato art. 16 comma 7, c. le aree per servizi pubblici per le quali non è previsto il trasferimento o la monetizzazione ai sensi dell'art.46 comma 4. e) i parametri edilizi massimi ammissibili nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente comma nonché dall'art.46 comma 5 per gli interventi su volumi esistenti che abbiano come esito attrezzature ricettive di capacità superiore a 60 posti letto. <p>Art. 49. UTOE STb9 Fosini</p> <p>49.1 Descrizione. L'UTOE comprende aree già coltivate, oggi in abbandono, che costituivano le pertinenze dirette e il sistema di poderi mezzadrili legati al Castello di Fosini e che, oggi, non essendo ancora incluse nell'espansione dei boschi, mantengono l'assetto di praterie, pascoli e arbusteti con significative tracce delle coltivazioni precedenti.</p> <p>49.2 Obiettivi di recupero e trasformazione. La pianificazione urbanistica ha come finalità il recupero e il mantenimento del paesaggio, dell'edilizia storica e l'avvio di nuove attività, funzioni e servizi per il turismo e la ricettività, che saranno, in via prioritaria, collegate alla promozione delle azioni di tutela e promozione della Riserva e del SIC, sia con l'utilizzo diretto dei volumi esistenti, sia servendosi dei trasferimenti di volume previsti dal successivo comma 4. Per le aree incluse nella Riserva Interprovinciale Cornate e Fosini e nel Sito di Interesse Comunitario per la conservazione degli habitat e delle specie di cui al precedente art. 32, le azioni di tutela dell'assetto ambientale indicate dal Piano di Gestione sono comunque prioritarie, come specificato nella relazione di incidenza allegata al Piano Strutturale.</p> <p>49.3 Destinazioni d'uso. Sono ammesse le attività agricole e le attività collegate, le attività ricettive e i servizi per il turismo. Per gli edifici esistenti è sempre possibile il cambio di destinazione a residenza, funzioni compatibili e servizi. Per gli edifici inclusi nella Riserva Naturale e nel Sito di Interesse Comunitario di cui all'art. 32 precedente il cambio di destinazione d'uso è subordinato alle verifiche prescritte dal Regolamento di Gestione di cui al comma 32.6 e al rispetto degli esiti della relazione di incidenza allegata, come indicato dal comma 32.7.</p>			
<p>14.3 - Indirizzi e criteri per l'individuazione negli atti di governo comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola Le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola sono individuate dagli atti di governo comunali considerando la configurazione del sistema aziendale agricolo esistente, la capacità produttiva del suolo, le caratteristiche storiche e percettive del paesaggio, le limitazioni di ordine fisico ad un remunerativo uso agricolo, la presenza di</p>	<p>Art. 3 Criteri per l'individuazione dei sistemi e subsistemi territoriali e funzionali</p> <p>3.1. Il Piano Strutturale secondo i criteri descritti dai successivi commi individua nella Tavola 1 Sistemi e Unità Territoriali, nella Tav. 3 disciplina delle aree agricole e nella Tav. 4 Sistema Funzionale PG delle attività produttive e della geotermia, l'articolazione spaziale del</p>		<p>ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E"-AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA</p> <p>Art.24. Disposizioni generali Art.25. Articolazione delle zone agricole Art.26. Disciplina per i nuovi edifici rurali Art.26.1 - Abitazioni rurali Art.26.2 - Annessi Rurali</p>	

<p>infrastrutturazioni agricole realizzate od in programma, la caratterizzazione sociale ed economica del territorio, il grado di naturalità degli ecosistemi.</p> <p>Sono da considerare come zone di esclusiva funzione agricola, limitando in esse la collocazione di nuove espansioni urbane, di insediamenti industriali od artigianali e di infrastrutture, di nuova edificazione ad uso ricettivo, i territori ove sia riscontrata una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di investimenti pubblici già effettuati o in corso in materia di irrigazione; - presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque presenza di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; - ambiti in cui è necessaria la tutela della tessitura agraria sotto il profilo paesaggistico e quello della difesa del suolo; - rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura. <p>Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono articolate in sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.</p> <p>Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.</p> <p>Il territorio rurale è soggetto ai vincoli di salvaguardia della normativa vigente in relazione all'approvvigionamento idropotabile.</p> <p>Nel territorio rurale la conservazione degli edifici e manufatti di interesse testimoniale o di valore storico prevale per la determinazione degli interventi urbanistico edilizi ammissibili.</p> <p>È da disincentivare il riuso di edifici secondo parametri edilizi tali da compromettere il loro carattere originario o da danneggiare il contesto rurale, e la diffusione di carico conseguente agli interventi di riuso tale da gravare impropriamente sulla rete insediativa e infrastrutturale minore con il progressivo aumento della popolazione residente.</p>	<p>territorio comunale, sulla quale si applicano gli obiettivi di governo. Il disegno proviene dai caratteri geologici, morfologici e ambientali del territorio, dalle forme di uso del suolo e degli insediamenti che su questi caratteri si sono consolidati, nonché dalle attività, funzioni e progetti che l'Amministrazione Comunale attraverso il Piano prevede nel futuro per tali usi e insediamenti.</p> <p>3.2. Riserve naturali. Sono le aree che per le risorse ambientali, le caratteristiche vegetazionali e faunistiche, gli habitat che flora e fauna compongono, le attività zootecniche agrarie e forestali di particolare interesse pubblico che vi si svolgono, sono già state riconosciute o sono proposte dal Piano come aree protette ai sensi della L.394/91, della L.R. 49/95 e della direttiva 92/43/UE; in queste aree sono in vigore piani e regolamenti di gestione specifici, le cui previsioni prevalgono sulla pianificazione comunale e sono assunte dal Piano Strutturale;</p> <p>3.3. Sistemi e sottosistemi territoriali. Sono le grandi aree che sommate coprono l'intera estensione del Comune, definite dalle caratteristiche orografiche e geologiche del territorio e dei suoi bacini idraulici, e dai tipi di vegetazione e di uso del suolo che su questi caratteri si sono innestati, con particolare riferimento alle differenti potenzialità di uso agrario e alla conseguente diversa applicazione del titolo IV capo III della L.R. 1/2005, come specificata nella Tav. 3, nonché ai sistemi ambientali e di paesaggio già definiti dal Piano di Indirizzo Territoriale, e dal Piano Territoriale di Coordinamento, che il Piano Strutturale dettaglia e specifica;</p> <p>3.4. Unità territoriali organiche elementari (UTOE): all'interno di ogni sottosistema ambientale il Piano Strutturale delimita aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti consolidati e di attività diverse da quelle agricole e forestali, o dalla previsione di nuove attività e insediamenti, o di trasformazioni rilevanti del territorio. Su queste aree si applicano specifici obiettivi, criteri e indirizzi, oltre a quelli già definiti per il Sistema e il Sottosistema Territoriale di appartenenza; questi sono comunque validi per tutti gli argomenti su cui la normativa delle Unità Territoriali Organiche Elementari non stabilisca indicazioni di maggior dettaglio;</p> <p>3.5. Sistemi funzionali: raggruppano unità territoriali organiche elementari che hanno finalità comuni, relative a un singolo settore di attività o funzioni, la loro presenza nel territorio è puntuale, ma trasversale rispetto ai Sistemi Territoriali; la coerenza e il coordinamento delle previsioni sulle diverse UTOE che gli articoli delle norme per i Sistemi Funzionali perseguono, è indispensabile per attivare servizi alle persone e alle imprese, processi di sviluppo e innovazione, ripartendone i benefici su tutta la popolazione.</p> <p>3.6. Le dimensioni massime degli insediamenti indicate per ogni UTOE dal capo II di queste norme, sono da intendere come massimi inderogabili. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ridurre tali massimi nella redazione del Regolamento Urbanistico, o di distribuire tale capacità insediativa all'interno di successivi aggiornamenti del Regolamento stesso, secondo le modalità di cui alla L.R. 1/2005 art. 55 comma 5.</p> <p>Art.56 Definizione dei gruppi di funzioni ammesse dal piano strutturale</p> <p>56.1. Il piano strutturale riunisce le funzioni ammesse per ogni Sistema e Sottosistema e UTOE in gruppi, coerenti con l'esigenza di dotare ogni parte del territorio dei servizi e delle attrezzature accessorie ai tipi di attività che costituiscono la sua destinazione</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.26.3 - Manufatti ai sensi dell'art.17.13 del P.S</p> <p>Art.27. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale</p> <p>Art.27.1 – Caratteristiche dei nuovi edifici rurali abitativi</p> <p>Art.27.2 – Caratteristiche dei nuovi annessi rurali</p> <p>Art.28. Edifici produttivi in zona agricola</p> <p>Art.29. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente</p> <p>Art.29.1- Interventi su P.E.E. con destinazione d'uso agricola</p> <p>Art.29.2 - Interventi su P.E.E. con destinazione d'uso non agricola</p> <p>Art.29.3 - Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola</p>	<p>COERENTE</p>
--	---	------------------------	---	------------------------

	<p>principale, e con l'esigenza di valutare complessivamente gli effetti che gli insiemi di attività hanno sul territorio e sugli insediamenti; l'organizzazione nello spazio delle funzioni all'interno dei Sistemi e Subsistemi e delle UTOE è contenuta nel Regolamento Urbanistico e nei piani attuativi, dove previsti.</p> <p>il presente articolo è applicazione dell'art. 7 c. 1 del regolamento approvato con D.P.R.T. 5r/2007, a tal fine sono indicate come riferimento all'inizio di ogni comma le lettere di riferimento utilizzate nell'elenco di cui all'art. citato, riassunto di seguito:</p> <p>a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi; c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita, esclusa dall'art. 59.1; d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione, esclusa dall'art. 59.1; e) turistico - ricettiva; f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; le poche strutture terziarie di servizio presenti non costituiscono una categoria funzionale autonoma, toccando prevalentemente porzioni di unità immobiliari ed edifici residenziali; g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo.</p> <p>56.2. A Residenza, funzioni compatibili e servizi: comprende la residenza, collegi, convitti e pensionati, il commercio al minuto salvo la media e grande distribuzione (s.l.p. max <150 mq per ogni unità di vendita), i pubblici esercizi, le attività terziarie quali uffici, studi professionali, agenzie bancarie, servizi alle imprese, le attrezzature ricettive per l'ospitalità collettiva di cui al Titolo II Cap. II Sez. II della L.R. 42/2000, quali Case per ferie e ostelli, e le attrezzature ricettive con caratteristiche di civile abitazione di cui alla sez. III dello stesso capo II della legge citata, quali affittacamere case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, l'artigianato purché privo di effetti ambientali e acustici negativi per gli insediamenti residenziali, gli impianti sportivi e i parcheggi privati; i servizi ammissibili sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, gli edifici per il culto e le attività sociali collegate, i cimiteri, le attrezzature scolastiche, sanitarie, gli edifici per le attività culturali e museali e per lo spettacolo, le sedi di associazioni, gli impianti sportivi, il verde pubblico e i parcheggi pubblici.</p> <p>56.3. B Artigianato e servizi: comprende le attività produttive di piccole dimensioni, fino alla dimensione massima per unità immobiliare definita al Capo III, inclusi l'artigianato di servizio, la riparazione di beni di consumo e veicoli, la vendita all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura e l'edilizia, i distributori di carburante, i parcheggi privati. Sono ammessi come funzioni accessorie solo se collegate all'attività principale, magazzini e depositi coperti o scoperti, uffici, spazi espositivi e commerciali, pubblici esercizi. I servizi pubblici ammessi sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, il verde pubblico e i parcheggi pubblici.</p> <p>56.4. B Attività produttive e servizi: comprende fabbriche, officine, laboratori di sperimentazione, magazzini e depositi coperti o scoperti, distributori di carburante. Sono ammessi come funzioni accessorie solo se funzionali all'attività principale, residenza di custodia e foresteria, uffici, spazi espositivi e commerciali, pubblici esercizi. I servizi pubblici ammessi sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, il verde pubblico e i parcheggi pubblici.</p> <p>56.5. E Attività ricettive e servizi per il turismo: comprendono tutte le</p>			
--	--	--	--	--

	<p>categorie di attrezzature ricettive previste dalla L.R. 42/2000, nonché i pubblici esercizi per la ristorazione, gli edifici per le attività culturali e museali e per lo spettacolo, gli impianti sportivi e i parcheggi privati. Sono ammessi come funzioni accessorie solo se collegate e proporzionate all'attività principale, uffici, residenza di servizio e di custodia e spazi espositivi e commerciali. I servizi ammissibili sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, gli edifici per il culto e le attività sociali collegate, i cimiteri, le attrezzature scolastiche, sanitarie, gli edifici per le attività culturali, museali e per lo spettacolo, le sedi di associazioni, gli impianti sportivi il verde pubblico e i parcheggi pubblici.</p> <p>56.6. G Attività agricole e attività collegate: sono le attività agricole definite come tali dall'art. 2135 del Codice Civile, da altre disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali, l'agriturismo come definito dall'art.2 della L.R. 76/1994, le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione, le attività faunistico-venatorie, e per quanto disposto dall'art. 39 c. 1 della L.R. 1/2005 circa le attività di supporto all'attività agricola nelle zone montane, anche le attività di promozione e ricerca scientifica a servizio delle scienze naturali, e attività agricole di allevamento finalizzato alla ricerca scientifica, se esercitate in attuazione di progetti di ricerca promossi da istituzioni universitarie e di ricerca. I servizi ammissibili sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, gli edifici per il culto e le attività sociali collegate, i cimiteri.</p> <p>56.7. B Coltivazione delle risorse geotermiche, produzione di energia e attività produttive collegate: comprende le attività di ricerca, la coltivazione, gli usi energetici, l'iniezione e reiniezione delle risorse geotermiche come definiti dall'art. 1 del D.P.R. 395/1991, la produzione di energia elettrica da altre fonti rinnovabili e altre attività produttive, che utilizzino le risorse geotermiche per il recupero di sostanze associate al fluido, o per lo sfruttamento dell'energia termica del fluido in misura superiore al 20% del loro fabbisogno termico globale; sono ammesse anche attività produttive, sperimentali, di servizio, di ricerca e di studio collegate con le attività e le attrezzature per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammessi come funzioni accessorie solo se collegate all'attività principale, uffici, residenza di custodia e foresteria e spazi espositivi e commerciali. I servizi pubblici ammessi sono gli uffici di amministrazioni pubbliche, il verde pubblico e i parcheggi pubblici.</p> <p>56.8. B Attività estrattive: comprende le attività estrattive di cui agli art. 1 e 2 della L.R. 78/1998, Sono ammessi come funzioni accessorie solo se collegate all'attività principale, residenza di custodia, uffici.</p>			
<p>14.4 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale PAPMAA [...] I Comuni definiscono i contenuti del PAPMAA tramite il combinato dei propri strumenti di pianificazione, atti di governo e regolamenti, in ordine alle specificità del proprio territorio e del proprio paesaggio e agli obiettivi dello sviluppo economico locale. Con i medesimi fini relativi alla permanenza dei valori territoriali, ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, i Comuni normano gli interventi urbanistico – edilizi per le attività non agricole in territorio rurale, assoggettandole al compito di mantenere l'integrità fisica e paesaggistica del territorio rurale.</p>	<p>Art. 16 Applicazione ai Programmi Aziendali Pluriennali</p> <p>16.7. Il piano strutturale individua nella Tav. 3 “disciplina delle aree agricole”, le aree destinate ad esclusiva e a prevalente funzione agricola, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1/2005. In particolare le aree ad esclusiva funzione agricola sono definite secondo questi criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di investimenti pubblici già effettuati o in corso in materia di irrigazione - presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque presenza di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto, quali le aziende ex ASFD per la selezione zootecnica delle razze autoctone; - presenza di risorse del paesaggio agrario di cui all'art. 18 delle presenti norme; - rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai 	<p>COERENTE</p>	<p>Art. 12. Piani Attuativi convenzionati e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale in corso di realizzazione 1.I piani attuativi già convenzionati alla data di conseguita efficacia del Regolamento Urbanistico ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. n1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di realizzazione alla predetta data, anche se non conformi al R.U. potranno essere attuati in conformità alla Convenzione o al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, alle N.T.A. specifiche e disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione. 2.Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdotta dal R.U. 3.In riferimento al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale relativo all'azienda di Tegoni approvato con delibera di Giunta Comunale n.71 del 05.06.2006, si precisa che eventuali varianti a tale Programma, dovranno attenersi ai parametri urbanistici-edilizi ivi</p>	<p>COERENTE</p>

	privati con relativo piano di conservazione e coltura. Entro tali aree sono consentiti impegni di suolo finalizzati esclusivamente alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate.		indicati.	
--	---	--	-----------	--

STRATEGIE

La strategia del P.T.C.P. individua politiche ed azioni rispetto alle quali gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo del territorio, i progetti pubblici e i progetti privati esplicitano la propria indifferenza, la propria coerenza, il proprio contributo all'attuazione, anche in forma coordinata dai settori provinciali e dai comuni, o il proprio contrasto. Il coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici fra di loro e dei soggetti pubblici con quelli privati attua il principio di sussidiarietà, avvalendosi delle figure operative della perequazione territoriale e della perequazione urbanistica.

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO

STR 1 La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi

STR 2 Il paesaggio e la capacità degli insediamenti

STR 3 Il disegno strategico provinciale

PTCP

PS

RU

<p>Art. 15 – Il disegno strategico provinciale [...] Sono azioni imprescindibili, conformi alle disposizioni statutarie del PTCP e conseguenti alla definizione dei livelli minimi prestazionali delle invariati strutturali di cui all'art. 9 ed ai criteri per il loro utilizzo, ai fini di quanto sopra definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati; - la salvaguardia e la valorizzazione delle infrastrutture di trasporto; - l'incremento delle infrastrutture e delle modalità di trasporto pubblico; - la manutenzione e la promozione dei beni ambientali e culturali; - la conservazione del paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel sistema delle comunicazioni e delle mobilità globali; - la creazione di nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici; - l'evoluzione dei paesaggi rurali; - lo sviluppo di un'agricoltura integrata e biocompatibile; - la promozione di sistemi integrati di lavoro-ricerca-impresa-servizi tramite l'individuazione di territori e aree strategici, la definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione dei valori comuni; - la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una società solidale e sicura, e di qualità abitative che coniughino le libertà individuali e i temi collettivi della città; - la realizzazione di un sistema provinciale territoriale ecologico garante della manutenzione e dell'incremento della biodiversità, parte integrante della rete ecologica europea (Rete Natura 2000) e sostegno per un'offerta integrata turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico - scientifica, termale, commerciale-gastronomica e di produzioni tipiche. <p>[...]</p>	<p>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano Strutturale e dello Statuto del Territorio</p> <p>1.5. Il piano strutturale, il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio incentivano e promuovono l'utilizzo nell'edilizia di tecniche e materiali conformi alla normativa e ai protocolli di qualità inerenti la sostenibilità ambientale e la biocompatibilità, nonché l'uso sostenibile dell'energia, attraverso la riduzione dei consumi e l'impiego di fonti rinnovabili. A questo scopo il Regolamento Urbanistico ed Edilizio stabiliscono i criteri architettonici e le modalità tecniche per l'inserimento dei pannelli solari termici e fotovoltaici di potenza inferiore a 50Kw negli edifici di esistenti e di nuova costruzione, fatta salva la facoltà di limitarne l'installazione nei centri storici e negli edifici di valore classificato e nelle loro pertinenze, e di impianti a pompa di calore o geotermici fino a 150 Kw termici. Per gli impianti di potenza superiore idonee aree di installazione sono individuate secondo i criteri indicati ai successivi art. 14 comma 14.1, 14.2 e 50 comma 50.3.</p> <p>Attraverso tali strumenti, e l'applicazione del Regolamento Regionale inerente la qualità energetica degli edifici approvato con DPRT 2R/2007 di cui al successivo art.57, oltre che con l'applicazione di queste norme di Statuto del Territorio, il Comune di Radicondoli persegue il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche degli insediamenti mediante l'offerta e il sostegno di modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto il profilo energetico, idrico, di trattamento rifiuti. L'Amministrazione Comunale favorisce così le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia, come previsto dall'Art. 4 comma 3 del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana adottato con D.C.R.T 45/2007.</p> <p>Il Comune di Radicondoli ha approvato con D.C.C. 10 del 24-02-2001 l'adesione alla Carta delle Città Europee per uno sviluppo duraturo e sostenibile (alias Carta di Aalborg) e ne assume i principi come linee guida per la redazione del regolamento urbanistico e del regolamento edilizio.</p> <p>Il Comune di Radicondoli partecipa anche alla procedura di certificazione del territorio ISO14001 attivata dal consorzio dei comuni geotermici Co.Svig..</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.2. Contenuti del Regolamento Urbanistico Art.6. Valutazione degli effetti della trasformazione Art.8. Misure generali di salvaguardia del PIT</p>	<p>COERENTE</p>
<p>Art. 17 - Le politiche per il contrasto alla crescita insediativa diffusa 1. In relazione al sistema funzionale del policentrismo insediativo e delle infrastrutture il PTCP promuove politiche di contrasto alla crescita diffusa. 2. Gli indirizzi per le politiche e per le regolamentazioni comunali che disciplinano i programmi e i progetti pubblici e privati, ai fini di quanto enunciato al primo comma del presente articolo, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allargare la consolidata cultura del restauro (riferita ai beni emergenti) verso una cultura della manutenzione diffusa della città; - investire nella qualità della cornice ambientale attorno agli insediamenti; - investire nella qualità e vivibilità del tessuto connettivo costituito dai vuoti urbani: strade, piazze, spazi a verde pubblici e privati; - governare il superamento delle antiche divisioni del territorio (città/campagna, centro/periferia, pianura/collina-montagna); - investire nella valorizzazione di un assetto policentrico, diramato nel territorio, come rete di opportunità ambientali e insediative differenziate e complementari; - valorizzare i centri storici minori per il plus di qualità urbana che possono offrire nella rete e per interventi di riconversione e riqualificazione; 	<p>Art. 33 Modalità di attuazione per i sistemi funzionali e le attività non agricole</p> <p>33.4 Forme di concertazione e forme di perequazione della capacità edificatoria: sono previste dal Regolamento Urbanistico tra l'Amministrazione e soggetti privati, e tra più soggetti privati, finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle norme di piano strutturale, dell'organizzazione degli spazi, delle funzioni, della viabilità e dei servizi indicata dal regolamento stesso, dai progetti urbanistici unitari o dai piani attuativi. Il Regolamento Urbanistico e il Piano Complesso di Intervento di cui al comma seguente, possono prevedere anche trasferimenti di volumetria e di aree a servizi pubblici tra aree non contigue, e la liquidazione in denaro delle cessioni di servizi, fatto salvo il rispetto delle quantità minime di servizi e della dimensione massima degli insediamenti indicata dal Piano Strutturale per ogni UTOE.</p> <p>Art. 35 UTOE IN 1 Radicondoli</p>	<p>COERENTE</p>	<p style="text-align: center;">ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO MODALITA' DI INTERVENTO</p> <p>Art.9. Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE</p> <p>Art.16. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico – architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico Art.17. Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo Art.18. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia, sopraelevazione, cambio di destinazione d'uso. 7 Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.20. Criteri di intervento Art.16. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico – architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico Art.17. Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo Art.18. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia,</p>	<p>COERENTE</p>

<p>- indirizzare l'insediamento delle attività terziarie su polarità urbane integrate e complesse;</p> <p>- contrastare il recupero di volumi impropriamente siti in territorio rurale e la loro trasformazione in insediamenti di tipo urbano, utilizzando la perequazione urbanistica per la delocalizzazione e successiva rilocalizzazione in ambiti urbani;</p> <p>- contrastare l'introduzione di insediamenti incongrui nel territorio rurale, vietando esplicitamente nella pianificazione e nell'urbanistica comunali il ricorso a lottizzazioni di tipo urbano in territorio rurale;</p> <p>- contrastare, allo stesso fine del precedente alinea, il recupero di manufatti in territorio rurale, i relativi cambi d'uso e frazionamenti, aventi effetti di realizzazione di "condomini urbani" in territorio rurale, viceversa regolamentando propriamente detti interventi al fine di agevolare la presenza umana, anche laddove non esclusivamente legata alle attività agricole, in detto territorio e i relativi obblighi al mantenimento dei caratteri ambientali e paesaggistici della ruralità;</p> <p>- utilizzare la perequazione territoriale e la perequazione urbanistica per bilanciare e distribuire investimenti e ritorni dall'applicazione delle politiche di contrasto alla crescita insediativa diffusa.</p> <p>3. Le politiche applicate al policentrismo insediativo rispettano l'articolazione individuata dal presente PTCP, in Sistema Urbano Provinciale, costituito dalle rete dei capoluoghi di comune e delle frazioni maggiori, intendendo come tali quelle che presentano attualmente un peso demografico o specificità funzionali ed una dotazione di servizi sufficienti ad assicurare connotati urbani; Aggregati, centri minori che costituiscono la trama insediativa intermedia tra sistema urbano e case sparse; BSA, beni storico-architettonici del territorio aperto (ville, giardini, castelli, fattorie ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri e mulini).</p> <p>4. Sono condizioni funzionali all'obiettivo del contrasto alla crescita diffusa tutte quelle contenute nel presente Capo, con le quali le scelte riferite alle presenze produttive rilevanti sono subordinate alla concertazione fra Comuni secondo i programmi provinciali di messa in opera del PTCP; mentre assumono specifico rilievo nelle autonome previsioni urbanistiche comunali quelle dettate dalla presente Disciplina all'art. 21, relativamente all'utilizzo delle aree produttive locali per la riallocazione di funzioni urbane; all'art. 18 per le aree dismesse; all'art. 19 per le politiche abitative.</p> <p>5. Le politiche di contrasto alla crescita diffusa si intrecciano alle politiche di mantenimento e di creazione di paesaggio nell'obiettivo di incrementare "la città", e contribuiscono alle strategie del presente PTCP di aumento delle capacità urbane del territorio senese, intese come attrattività, competitività e scambio con le maggiori realtà urbane regionali.</p> <p>6. Ai suddetti fini contribuiscono in modo rilevante la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali "temi collettivi", effetto della condivisione dei valori collettivi e della loro rappresentazione spaziale, capisaldi della percezione positiva della città nei suoi caratteri di concentrazione, vivacità, innovazione e delle relazioni fra città fisica e senso di cittadinanza che sostanziano l'armatura urbana.</p> <p>7. Gli strumenti della pianificazione, gli atti di governo, i progetti pubblici e privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, articolano soluzioni urbane e architettoniche e regole urbanistico - edilizie in grado di unire "forma e funzione", aumentare il senso di appartenenza e le occasioni di integrazione multirazziale e sociale, far crescere un comportamento attento allo spazio pubblico, e unire sicurezza reale e sicurezza percepita.</p> <p>8. A tali fini sono utili morfologie insediative e tipologie edilizie con le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separare traffico motorizzato e percorsi pedonali, creando spazi ove si possa sostare, chiacchierare, leggere, giocare; - creare una continuità degli spazi verdi, privati o pubblici, in grado di 	<p>35.1 Descrizione: l'UTOE IN1 comprende l'abitato di Radicondoli, le aree su cui sono previsti i nuovi insediamenti residenziali e i nuovi servizi collegati all'insediamento, e le aree di rispetto del centro storico che potranno essere oggetto di interventi di riqualificazione.</p> <p>35.2 Obiettivi di governo del territorio: all'interno dell'UTOE IN1 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. incrementare la dotazione di servizi culturali per la conoscenza e la promozione del territorio: nuovi musei della geotermia e di arte sacra, sede della comunità montana e servizi connessi, recupero del teatro e nuovi spazi per spettacoli all'aperto; 2. salvaguardare e recuperare i percorsi pedonali tra centro abitato e campagna, in particolare verso la Fonte Vecchia, la Fonte della Concia e L'Osservanza; 3. recuperare le parti inaccessibili del percorso esterno alle mura e i manufatti della cinta muraria; 4. qualificare lo spazio pubblico delle aree di completamento e di espansione, anche con interventi di alberatura della viabilità e di forestazione urbana; 5. organizzare la sosta, per riqualificare lo spazio pubblico, razionalizzare i parcheggi esistenti, realizzare nuovi parcheggi coperti per i residenti e un nuovo parcheggio fuori le mura con area di arrivo per autobus; 6. programmare gli interventi di completamento ed espansione secondo l'evoluzione futura della struttura demografica e dell'economia del territorio e la conseguente domanda insediativa, dando comunque priorità all'edilizia residenziale come prima casa. 7. Alle opere di cui ai precedenti primi quattro alinea possono concorrere gli interventi compensativi richiesti nelle UTOE ST (Art. 38). <p>35.3 Dimensioni degli insediamenti e dei servizi: il Regolamento Urbanistico definisce il perimetro del centro abitato e le aree urbane destinate all'edificazione di completamento e di espansione; per le aree urbane così definite, negli edifici esistenti e nelle nuove costruzioni sono ammessi questi gruppi funzionali, come definiti all'art.53 : Destinazioni residenziali, funzioni compatibili e servizi, attività ricettive e servizi per il turismo; le nuove edificazioni sono ammesse secondo i seguenti parametri urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi volumi per complessivi slp max = 10.300 mq, dei quali slp max = 3.300 mq derivanti da aree già pianificate e parzialmente attuate e slp max = 7.000 mq in zone di espansione di nuova previsione, servizi totali Sf min = 98.300 mq (69.500 mq esistenti e 28.800 mq nuova previsione), le aree di espansione residenziale sono individuate dal Regolamento Urbanistico in continuità con l'esistente e in aree di minimo impatto visuale. - Nuove costruzioni per attività ricettive e servizi per il turismo fino al 20% dei nuovi volumi indicati all'alinea precedente, o in alternativa fino al 20% di ampliamento delle attrezzature ricettive esistenti. <p>35.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale: Il regolamento Urbanistico contempla le seguenti valutazioni e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità geologica: per le aree classificate in classe di pericolosità geologica elevata (classe 4) ai sensi dell'art. 6.6.1, e in classe di Pericolosità per Frana Molto Elevata dal Piano di Assetto Idrogeologico di cui all'art. 6.7.1, il regolamento 		<p>sopraelevazione, cambio di destinazione d'uso. 7 Art.19. Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente Art.20. Criteri di intervento</p> <p style="text-align: center;">DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI</p> <p>Art.21. Definizioni e Parametri Urbanistici Art.22. Definizioni e Parametri Edilizi Art.23. Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all'edilizia sostenibile</p> <p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola) Art.34. Sistema Insediativo Art.35 – Sistema dei servizi turistici Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia</p>	
--	--	--	--	--

<p>migliorare il microclima e il paesaggio urbano.</p> <p>9. Per integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuzione dei costi collettivi e degli inquinamenti, incremento degli spazi urbani e crescita insediativa correlata al sistema infrastrutturale il presente Piano indica temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di valorizzazione delle aree presso le stazioni e fermate ferroviarie, attraverso percorsi di accesso, parcheggi, addensamento di funzioni di servizio pubbliche e private; - di urbanizzazione delle aree residue, entro un raggio di accessibilità pedonale dalle stazioni e fermate della rete ferroviaria e del trasporto pubblico; - di coordinamento delle scelte quantitative e localizzative riferite ai grandi poli di servizio, ai centri della grande distribuzione commerciale, ai nodi di interesse sovralocale per lo sport, il tempo libero; - di incremento e distribuzione gerarchica delle polarità favorendo le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica o la riconversione di insediamenti industriali. 	<p>urbanistico esclude le previsioni edificatorie, ad eccezione di quelle ammesse dallo stesso art. 6.7.1.</p> <p>Per tutte le aree incluse nell'UTOE il Regolamento Urbanistico indica altresì la classe di pericolosità sismica locale ai sensi del Reg. 26R/2007, e definisce le classi di fattibilità per gli interventi edilizi previsti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vulnerabilità idrica: per le aree che nell'UTOE IN1 sono classificate dalla tavola 11 dello studio geologico allegato nella classe di sensibilità 2 si applicano i criteri di cui all' art. 7 comma 1 del capo II Statuto del Territorio. In particolare il regolamento urbanistico dovrà individuare localizzazione e caratteristiche delle previsioni di nuova edificazione a partire dalla redazione per l'unità territoriale e per le aree idrogeologicamente interagenti della carta di vulnerabilità ai sensi del comma 3 dell'art. 7. - reti idriche, e qualità delle acque: capacità di depurazione adeguata ai requisiti di cui all'art. 8 commi 3 e 4 del capo II Statuto del Territorio; - Acustica: il Piano di Classificazione Acustica di cui all'art. 9 del territorio include tutte le zone edificate del capoluogo nella classe "Il aree ad uso prevalente residenziale". Tale classificazione può essere estesa alle zone di completamento e nuova edificazione previste dal regolamento urbanistico. <p>I piani attuativi dei comparti di espansione residenziale e per attività artigianali devono rispondere a questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pericolosità geologica: per le aree classificate in classe 3 ai sensi dell'art. 6.6.2, in classe di Pericolosità per Frana Elevata ai sensi dell'art. 6.7.2, e secondo la classe di fattibilità di cui al precedente primo alinea, il regolamento urbanistico prescrive per la redazione di piani attuativi o il rilascio del permesso di costruire l'esecuzione degli studi dettagliati di cui agli stessi commi. - Assetto visuale del paesaggio: alle zone di espansione residenziali si applicano le verifiche prospettiche di cui all'art. 14 comma 3 del capo II Statuto del Territorio. <p>35.5. Indirizzi di attuazione: l'attuazione delle zone di espansione residenziale è oggetto di progetti urbanistici unitari, eventualmente articolati in più strumenti attuativi o fasi temporali; in particolare per l'attuazione delle zone di espansione residenziale si applicano questi indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 50% delle volumetrie in zona di espansione è costituita da edilizia con vincolo di acquisto o di affitto solo come prima casa del nucleo familiare, o con altre forme di locazione di cui all'art. 5 del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana adottato con D.C.R. 45/2007. - il Regolamento Urbanistico i piani attuativi o il Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 33, stabiliscono l'articolazione temporale delle fasi di attuazione di ogni zona di espansione residenziale, nonché i criteri per il coordinamento degli interventi pubblici e privati tra fasi successive e all'interno di ogni fase. - Tali criteri hanno come principi ispiratori la completezza della dotazione delle infrastrutture e dei servizi in ogni fase attuativa e la realizzazione progressiva degli interventi per lotti contigui, evitando la dispersione degli insediamenti. - Salvaguardia: nelle more dell'approvazione del regolamento urbanistico, non è ammessa l'attuazione delle previsioni residue del Piano di Fabbricazione vigente di cui al precedente comma 35.3 con intervento diretto, piano attuativo o variante al Piano di Fabbricazione stesso. <p>Art. 36 UTOE IN 2 Belforte</p>			
--	--	--	--	--

	<p>36.1. Descrizione: l'UTOE IN2 comprende l'abitato di Belforte, le aree su cui sono previsti i nuovi insediamenti residenziali, i nuovi servizi collegati all'insediamento e le aree di rispetto del centro storico che potranno essere oggetto di interventi di riqualificazione.</p> <p>36.2. Obiettivi di governo del territorio: all'interno dell'UTOE IN2 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizzare la sosta, per riqualificare lo spazio pubblico, razionalizzare i parcheggi esistenti e gli arrivi delle autolinee; 2. Salvaguardare e recuperare i percorsi pedonali tra centro abitato e campagna, in particolare verso la fonte e lungo le mura; 3. qualificare lo spazio pubblico delle aree di completamento e di espansione con interventi di alberatura della viabilità e di forestazione urbana; 4. programmare gli interventi di completamento ed espansione, secondo l'evoluzione futura della struttura demografica e dell'economia del territorio e la conseguente domanda insediativa, dando comunque priorità all'edilizia residenziale come prima casa; 5. Alle opere di cui ai precedenti primi tre alinea possono concorrere gli interventi compensativi richiesti nelle UTOE ST (Art. 38). <p>36.3. Dimensioni degli insediamenti e dei servizi: il Regolamento Urbanistico definisce il perimetro del centro abitato e le aree urbane destinate all'edificazione di completamento e di espansione; per le aree urbane così definite, negli edifici esistenti e nelle nuove costruzioni sono ammessi gruppi funzionali, come definiti all'art. 53: Destinazioni residenziali, compatibili e servizi; attività ricettive e servizi per il turismo; le nuove edificazioni sono ammesse secondo i seguenti parametri urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi volumi per complessivi slp max =3400 mq, di cui 1.200 mq in aree già pianificate e 2.200 in ampliamento, servizi sf min = 24.000 mq (15.500 mq esistenti e 8500 mq nuova previsione), le aree di espansione residenziale sono individuate dal Regolamento Urbanistico in continuità con l'esistente e in aree di minimo impatto visuale; - Nuove costruzioni per attività ricettive e servizi per il turismo fino al 20% dei nuovi volumi indicati all'alinea precedente, o in alternativa fino al 20% di ampliamento delle attrezzature ricettive esistenti. <p>36.4. Requisiti e criteri di valutazione ambientale: Il regolamento Urbanistico contempla le seguenti valutazioni e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità geologica: per le aree classificate in, in classe di pericolosità geologica elevata (classe 4) ai sensi dell'art. 6.6.1, e in classe di Pericolosità per Frana Molto Elevata dal Piano di Assetto Idrogeologico di cui all'art. 6.7.1, il regolamento urbanistico esclude le previsioni edificatorie, ad eccezione di quelle ammesse dallo stesso art. 6.7.1. Per tutte le aree incluse nell'UTOE il Regolamento Urbanistico indica altresì la classe di pericolosità sismica locale ai sensi del Reg. 26R/2007, e definisce le classi di fattibilità per gli interventi edilizi previsti. - vulnerabilità idrica: per le aree che nell'UTOE IN2 sono classificate dalla tavola 11 dello studio geologico allegato nella classe di sensibilità 2 si applicano i criteri di cui all' art. 7 comma 1 del capo II Statuto del Territorio. In particolare il regolamento urbanistico dovrà individuare localizzazione e 			
--	---	--	--	--

	<p>caratteristiche delle previsioni di nuova edificazione a partire dalla redazione per l'unità territoriale e per le aree idrogeologicamente interagenti della carta di vulnerabilità ai sensi del comma 3 dell'art. 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - reti idriche e qualità delle acque: capacità di depurazione adeguata ai requisiti di cui all'art. 8 commi 3 e 4 del capo II Statuto del Territorio. - Acustica: il Piano di Classificazione Acustica di cui all'art. 9 del territorio include il centro storico di Belforte nella classe "Il aree ad uso prevalente residenziale". <p>il piano attuativo del comparto di espansione residenziale dovrà rispondere a questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità geologica: per le aree classificate in classe 3 ai sensi dell'art. 6.6.2, in classe di Pericolosità per Frana Elevata ai sensi dell'art. 6.7.2, e secondo la classe di fattibilità di cui al precedente primo alinea, il regolamento urbanistico prescrive per la redazione di piani attuativi o il rilascio del permesso di costruire l'esecuzione degli studi dettagliati di cui agli stessi commi. - Assetto visuale del paesaggio: alla zona di espansione residenziale si applicano le verifiche prospettiche di cui all' art. 14 comma 3 del capo II Statuto del Territorio. <p>36.5. Indirizzi di attuazione: l'attuazione della zona di espansione residenziale è oggetto di progetti urbanistici unitari, eventualmente articolati in più strumenti attuativi o fasi temporali; in particolare per l'attuazione delle zone di espansione residenziale si applicano i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 50% delle volumetrie in zona di espansione sarà costituita da edilizia con vincolo di acquisto o di affitto solo come prima casa del nucleo familiare o con altre forme di locazione di cui all'art. 5 del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana adottato con D.C.R. 45/2007. - il Regolamento Urbanistico o il Piano Complesso d'Intervento, di cui all'art. 33, stabiliscono l'articolazione temporale delle fasi di attuazione della zona di espansione residenziale; nonché i criteri per il coordinamento degli interventi pubblici e privati tra fasi successive e all'interno di ogni fase. - Tali criteri hanno come principi ispiratori la completezza della dotazione delle infrastrutture e dei servizi in ogni fase attuativa e la realizzazione progressiva degli interventi per lotti contigui, evitando la dispersione degli insediamenti. - Salvaguardia: nelle more dell'approvazione del regolamento urbanistico, non è ammessa l'attuazione delle previsioni residue del Piano di Fabbricazione vigente di cui al precedente comma 36.3 con intervento diretto, piano attuativo o variante al Piano di Fabbricazione stesso. 			
<p>Art. 18 – Le politiche per le aree dismesse La presenza delle aree dismesse è considerata una risorsa per la crescita insediativa e un contributo al contenimento di nuovo suolo, al corretto utilizzo del suolo e alla definizione di capacità insediative compatibili con gli assetti urbani e agrari storicamente consolidati e con la percezione dei paesaggi conseguente. La presenza delle aree dismesse deve essere valutata per localizzazione, funzioni, consistenza e valore dell'edificato, rapporti di questo con il contesto. La riconversione delle aree dismesse è una opzione insediativa corretta ove la sua localizzazione contrasti con componenti identitarie fisiche o paesistiche, e ove la ridestinazione produttiva non apporti contributi alle strategie sociali ed economiche. La riconversione delle aree dismesse per usi residenziali deve essere orientata ad interventi:</p>	<p style="text-align: center;">Non interessa</p>	<p style="text-align: center;">indifferente</p>	<p style="text-align: center;">Non interessa</p>	<p style="text-align: center;">indifferente</p>

<ul style="list-style-type: none"> - di "liberazione" e ripristino del suolo occupato ove incongruo con il paesaggio entro cui si colloca; - di crescita dell'aggregato urbano entro i suoi limiti o a completamento sui medesimi; - di ottimizzazione del sistema della mobilità e dell'accessibilità; - di realizzazione di edilizia residenziale sociale. <p>La riconversione delle aree dismesse può fornire occasione per insediare nuove attività economiche purché compatibili paesaggisticamente e ambientalmente con il contesto.</p> <p>La riconversione delle aree dismesse, in coerenza con lo Statuto di cui al Titolo II e con quanto stabilito dal PIT in materia di "presenza industriale", rispetta le seguenti regole e criteri insediativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riconversione delle aree dismesse utilizza gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione, attenendosi per il calcolo della potenzialità edificatoria ai riferimenti dell'estensione fondiaria, della collocazione e del rapporto con il contesto (urbano o rurale, periurbano o centrale, etc.) e agli obiettivi prioritari della riqualificazione urbana a favore del policentrismo e delle politiche coordinate per l'abitare e i servizi, senza alcun riferimento all'entità dell'edificazione esistente destinata alla demolizione, considerata solo nel caso del recupero in presenza di valore o interesse storico-testimoniale; - nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse in ambito urbano sono criteri insediativi prioritari: garantire la creazione di spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e significativi per il contesto, evitare la frammentazione degli spazi pubblici per non creare spazi residuali privi di senso urbano e suscettibili di creare luoghi insicuri, utilizzare forme e materiali di qualità durevoli nel tempo, qualificare l'immagine e la funzione degli spazi a verde, diversificando le zone alberate, a giardino, a coltivo, le specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello di protezione dagli inquinamenti; - nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse in ambito urbano, ove sia rilevata notevole densità edilizia, e conseguentemente l'impossibilità di rispettare i criteri di cui al precedente comma, gli atti di governo del territorio comunali, utilizzando la perequazione urbanistica e la compensazione, prescrivono, contestualmente al cambio d'uso, la parziale riallocazione nell'area dismessa e il trasferimento delle superfici residue in apposite aree, interne agli ambiti urbani o di corretta crescita dei medesimi, ove devono essere regolamentate le Destinazioni delle potenzialità edificatorie create con dette superfici residue; - nella definizione degli interventi di riconversione delle aree dismesse in territorio rurale si devono rispettare i criteri di cui al precedente articolo 17. <p>Utilizzando la perequazione urbanistica, gli atti di governo del territorio comunali regolamentano la delocalizzazione delle superfici e la loro collegata rilocalizzazione, con contestuale cambio d'uso, in aree comprese negli ambiti urbani o di loro corretta crescita, prescrivendo la contemporanea riqualificazione ambientale del sito liberato, ai fini della sua reintegrazione nel contesto, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli o per la ripresa dell'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo, o la funzione naturalistica e le relative modalità d'uso, e le conseguenti reintegrazioni nel contesto di paesaggio.</p>				
<p>Art. 19 - Le politiche abitative e dei servizi</p> <p>Il PTCP assume l'obiettivo di assicurare ai cittadini della Provincia di Siena condizioni che consentano di pervenire ad una equivalente accessibilità (equipotenzialità) ai servizi essenziali pubblici e privati.</p> <p>Il PTCP assume la logica della reticolarità selettiva, tesa a garantire livelli di equipotenzialità basandosi su tre principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione delle strutture esistenti, anche attraverso integrazioni mirate, non ripetitive e soprattutto sostenibili sotto il profilo dei 	<p>Art. 33 Modalità di attuazione per i sistemi funzionali e le attività non agricole</p> <p>33.4 Forme di concertazione e forme di perequazione della capacità edificatoria: sono previste dal Regolamento Urbanistico tra l'Amministrazione e soggetti privati, e tra più soggetti privati, finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle</p>			

<p>costi/benefici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di reti, affinché anche le comunità locali che non possiedono uno specifico servizio possano comunque accedervi con costi e tempi ragionevoli; - la configurazione sistemica degli orari di accesso ai servizi. <p>L'obiettivo è correlato alle politiche di contrasto alla crescita diffusa, alla valorizzazione del policentrismo insediativo, alle politiche di riordino della mobilità sostenibile, e si avvale della perequazione territoriale e del calcolo della capacità insediativa per rendere le scelte localizzative comunali solidali e non competitive, contribuendo al corretto utilizzo del suolo.</p> <p>L'equipotenzialità dei servizi necessita del rafforzamento e della diffusione delle tecnologie avanzate di comunicazione.</p> <p>L'apertura, la chiusura, la rilocalizzazione di unità locali di servizio e di pubblica utilità (attuali o sviluppiabili attraverso rapporti convenzionali) è altresì sottoposta a valutazione di carattere territoriale mirante a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formare concentrazioni spaziali di servizi di diverso tipo, baricentriche rispetto a bacini di utenza sovracomunali; - connettere la localizzazione a sistemi di mobilità pubblici, privati o convenzionati; - garantire una struttura degli orari dei singoli servizi e delle concentrazioni dei servizi adeguata. <p>Le politiche di settore, sportive piuttosto che sanitarie, scolastiche come sociali, etc., dimostrano la loro coerenza con il presente Piano, non in ordine alle localizzazioni, decise dai relativi piani e programmi, ma al rispetto dello statuto e al contributo alle strategie.</p> <p>[...]</p> <p>Ai fini suddetti, occorre utilizzare la perequazione territoriale fra Comuni e la perequazione urbanistica fra pubblico e privato, e sviluppare forme di governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare le scelte infrastrutturali e ottimizzare le scelte insediative per i servizi di livello territoriale; - programmare l'offerta di abitazioni e di servizi coordinando programmazione e pianificazione; - monitorare le trasformazioni degli insediamenti; - assicurare equità negli effetti economici derivanti dalle scelte insediative coordinate attraverso forme di redistribuzione e compensazione delle risorse generate dagli insediamenti stessi; - promuovere forme di compensazione e di equa redistribuzione degli effetti delle scelte insediative coordinate fra i soggetti privati coinvolti, utilizzando la perequazione dei diritti edificatori. <p>Gli strumenti della programmazione, i piani, i progetti e le azioni pubblici e privati, le azioni di enti competenti aventi per oggetto erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana, per l'edilizia residenziale pubblica o sociale, per lo sviluppo dei servizi pubblici o di pubblica utilità, per lo sviluppo o il riordino della mobilità, per la valorizzazione commerciale delle aree urbane, per la rivitalizzazione dei centri storici, etc., considerano fra i loro compiti il contributo alla realizzazione degli obiettivi riferiti alle politiche coordinate per il policentrismo insediativo, l'abitazione e i servizi definite dal presente piano.</p>	<p>norme di piano strutturale, dell'organizzazione degli spazi, delle funzioni, della viabilità e dei servizi indicata dal regolamento stesso, dai progetti urbanistici unitari o dai piani attuativi. Il Regolamento Urbanistico e il Piano Complesso di Intervento di cui al comma seguente, possono prevedere anche trasferimenti di volumetria e di aree a servizi pubblici tra aree non contigue, e la liquidazione in denaro delle cessioni di servizi, fatto salvo il rispetto delle quantità minime di servizi e della dimensione massima degli insediamenti indicata dal Piano Strutturale per ogni UTOE.</p> <p>Art. 34 Sistema Insediativo IN, UTOE IN1 Centro Urbano di Radicondoli e IN2 Centro Urbano di Belforte</p> <p>34.1 Obiettivi di governo del territorio. All'interno delle UTOE IN1 e IN2 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Tutelare e riqualificare gli edifici storici, i percorsi e lo spazio pubblico nei centri storici, i giardini e gli orti intramurari secondo le regole di cui agli art. 18, 19 e 12 del capo II Statuto del Territorio; 14. sostenere il recupero degli edifici esistenti nel tessuto storico attraverso norme urbanistiche ed edilizie esaustive ed immediatamente applicabili e l'applicazione degli incentivi fiscali di legge; 15. mantenere la dotazione di servizi pubblici attualmente disponibili per la popolazione residente e i turisti, migliorando l'offerta qualitativa attraverso la differenziazione oraria e stagionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 1/2005, e fornendo servizi di collegamento a distanza per le funzioni non presenti; 16. mantenere le dotazioni di servizi commerciali presenti nei centri urbani, con particolare riferimento alle merceologie con un'unica presenza sul territorio comunale o nelle due frazioni principali; 17. promuovere le attività artigianali e di vendita di prodotti tipici nei fondi all'interno dei centri storici; 18. incrementare la dotazione di servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi parallelamente all'attuazione delle previsioni insediative e turistiche, per queste ultime anche attraverso le cessioni compensative delle edificazioni nelle UTOE ST, di cui all'art. 38. <p>34.3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Il regolamento Urbanistico contempla le seguenti valutazioni e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centri storici ed edifici di valore architettonico rilevante: si applicano i criteri di classificazione e le prescrizioni di cui all'art. 12 e 13 dello Statuto del Territorio. <p>Art. 58 Dimensione degli insediamenti, definizione dei parametri urbanistici</p> <p>58.1. Il Piano Strutturale definisce le dimensioni minime richieste per i servizi pubblici e le dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti all'interno delle UTOE e nel resto del territorio comunale; il Regolamento Urbanistico e il regolamento edilizio definiscono i metodi per il calcolo dei parametri urbanistici, a partire da questi indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione delle definizioni stabilite dalla normativa regionale e dalle istruzioni tecniche conseguenti; - incentivare l'uso di strutture e spazi interrati per tutte le attività di servizio e deposito che non richiedono illuminazione 	<p>COERENTE</p>		<p>COERENTE</p>
--	---	------------------------	--	------------------------

	<p>naturale, compresi i parcheggi ai sensi della L. 122/1989, allo scopo di ridurre l'impatto visuale delle nuove costruzioni;</p> <p>58.2. Le dimensioni massime degli insediamenti indicate per ogni UTOE dal capo III di queste norme, sono da intendere come massimi inderogabili. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ridurre tali massimi nella redazione del Regolamento Urbanistico, o di suddividere tali dimensioni massime in più fasi di attuazione attraverso l'approvazione di successive revisioni del Regolamento stesso, anche attraverso l'avviso pubblico e il programma complesso di cui al precedente art. 33, , in applicazione dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R.T. 5r/2007; in tutto il resto del territorio comunale la capacità insediativa derivante dai cambi di destinazione e dalla ristrutturazione edilizia, sostituzione o ristrutturazione urbanistica con trasferimento degli annessi agricoli recenti di cui al precedente art. 16 comma 2 è soggetta alle limitazioni stabilite dal Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 44 comma 1 della L.R. 1/2005 e dall'art. 12 c. 1 e 2 del reg. 5r/2007.</p>			
<p>Art. 20 - Le politiche per la mobilità sostenibile Il presente piano indica i seguenti obiettivi: - Migliorare l'accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili; - Sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell'area "metropolitana"; - Sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale regionale. [...] Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo utilizzano i seguenti criteri per gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità: - Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei centri urbani, mitigando gli impatti sul paesaggio, sulle componenti ambientali e favorendo, attraverso specifici accorgimenti, la possibilità per la fauna selvatica di attraversare le barriere infrastrutturali. - Per quanto concerne la sicurezza, gli interventi sono definiti valutando le caratteristiche geometriche dei percorsi, i flussi di traffico in esercizio, la statistica degli incidenti. Particolare attenzione è rivolta alle intersezioni, nonché alle condizioni di visibilità e di manovra necessarie ai fini del disimpegno dei veicoli. - Il livello di criticità degli attraversamenti dei centri urbani è individuato verificando, per ogni centro urbano, il livello di impatto ambientale che l'attraversamento della viabilità determina, tenendo conto della esigenza di migliorare la vivibilità urbana e le condizioni di sicurezza. Eventuali opzioni di intervento sono concordate con i Comuni interessati. - Nella progettazione di nuovi tratti di viabilità sono considerate le ricadute in termini di inquinamento atmosferico ed acustico e di impatto sul paesaggio, definendo specifici interventi finalizzati alla mitigazione di eventuali impatti negativi. [...]</p> <p><u>Verificare nell'articolo i singoli interventi di interesse comunale o sovracomunale</u></p>	<p>Art. 55 Sistema funzionale della viabilità</p> <p>55.1 Descrizione. Il sistema funzionale della viabilità comprende le strade statali, provinciali, comunali e vicinali che attraversano il territorio comunale. La rete stradale conserva tratti di percorsi consolidati storicamente e rimasti inalterati; il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche dei percorsi e il miglioramento dell'accessibilità esterna ed interna sono indispensabili per la qualità della vita dei cittadini, per la gestione delle imprese e per l'attrazione del turismo.</p> <p>55.2 Obiettivi di governo. Per i tracciati inclusi nel Sistema Funzionale della Viabilità gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità: 4. assicurare la percorribilità e l'accessibilità di tutto il territorio comunale, prevedendo l'incremento del numero di strade vicinali aperte al pubblico come indicato nella tavola 1 Piano Strutturale, affiancando alle strade transitabili ai mezzi meccanici una rete di percorsi escursionistici e venatori, definiti nel Regolamento Urbanistico, percorribili a piedi, a cavallo e con biciclette da montagna. 5. migliorare la mobilità interna, al fine di ridurre i tempi di accesso dalle abitazioni rurali e dalle attrezzature agrituristiche e ricettive ai servizi pubblici, commerciali e turistici siti nei centri abitati, con interventi di manutenzione e riqualificazione sulle strade comunali e vicinali. 6. migliorare l'accessibilità esterna con interventi sulle strade provinciali di supporto ai sistemi locali e sulle strade provinciali locali, verso la Val d'Elsa, la Maremma e la costa tirrenica, la Val di Cecina, e la Val di Merse.</p> <p>55.3 Indirizzi per la pianificazione. Gli interventi sulle strade incluse nel sistema funzionale attuano questi indirizzi: - Strada d'interesse regionale extraurbana secondaria: il territorio comunale è attraversato alla sua estremità occidentale da un breve tratto della SS 439, gli interventi previsti su questa strada, eventuali modifiche di sezione o di tracciato sono definiti dalla pianificazione della Regione Toscana e dai programmi dell'Azienda A.N.A.S.; le modifiche di tracciato possono essere assunte dalla pianificazione del Comune di Radicondoli mediante variante al Regolamento Urbanistico; - Strade provinciali di supporto ai sistemi locali: il Regolamento Urbanistico indica gli interventi di rettifica del</p>	<p>COERENTE</p>	<p>IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA' Art.45. Caratteri generali Art.46. Zone destinate alla viabilità veicolare Art.47. Viabilità e percorsi di interesse storico naturalista e mobilità ciclo-pedonale Art.48. Verde di arredo stradale e viali alberati</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>tracciato e di ampliamento delle sezioni previsti, le fasce di rispetto prescritte dal Codice della Strada, le pertinenze di servizio necessarie, quali stazioni di distribuzione dei carburanti, parcheggi e punti di sosta; nel caso gli interventi previsti contemplino la dismissione di un tratto stradale indicato come percorso di interesse storico dalla tavola 2 Statuto del Territorio, il progetto viabilistico dovrà garantire la manutenzione e la percorribilità escursionistica come indicato dall'art. 19 comma 3 dello Statuto del Territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strade provinciali locali: le modalità di intervento sono analoghe all'alinea precedente; - Strade comunali locali: per migliorare la percorribilità della strada sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi tratti di pavimentazione, e le modifiche di tracciato necessarie per migliorare la sicurezza, per la realizzazione di ponti e guadi per l'attraversamento di corsi d'acqua; - Strade vicinali aperte al transito: le modalità di intervento sono analoghe all'alinea precedente; per le strade vicinali la cui apertura al transito è proposta ex novo dal Piano Strutturale sono ammessi anche modifiche di tracciato e ampliamenti di sezione se indispensabili per garantire la transitabilità alle autovetture e ai mezzi non fuoristrada. - Distributori di Carburante; è ammessa la localizzazione di stazioni di servizio per la vendita dei carburanti e servizi connessi entro le fasce di rispetto di tutte le strade regionali, provinciali e comunali, previo parere dell'ente gestore dell'infrastruttura e con queste esclusioni indicate nelle tavole di Piano Strutturale: <ul style="list-style-type: none"> - Aree ad esclusiva funzione agricola e aree a prevalente funzione ambientale; - Aree incluse nelle Riserve naturali e nel SiC di cui agli articoli 31, 32 nonché nelle aree contigue e nelle aree protette locali proposte di cui agli art. 27 e 30; - Aree incluse nelle UTOE del Sistema Funzionale ST di cui agli art. da 38 a 49; - Aree incluse nelle pertinenze di crinale e nelle pertinenze visuali degli edifici storici di cui all'art. 14; - Aree incluse nei centri storici di cui all'art. 12; - Aree con caratteristiche di pericolosità idraulica o geomorfologica 4 di cui alla tav. 10 o aree di pericolosità per frana o idrogeologica molto elevata di cui al Piano di Bacino come riportato nella tav. 12 della perizia geologico tecnica allegata. - Aree di tutela assolute e di rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili o termali di uso pubblico di cui all'art. 7 o alla tav. 11 della perizia geologico tecnica allegata, e aree sensibili di classe 1 identificate dagli stessi elaborati citati. <p>Il regolamento urbanistico definisce in dettaglio le caratteristiche dimensionali, funzionali e costruttive degli impianti e dei servizi collegati, secondo la normativa nazionale e regionale in materia, quest'ultima si applica comunque nelle more della sua approvazione.</p> <p>La realizzazione di stazioni di servizio aventi caratteristiche dimensionali e funzionali incompatibili con le fasce di rispetto stradale di cui sopra è ammessa esclusivamente nelle UTOE del sistema funzionale PG, secondo le relative specificazioni di destinazione d'uso di cui all'art. 56.</p> <p>55.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Gli interventi sul sistema funzionale della viabilità sono soggetti ai requisiti ambientali che seguono:</p>			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - risorse del paesaggio: gli interventi di rettifica di tracciato e di realizzazione di pertinenze stradali previsti dagli alinea secondo e terzo del precedente comma sono subordinati allo studio dell'impatto visuale mediante modellazione tridimensionale o fotomontaggio; - risorse del paesaggio: per la realizzazione di nuovi tratti di pavimentazione sulle strade comunali e vicinali di cui al precedente articolo sono utilizzati di preferenza, ove consentito dalle caratteristiche della strada e delle condizioni di traffico, prodotti aggreganti drenanti, incolori o bianchi e inerti di colore chiaro, anche per ridurre l'effetto di albedo percepito da escursionisti e ciclisti; gli interventi di pavimentazione devono applicare le norme di cui all'art. 19 del Capo I statuto del territorio. - risorse idriche: gli interventi sulla viabilità assicurano con opportune opere di attraversamento e canalizzazione la continuità e la portata della rete idrografica minore, mantenendo la posizione del letto originario salvo le deviazioni necessarie per rendere più breve l'attraversamento della sede stradale; - rischio idraulico: ove le opere stradali interessino gli ambiti A e B definiti dall'art. 6.4.1 e 6.4.2, dovrà essere verificata la sicurezza delle soluzioni previste secondo i criteri definiti dall'art. 6 dello Statuto del Territorio; - inquinamento luminoso: l'illuminazione stradale non dovrà superare l'intensità di emissione nell'emisfero superiore di 30 candele/chilolumen. - I progetti concernenti nuove strade extraurbane secondarie; sono comunque soggetti a verifica di impatto ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale in quanto compresi nell'allegato B2 della L.R. 79/1998. <p>55.5 Indirizzi programmatici di attuazione. Gli interventi sulle strade incluse nel sistema funzionale sono attuati mediante progetti di opera pubblica o anche da progetti esecutivi proposti da privati o loro consorzi, limitatamente alle strade vicinali; per le categorie di strade su cui sono ammesse rettifiche di tracciato, nel caso il tracciato previsto sia difforme da quello indicato dal Regolamento Urbanistico, contestualmente al progetto è approvata la variante di Regolamento Urbanistico ai sensi del comma 5 art.1 L. 1/1978, se necessario attraverso le procedure di accordo di programma di cui alla L.R. 76/1995 e dell'art.24 della L.R. 88/1998.</p> <p>Il Regolamento Urbanistico contiene la rappresentazione aggiornata della rete delle strade vicinali aperte al pubblico, a partire dalla rete minima individuata dalla tav. 1 di Piano Strutturale e da ulteriori tratti individuati dall'Amministrazione Comunale mediante atto deliberativo ai sensi del Codice della Strada.</p>			
<p>Art. 21 - Le politiche per la presenza produttiva [...] Per il sistema funzionale della capacità produttiva il PTCP definisce le seguenti politiche e strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai settori economici: produzioni immateriali, produzione culturale, logistica; - sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali; - sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di prodotti per la comunicazione; - fornire alle imprese economie d'ambiente e vantaggi competitivi attraverso la qualità degli insediamenti, l'efficienza ed efficacia delle infrastrutture; - favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese; - promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una 	<p>Art. 33 Modalità di attuazione per i sistemi funzionali e le attività non agricole</p> <p>33.1. Il Piano Strutturale detta per le UTOE indirizzi programmatici di attuazione, indicando gli strumenti operativi necessari ed eventualmente la loro estensione e i contenuti specifici, e i requisiti e priorità temporali, richiesti per le singole UTOE. Salvo tali maggiori specificazioni, in generale l'attuazione delle previsioni Piano Strutturale avviene attraverso gli strumenti operativi di cui ai commi seguenti; il presente articolo recepisce i contenuti degli art. 15 e 16 del Regolamento di attuazione del Titolo V della L.R. 1/2005 approvato con D.P.R.T. 3r/2007.</p> <p>33.2 Attuazione diretta. Dopo l'approvazione del Regolamento Urbanistico gli interventi sugli edifici esistenti, gli interventi di</p>		<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.36.1 - Zone produttive di completamento (Zona D1) Art.36.2 - Zone produttive soggette a intervento diretto convenzionato (Zona D2) Art.36.3 - Zone produttive di nuovo impianto (Zona D3) Art.36.4 – Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1) Art.36.4.1– Zona per la produzione di energia di completamento (Zona Dg1.1) Art.36.5 - Zone per la produzione di nuovo impianto (Zona Dg2) 58 Art.36.6 - Zone di rispetto ambientale all'interno dell'UTOE PG (Zona Dg3) Art.36.7 - Zone per pozzi geotermici (Zona Dg4) Art.36.8 - Vapordotti. Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p>	

<p>strumentazione finanziaria specificamente indirizzata alle imprese regionali e a nuovi progetti di impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare i rapporti fra le istituzioni locali e quelle di altre città e regioni europee, anche per aprire e consolidare canali ed opportunità di partnership ai soggetti economici locali; - incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese, ovvero la accessibilità alle infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento delle attività produttive; - attenuare l'impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul sistema relazionale e sul paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati; - massimizzare l'utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP) già infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico <p>Il presente piano individua poli produttivi, reti e parchi APEA, quali capisaldi del riordino e dell'attrattività della presenza produttiva industriale che deve caratterizzare il territorio provinciale.</p> <p>Le aree produttive di livello locale e quelle di interesse comunale (punti 12.1 e 12.2 della presente Disciplina) sono parte della presenza produttiva nel territorio provinciale, e sono soggette all'esclusiva ed autonoma regolamentazione urbanistica comunale, che ne consolida il ruolo economico e sociale locale come sede alla riallocazione di attività localizzate impropriamente o con scarsa utilità produttiva, nonché all'insediamento di nuove attività. Fa parte della valutazione comunale, al proprio livello di governo, decidere in merito alle funzioni e attività in esse allocabili, nonché all'eventuale progressiva loro trasformazione in ambiti misti commerciali di servizio o ad altre e diverse funzioni urbane, potendo in tal modo offrire suolo già urbanizzato all'espansione urbana.</p> <p>Fra gli ambiti produttivi di interesse provinciale (punto 12.4 della presente Disciplina) suscettibili di diventare parchi APEA (art. 23 della presente Disciplina) e le aree produttive di livello locale e quelle di interesse comunale di cui al precedente comma, si trovano gli ambiti produttivi di interesse sovcomunale (punto 12.3 della presente Disciplina), suscettibili di diventare poli produttivi-aree APEA parte di una rete (art.22 della presente Disciplina).</p> <p>[...]</p> <p>Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo comunali contribuiscono al riordino delle presenze produttive utilizzando i seguenti criteri e promuovendo, anche indipendentemente dai capisaldi sopra ricordati, forme di coordinamento delle politiche produttive locali, ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del riordino della viabilità e della sosta con infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, razionalizzando gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, ai fini di evitare l'immissione diretta su strade statali e provinciali di singoli edifici industriali, nonché di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi; - dell'inserimento delle attività di servizio alle persone ed alle imprese come le attività direzionali, amministrative, del credito, delle assicurazioni, nonché attività di terziario avanzato della consulenza aziendale, della elaborazione e controllo dati, della attività espositiva; - dell'inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi finalizzati al recupero complessivo e riutilizzo delle risorse impiegate nei cicli produttivi comprese quelle di fornitura energetica, ai fini anche del risparmio energetico e della compatibilità ambientale; - dell'individuazione delle aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie; - dell'individuazione delle infrastrutture, dei centri di servizio e degli interventi necessari alla tutela ambientale e della salute dei cittadini rispetto alle aziende con rischi di incidenti rilevanti ed alle industrie insalubri. <p>La riorganizzazione delle aree esistenti e la pianificazione di eventuali nuove aree per insediamenti produttivi deve comunque assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la compattezza del disegno organizzativo, con conseguente risparmio della risorsa suolo; 	<p>sostituzione edilizia e di completamento, all'interno del perimetro del centro abitato definito nel Regolamento Urbanistico, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, autorizzazione di Sportello Unico per le attività produttive o permesso di costruire semplice secondo quanto previsto dai regolamenti urbanistico ed edilizio. Il Comune ha facoltà di richiedere nel Regolamento Urbanistico, nel Piano Complesso di Intervento di cui al successivo comma 3 o nell'eventuale Piano di Edilizia Economica e Popolare, il convenzionamento degli interventi soggetti a permesso di costruire, nonché degli interventi di restauro e ristrutturazione, per l'applicazione di speciali prezzi di vendita e locazione, o per la cessione di aree da destinare a sede stradale, impianti tecnici o servizi pubblici, o per il mantenimento di aree di verde privato indicate dagli strumenti urbanistici.</p> <p>33.3 Piani Attuativi: dove non sia già indicato dagli indirizzi programmatici di attuazione del Piano Strutturale, il regolamento urbanistico indica le aree sottoposte alla redazione di piani urbanistici attuativi, dei tipi previsti dal titolo V capo IV della L.R. 1/2005:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167; c) piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; f) programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; nel caso le norme di Piano Strutturale o di Regolamento Urbanistico, indichino ambiti soggetti a "progetto urbanistico unitario", con tale denominazione si intende un progetto urbanistico unico redatto dall'Amministrazione o da proponenti privati in accordo con essa, entro questo progetto può essere comunque prevista l'attuazione separata attraverso piani attuativi temporalmente e finanziariamente indipendenti. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prevedere le forme di concertazione e di perequazione della capacità edificatoria di cui al successivo comma 4, anche tra piani attuativi diversi e tra piani attuativi non contigui. <p>33.4 Forme di concertazione e forme di perequazione della capacità edificatoria: sono previste dal Regolamento Urbanistico tra l'Amministrazione e soggetti privati, e tra più soggetti privati, finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle norme di piano strutturale, dell'organizzazione degli spazi, delle funzioni, della viabilità e dei servizi indicata dal regolamento stesso, dai progetti urbanistici unitari o dai piani attuativi. Il Regolamento Urbanistico e il Piano Complesso di Intervento di cui al comma seguente, possono prevedere anche trasferimenti di volumetria e di aree a servizi pubblici tra aree non contigue, e la liquidazione in denaro delle cessioni di servizi, fatto salvo il rispetto delle quantità minime di servizi e della dimensione massima degli insediamenti indicata dal Piano Strutturale per ogni UTOE.</p> <p>33.5 Programmazione degli interventi: il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico specificano in quali casi è richiesta la programmazione temporale, finanziaria o gestionale degli interventi</p>	<p>COERENTE</p>	<p>COERENTE</p>
--	--	------------------------	------------------------

<p>- la creazione di margini ben identificati; - il massimo riutilizzo di edifici esistenti; - l'eventuale eliminazione di manufatti ed infrastrutture inutilizzate ed inutilizzabili.</p> <p>Il presente PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire proficuamente riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale.</p> <p>Gli atti di governo provinciali e comunali, le politiche pubbliche e i programmi e progetti privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, si indirizzano verso l'individuazione di funzioni per la vitalità dei luoghi urbani in grado di</p> <p>mantenere e incrementare l'attrazione, facendo riferimento alle "attività miste" quali attività che hanno in comune affacciarsi e quindi qualificare lo spazio pubblico ed essere liberamente fruite dagli abitanti e dai visitatori; e che possono essere definite per esempio quali quelle del commercio al dettaglio alimentare e non alimentare; dell'artigianato di servizio alla famiglia e alla persona; dei pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione; dello spettacolo, divertimento e svago; della cultura museale ed espositiva; dei servizi terziari alle imprese e persone.</p> <p>[...]</p>	<p>di iniziativa pubblica o privata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per programmazione temporale si intende la sottoscrizione di un'agenda dei tempi di progettazione e realizzazione degli interventi previsti; - per programmazione finanziaria si intende la sottoscrizione di un piano finanziario dei costi e delle risorse da impegnare per la realizzazione degli interventi, riferito alle scadenze previste dal programma temporale, e il versamento delle garanzie fidejussorie relative agli interventi affidati a privati; - per programmazione gestionale si intende la sottoscrizione di impegni e convenzioni sulla modalità di gestione, locazione o cessione a terzi degli immobili su cui gli interventi sono effettuati, al fine di garantire nella gestione il conseguimento degli obiettivi indicati dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. <p>33.6 Piano complesso di intervento. L'attuazione delle forme di concertazione e perequazione, e della programmazione degli interventi di cui ai precedenti commi, possono essere contemplate dai Piani Complessi di Intervento che l'Amministrazione Comunale ha facoltà di predisporre ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/2005, La redazione del Programma Complesso di Intervento può essere avviata parallelamente alla redazione del Regolamento Urbanistico, mediante il pubblico avviso di cui all'art. 13 del reg. 3r/2007 citato al precedente comma 33.1, finalizzato alla raccolta di proposte di attuazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano Strutturale. I dati raccolti sono utilizzati per definire ai sensi dell'art. 55 comma 5 della L.R. 1/2005 e del regolamento citato il dimensionamento del Regolamento Urbanistico e la localizzazione degli interventi da attuarsi nel suo periodo di validità, selezionando e rimodulando secondo criteri di fattibilità economica e di interesse pubblico delle proposte ricevute. L'approvazione degli elaborati definitivi del Programma Complesso di Intervento è subordinata all'approvazione del Regolamento Urbanistico. In particolare il Programma Complesso di Intervento come previsto dall'art. 53 comma 4 lett. b della L.R. 1/2005 o il pubblico avviso di cui all'art. 13 del citato regolamento 3r/2007 sono lo strumento di attuazione obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione previsti nelle UTOE STa di cui all'art. 39.</p>			
---	--	--	--	--

<p>Art. 22 - Le strategie per gli insediamenti produttivi: i poli produttivi [...] Il PTCP riconosce i poli produttivi che sono ritenuti strategici nelle politiche provinciali di riorganizzazione dell'offerta localizzativa e di sostegno e valorizzazione dello sviluppo sostenibile della produzione, quali aree dotate di elevate capacità ma che non riescono, pur riaggregandosi, a raggiungere quella massa minima sostenibile per il riconoscimento APEA, per le quali può essere previsto un protocollo semplificato che rilevi e monitorizzi le singole aree sulla base di caratteristiche e standard definiti, in modo da diventare componenti della rete APEA, in quanto aree riqualificate ambientalmente, secondo quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2. Per tali ambiti devono, pertanto, essere previsti interventi di riqualificazione, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, implementazione della sostenibilità ambientale e della coerenza paesaggistica, ai quali possono essere collegate misurate e motivate espansioni, purché finalizzate al miglioramento della capacità produttiva. Il PTCP riconosce i seguenti i poli produttivi esistenti o in progetto: - Poli sovracomunali di Ponte d'Arbia: comuni di Monteroni d'Arbia e Buonconvento; S. Lorenzo a Merse/Ponte a Macereto: comuni di Monticiano e Murlo; Colonna del Grillo/Ficaiole-Sentino: comuni di Castelnuovo Berardenga, Rapolano, Asciano; - Polo della geotermia e nuova area produttiva per lo sfruttamento dell'energia geotermica a Fiumarello, Radicondoli; - Polo scientifico-tecnologico e della ricerca in campo farmaceutico ebiomedicale con insediamenti nell'area senese (Siena, Sovicille, Isola d'Arbia, Monteroni d'Arbia) e nel Circondario Val di Merse (Bellaria) dove sono presenti anche attività produttive di rango provinciale interrelate ad attività manifatturiere, agricole, agroalimentari complesse (biotecnologie, geotermia, finanza, aeroporto, centro turistico sportivo); - Polo della Val di Paglia costituito dagli insediamenti di: Val di Paglia-Radicondoli, Casa del Corto-Piancastagnaio, Ponte a Rigo-San Casciano de' Bagni, interessa anche il comune di Abbadia San Salvatore. - Altri e diversi poli produttivi possono essere concertati con la Provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dal presente articolo.</p>	<p>Art. 52 UTOE PG4 Fiumarello</p> <p>52.1 Descrizione. L'UTOE comprende le aree pianeggianti nella conca di Fiumarello, dove è avviato l'insediamento di attività produttive non elettriche che utilizzano nei processi produttivi il fluido geotermico come materia prima o come fonte di energia, favorendo l'emergere di un settore produttivo locale legato alle risorse specifiche del territorio delle Colline Metallifere.</p> <p>52.2 Obiettivi di completamento e riqualificazione. La pianificazione urbanistica ha come obiettivo il completamento degli insediamenti produttivi già costruiti, affiancando alle urbanizzazioni primarie esistenti e ai lotti già edificati, le indispensabili aree a parcheggio e a verde pubblico, in particolare mirate alla riduzione dell'impatto visuale. Il disegno e la pianificazione attuativa dei nuovi lotti edificabili favoriranno una maggiore flessibilità dimensionale e di destinazione d'uso, per consentire la differenziazione delle attività presenti, entro le Destinazioni definite dal comma successivo.</p> <p>52.3 Destinazioni ammesse. Sono ammesse la Coltivazione delle risorse geotermiche, le attività produttive collegate, esclusa la produzione di energia elettrica come attività principale, le attività produttive e servizi; il Regolamento Urbanistico stabilisce in dettaglio gli indicatori e le caratteristiche produttive che definiscono le attività produttive collegate alla geotermia, a partire dalla definizione generale data dall'art. 54 comma 7 delle presenti norme. L'assegnazione delle aree edificabili ad imprese che utilizzano i fluidi geotermici è prioritaria.</p> <p>52.4 Dimensioni degli insediamenti e dei servizi. L'edificazione dell'intera UTOE, considerati anche i volumi e i servizi esistenti, è regolata da questi parametri urbanistici: Slp edificata = 7.500 mq Slp residua da piano attuativo= 5.000 mq Slp residua da Piano di Fabbricazione vigente= 12.700 mq Slp aggiuntiva mediante densificazione dei lotti = 8.300 mq Slp nuova costruzione totale = 26.000 mq Servizi Pubblici aggiuntivi: Sf min = 28.200 mq Il regolamento urbanistico indica la posizione delle urbanizzazioni primarie e delle aree per servizi pubblici, nonché le dimensioni per ogni tipo di servizio.</p> <p>52.5 Requisiti e criteri di valutazione ambientali. Le attività previste all'interno dell'UTOE sono soggette ai requisiti e alle verifiche di compatibilità ambientale previste dalla legislazione vigente per ogni settore produttivo. In ogni caso si applicano criteri di valutazione previsti dal precedente art.47 comma 4, primo e terzo alinea e quelli seguenti: - Sicurezza idraulica: nel caso le nuove edificazioni previste interessino l'ambito B di rischio idraulico, definito dalla tavola 5 della Relazione Geologico Tecnica allegata, o le aree di Pericolosità idraulica di classe 4 e 3 ai sensi dell'art. 6.4, o le aree di Pericolosità Molto Elevata ed Elevata indicate dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto del territorio il regolamento urbanistico conterrà le valutazioni di cui agli stessi articoli. - risorse idriche: per gli edifici e gli impianti che ricadono in aree classificate nella classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi, si applicano i requisiti previsti dall'art.7 comma. 1 e 2 del capo II Statuto del Territorio; - risorse idriche: nel corso della redazione del Piano Attuativo di</p>	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>	<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p>	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>
--	--	--	---	--

	<p>cui al comma seguente, l'Amministrazione e i concessionari valutano l'opportunità di applicare i criteri di cui all'art.8 comma 2 e 3 del capo II Statuto del Territorio.</p> <p>- Assetto visuale del paesaggio: per ridurre l'impatto visuale degli edifici produttivi, le aree destinate a verde pubblico sono sistemate con alberature d'alto fusto, le aree a parcheggio pubblico sono alberate e la concessione di lotti edificabili è subordinata all'impianto di alberi d'alto fusto con funzione di schermatura per una superficie pari almeno al 10% della Superficie Fondiaria, da localizzare di preferenza sui confini prospicienti aree esterne all'UTOE PG4.</p> <p>52.6 Indirizzi programmatici di attuazione. Per le aree già comprese nel Piano Particolareggiato approvato con D.C.C. 102/1991 possono essere applicate le previsioni attuative vigenti; per la definizione di nuovi lotti edificabili e delle aree a servizi relative, le previsioni di Piano Strutturale sono attuate mediante la redazione di Piani Particolareggiati o Piani degli Insediamenti Produttivi, anche separati se inseriti in un Progetto Urbanistico Unitario. Tali piani attuativi, purchè conformi al Piano Strutturale e al suo Statuto del Territorio, possono essere approvati anche in anticipo rispetto al Regolamento Urbanistico, in attuazione allo strumento urbanistico vigente.</p> <p>Art. 53 UTOE PG5 Il Casone</p> <p>53.1 Descrizione. L'UTOE PG5 Il Casone comprende le aree idonee per la pianificazione di una nuova zona per artigianato e servizi nei pressi di Radicondoli, lungo la strada provinciale n.3. L'UTOE comprende anche gli edifici e gli impianti zootecnici oggetto di riqualificazione, realizzati di recente nei pressi dell'ex distilleria "La Fabbrica", le aree necessarie alla realizzazione di impianti tecnici di interesse comunale e ulteriori terreni di superficie sufficiente alla realizzazione di parcheggi e verde alberato destinato a ridurre l'impatto visuale degli edifici esistenti e previsti.</p> <p>53.2 Obiettivi di governo del territorio. All'interno delle UTOE PG5 gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. recuperare gli edifici storici esistenti (podere la Fabbrica), destinandoli ad attività complementari alle attività artigianali previste: servizi alle persone e alle imprese, funzioni di custodia e di amministrazione delle attività presenti; 7. riqualificare i fabbricati zootecnici e industriali recenti, introducendo nella aree di pertinenza alberature d'alto fusto per ridurre l'impatto visuale; 8. trasferire in aree e fabbricati idonei i depositi e i servizi tecnici comunali incompatibili con il centro storico di Radicondoli e con le sue pertinenze visuali; 9. trasferire l'attività di distribuzione dei carburanti sita all'ingresso di via T. Gazzei, integrandola con i servizi e le attività collegate di vendita, ristoro, autoriparazione e autolavaggio previste dal D.lgs. 32/1998 e dalla L.R. 28/2005; 10. edificare un nuovo insediamento artigianale composto da unità immobiliari di piccole dimensioni, destinate ad accogliere nuove attività e attività artigianali e di vendita all'ingrosso trasferite dai centri storici, perché incompatibili. <p>53.3 Dimensioni degli insediamenti e dei servizi. In tutta l'UTOE, negli edifici esistenti sono ammesse Destinazioni residenziali e compatibili, attività agricole, artigianato e servizi; il regolamento urbanistico definisce le aree destinate all'edificazione del nuovo insediamento artigianale e alla realizzazione dei servizi e</p>			
--	---	--	--	--

	<p>delle infrastrutture collegate, secondo questi parametri urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insediamenti artigianato e servizi, slp max = 5.500 mq, - servizi e verde alberato Sf min = 10.000 mq, - unità produttive con Slp max = 1.000 mq, - le aree per insediamenti artigianali e servizi sono individuate dal Regolamento Urbanistico in un unico comparto, contiguo alla viabilità provinciale e di minimo impatto visuale. - all'interno del comparto e è compresa un'area per Servizi Tecnologici comunali. <p>53.4 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Il regolamento urbanistico dovrà contenere in forma esplicita le valutazioni di compatibilità delle trasformazioni previste, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per tutte le aree incluse nell'UTOE il Regolamento Urbanistico indica altresì la classe di pericolosità sismica locale ai sensi del Reg. 26R/2007, e definisce le classi di fattibilità per gli interventi edilizi previsti. <p>I piani attuativi del comparto per attività artigianali dovranno rispondere a questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risorse idriche: si applicano i criteri di cui all'art.8 commi 2, 3 e 4 del capo II Statuto del Territorio; - risorse idriche: per gli edifici e gli impianti che ricadono in aree classificate nella classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi, si applicano i requisiti previsti dall'art.7 comma 1 del capo II Statuto del Territorio; - Pericolosità geologica: per le aree classificate in classe 3 ai sensi dell'art. dell'art. 6.6.2, in classe di Pericolosità per Frana Elevata ai sensi dell'art. 6.7.2, e secondo la classe di fattibilità di cui al precedente primo alinea, il regolamento urbanistico prescrive gli studi dettagliati di cui agli stessi commi. - Qualità delle acque: deve comunque essere dimostrata la capacità degli impianti previsti di mantenere la qualità delle acque indicata all'art.8 comma 1. - Assetto visuale del paesaggio: la posizione e la dimensione della zona di espansione artigianale deve essere valutata secondo i criteri di cui all'art.14 comma 3. - Assetto visuale del paesaggio: schermatura visuale dei fabbricati produttivi per mezzo di alberature di alto fusto, impiantate sulle aree a verde pubblico di cui al comma precedente, lungo la viabilità, nei parcheggi e nelle aree di pertinenza aziendali; - edifici storici e patrimonio edilizio rurale: l'intervento sugli edifici classificati nella tavola n.2 Statuto del Territorio risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 13 dello stesso Statuto e dalle future norme di Regolamento Urbanistico. Per gli edifici classificati di valore paesaggistico gli interventi di conservazione, considerate le Destinazioni d'uso prevalenti nell'Unità Territoriale, le trasformazioni del paesaggio agrario e delle pertinenze già avvenute, possono comprendere anche nel periodo di salvaguardia opere di ristrutturazione edilizia sulle parti esterne, di accorpamento del volume di annessi crollati, senza incremento di slp e rispettando le caratteristiche architettoniche e materiche dell'immobile. Sono ammesse variazioni della linea di gronda senza incremento del numero di piani fuori terra e delle aperture purchè sia mantenuta la conformazione del tetto originaria e per quanto possibile l'allineamento delle finestre esistenti. <p>53.5 Indirizzi di attuazione. L'attuazione della zone di espansione per attività artigianali e servizi è oggetto di progetto urbanistico unitario, eventualmente articolato in più strumenti attuativi o fasi temporali.</p>			
--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

<p>Art. 23 - Le strategie per gli insediamenti produttivi: reti e parchi APEA</p> <p>La rete Apea è formata dai poli produttivi riqualificati ambientalmente e gestiti secondo un protocollo semplificato concertato fra Comuni interessati e Provincia, come definito ai precedenti articoli 21 e 22.</p> <p>I parchi APEA sono gli ambiti produttivi di interesse provinciale (punto aree attrezzate, fortemente infrastrutturate ed accessibili, funzionali al rilancio efficiente del settore produttivo industriale.</p> <p>Il presente PTCP definisce specifiche azioni per la realizzazione di parchi produttivi, facendo riferimento alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di livello circondariale; - attrattrici di impresa qualificata comprensiva di attività di ricerca, formazione e servizio; - ecologicamente efficienti dal punto di vista insediativo ed edilizio; - gestibili con modalità integrate circondariali anche dal punto di vista dei servizi; - territorialmente perequabili; - certificate qualitativamente (standards Apea: uso corretto delle risorse, corretta integrazione col paesaggio, attrattività selettiva e competitività, chiusura dei cicli naturali, gestore unico, modello fiscale agevolato). <p>[...]</p> <p>Le aree specializzate per attività produttive si considerano Parchi APEA qualora siano realizzate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive, - siano progettati e realizzati contenuti urbanistico – territoriali di qualità; - siano realizzare condizioni di gestione ambientale di qualità. <p>I contenuti di assetto territoriale infrastrutturale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale; - la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche; - il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti; - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; - la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione dell'uso; - l'accessibilità territoriale. <p>[...]</p> <p>La proposta del presente Piano, per la costituzione di parchi APEA circondariali per la val d'Elsa e la val di Chiana, individua i seguenti effetti attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela delle reti infrastrutturali e delle dotazioni territoriali, evitando la frammentazione delle attività sul territorio e il loro carico diffuso sulle infrastrutture, in particolare sulla viabilità; - il bilancio delle possibilità di carico della rete infrastrutturale delle dotazioni per progettarne il miglioramento prestazionale solo dove occorra a sostenere il progetto di capacità d'impresa territoriale; - l'opzione prioritaria di recupero delle aree già impegnate, di ripristino ambientale, di riuso insediativo ed edilizio. <p>Per i due ambiti applicativi della Valdelsa e della Val di Chiana, possono essere promossi preliminari studi di fattibilità, da sviluppare di concerto fra Provincia e Circondari interessati, in base ai seguenti indirizzi.</p> <p>Circondario della Val d'Elsa</p> <p>Lo studio di fattibilità deve mettere a sistema tutte le numerose iniziative</p>	<p style="text-align: center;">Non trattato nel P.S.</p>	<p style="text-align: center;">-----</p>	<p>Art.36 – Sistema delle attività produttive e della geotermia</p>	<p style="text-align: center;">COERENTE</p>
--	--	--	---	--

<p>e proporre in particolare una progettazione per la riqualificazione ed il riordino del sistema dei siti produttivi esistenti all'interno di un progetto complessivo di insieme mirante a lavorare su possibili "ricompattamenti" funzionali e a realizzare un progetto paesaggistico per ridurre gli impatti visivi, ricostruire un'immagine coerente tra luoghi di produzione e territorio.</p> <p>Circondario della Val di Chiana Lo studio di fattibilità deve partire da un'analisi del sistema di offerta localizzativa e dei fabbisogni delle imprese locali, favorendo la riflessione sul posizionamento competitivo dei vari segmenti produttivi presenti.</p>				
<p>Art. 24 - Le politiche per lo sviluppo rurale integrato [...] Le azioni finalizzate a nuove pratiche agricole, difensive dell'integrità fisica del territorio e manutentive dei suoi valori paesaggistici, sono promosse a livello locale dai piani e progetti ed azioni pubblici e privati, all'interno delle procedure previste dalle leggi e norme vigenti per la loro formazione ed approvazione, in relazione alle Unità di Paesaggio del presente Piano e alle politiche integrate e coordinate da esso incentivate, secondo i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione; - promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l'esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche; - incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico – ricreativa sostenibile proveniente dal sistema "metropolitano"; - incentivare il contenimento dell'utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche; - incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente; - orientare le attività agricole a diversificare e completare l'offerta turistica. <p>[...] In considerazione dei valori che lo Statuto del presente PTCP ha affidato ai tracciati e alle reti per la mobilità lenta quali componenti della rete ecologica e occasione per fruire del paesaggio, nel territorio rurale si intendono funzionali allo sviluppo rurale integrato tutte le opere che ammodernano e implementano il sistema di relazioni costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie, per il quale è opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegiare l'utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; - prevedere l'attraversamento marginale di campi e di proprietà, appoggiandosi su segni del terreno già individuabili; - tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di conoscenza del territorio; - utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero, tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova realizzazione, con manto in materiale permeabile; - utilizzare bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e staccate in legno per recinzioni e delimitazioni; - installare apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i luoghi che attraversano e dove conducono. 	<p>Art.18 Risorse del paesaggio agrario</p> <p>18.1. Le risorse del paesaggio elencate ai commi successivi costituiscono la struttura del paesaggio agrario che ha, oltre al valore di testimonianza storica, rilevante importanza per difesa del suolo, la regimazione delle acque, e la salvaguardia di formazioni vegetali; queste sono l'ambiente per la conservazione delle diversità della fauna selvatica minore. Le risorse del paesaggio agrario devono essere conservate secondo le regole dei commi successivi, se indicate sulla tavola 2 Statuto del Territorio. Per le aree prive di indicazioni specifiche nello Statuto del Territorio, le previsioni dei commi seguenti costituiscono indirizzo per l'applicazione delle risorse finanziarie per gli interventi non colturali e la tutela dell'ambiente e del paesaggio agrario previste dai Piani di Sviluppo Rurale della Regione e dalle Direttive dell'Unione Europea, mediante la redazione dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo e Ambientale e la ricognizione delle risorse del paesaggio agrario di cui al precedente art. 16.</p> <p>Art. 20 Modalità di attuazione per i sistemi territoriali e le attività agricole</p> <p>20.1 Attuazione diretta nelle zone agricole. Nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola e nelle aree a prevalente interesse ambientale indicate dalla Tav. 3 del Piano Strutturale o dal suo eventuale aggiornamento nel Regolamento Urbanistico secondo i criteri di cui al precedente art. 16 comma 7, sono ammessi all'attuazione diretta gli interventi edilizi di cui all'art. 43 comma 1 della L.R. 1/2005, comunque rispettando limiti di destinazione e tipo di intervento indicati dalle norme del Piano Strutturale, dallo Statuto del Territorio in quanto norma di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 c. 7 e successivamente dal Regolamento Urbanistico:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) restauro e risanamento conservativo j) ristrutturazione edilizia k) sostituzione edilizia (rif. legge); l) trasferimenti di volumetria nei limiti del 10% degli edifici aziendali e fino a un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a) e b), ad esclusione degli edifici classificati di valore nel censimento di cui all'art. 13 comma 6. <p>Nell'ambito degli interventi di cui al precedente elenco sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dalle schede normative allegate al Regolamento Urbanistico di cui al precedente art. 13; tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative.</p> <p>Dopo l'adozione del Piano Strutturale e nelle more dell'approvazione del regolamento urbanistico si applicano le</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Art.24. Disposizioni generali (Zone territoriali omogenee "E" – Aree a prevalente funzione agricola)</p>	<p>COERENTE</p>

	<p>salvaguardie di cui all'art.2 comma 7.</p> <p>20.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA): la redazione del programma è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 41 e all'art. 43 comma 4 della L.R.1/2005; l'Amministrazione può richiedere la stipula delle convenzioni per il mantenimento del paesaggio di cui all'art. 45 della stessa legge, anche per gli interventi edilizi con destinazione d'uso attrezzature ricettive e servizi per il turismo previsti nelle UTOE ST; i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di Piano Attuativo per gli interventi edilizi non previsti dal comma precedente e nei casi stabiliti dagli articoli successivi o dal Regolamento Urbanistico.</p> <p>Il Comune di Radicondoli incentiva, attraverso il proprio Programma di Azioni per lo Sviluppo Economico e l'applicazione delle risorse economiche del Piano di Sviluppo Rurale Regionale, la redazione dei Programmi Pluriennali Aziendali come modalità di gestione del territorio agricolo anche nei casi in cui il titolo IV capo III della L.R. 1/2005 non li considera obbligatori, per garantire la continuità degli interventi di tutela del suolo e del paesaggio agrario da parte degli agricoltori, come previsto dallo stesso Piano di Sviluppo Rurale regionale e dall'art. 16 del Capo I (Statuto del Territorio) delle presenti norme.</p> <p>I Programmi Pluriennali Aziendali non obbligatori presentati in applicazione del presente articolo sono valutati dal Comune di Radicondoli per quanto concerne al conformità alle indicazioni dello Statuto del Territorio e degli obiettivi e criteri di gestione del territorio rurale di cui al successivo Capo II Titolo I; gli elaborati sono trasmessi alla Comunità Montana per il parere di conformità agronomica e forestale, e alla Provincia per il parere di conformità al PTCP. Nel caso tali pareri, da considerarsi facoltativi per gli uffici destinatari, non siano espressi entro i termini di legge, si intendono acquisiti per tacito assenso.</p>			
<p>Art. 25 - Gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali e di poli funzionali [...]</p> <p>Si intendono per poli funzionali aree integrate per una pluralità di funzioni di attrazione.</p> <p>Le scelte localizzative per le strutture di cui al presente articolo devono considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di recuperare e riqualificare le strutture commerciali, gli insediamenti ed i contesti territoriali esistenti, nonché la ricollocazione di strutture commerciali esistenti che contrastano con gli obiettivi ed i criteri enunciati in precedenza, prioritarie rispetto a quelle che comportano nuovi consumi di suolo; - capacità di concorrere alla formazione di funzioni di servizio e di presidio degli insediamenti urbani esistenti, integrazione con gli insediamenti e le attività produttive, contribuire al mantenimento e potenziamento delle attività agricole e di quelle connesse; - opportunità di costituire una rete di nodi nella quale si collochino in modo integrato, articolato e differenziato le funzioni proprie del sistema territoriale; - contiguità con i nodi di interscambio della rete principale della viabilità regionale/nazionale; - possibilità di realizzare efficienti collegamenti alla rete ferroviaria; - capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione e senza interessare l'attraversamento di centri urbani; - capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle nuove pressioni; 	<p>Non interessa il P.S.</p>	<p>-----</p>	<p>Non interessa il R.U.</p>	<p>-----</p>

<p>- rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;</p> <p>- preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate sparse nel territorio rurale;</p> <p>- la tutela dell'efficienza delle infrastrutture oggetto di investimento (nuovi tratti, adeguamenti) per la diminuzione del congestionamento.</p> <p>Analogamente a quanto disposto per la presenza produttiva industriale, anche per gli insediamenti commerciali si distinguono quelli di rilievo sovracomunale o di interesse provinciale e quelli di rango locale o di interesse comunale.</p> <p>Le presenze commerciali di rango locale o di interesse comunale sono considerate componenti dell'armatura urbana e sono regolate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio comunali, che stabiliscono condizioni di efficienza ambientale e infrastrutturale e requisiti territoriali e paesaggistici, nel rispetto delle condizioni statutarie generali del presente PTCP riferite all'ambiente, al paesaggio, al policentrismo insediativo.</p> <p>Per gli insediamenti commerciali di media e grande dimensione, che, in coerenza con le strategie del presente PTC, assumono rilievo sovracomunale o interesse provinciale, è obbligatoria la concertazione a livello di Circondario ed è prescritto l'utilizzo della perequazione territoriale.</p> <p>Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita il territorio provinciale è considerato unitariamente. Detta programmazione è soggetta alle disposizioni e alle procedure stabilite a livello regionale. Le ipotesi e le proposte di allocazione di nuove grandi strutture di vendita sono concertate a livello di Circondario e verificate dalla Provincia, e per esse è prescritto l'utilizzo della perequazione territoriale.</p>				
<p>Art. 26 Le politiche per il turismo</p> <p>Il presente PTCP orienta le politiche turistiche a rispettare i valori del territorio senese e farli diventare "motore" di investimento imprenditoriale con effetti sociali ed economici diffusi e duraturi, secondo i seguenti obiettivi e criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare i caratteri naturalistici-ambientali e i valori paesaggistici per organizzare l'offerta ricreativa e forme di turismo culturale; - organizzare offerte di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera delle risorse territoriali, correlate con le funzioni urbane; - promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un'agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.); - offrire al sistema "metropolitano" occasioni fruibili a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione, - incrementare i caratteri distintivi del ruolo commerciale dei centri storici minori e la loro integrazione con servizi diversificati a sostegno dell'economia turistica; - legare l'offerta turistica ai diversi caratteri del territorio e alle sue articolate risorse, promuovendo forme differenti e integrate di attività di accoglienza al turista, termali, escursionistiche, della fruizione naturalistica, sportive, culturali. <p>Il presente PTCP orienta verso forme integrate dell'offerta ricettiva, secondo modelli sperimentali di "comunità turistica" o "albergo diffuso", ove, a fronte di un progetto imprenditoriale unitario e di una "cabina di regia" gestionale garante della qualità e delle caratteristiche economiche produttive, le diverse articolazioni ricettive possano sviluppare forme di turismo rispondenti alle differenti domande di stanzialità, creando un sistema di attività diverse, ampliando il servizio e l'offerta del territorio.</p> <p>Il presente PTCP assume gli obiettivi del Piano Strategico Provinciale per la riqualificazione della fruizione turistica del territorio senese coordinando le politiche turistiche con le politiche commerciali e con le politiche della riqualificazione territoriale e urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettare, attrezzare, comunicare percorsi di fruizione dell'arte e del 	<p>Art. 38 UTOE ST - Sistema funzionale dei servizi turistici</p> <p>38.1 Descrizione. Il sistema dei servizi turistici comprende le UTOE destinate dal Piano Strutturale all'incremento della capacità ricettiva del Comune di Radicondoli. Il consolidamento di tale capacità e dell'immagine del territorio è un obiettivo del Piano per tutto il territorio comunale, con una strategia che integra interventi che riguardano le attrezzature ricettive (art. da 38 a 49), sui servizi (art. 34, 39, 41, e 46), le attrezzature museali (art.35), termali (art. 42) e culturali e i percorsi turistici (art. 19 e capo II titolo I, Sistemi e sottosistemi). L'offerta si differenzia, mantenendo e qualificando alberghi già presenti nei centri di Radicondoli e Belforte (UTOE IN1 art. 35 e IN2 Art. 36) e incentivando il recupero del patrimonio edilizio diffuso per le attività agrituristiche nelle aziende agricole. Nelle UTOE ST sono previste attrezzature ricettive qualificate per raggiungere nuovi mercati: i poli turistici saranno sviluppati prioritariamente recuperando gli spazi disponibili nelle ville, nei castelli e nelle grandi fattorie storiche, riqualificando gli edifici storici e il paesaggio agrario (Sottosistema ST.b, dei servizi per il turismo rurale, art. 46 e seguenti). Questa modalità prioritaria è confermata anche nel sottosistema ST.a dei servizi per il turismo, lo sport e il termalismo (Sottosistema ST.a art. 39 e seguenti) in cui le strutture termali esistenti (ST.a3 Terme Galleraie art. 42) e gli interventi già previsti dal precedente strumento urbanistico (ST.a4 Elci art.43) saranno affiancati da nuove attrezzature ricettive e sportive a formare una rete integrata di servizi turistici.</p> <p>38.2 obiettivi di governo del territorio. Gli obiettivi di cui al presente comma e agli articoli 39 e 46 successivi, i requisiti e criteri di cui agli articoli seguenti fino all'art. 49, il dimensionamento e gli indirizzi di attuazione, costituiscono attuazione delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale adottato con D.C.R. 42 e in particolare costituiscono l'esito delle verifiche di funzionalità, efficacia, congruità e coerenza previste dallo stesso</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Sistema dei servizi turistici</p> <p>1. Il R.U. identifica i servizi turistici con il sistema individuato dal P.S. in relazione alle U.T.O.E. STa1- Montingegnoli, Sta2- Attrezzature per il gioco del Golf, Sta3-Terme Galleraie, Sta4 - Elci, Sta5 - Falsini, Sta6 –Area di rispetto paesaggistico, STb7 –Anqua, STb8 – Solaio e STb9 – Fosini e vi disciplina gli interventi sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nello stesso P.S..</p> <p>2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68 il R.U. perimetra e classifica le aree poste all'interno del sistema dei servizi turistici sulla base della seguente suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A2 : Castelli, borghi storici e Ville - T1 : Insediamenti a destinazione turistico-ricettiva esistenti - T2 : Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche - T3 : Aree turistiche-termali esistenti - T4 : Aree per attrezzature sportive all'aperto <p>Castelli, Borghi Storici e Ville (Zona A2)</p> <p>CARATTERI GENERALI</p> <p>1. Tali zone individuano Castelli, borghi storici e Ville, che presentano rilevanti o significativi valori storico/architettonici ed ambientali, incluse le aree ed i volumi pertinenziali. Tali zone, sono caratterizzate dalla presenza di manufatti ed aggregati di valore storico e testimoniale per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell'assetto esistente salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell'agglomerato insediativo.</p> <p>1. Le zone A2 sono composte da:</p> <p>Castello di Montingegnoli Borgo di Elci</p>	<p>COERENTE</p>

<p>paesaggio senesi adeguati alla qualità dei luoghi; - corredare tale livello di fruizione potenziale con standard di servizi commerciali all'altezza.</p> <p>Le politiche turistiche associate alle azioni di riqualificazione urbana, di salvaguardia dei paesaggi rurali, di protezione dell'ambiente e di rivitalizzazione commerciale si associano a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico senese, e si combinano con il valore determinato dalle presenze eccellenti nel campo universitario e della formazione, incentivando verso reti di ricettività e "percorsi" sul territorio, di prodotti turistici, ristorativi e commerciali fortemente qualificati.</p>	<p>comma del Piano di Indirizzo Territoriale citato, svolte mediante il processo di valutazione integrata meglio descritto nell'allegata relazione sulle valutazioni.</p> <p>All'interno delle UTOE ST gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità:</p> <p>1. favorire l'uso del bosco e del territorio collinare per le attività del tempo libero, costituendo una rete di percorsi per il trekking, la caccia e l'escursionismo equestre, (con particolare riferimento all'itinerario Galleraie, Elci, Anqua, Solaio, S. Lorenzo), che abbia come punti di accesso, sosta e servizio le aziende agrituristiche, nonché le attrezzature ricettive e i servizi al turismo previsti nelle UTOE STa1 Montingegnoli (art.40), STa3 Terme Galleraie (art.42), STa4 Elci (art. 43) STa5 Falsini (art. 44); STb7 Anqua (art. 47) , STb8 Solaio (art. 48); UTOE STb9 Fosini (art. 49); in particolare l'attuazione delle previsioni di Piano Strutturale nel sistema ST non deve precludere l'accessibilità attraverso la viabilità storica agli spazi pubblici degli insediamenti storici, anche nel caso in cui tali percorsi non siano indicati come strade vicinali o locali nella tav. 1.</p> <p>2. Recuperare e mantenere il paesaggio e l'edilizia storica, avviare nuove attività, funzioni e servizi per il turismo e la ricettività. Questi interventi saranno in via prioritaria collegati alle azioni di recupero, sia impegnando direttamente i volumi esistenti, sia attraverso l'obbligo di cui ai successivi art. da 39 a 44 di subordinare qualsiasi nuova costruzione nel sottosistema STa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico. Nella selezione delle proposte di partecipazione al Programma Complesso di cui al successivo art. 39 o nella valutazione delle proposte di Piano Attuativo nelle UTOE del sistema ST, l'Amministrazione Comunale accoglie prioritariamente, se presentate, le proposte che prevedano negli edifici storici funzioni di eccellenza e di interesse pubblico, quali istituzioni di ricerca, attività museali e culturali, la rappresentanza di istituzioni e associazioni. Per tutte le Destinazioni ammesse è comunque prescritto l'utilizzo del toponimo storico, riportato nella denominazione dell'UTOE, per l'identificazione promozionale o commerciale delle attività previste, eventuali diverse denominazioni ai fini fiscali e di registrazione di impresa non devono essere utilizzate nella comunicazione al pubblico.</p> <p>38. 3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. L'attuazione dell'obiettivo di cui al precedente comma 38.2 secondo alinea è subordinata a requisiti e criteri di valutazione ambientale inerenti le risorse del patrimonio edilizio rurale e dei beni storici rilevanti differenziati secondo il sottosistema funzionale e l'unità territoriale di appartenenza come descritto nei successivi articoli da 38 a 49.</p> <p>Art. 39 – ST.a Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo, lo sport e il termalismo.</p> <p>39.1 Descrizione. Il Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo, lo sport e il termalismo si sviluppa nella parte del territorio comunale che per la conformazione della rete infrastrutturale risulta maggiormente accessibile sia dai centri abitati principali, Radicondoli e Belforte, sia dalla viabilità intercomunale e regionale, che rappresenta il collegamento con le città a maggiore attrattiva turistica, nonché con la rete autostradale, ferroviaria e gli aeroporti. In questa parte del territorio sono già presenti attrezzature turistiche e termali di interesse pubblico (Terme Galleraie, UTOE ST.a3 art. 42) e strumenti di pianificazione attuativa vigenti che prevedono nuovi insediamenti a carattere turistico (Elci UTOE ST.a4 art. 43); tali attrezzature e previsioni potranno essere rispettivamente riqualificate e ridefinite, oltre che integrate con lo</p>		<p>Castello di Falsini Villa di Anqua Villa di Solaio Castello di Fosini</p> <p>DESTINAZIONI D'USO</p> <p>3. Nelle zone A2 sono consentite le seguenti destinazioni: a) residenziali b) turistico ricettive c) direzionali d) pubbliche o di interesse pubblico.</p> <p>MODALITA' D'INTERVENTO</p> <p>4. In queste aree sono previsti interventi orientati alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie.</p> <p>5. Nelle aree incluse all'interno delle zone omogenee "A2" non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici; le aree libere all'interno di complessi edilizi (orti, giardini, parchi, spazi all'aperto in generale) dovranno essere tutelate in modo da evitare una progressiva trasformazione del complesso storico ed in modo da mantenere inalterato il rapporto tra edificato ed area libera.</p> <p>6. Sugli immobili inclusi nelle zone "A2" sono consentiti gli interventi ammessi dalla disciplina del P.E.E. di cui al TITOLO II, Capo II delle presenti norme in relazione alla classificazione degli stessi.</p> <p>7. Sono ammessi frazionamenti degli edifici, purché non si alterino i caratteri tipologici, formali e strutturali meritevoli di tutela per gli edifici di valore e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie riconducibili ai residence o ai monocalci. Nei casi in cui il frazionamento interessi una superficie superiore al 40% della SUL esistente l'intervento è soggetto a Piano di Recupero.</p> <p>10. Nel caso di frazionamento degli edifici, con aumento delle unità immobiliari, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all'art.15 delle presenti NTA con la previsione minima di un posto macchina privato per ciascuna unità abitativa di progetto.</p> <p>11. Nell'impossibilità di reperimento di aree per i parcheggi privati di cui ai commi precedenti, dovranno essere pagati idonei oneri per l'aumento del carico urbanistico ai fini di un potenziamento dei parcheggi pubblici limitrofi.</p> <p>12. Gli interventi su edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di attrezzature turistico ricettive che prevedono un numero maggiore di 60 posti letto sono soggette a Piano Attuativo.</p> <p>13. La realizzazione di piscine è ammessa esclusivamente tramite Piano Attuativo. Tali piscine, dovranno essere realizzate con materiali tipici dei luoghi e con fondi aventi colorazione simile alla pietra naturale.</p> <p>PRESCRIZIONI</p> <p>14. Ogni tipo di intervento all'interno delle zone A2 dovrà osservare le seguenti prescrizioni: il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali; utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze; il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc...); le canne fumarie ed i comignoli dovranno essere in rame e/o rivestite in muratura, possibilmente ubicati in posizioni tergalì e non sui fronti principali; l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici è ammessa</p>	
--	---	--	--	--

	<p>sviluppo di un polo turistico e sportivo (UTOE ST.a1 e ST.a2 Art. 40 e 41) di elevata capacità e attrattività, rivolto all'apertura di nuovi mercati. Il sottosistema funzionale comprende anche le aree agricole e forestali (UTOE ST.a6 Area di Rispetto Paesaggistico) intercluse tra le UTOE in cui si articola, allo scopo di tutelarne le risorse paesaggistiche e ambientali, anche rispetto alle modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche.</p> <p>39. 2 Obiettivi di governo del territorio. All'interno del sistema STa gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità, e in subordine a quello definito per l'intero sistema ST (art.38):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. favorire le attività turistiche legate al termalismo con la valorizzazione, il potenziamento e la promozione dell'attività esistente. 2. attuare interventi e azioni per la promozione turistica del territorio e la qualificazione dell'immagine dei centri storici, attraverso il recupero degli edifici monumentali, nonché l'incremento e il miglioramento dei servizi culturali, della fruibilità e della qualità dello spazio pubblico, rendendo disponibili aree per manifestazioni spettacolari e ricreative all'aperto, razionalizzando le aree di parcheggio: questi interventi trovano soprattutto tra i turisti i loro utenti, alla loro attuazione concorrono quindi risorse fondiari ed economiche reperite dai promotori degli interventi nelle UTOE ST, secondo le modalità indicate nel comma 5 e quelle che saranno indicate nel Regolamento Urbanistico e nel Piano Complesso di Intervento. 3. attivare modalità integrate di utilizzo delle attrezzature turistiche, sportive e termali previste, mediante convenzioni tra diversi operatori turistici sul prezzo, le modalità di accesso e le forme di promozione. <p>39. 3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale</p> <p>Il Regolamento Urbanistico, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica, contempla in forma esplicita le seguenti valutazioni di compatibilità delle trasformazioni in esso previste nelle UTOE ST, anche a seguito dell'istruttoria delle proposte di Programma Complesso di Intervento di cui al comma successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le azioni di trasformazione che comportino le nuove edificazioni cui al comma 39.5 devono essere soggette alle preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 5 dello statuto del territorio e degli articoli successivi relativi alle UTOE del sottosistema STa. I nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti all'interno della stessa azienda, come dimostrato nelle proposte di cui al comma 39.4 secondo i criteri di cui al comma 39.5. - Nella definizione del Piano Complesso di Intervento definitivo, a seguito della presentazione delle proposte di cui al comma 39.4 successivo, l'Amministrazione verifica rispetto alle previsioni incluse nel piano, le caratteristiche dei tracciati viari di appoggio per le attrezzature ricettive previste, e ove necessario ne programma l'adeguamento ai sensi dell'art. 52, eventualmente ricorrendo agli oneri e alle risorse finanziarie messe a disposizione dai promotori delle proposte. <p>I piani attuativi, i progetti di attuazione degli interventi di recupero, dei trasferimenti di volumetria e delle nuove edificazioni previste nel sistema ST.a dovranno garantire il conseguimento di questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio: gli elementi indicati nella tavola n. 2 Statuto del 		<p>purchè collocati in posizione tale da non arrecare pregiudizio alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'immobile ed all'insieme della vista paesaggistica ambientale dei luoghi;</p> <p>le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;</p> <p>in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d'uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di SUL.</p> <p>Zone per insediamenti esistenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo (Zone T1)</p> <p>CARATTERI GENERALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le zone T1, sono aree già destinate ad attrezzature turistico-ricettive-, individuano fabbricati e relative pertinenze destinati a insediamenti aventi la funzione di promuovere e sviluppare la vocazione turistica e ricettiva del territorio comunale. <p>DESTINAZIONI D'USO</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) alberghi, pensioni, bar-ristoranti, residenze turistico-alberghiere, residence b) campeggi, villaggi turistici, aree di sosta attrezzate <p>MODALITA' DI INTERVENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In tali zone sono consentiti tutti gli interventi previsti dalla disciplina di dettaglio del PEE di cui al Titolo II Capo II 4. Sono ammessi ampliamenti una tantum degli edifici esistenti fino ad un massimo di 250 mq. di SUL . <p>Aree a funzione agricola riservate alle future attività turistiche (Zone T2)</p> <p>CARATTERI GENERALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tali zone attualmente destinate ad attività agricola, pertinenti o meno ad edifici esistenti, sono adibite al futuro recepimento delle previsioni volumetriche del P.S. non attuabili con il presente R.U.. Su tali aree possono essere attuate attrezzature sportive e all'aperto. Esse continuano a rappresentare una funzione agricola. <p>DESTINAZIONI D'USO</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nella zone T2 sono consentite le seguenti destinazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) turistico ricettive ed i servizi per il turismo b) pubbliche o di interesse pubblico. c) la destinazione residenziale è ammessa esclusivamente per l'esigenza di custodia <p>MODALITA' D'INTERVENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In queste aree, fino all'attuazione con le modalità previste dal P.S., delle previsioni turistiche, continuano ad esercitarsi le attività agricole. 4. Nelle aree incluse all'interno delle zone omogenee "T2" è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive ed all'aperto, senza la realizzazione di fabbricati di servizio. 5. E' ammessa la realizzazione dei soli annessi rurali di cui all'art.26.2 comma 2. In tale caso dovrà essere stipulato apposito atto d'obbligo registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, nel quale dovrà essere specificato l'impegno alla demolizione, nel caso successivamente vengano attuate le previsioni di nuovi volumi ad uso turistico ricettivo come previsto dal P.S. <p>Aree turistiche termali esistenti (Zone T3)</p>	
--	---	--	---	--

	<p>Territorio devono essere mantenuti secondo le regole stabilite al Capo I delle presenti norme,</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici storici e patrimonio edilizio rurale: l'intervento sugli edifici classificati nella tavola n.2 Statuto del Territorio risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 13 dello stesso Statuto e dalle future norme di Regolamento Urbanistico. <p>39.4 Indirizzi programmatici di attuazione. Il Regolamento Urbanistico indica per le UTOE ST la destinazione specifica delle quantità minime di servizi pubblici e la loro posizione, considerando l'obiettivo di promozione turistica di cui al precedente comma 39.2 e il dimensionamento dei servizi di cui al comma 39.5; in conformità a tale obiettivo il Comune può richiedere il reperimento delle aree per servizi anche all'interno delle UTOE IN o, in alternativa, concordare la liquidazione in denaro del valore delle aree richieste. Tali risorse finanziarie, compresi gli oneri di urbanizzazione secondaria, sono destinate all'attuazione degli obiettivi di cui ai primi due punti del comma 39.2.</p> <p>Per gli interventi su edifici esistenti finalizzati all'ampliamento o all'attivazione di attrezzature ricettive oltre i 60 posti letto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere nel Regolamento Urbanistico la redazione di un piano attuativo o, in alternativa, di un progetto edilizio soggetto al rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 33 comma 33.2.</p> <p>L'Amministrazione Comunale programma l'attuazione coordinata delle UTOE del sottosistema ST.a, attraverso il Piano Complesso di Intervento di cui all'art.33 comma 33.6, parallelamente alla redazione del Regolamento Urbanistico o successivamente ad essa, anche coordinando tale programma con varianti del Regolamento Urbanistico stesso.</p> <p>L'avvio del programma, la procedura di selezione delle proposte, l'eventuale loro integrazione nel Regolamento Urbanistico, la modalità di tale integrazione che determina l'effettivo regime edificatorio dei suoli, e la pianificazione attuativa nel programma complesso definitivo sono atti discrezionali dell'Amministrazione Comunale, che ha facoltà di non procedere alla redazione del programma, sospendere o annullare definitivamente il programma avviato, se motivatamente verifici il sussistere di condizioni che non permettano di attuare gli obiettivi del Piano Strutturale e dell'Amministrazione, quali a titolo di esempio la preliminare vendita frazionata di proprietà su cui è richiesta una proposta unitaria, l'assenza di proposte aventi i requisiti richiesti per la tutela e la riqualificazione del paesaggio, o in mancanza di offerte di gestione delle strutture ricettive da parte di operatori qualificati sul mercato turistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Piano Complesso di Intervento deve essere predisposto mediante bando pubblico da promulgarsi contestualmente alle procedure di evidenza pubblica prescritte ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/2005 e dall'art. 13 del reg. 5r/2007 per la formazione del Programma Complesso ai sensi dell'art. 56 della stessa legge, applicando i seguenti criteri per la selezione delle proposte e l'ammissibilità nel regolamento urbanistico, o in sue successive varianti, della capacità insediativa di cui ai successivi articoli da 40 a 44: <ol style="list-style-type: none"> 1. coerenza con gli obiettivi di cui al comma 38.2 e 39.2, e prioritariamente quelli relativi alla promozione e sviluppo del Termalismo, e all'insediamento di funzioni di eccellenza o di interesse pubblico; 2. coerenza con le indicazioni dello statuto del territorio; 3. coerenza con gli obiettivi e criteri stabiliti al titolo I e al presente titolo III per i sistemi, sistemi, e UTOE oggetto della proposta, 4. fattibilità economica, oltre alle garanzie obbligatorie di 		<p>CARATTERI GENERALI</p> <p>1. Tale zona comprende lo stabilimento termale delle Terme Galleraie, l'edificio storico delle terme adibito ad albergo e le aree e gli impianti di pertinenza delle terme.</p> <p>MODALITA' D'INTERVENTO</p> <p>2. In queste aree sono previsti interventi orientati alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie.</p> <p>3. Nelle aree incluse all'interno della zona "T2" non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici; le aree di pertinenza del complesso dovranno essere tutelate in modo da evitare una progressiva trasformazione del complesso storico ed in modo da valorizzare il parco termale.</p> <p>4. Sugli immobili inclusi nelle zone "T2" sono consentiti gli interventi ammessi dalla disciplina del P.E.E. di cui al TITOLO II, Capo II delle presenti norme in relazione alla classificazione degli stessi.</p> <p>5. Gli interventi volti alla trasformazione radicale dei fabbricati non classificati di valore sono soggetti a Piano di Recupero.</p> <p>Aree per attrezzature sportive all'aperto (Zone T4)</p> <p>CARATTERI GENERALI</p> <p>1. Tali zone rappresentano le pertinenze delle Ville o delle Fattorie Storiche.</p> <p>MODALITA' D'INTERVENTO</p> <p>2. In queste aree sono previsti interventi orientati alla piena e correlata utilizzazione delle pertinenze con l'insediamento storico.</p> <p>3. Nelle aree incluse all'interno della zona "T4" non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici, con l'esclusione di piccoli volumi tecnici, integrati sotto il profilo paesaggistico con l'insediamento storico.</p> <p>4. Sono ammesse sistemazioni pertinenziali finalizzate alla realizzazione di piscine, campi da tennis e attrezzature sportive in genere.</p> <p>Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali</p>	
--	--	--	--	--

	<p>attuazione e corretta gestione di seguito elencate alle lettere da A a F;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. previsione di accordi tra differenti proprietà incluse nel Sistema ST di gestione coordinata delle attrezzature ricettive, sportive, termali di cui al precedente comma 39.2 numero 3 6. eventuale inclusione negli accordi di cui al punto precedente delle previsioni volumetriche ridotte di cui al successivo art. 43 comma 43.4 per l'UTOE St.a4 Elci. <p>- Per l'ammissione al Piano Complesso di Intervento, e l'ammissibilità nel Regolamento Urbanistico e successive sue varianti della capacità insediativa di cui ai successivi art. da 40 a 44, le proposte di cui al precedente alinea dovranno contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la dimostrazione di aver avviato o realizzato gli interventi di consolidamento statico sugli edifici vincolati ex parte I del D.P.R. 42/2004 o classificati di rilevante valore storico architettonico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Territorio all'interno dell'UTOE ST oggetto di proposta. b. il programma finanziario delle cessioni di aree, degli interventi compensativi e delle monetizzazioni relativi ai servizi richiesti dal Regolamento Urbanistico o stabiliti dall'Amministrazione Comunale in sede di avvio del procedimento di formazione del Piano Complesso. c. il programma per la gestione unitaria delle attrezzature ricettive da realizzare o in assenza di tale programma, l'impegno al mantenimento della proprietà indivisa e della gestione unitaria per una durata di venti anni dall'ultimazione dei lavori di nuova costruzione; d. il programma temporale e finanziario degli interventi previsti sul paesaggio e sulle aree libere comprese nell'UTOE, con specifico riferimento agli elementi indicati nella tavola n. 2 Statuto del Territorio; e. per le UTOE STa1 e STa2 la proposta dovrà contenere anche la bozza del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e ambientale dell'azienda agricola di cui agli articoli 40 e 41, redatto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 1/2005 , compresi i fabbisogni di immobili abitativi e annessi agricoli e il programma degli interventi non colturali per la tutela e la valorizzazione ambientale secondo quanto prescritto dallo Statuto del Territorio. f. Per le stesse UTOE STa1 e STa2 dovrà essere indicato il programma temporale della realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio aziendale ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui al precedente primo alinea del comma 39.3 rispetto all'edificabilità delle nuove costruzioni previste. Gli interventi di recupero dovranno in ogni caso conseguire il certificato di agibilità prima che esso sia conseguito dalle nuove costruzioni, ad essi subordinati. Tali interventi sono riferiti anche a costruzioni esterne all'UTOE, purché comprese nelle aree collegate indicate per ciascuna della UTOE ST. g. le garanzie fidejussorie relative agli interventi e alle cessioni di cui ai precedenti punti b. d. ed e; tali impegni sono assunti dalla società di gestione dell'attrezzatura ricettiva di cui al punto d mediante convenzione, e il loro mantenimento è vincolante per l'esercizio dell'attività stessa. Gli adempimenti ad essi conseguenti possono essere delegati ad altra società, ma gli impegni assunti non possono essere trasferiti se non ad un altro gestore unico dell'attrezzatura suddetta. <p>Il Piano Complesso di Intervento previa redazione degli elaborati di dettaglio necessari assumerà il valore di Piano Attuativo ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R. 1/2005 per aree comprese nelle UTOE ST.a oggetto del Programma, con destinazione diversa dall'attività agricola e non comprese nei Piani Aziendali Pluriennali</p>			
--	---	--	--	--

di Miglioramento di cui al precedente punto e.

39.5 Dimensionamento del sistema funzionale dei servizi turistici

Il Piano Strutturale ammette l'insediamento di nuove costruzioni a servizio delle attività ricettive nelle UTOE ST.a1, ST.a2, ST.a3, ST.a4, ST.a5, esclusivamente attraverso la procedura del Piano Complesso di Intervento di cui al precedente art. 33 e al precedente comma 39.4, con i limiti dimensionali, i parametri e le seguenti regole:

nuove costruzioni F.T. per attrezzature ricettive e nuove costruzioni interrato: dimensioni massime ammissibili indicate per ogni UTOE negli articoli successivi.

S. parcheggio privato: 1 posto auto ogni 2 posti letto.

S. servizi pubblici: 24 mq/posto letto, di cui parcheggi 2.5 mq/posto letto a servizio degli edifici storici inclusi nelle Unità del Sistema funzionale ST, e il resto da realizzarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 39.2 .

Le nuove costruzioni interrato sono destinate esclusivamente ad attrezzature di servizio dell'azienda turistica che per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali non sono realizzabili negli edifici esistenti, quali: locali per l'intrattenimento e la ristorazione aperti agli clienti dell'azienda turistica, sale mostre, sale convegni, attrezzature sportive al coperto, sale per spettacoli e attrezzature ricreative aperte ai clienti, nonché per gli spazi di servizio e deposito necessari alle attività previste.

Art. 46 ST.b Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo rurale

46.1 Descrizione. Il Sottosistema funzionale dei servizi per il turismo rurale si sviluppa nella parte occidentale e meridionale del Territorio Comunale, questa è l'area in cui l'abbandono delle attività agricole tradizionali ha quasi completamente svuotato gli insediamenti. In particolare nelle grandi proprietà agrarie pubbliche e private l'attività rurale, per lo più costituita dall'allevamento estensivo e dalla silvicoltura, impegna una manodopera numericamente limitata, che lascia la maggior parte degli edifici rurali, tra cui ville e castelli di grande valore architettonico, quali Anqua (UTOE ST.b7 art. 47), Solaio (UTOE ST.b8 art. 48) o Fosini (ST.b9), disponibili per ospitare attività turistiche o addirittura nel completo abbandono. Il riutilizzo di questi edifici per attività turistiche può essere incentivante per il rilancio delle aziende, se correttamente coordinato con la tutela del paesaggio, della biodiversità (Titolo II Riserve Naturali) e delle risorse idriche (art. 7 e 8 Statuto del Territorio).

46.2 Obiettivi di governo del territorio. All'interno del sistema STb gli obiettivi della pianificazione urbanistica e di settore sono stabiliti in questo ordine di priorità, e subordinatamente a quello definito per l'intero sistema ST (art.38):

3. Garantire il presidio del territorio anche nelle aree ad economia rurale debole e nelle aziende di grandi dimensioni, incentivando al tempo stesso la ripresa delle attività agricole, anche con finalità di tutela del paesaggio e del suolo non remunerative, e l'avvio di nuove iniziative turistiche nel patrimonio edilizio storico per sostenerne i costi di recupero.
4. attivare modalità integrate di utilizzo delle attrezzature turistiche e dei percorsi, mediante convenzioni sul prezzo, le modalità di accesso e le forme di promozione tra i diversi operatori turistici coinvolti, anche rispetto alle

	<p>attrezzature turistiche, sportive e termali comprese nel Sottosistema territoriale ST.a;</p> <p>46.3 Requisiti e criteri di valutazione ambientale. Il Regolamento Urbanistico, rispetto alle risorse essenziali del territorio soggette a modifica, contempla in forma esplicita le seguenti valutazioni di compatibilità delle trasformazioni in esso previste nelle le UTOE ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le azioni di trasformazione che comportino i trasferimenti volumetrici di cui all'ultimo alinea di questo comma devono essere soggette alle preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 5 e degli articoli successivi relativi alle UTOE del sistema ST.b. I nuovi impegni di suolo sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti all'interno della stessa azienda, come dimostrato nelle piani attuativi di cui al comma 4 secondo i criteri di cui al comma 5. - Nella definizione del Piano Attuativo di cui al comma successivo a seguito della presentazione delle proposte di cambio di destinazione degli edifici ad attrezzature turistiche, l'Amministrazione verifica rispetto alle previsioni incluse nel piano, le caratteristiche dei tracciati viari di appoggio per le attrezzature ricettive previste, e ove necessario ne programma l'adeguamento ai sensi dell'art. 55, eventualmente ricorrendo agli oneri e alle risorse finanziarie messe a disposizione dai promotori delle proposte. <p>I piani attuativi, i progetti di attuazione degli interventi di recupero, i trasferimenti di volumetria previsti nel sottosistema ST.b dovranno garantire il conseguimento di questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio: gli elementi indicati nella tavola n. 2 Statuto del Territorio devono essere mantenuti secondo le regole stabilite al Capo I delle presenti norme, - edifici storici: l'intervento sugli edifici classificati nella tavola n.2 Statuto del Territorio risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 13 e dalle future norme di Regolamento Urbanistico; gli edifici e gli annessi non classificati possono essere trasferiti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e dall'art. 16.2. <p>46.4 Indirizzi programmatici di attuazione. Per gli interventi su edifici esistenti finalizzati all'ampliamento o all'attivazione di attrezzature ricettive oltre i 60 posti letto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere nel Regolamento Urbanistico la redazione di un piano attuativo o, in alternativa, di un progetto edilizio soggetto al rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 33 comma 2; i contenuti del piano attuativo e degli accordi convenzionali richiesti potranno essere quelli di cui ai punti da a a g dell'art. 39 comma 4.</p> <p>46.5 Dimensionamento del sistema funzionale dei servizi turistici Il Piano Strutturale per gli interventi oggetto dei Piani Attuativi e delle concessioni convenzionate di cui al comma 4 precedente, prescrive questi parametri di dimensionamento dei servizi e dei parcheggi: S. parcheggio privato: 1 posto auto ogni 2 posti letto. S. servizi pubblici: 24 mq/posto letto, di cui parcheggi 2.5 mq/posto letto a servizio degli edifici storici inclusi nelle Unità del Sistema funzionale ST, e il resto da realizzarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 39.2.</p>			
<p>Art. 27 - La perequazione territoriale, la perequazione urbanistica, la fiscalità</p>	<p>Art. 33 Modalità di attuazione per i sistemi funzionali e le attività non agricole</p>		<p>Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico</p>	

<p>[...] La perequazione territoriale interviene nella fase delle scelte localizzative, per soddisfare obiettivi: - di contenimento del consumo di suolo; - di riduzione dei costi ambientali quali l'inquinamento atmosferico e acustico dovuto alla mobilità conseguente alla dispersione insediativa; - di riduzione dei costi pubblici conseguenti alla dispersione e moltiplicazione dell'offerta dei servizi. La perequazione territoriale è strumento per l'attuazione di politiche integrate di area "vasta", intese quali attività che possono contribuire al miglioramento qualitativo del territorio in quanto organizzato ed interdependente, già definite all'art. 2 della presente Disciplina, e si applica obbligatoriamente: - alle aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA- individuate dal PTCP in quanto ambiti produttivi consolidati, con potenzialità di sviluppo strategiche di rango provinciale e sovraprovinciale, e suscettibili di riqualificazione ambientale; - agli ambiti specializzati per attività produttive individuati dal PTCP in quanto suscettibili di configurare poli di sviluppo per funzioni miste serventi bacini sovracomunali, tramite i quali evitare altre dispersioni monofunzionali; - agli insediamenti commerciali che si configurano quali nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari, o nuove aggregazioni di medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari tali da configurare un'area commerciale integrata. [...] Tramite gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio comunali, sono perseguiti livelli di qualità insediativa coerenti con il presente PTCP, facendo ricorso a perequazione urbanistica e compensazione, quali strumenti utili alla qualità degli interventi. La perequazione e la compensazione urbanistica sono finalizzate prioritariamente alla realizzazione di insediamenti ben contestualizzati, tramite i quali crescere le dotazioni urbane e le performances sociali e ambientali dell'edificato; alla delocalizzazione e rilocalizzazione di edifici e aree dismesse in area urbana o in territorio rurale o di edifici incongrui in contesti rurali dotati di pregio paesistico; alla redistribuzione di carichi insediativi formalmente definiti ma tali da indurre effetti dannosi sull'ambiente e sul paesaggio, rilevati a seguito di attività di valutazione integrata agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio comunali. [...]</p>	<p>33.4 Forme di concertazione e forme di perequazione della capacità edificatoria: sono previste dal Regolamento Urbanistico tra l'Amministrazione e soggetti privati, e tra più soggetti privati, finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle norme di piano strutturale, dell'organizzazione degli spazi, delle funzioni, della viabilità e dei servizi indicata dal regolamento stesso, dai progetti urbanistici unitari o dai piani attuativi. Il Regolamento Urbanistico e il Piano Complesso di Intervento di cui al comma seguente, possono prevedere anche trasferimenti di volumetria e di aree a servizi pubblici tra aree non contigue, e la liquidazione in denaro delle cessioni di servizi, fatto salvo il rispetto delle quantità minime di servizi e della dimensione massima degli insediamenti indicata dal Piano Strutturale per ogni UTOE.</p>	<p>COERENTE</p>	<p>1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano attraverso: a) Interventi diretti: Permesso di Costruire Permesso di Costruire Convenzionato SCIA b) Piani Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. 1/05 c) Progetti esecutivi di opere pubbliche 2. Il Regolamento Urbanistico individua, con i propri elaborati grafici, specifiche perimetrazioni delimitanti Aree di Trasformazione (AT) all'interno dei quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani Attuativi. d) Piano complesso di intervento 3.L'attuazione delle forme di concertazione e perequazione, e della programmazione degli interventi, possono essere contemplate dai Piani Complessi di Intervento che l'Amministrazione Comunale ha facoltà di predisporre ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/2005. La redazione del Programma Complesso di Intervento può essere avviata, mediante il pubblico avviso di cui all'art. 13 del reg. 3r/2007, finalizzato alla raccolta di proposte di attuazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. In particolare il Programma Complesso di Intervento come previsto dall'art. 53 comma 4 lett. b della L.R. 1/2005 o il pubblico avviso di cui all'art. 13 del citato regolamento 3r/2007.</p>	<p>COERENTE</p>
<p>Art. 28 – Le politiche integrate e il coordinamento [...] Le Linee guida per i Circondari sono articolate per i quattro sistemi funzionali del PTCP: Sostenibilità ambientale, Policentrismo insediativo e infrastrutture, Capacità produttiva e Paesaggio. Le Linee guida costituiscono il ruolo dei Circondari, e comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovra-comunale (SMAS - Comuni dello Schema Metropolitan Area Senese, Consigli Direttivi d'area, Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.), nell'attuazione del PTCP. Le sedi privilegiate per l'attuazione del PTCP sono rappresentate dai Consigli Direttivi d'area, così come individuati dalla Provincia, dalle Unioni dei Comuni e dallo SMaS nelle articolazioni che saranno definite dall'Amministrazione Provinciale in accordo con i comuni interessati. Ogni modalità di funzionamento sarà definita con atti specifici dall'Amministrazione Provinciale. Nell'area dello SMaS, per la sua specificità di area fortemente urbanizzata ed in virtù delle relazioni condizionanti di reciproco legame fra capoluogo e comuni contermini ai fini del coordinamento delle politiche integrate relative alla crescita insediativa, produttiva ed infrastrutturale e per la risoluzione delle problematiche connesse con l'area "metropolitana" senese, è necessario che le Amministrazioni coinvolte intraprendano azioni d</p>	<p>Il comune di Radicondoli fa parte dell'Unione dei Comuni della di Merse e del CO.SVI.G, con diverse funzioni coordinate. Il comune di Radicondoli ricade nel Circondario della Val d'Elsa</p> <p>RIFERIMENTI NEGLI ELABORATI DI PTC 2010:</p> <p>ECOSISTEMI FAUNA - FLORA Fattori di forza. Riconosciute e sottolineate dalla presenza, all'interno del territorio, di due delle undici riserve naturali istituite dalla Provincia di Siena nel 1996: la riserva "Castelvechio" e la riserva "Cornate e Fosini". La riserva "Cornate e Fosini" delimita un'area di 970 ettari condivisi dai Comuni di Radicondoli e di Roccastrada (in Provincia di Grosseto). Una superficie di 458,2 ettari interamente situata nel Comune di Radicondoli, è interna a un sito denominato "Cornate e Fosini" (sito tra le Province di Siena e Grosseto).</p> <p>ENERGIA Fattori di debolezza. Consumo di energia elettrica per abitante</p>	<p>COERENTE</p>	<p>Relazione di Piano</p> <p>Art.70. Sistema Informativo Territoriale comunale (SIT) Art.83. Valutazione degli Effetti Ambientali Art.83.1 – Ambiti di applicazione Art.83.2 – Struttura della procedura di valutazione Art.83.3 – Struttura di valutazione Art.83.4 – Ambiti di studio Art.83.5 – Indicatori ambientali</p>	<p>COERENTE</p>

<p>copianificazione territoriale ed urbanistica anche con l'ausilio di strumenti perequativi. [...] Le Linee guida per ogni Circondario ed il Coordinamento territoriale dei Piani di Settore Provinciali nei Circondari sono contenuti nell'elaborato "Politiche per i Circondari". Detto elaborato è aggiornato al Febbraio 2010 ed è soggetto ad aggiornamenti, modifiche ed integrazioni in relazione alla promozione delle politiche coordinate, dei programmi e progetti di messa in opera del PTCP nonché della redazione e aggiornamento dei Piani di Settore. [...]</p>	<p>per i sei Comuni della Val d'Elsa; Casole d'Elsa è il Comune con il più alto consumo pro capite pari a 6.787 kWh/ab. Sotto la media del Circondario si collocano i Comuni di Poggibonsi e Radicondoli. Gli altri Comuni sono tutti sopra i 4.200 kWh/ab. e vanno dai 4.514 kWh/ab. di Monteriggioni ai 5.375 kWh/ab. di Colle Val d'Elsa. Rischi. I valori più alti di energia totale spesa dal sistema sono indicativi di un'area più dinamica, interessata da intensi consumi e processi di trasformazione delle risorse (è il caso evidente di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e Monteriggioni). I comuni di San Gimignano e Casole d'Elsa e soprattutto il Comune di Radicondoli sono alimentati da flussi di risorse complessivamente meno intensi. Obiettivi di tutela e valorizzazione. Promuovere la discussione sulla geotermia a Radicondoli risorsa eco-compatibile ma ritenuta non rilevante.</p> <p>RISORSE TERMALI E GEOTERMICHE Fattori di forza. Il Circondario della Val d'Elsa riporta leggermente superiori alla media provinciale in virtù della presenza di pozzi di calore nel Comune di Radicondoli. Insediamento termale Le Gallerie di Radicondoli. Opportunità. L'area geotermica della Val di Merse (che ricade nei comuni di Radicondoli e Chiusdino) fa parte di un sistema esteso che comprende sia il territorio pisano che grossetano e che nell'insieme formano uno dei bacini più importanti d'Italia e d'Europa.</p> <p>TURISMO Difficile fase di riconversione dell'insediamento termale Le Gallerie di Radicondoli da qualche anno in difficoltà. Opportunità Valorizzazione dell'insediamento termale delle Gallerie, dopo lunga riconversione, come centro di turismo lento che coniuga benessere, cultura, ambiente e paesaggio. Rischi Offerta turistica poco articolata e diversificata, non sempre di qualità, in assenza di riconversione non è capace di affrontare le reali necessità del mercato. Obiettivi di sviluppo Sviluppo del turismo lento (valorizzazione sentieri, cavallo, bici, trekking, ecc). Sviluppo dell'offerta termale (stabilimento delle Gallerie di Radicondoli). Miglioramento e integrazione dell'offerta agrituristica con prodotti agroalimentari tipici, con prodotti artigianali. Simbiosi fra l'offerta agro-alimentare e artigianale e l'offerta culturale del territorio. Miglioramento dell'offerta turistica e nuova competitività del settore attraverso garanzie sul rapporto qualità/prezzo dei servizi resi Sviluppo della rete sentieristica e di piste ciclabili per tracciare un circuito valdelsano ad anello (in alcuni comuni in fase di completamento). Promozione di azioni per lo sviluppo del turismo lento legato ai CCN, ai relativi prodotti artigianali ed agro-eno-gastronomici, alla fruizione dei beni architettonici e culturali. Riconversione qualitativa e revisione del rapporto qualità/prezzo del settore agrituristico. Creare la visione di "territorio ospitale" dell'intero circondario.</p>			
--	--	--	--	--